

# Gazzetta ufficiale

# C 56 E

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

### Comunicazioni e informazioni

56° anno  
26 febbraio 2013

Numero d'informazione      Sommario      Pagina

#### I    *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

#### RISOLUZIONI

#### **Parlamento europeo**

SESSIONE 2011-2012

Sedute dal 27 al 29 settembre 2011

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 22 E del 27.1.2012.

TESTI APPROVATI

#### **Martedì 27 settembre 2011**

2013/C 56 E/01	Finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione europea Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sul Libro verde Trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione europea (2011/2107(INI)) .....	1
2013/C 56 E/02	Sistema delle scuole europee Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sul sistema delle scuole europee (2011/2036(INI))	14
2013/C 56 E/03	Assorbimento dei fondi strutturali e di coesione: esperienza acquisita in vista della futura politica di coesione dell'UE Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sull'assorbimento dei fondi strutturali e di coesione: esperienza acquisita in vista della futura politica di coesione dell'UE (2010/2305(INI)) .....	22
2013/C 56 E/04	Reazione europea alle catastrofi: ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 su "Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria" (2011/2023 INI) .....	31
2013/C 56 E/05	Turismo in Europa Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sull'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo (2010/2206(INI)) .....	41

# IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
2013/C 56 E/06	Sicurezza stradale in Europa Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sulla sicurezza stradale in Europa 2011-2020 (2010/2235(INI)) .....	54
2013/C 56 E/07	Finanziamento del potenziamento di infrastrutture di dighe nei paesi in via di sviluppo Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sul finanziamento del potenziamento di infrastrutture di dighe nei paesi in via di sviluppo (2010/2270(INI)) .....	67
2013/C 56 E/08	Aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare le sfide relative alla sicurezza alimentare Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 su un quadro strategico dell'Unione europea per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare (2010/2100(INI)) .....	75
2013/C 56 E/09	Dichiarazioni unilaterali inserite nei processi verbali delle riunioni del Consiglio Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sulle dichiarazioni unilaterali inserite nei processi verbali delle riunioni del Consiglio (2011/2090(INI)) .....	86
2013/C 56 E/10	Nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della strategia Europa 2020 Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sulla nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della strategia Europa 2020 (2010/2152(INI)) .....	87
2013/C 56 E/11	Varo di programmi Erasmus e Leonardo euromediterranei Dichiarazione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sul varo di programmi Erasmus e Leonardo euromediterranei .....	99
<b>Mercoledì 28 settembre 2011</b>		
2013/C 56 E/12	Orientamento sessuale e identità di genere nell'ambito del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite Risoluzione del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite .....	100
<b>Giovedì 29 settembre 2011</b>		
2013/C 56 E/13	Situazione in Palestina Risoluzione del Parlamento europeo del 29 settembre 2011 sulla situazione in Palestina .....	104
2013/C 56 E/14	Vertice della Terra Rio+20 Risoluzione del Parlamento europeo del 29 settembre 2011 sull'elaborazione di una posizione comune dell'Unione europea in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20) .....	106
2013/C 56 E/15	Futuro del Fondo europeo per la globalizzazione Risoluzione del Parlamento europeo del 29 settembre 2011 sul futuro del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione .....	119
2013/C 56 E/16	Istituzione di un "corpo volontario europeo di aiuto umanitario" Dichiarazione del Parlamento europeo del 29 settembre 2011 sull'istituzione di un "corpo volontario europeo di aiuto umanitario" .....	122



Martedì 27 settembre 2011

## I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

## RISOLUZIONI

## PARLAMENTO EUROPEO

**Finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione europea**

P7\_TA(2011)0401

**Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sul Libro verde Trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione europea (2011/2107(INI))**

(2013/C 56 E/01)

*Il Parlamento europeo,*

- visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli relativi alla ricerca,
- visto il Libro verde della Commissione "Trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione europea" (COM(2011)0048),
- vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 sulla revisione intermedia del 7° programma quadro dell'Unione europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione <sup>(1)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sull'Unione dell'innovazione: trasformare l'Europa per un mondo post-crisi <sup>(2)</sup>,
- vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca <sup>(3)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sull'attuazione delle sinergie dei fondi destinati alla ricerca e all'innovazione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo nelle città, nelle regioni, negli Stati membri e nell'Unione <sup>(4)</sup>,
- vista la relazione del comitato di esperti "Towards a World Class Frontier Research Organisation - Review of the European Research Council's Structures and Mechanisms" del 23 luglio 2009,
- vista la relazione del gruppo di esperti indipendenti "Mid-Term Evaluation of the Risk-Sharing Financial Facility (RSFF)" del 31 luglio 2010,

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2011)0256.<sup>(2)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2011)0236.<sup>(3)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2010)0401.<sup>(4)</sup> GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 104.

**Martedì 27 settembre 2011**

- vista la relazione finale del gruppo di esperti "Interim Evaluation of the Seventh Framework Programme" del 12 novembre 2010,
  - vista la comunicazione della Commissione del 9 febbraio 2011 dal titolo "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la risposta alla relazione del gruppo di esperti sulla valutazione intermedia del Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e alla relazione del gruppo di esperti sulla valutazione intermedia del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi" (COM(2011)0052),
  - viste le conclusioni della valutazione intermedia del Settimo programma quadro (PQ7) per le attività di ricerca, incluso il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi, adottate nella 3074<sup>a</sup> sessione del Consiglio Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio) del 9 marzo 2011,
  - vista la comunicazione della Commissione del 20 aprile 2009 dal titolo "Nuovi orizzonti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione – una strategia di ricerca sulle tecnologie emergenti e future in Europa" (COM(2009)0184),
  - vista la proposta di risoluzione del 9 giugno 2011 sulla celebrazione del centenario dell'assegnazione del premio Nobel a Maria Skłodowska-Curie <sup>(1)</sup>,
  - vista l'iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020 "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM(2011)0021),
  - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0302/2011),
- A. considerando che, sulla base della revisione del bilancio, la Commissione ha deciso di avviare un dibattito per migliorare l'efficacia dei finanziamenti a favore di ricerca e innovazione a livello regionale, nazionale ed europeo e di trattare come assoluta priorità dell'Unione europea l'assegnazione di risorse finanziarie ai programmi di ricerca e innovazione UE;
- B. considerando che l'Unione europea si è posta l'obiettivo di aumentare al 3 % del PIL la spesa destinata a ricerca e sviluppo entro il 2020 ma che, poiché molti paesi sono ancora ben lontani dal conseguire tale obiettivo, è particolarmente importante potenziare gli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo;
- C. considerando che le recenti tendenze mostrano una forte pressione verso il congelamento o persino la riduzione del bilancio europeo, in un periodo segnato da bilanci pubblici nazionali fortemente limitati; che nell'ambito della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione (R&S&I) la cooperazione europea ha dimostrato, a differenza di altre linee di bilancio, un reale valore aggiunto, evidenziando la necessità di riassegnare le risorse disponibili dell'Unione europea;
- D. considerando che l'Unione sta attraversando una crisi economica e sociale (che interessa gli Stati membri in misura diversa) e che la ricerca (sia fondamentale che applicata), l'istruzione e l'innovazione sono strumenti essenziali sia per la ripresa economica e la creazione di occupazione, attraverso la realizzazione delle iniziative faro di Europa 2020, sia per definire un modello di crescita sostenibile e inclusivo;

<sup>(1)</sup> B7-0343/2011.

Martedì 27 settembre 2011

- E. considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono darsi i mezzi necessari per fornire una risposta comune alle grandi sfide sociali, economiche, ambientali, demografiche ed etiche cui sono confrontati i popoli europei, quali l'invecchiamento demografico, la sanità, l'approvvigionamento alimentare, lo sviluppo sostenibile, le grandi sfide ecologiche ecc., e che le soluzioni che ne derivano devono motivare gli individui ad assumersi una maggiore responsabilità per le proprie azioni;
- F. considerando che altre regioni e paesi del mondo stanno progressivamente aumentando gli investimenti in R&S&I e che gli investimenti dell'Unione europea nel settore dovrebbero pertanto essere volti a rafforzare il potenziale scientifico, promuovere gli investimenti da parte dell'industria e migliorare la competitività globale dell'Unione europea; che occorre creare una serie di strumenti di supporto lungo l'intera "catena dell'innovazione", per assicurare un corretto equilibrio fra la ricerca di tipo accademico, la ricerca scientifica applicata e l'innovazione;
- G. considerando che, nonostante l'aumento dei finanziamenti dell'Unione europea in R&S&I, gli Stati membri più sviluppati sotto i profili scientifico e tecnologico sono tuttora in grado di beneficiare della quota maggiore di risorse disponibili nell'ambito dei diversi regimi e programmi quadro di finanziamento (compresi i progetti di grandi dimensioni), perpetuando così la rappresentatività limitata di alcuni Stati membri e regioni europei in termini di accesso ai finanziamenti e di partecipazione; che, nell'interesse del completamento dello Spazio europeo della ricerca (ERA), occorre puntare a fare emergere l'eccellenza in tutte le parti dell'Unione e che i Fondi strutturali e di coesione sono gli strumenti più idonei per conseguire questo fine;
- H. considerando che permangono notevoli e crescenti disparità tra gli Stati membri in termini di capacità di finanziamento di R&S, di strutture industriali e di sistemi di istruzione superiore, e che tali differenze si rispecchiano in parte nel tasso di partecipazione globale al PQ7; che sarebbe opportuno introdurre meccanismi di bilanciamento al fine di incentivare le capacità di ricerca e innovazione di tutti gli Stati e le regioni europee;
- I. considerando che il quadro strategico comune (CSF) dovrebbe essere plasmato sugli stessi principi generali dello Spazio europeo della ricerca, sfruttando l'enorme potenziale, sinora inutilizzato, del coordinamento di 27 diverse strategie e programmi nazionali di ricerca e riducendo la frammentazione superflua;
- J. considerando che la rilevanza delle piccole e medie imprese per l'economia e l'occupazione nell'Unione europea non è proporzionata al loro accesso ai finanziamenti dell'UE per la R&S&I; che la partecipazione delle PMI a progetti collaborativi di R&S&I dovrebbe raggiungere un livello del 15 % e che, riconoscendo che la collaborazione con l'industria ha favorito investimenti significativi in R&S&I da parte dell'industria stessa, la semplificazione e riduzione burocratica sono i presupposti indispensabili per raggiungere questo obiettivo e rafforzare la partecipazione dell'industria nell'insieme;
- K. considerando che le malattie trascurate e quelle legate alla povertà ostacolano lo sviluppo economico, specie nei paesi in via di sviluppo; che tali malattie colpiscono oltre un miliardo di persone, causando ogni anno milioni di vittime;
- L. considerando che, nonostante le donne rappresentino oltre il 60 % dei laureati, la maggior parte dei posti universitari di livello più alto (ad esempio posti di dottorato e cattedre di insegnamento) sono ancora occupati da uomini;
- M. considerando che, dall'istituzione del Consiglio europeo della ricerca (CER) nel 2007, sono stati selezionati 1 700 progetti per riceverne i finanziamenti, ovvero circa 2,5 miliardi di EUR in sovvenzioni, il 90 % dei quali sono stati destinati a candidati uomini;

**Martedì 27 settembre 2011**

- N. considerando che per le ricercatrici il problema del "soffitto di vetro" sembra essere altamente problematico, il che significa che la quota di ricercatrici diminuisce con l'anzianità;
- O. osserva che nei sistemi formativi di numerosi Stati membri prevalgono ancora, in aree di ricerca quali le scienze naturali, stereotipi relativi al genere <sup>(1)</sup>;
1. accoglie con favore il Libro verde della Commissione che definisce un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione, e ritiene che il fulcro del nuovo quadro strategico comune debba essere il coordinamento tra i programmi di ricerca e i regimi di finanziamento dell'Unione europea e dei suoi Stati membri; ritiene che il quadro strategico comune debba seguire un approccio integrato volto a creare un accesso più semplice e interessante per tutti i partecipanti;
  2. ritiene che i finanziamenti e i programmi di ricerca dell'Unione europea e i fondi strutturali e di coesione perseguano obiettivi differenti e che, pertanto, dovrebbero essere mantenuti separati;
  3. riconosce la partecipazione relativamente bassa al PQ7 di taluni Stati membri e il persistere di un divario in materia di risultati di ricerca e innovazione tra le regioni europee, nonostante gli sforzi compiuti attraverso i fondi strutturali per rafforzarne le capacità di R&S; è convinto che occorra imbrigliare il potenziale di eccellenza di tutte le regioni; ritiene pertanto che siano necessari nuovi approcci per assistere le regioni e gli Stati membri dai risultati inadeguati affinché raggiungano l'eccellenza e specializzazioni regionali intelligenti;
  4. invita la Commissione a ottimizzare tutte le sinergie rilevanti tra il quadro strategico comune, i Fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca e a sviluppare un approccio multifondo, nel rispetto dei loro diversi obiettivi; è persuaso che gli strumenti di coesione possano rafforzare lo sviluppo dell'eccellenza e la costruzione di capacità attraverso una maggiore compatibilità con la ricerca e l'innovazione a livello regionale; ritiene che ciò permetterà di sviluppare una scala di eccellenza, portando tali regioni a partecipare pienamente al quadro strategico comune sulla base della qualità e dell'eccellenza;
  5. propone che il nuovo approccio possa includere il finanziamento di attività volte a: ammodernamento delle università, acquisto di attrezzature scientifiche, trasferimento di tecnologia a livello locale, supporto alla crescita di nuove imprese di spin-off, diffusione dei risultati dei progetti di R&S&I, aumento della capacità di programma per la formazione transnazionale dei ricercatori, fondazione di centri di ricerca d'avanguardia, costruzione di reti di eccellenza e cluster o attività collaborative di R&S&I transregionali soggette a verifiche di esperti; ritiene che talune azioni di sostegno del PQ7 si sono dimostrate valide come attività ponte e dovrebbero essere mantenute nel quadro strategico comune;
  6. invita gli Stati membri a considerare la possibilità di finanziare azioni del CER, Marie Curie o progetti collaborativi che rispondono ai criteri di eccellenza ma non possono beneficiare di finanziamenti per la carenza di risorse europee;
  7. evidenzia l'importanza di mantenere adeguati strumenti di sostegno allo sviluppo della capacità istituzionale delle regioni nel campo della politica di ricerca e innovazione, in quanto il livello regionale rappresenta un anello di congiunzione strategico per l'efficace integrazione dei finanziamenti provenienti dal PQ e i Fondi strutturali oltre che per il suo importante collegamento con le attività commerciali, i servizi, i centri di ricerca e di formazione locali;
  8. chiede che, in considerazione del futuro orientamento della politica di coesione alla strategia Europa 2020, la priorità "innovazione" diventi vincolante per le regioni che rientrano nell'obiettivo 1 e nell'obiettivo 2 e che tale priorità si rifletta inoltre nella dotazione finanziaria a tutti i livelli;

<sup>(1)</sup> Cfr. risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2008, su donne e scienza, paragrafo 2. (GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 40).

Martedì 27 settembre 2011

9. ritiene che le autorità locali e regionali debbano essere incoraggiate a innovare, in particolare proseguendo e rafforzando iniziative come "Regioni della conoscenza", "Living Lab" e "Città intelligenti", nelle quali è favorita la dimensione territoriale della ricerca e dello sviluppo;
10. evidenzia l'importanza di mantenere politiche di convergenza e invita la Commissione a creare delle scale di eccellenza per gli Stati membri e le regioni economicamente e socialmente più vulnerabili e insufficientemente rappresentati nel programma quadro, sulla base dei rispettivi punti di forza e di criteri chiari ed efficaci, mirando a rafforzare in maniera sostanziale il capitale umano e le capacità di ricerca;
11. è del parere che un bando di gara per la fondazione di centri avanzati di ricerca nelle regioni svantaggiate sia uno strumento idoneo per lo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca; ritiene che l'erogazione di fondi di sostegno tramite una gara generi dinamismo e creatività e possa portare, anche nelle regioni strutturalmente più deboli, al creare nuovi centri tecnologici e di ricerca con posti di lavoro innovativi; i candidati in gara dovrebbero essere equipie composte ciascuna da un istituto di ricerca internazionalmente riconosciuto e da una regione svantaggiata; l'impostazione scientifica delle proposte di creazione di centri dovrebbe essere esaminata sulla scorta del principio di eccellenza; al tempo stesso, la regione dovrebbe essere chiamata a fornire un valido progetto generale per lo sviluppo di un'infrastruttura idonea alla ricerca e all'innovazione, ad esempio con l'ausilio delle risorse dei Fondi strutturali e creando un contesto adeguato;
12. raccomanda che la Commissione analizzi la possibilità di istituire un fondo comune paneuropeo, alimentato dai Fondi strutturali, al fine di promuovere la ricerca collaborativa europea;
13. è convinto che la credibilità del programma quadro si fondi sulla qualità scientifica e considera pertanto l'eccellenza il principale criterio per il finanziamento delle ricerche; rammenta che la natura dell'eccellenza differisce in funzione del tipo di partecipante o della natura stessa del progetto di ricerca e innovazione (il criterio dell'eccellenza applicato a un istituto di ricerca non è il medesimo per un ricercatore singolo o per una PMI e si differenzia anche a seconda che si tratti di progetti di ricerca fondamentale o applicata); sottolinea che i miglioramenti tecnici, l'innovazione, i progetti pilota e la creazione di mercati dovrebbero essere considerati importanti criteri per la ricerca industriale e applicata, ove rilevante;
14. evidenzia la necessità di maggiore coordinamento e sinergia tra le strategie transfrontaliere per la ricerca e l'innovazione a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle specificità dei diversi contesti, aumentando, nel contempo, le possibilità di complementarità e cooperazione tra le stesse; reputa che l'accesso e la condivisione di informazioni e migliori pratiche, maggiori sforzi di programmazione congiunta, regole e strumenti semplici e flessibili e, se del caso, la convergenza di questi ultimi siano di fondamentale importanza per aumentare l'efficacia dei finanziamenti ed eventualmente dei cofinanziamenti;
15. è persuaso che l'Europa abbia il dovere di far uso del suo grande potenziale di ricerca, tecnologia e innovazione e di contribuire a individuare soluzioni alle sfide della società mondiale, e segnatamente:
- le evoluzioni demografiche nel quadro dell'invecchiamento della società europea, comprese le malattie legate all'età e le politiche della famiglia, l'aumento della popolazione mondiale, le malattie trascurate, la nutrizione e la sicurezza alimentare, l'urbanizzazione, la mobilità, la coesione sociale e la migrazione;
  - la transizione verso una gestione sostenibile delle risorse scarseggianti, comprese la gestione idrica, dell'uso del territorio e del suolo, la mitigazione del cambiamento climatico, la preservazione della biodiversità e degli ecosistemi marini e forestali, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, in particolare delle materie prime essenziali e di altre risorse naturali biologiche e fisiche;

**Martedì 27 settembre 2011**

- una base economica forte, stabile ed equa, il che comprende la ripresa economica e il rafforzamento dell'istruzione e della formazione e delle conoscenze scientifiche pure e applicate in tutte le discipline, dalle scienze sociali e umanistiche, a settori come le scienze biologiche e mediche, alla ricerca per la sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture sino alle tecnologie chiave, al fine di conferire un impulso all'economia e all'occupazione dell'UE;

ritiene che il quadro strategico comune debba concentrarsi sul modo di affrontare organicamente tali sfide sociali tramite un mix equilibrato di strumenti che coprano l'intero spettro delle attività di istruzione, formazione, ricerca e innovazione;

16. rammenta l'importanza di garantire la continuità di strumenti di provata efficacia tra il PQ7 e il quadro strategico comune, in particolare nei programmi collaborativi; invita la Commissione a valutare a tempo debito l'efficacia degli strumenti esistenti ai fini della realizzazione di specifici obiettivi programmatici e ad adeguare gli strumenti la cui efficacia o specificità di contributo non sia chiaramente dimostrata;

17. chiede che sia realizzato un audit indipendente, ad esempio dalla Corte dei conti europea in coordinamento con le corti dei conti nazionali, sull'efficacia della spesa pubblica degli Stati membri, dell'Unione europea e degli enti locali destinata alla ricerca;

18. invita la Commissione ad accrescere la visibilità del valore aggiunto dell'Unione europea in materia di ricerca e innovazione;

19. chiede un impegno coordinato pubblico e privato a livello europeo e nazionale per raggiungere l'obiettivo del 3 % del PIL di spesa per la R&S; esorta le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione europea a concordare senza indugio una tabella di marcia per raggiungere tale obiettivo;

20. sottolinea che devono essere compiuti sforzi per allineare il più possibile le spese nell'ambito del quadro strategico comune con gli obiettivi di politica generale nell'ambito della strategia Europa 2020; chiede un chiaro coordinamento con nuove iniziative quali "l'Unione dell'innovazione" e altri pertinenti progetti faro;

21. rammenta che il futuro finanziamento della ricerca e dell'innovazione deve servire l'obiettivo del completamento dello Spazio europeo della ricerca (SER) creando sinergie e rafforzando la cooperazione tra le diverse politiche e i diversi programmi di finanziamento di R&S&I tra l'Unione europea, gli Stati membri e le autorità locali;

#### ***Verso un nuovo quadro strategico comune***

22. evidenzia il fatto che alla base del quadro strategico comune dovrebbe essere l'idea che la natura e la portata diverse dei progetti di R&S&I, nonché la molteplicità di regimi di finanziamento, debbano essere organizzate in modo da garantire coerenza, larga rappresentatività, semplificazione e complementarità, costruendo scale di eccellenza;

23. nota che, per consentire a tutti i ricercatori di partecipare a progetti a titolo del quadro strategico comune (QSC), le regole amministrative riguardanti le procedure di appalto dovrebbero tener conto della diversità delle norme nazionali relative alle università e ai centri di ricerca; sottolinea che, in particolare, i meccanismi di cofinanziamento non dovrebbero agire a detrimento di università e centri di ricerca, e che in nessun caso le università dovrebbero essere messe in posizione di svantaggio rispetto ad altri partecipanti;

24. invita la Commissione a introdurre un sistema semplice e accessibile per accelerare l'innovazione e investire in progetti di R&S&I finalizzati ad affrontare le grandi sfide della nostra società seguendo un approccio genuinamente "a tutto campo" e incentrando l'attenzione sulle varie fasi essenziali della catena d'innovazione e di valore (dal fornitore materiale al prodotto per l'utente finale);



Martedì 27 settembre 2011

25. è persuaso che diverse azioni, nell'ambito del quadro strategico comune, debbano essere affrontate separatamente, seppure strettamente coordinate e reciprocamente correlate: l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) dovrebbe agire principalmente come rete di Comunità della conoscenza e dell'innovazione (KIC); le componenti attinenti all'innovazione del programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) dovrebbero concentrarsi sul sostegno alle PMI innovative; il prossimo PQ dovrà contemplare la ricerca nel suo insieme e i Fondi strutturali/di coesione dovranno essere utilizzati in modo più mirato, sempre rimanendo distinti; ritiene che i progetti collaborativi debbano restare la struttura portante del quadro strategico comune;

26. sottolinea la necessità di rendere più flessibile il quadro strategico comune, non soltanto perché sia possibile trasferire gli stanziamenti fra i singoli capitoli e inviti a presentare proposte, ma anche per rendere il quadro strategico sufficientemente flessibile da consentire stanziamenti finalizzati a rispondere alle grandi sfide sociali che emergono nell'esercizio finanziario;

27. chiede una chiara definizione del sistema globale di finanziamento e una più rigorosa integrazione di ricerca, istruzione e innovazione; poiché la politica di R&S&I crea un valore aggiunto europeo e al fine di raggiungere gli obiettivi di Europa 2020, chiede che si raddoppi il bilancio dei programmi di ricerca e innovazione dell'Unione europea per il prossimo periodo finanziario dal 2014 (ad eccezione del bilancio destinato alla R&S&I nell'ambito dei Fondi strutturali e della BEI) quale misura idonea a far fronte all'attuale crisi economica e alle notevoli sfide comuni; ritiene che un aumento del bilancio pubblico in materia di ricerca debba essere orientato a maggiori benefici sociali e a migliorare la competitività; richiama l'esigenza di potenziare e sviluppare il ruolo pro-R&S&I di tutti gli strumenti dell'UE, anche attraverso una più stretta collaborazione con la BEI e semplificando le procedure di accesso ai finanziamenti; suggerisce, pertanto, un nuovo modello organizzativo basato su tre diversi livelli di finanziamento, volti a garantire stabilità e convergenza;

*Primo livello: sviluppo delle competenze e infrastrutture*

28. questo livello deve comprendere i finanziamenti dell'Unione europea connessi con le infrastrutture (in senso lato, comprese quelle istituzionali) e con lo sviluppo delle competenze;

29. il regime di finanziamento previsto a questo livello comprende la parte del PQ concernente il capitolo capacità e le iniziative Marie Curie, le componenti del finanziamento europeo per ricerche e progetti di infrastrutture, l'accesso ai prestiti della BEI (per progetti oltre i 50 milioni di euro e strumento di finanziamento a rischio condiviso), i contributi collegati alle succitate componenti del PQ e la cooperazione con i Fondi strutturali connessi con le infrastrutture;

30. chiede di rafforzare il ruolo del Centro comune di ricerca (CCR) come fornitore interno di analisi scientifiche ed economiche per la politica di sviluppo, seguendo la strategia Europa 2020;

31. evidenzia la necessità di finanziare futuri progetti di grandi dimensioni quali ITER, Galileo e l'iniziativa Monitoraggio globale dell'ambiente e sicurezza (GMES) al di fuori del PQ, creando linee di bilancio autonome per garantire una struttura trasparente e affidabile di finanziamento e, al tempo stesso, consentendo di controllarne e limitarne i potenziali sovraccosti; suggerisce che essi siano parzialmente finanziati attraverso l'emissione di obbligazioni di progetto ("project bonds") da parte della BEI;

32. sottolinea il ruolo chiave delle grandi infrastrutture di ricerca per lo sviluppo dello spazio europeo di ricerca; chiede che la dotazione finanziaria globale dell'Unione europea disponibile per le infrastrutture di ricerca sia aumentata, soprattutto laddove vi siano maggiori possibilità di valore aggiunto europeo, che i finanziamenti siano rafforzati dopo la fase preparatoria e che l'accesso ai finanziamenti, aperto e basato sull'eccellenza, sia garantito;

**Martedì 27 settembre 2011**

*Secondo livello: ricerca, potenziale, collaborazione e consolidamento*

33. questo livello dovrebbe comprendere la ricerca nel suo insieme, fondamentale e applicata, comprese le scienze sociali e umanistiche; il coordinamento è affidato prevalentemente alle università e ai centri/istituti di ricerca; il settore industriale, in particolare le PMI, e le organizzazioni innovative non a fini di lucro dovrebbero essere incoraggiate a partecipare e a collaborare con gli enti accademici e con i centri di ricerca pubblici, se del caso fungendo da coordinatori; tale livello rappresenta la quota più consistente del programma quadro e dovrebbe puntare allo sviluppo della solida base scientifica necessaria per incentivare l'innovazione, sia nella ricerca fondamentale che nella ricerca applicata;

34. le parole chiave sono originalità e rilevanza dell'idea, qualità e potenziale di eccellenza scientifica e valore aggiunto dei progetti, compresi ricerche e progetti ad alto rischio riguardanti "innovazioni non tecnologiche e innovazioni sociali"; un piano aziendale e il potenziale di mercato sono fattori positivi da prendere in considerazione, ma non condizioni necessarie per l'approvazione;

35. nell'ambito di questo livello, il regime di finanziamento è coperto dal sistema di contributi del PQ dell'Unione europea, unitamente ai Fondi strutturali associati a R&S&I; la sinergia di queste due fonti di finanziamento e la semplificazione delle interazioni fra i progetti finanziati dall'Unione europea e gli organismi di finanziamento esterni sarebbero positive; osserva che i contributi dovrebbero innanzitutto essere destinati agli istituti di ricerca pubblici e privati e alle PMI innovative;

36. chiede un regime di finanziamento più flessibile che renda il tema della cooperazione più interessante per le PMI, consentendo loro di partecipare, ove possibile, a progetti collaborativi in corso di attuazione e rendendo disponibile una linea di bilancio a titolo del progetto; ritiene che in tal modo le PMI possano vedere più chiaramente le opportunità loro offerte, poiché i tempi che intercorrono tra l'adesione al progetto e i risultati di mercato sono abbreviati;

37. rammenta che il Consiglio europeo per la ricerca (CER) si è dimostrato efficace nel promuovere l'eccellenza scientifica e ha costituito un elemento di rafforzamento dello spazio europeo della ricerca (ERA); chiede che le strutture e i meccanismi dello spazio europeo della ricerca siano ulteriormente rafforzati e che si imprima uno slancio ai suoi strumenti; evidenzia la necessità di aumentare sostanzialmente la dotazione di bilancio destinata ai contributi per i giovani ricercatori e per le ricercatrici, per i ricercatori provenienti da PMI innovative (sia gruppi di ricercatori che singoli individui) nonché di rafforzare le azioni e le iniziative Marie Curie, favorendo così la mobilità (introducendo così una "quinta libera circolazione", quella della conoscenza), stimolando la progressione delle carriere e la collaborazione tra gli istituti universitari, gli istituti di ricerca pubblici e le industrie, nonché l'accesso alle principali infrastrutture di ricerca; esorta l'industria a partecipare maggiormente a programmi di ricerca di dottorato e post-dottorato; chiede l'attuazione delle misure necessarie a garantire condizioni di lavoro dignitose ai ricercatori scientifici nell'Unione europea, rendendo l'Europa più attraente sul piano internazionale per i ricercatori, contrastando l'esodo degli specialisti e realizzando l'eccellenza in Europa;

38. sottolinea che occorrerebbe dare priorità alla mobilità dei ricercatori in Europa e chiede che siano rafforzate le misure (ad esempio la trasferibilità delle pensioni e delle disposizioni di previdenza sicurezza sociale, il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, le misure per conciliare vita familiare e lavoro e buoni di ricerca che i ricercatori che si spostano in un altro Stato membro possano portare con sé), che contribuiscano alla mobilità dei ricercatori europei, aiutando ad arginare la fuga dei cervelli e rendendo più attraente la prospettiva di una carriera di ricerca in Europa; chiede che, ove opportuno, nelle sovvenzioni del Consiglio europeo per la ricerca sia introdotta una componente "mobilità"; invita la Commissione e gli Stati Membri ad accrescere gli sforzi per conseguire celermente il mutuo riconoscimento dei curricula accademici;

39. ritiene possibile estendere il campo di applicazione dell'approccio del Consiglio europeo per la ricerca ai progetti di ricerca collaborativi e multidisciplinari, a condizione che mantengano un carattere dal basso verso l'alto e che l'eccellenza scientifica resti il principale criterio di selezione;

Martedì 27 settembre 2011

40. plaude ai progressi continui verso una partecipazione equilibrata di uomini e donne al programma quadro; concorda sul fatto che le misure volte a incentivare la partecipazione delle donne dovrebbero essere rafforzate nell'intero ciclo di vita dei progetti e che la Commissione dovrebbe rafforzare il suo approccio alla promozione delle carriere scientifiche femminili e dovrebbe esortare gli Stati membri a risolvere i divari di genere, rivolgendo particolare attenzione al superamento degli specifici ostacoli di genere incontrati dalle donne; sottolinea la necessità di realizzare l'obiettivo del 40 % della partecipazione femminile nei comitati di programmazione e consulenza; invita la Commissione a introdurre, con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, un piano d'azione in materia di genere che preveda indicatori e obiettivi di genere, e a monitorarne l'attuazione;

41. sottolinea che, in conformità con il principio delle pari opportunità per uomini e donne, è necessario offrire ai ricercatori a tutti i livelli la possibilità di rinviare la data di inizio di un progetto sovvenzionato o di sospenderlo in caso di congedo di maternità, di paternità o parentale, quando la situazione lo consente, e permettere altresì ai ricercatori di prorogare la validità del contratto di finanziamento per gli stessi motivi nel caso di progetti per i quali i tempi non sono determinanti; esorta gli Stati membri a offrire ai ricercatori tali possibilità;

42. sottolinea che per la piena realizzazione dello spazio europeo della ricerca sono necessarie misure legislative che assicurino la partecipazione di tutti gli attori europei ai programmi nazionali, aprendo a tutti i bandi lanciati dai singoli Stati e armonizzando le regole, le procedure, i contratti e i criteri di valutazione;

*Terzo livello: il mercato e l'innovazione verso obiettivi comuni*

43. questo livello dovrebbe costituire il terreno per lo sviluppo e la promozione dell'assorbimento di prodotti e servizi innovativi da parte del mercato e la creazione di benefici pubblici; l'industria, soprattutto le PMI innovative, svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo di prodotti, servizi e procedure nuovi;

44. stante l'esigenza di incoraggiare i giovani a partecipare alle attività di ricerca e innovazione e di sostenere i giovani imprenditori che contribuiscono alle attività di R&S&I e ne sfruttano i risultati per lo sviluppo economico e sociale delle rispettive comunità locali e regionali, invita la Commissione e gli Stati membri a portare avanti il programma Erasmus per i giovani imprenditori anche nel quadro del prossimo quadro finanziario pluriennale, e ad incrementare gli stanziamenti assegnati a tale programma;

45. riconosce particolare rilevanza al coinvolgimento delle PMI per sfruttare nuove idee e opportunità in modo flessibile ed efficace, man mano che esse si presentano, offrendo nuove prospettive per l'innovazione; sottolinea che una definizione per settore delle PMI è il requisito per il successo della loro partecipazione al quadro strategico comune; osserva che il successo delle attività di innovazione dipende anche in larga misura dalle competenze e dall'esperienza del personale addetto alla gestione;

46. sottolinea la necessità di aumentare l'accesso delle PMI, sul piano locale ed europeo, alla ricerca e ai servizi innovativi; è del parere che programmi di successo come Eurostars possano vantare l'importante esperienza di aver risposto alle necessità delle imprese innovative e devono pertanto essere rafforzati; invita a compiere sforzi a tutti i livelli per apportare soluzioni innovative alle specifiche esigenze del settore pubblico, impegnando le imprese in una gara alle idee capace di sfociare in contratti di sviluppo a breve termine;

47. il regime di finanziamento di questo livello è coperto dai fondi dell'Unione europea erogati tramite l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), associati al programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP), all'accesso a crediti agevolati da parte del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e a specifici finanziamenti della BEI (riguardanti principalmente progetti di valore inferiore ai 50 milioni di EUR) e in cooperazione con i Fondi strutturali associati all'imprenditorialità; vi è tuttavia un anello mancante nel finanziamento della politica dell'innovazione dell'Unione europea: mancano strumenti di finanziamento atti a rispondere alle specifiche esigenze delle piccole e medie imprese; ritiene che lo spazio europeo della ricerca beneficerebbe in maniera notevole della creazione, previa debita valutazione d'impatto, di un programma dell'Unione europea per le piccole e medie imprese concepito come ramo specializzato della BEI interamente dedicato a progetti innovativi per le PMI;

**Martedì 27 settembre 2011**

48. rammenta che il Consiglio europeo per la ricerca (CER) si è dimostrato efficace e ha costituito un elemento di rafforzamento dello spazio europeo della ricerca (SER); sottolinea la necessità che le comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) abbiano obiettivi più mirati e conseguentemente una rete più concentrata con un bilancio ridimensionato, che permetta anche una maggiore partecipazione delle PMI grazie alla riduzione della loro quota contributiva annuale; ritiene che tali comunità della conoscenza e dell'innovazione di dimensioni più ridotte possano creare nell'Unione europea un unico punto focale, che funga anche da punto d'incontro degli scienziati di tutta l'UE, ai fini di una migliore competitività sul mercato globale;

49. per migliorare ulteriormente la partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi, ritiene che occorrerebbe prendere in considerazione alcuni strumenti finanziari e azioni:

- mutui agevolati da rimborsare in caso di esito favorevole, al netto delle spese amministrative;
- sforzi per assicurare alle PMI (specie nella fase di progettazione e di avviamento) finanziamenti sufficienti a coprire l'intero ciclo dell'innovazione, compreso l'accesso a servizi e consulenza di R&S;
- lo strumento di finanziamento a rischio condiviso (RSFF) dovrebbe essere impiegato anche in modo da rendere possibile la concessione di fondi su piccola scala tramite intermediari nazionali;
- accesso agevolato al capitale di rischio;
- maggiore partecipazione delle PMI alla fissazione dei programmi di ricerca;

50. chiede di testare nuove e innovative modalità di finanziamento, come le obbligazioni di progetto UE (project bonds) e i buoni per l'innovazione a livello europeo, che consentirebbero alle imprese di spendere tali risorse direttamente in centri di ricerca accreditati; tali buoni non sarebbero soggetti a rendicontazione, in quanto il loro uso sarebbe certificato dai centri in cui sono spesi; l'accredito dei centri potrebbe essere realizzato su base nazionale o regionale e convalidato da un organismo europeo, ad esempio il Centro comune di ricerca (CCR); ritiene che il contributo del CCR all'innovazione nel programma quadro dovrebbe includere una cooperazione rafforzata con il settore industriale;

51. plaude al programma di ricerca per l'innovazione nelle piccole imprese dell'UE (SBIR), volto a individuare le sfide a orientamento tecnologico cui deve far fronte il settore pubblico e a finanziare progetti di R&S al fine di sviluppare nuove soluzioni a problemi emergenti e di vecchia data;

\*

\* \*

52. ritiene che non tutta l'innovazione sia basata sulla ricerca e che non tutta la ricerca si proponga come obiettivo l'innovazione; ritiene pertanto che la riorganizzazione proposta dovrebbe riguardare l'intero spettro di attività connesse all'innovazione, dall'ideazione al mercato, comprese l'innovazione non tecnologica e l'innovazione ecologica e sociale; ritiene che ciò dovrebbe includere la promozione di pratiche innovative (quali appalti pubblici innovativi e precommerciali, premi di incentivo, politiche dei diritti di proprietà intellettuale e iniziative sui mercati guida) e la facilitazione della loro diffusione capillare; richiama l'esigenza di tener conto della standardizzazione nell'affrontare le grandi sfide e nel definire le aree prioritarie del quadro strategico comune, senza tuttavia che essa divenga un nuovo strumento o una nuova attività a sé stante;

53. rileva il successo finora riscosso dal programma quadro per la competitività e l'innovazione e ne chiede la prosecuzione incondizionata e l'ulteriore sviluppo, in particolare per rafforzare le PMI innovative, che sono il motore dell'economia europea;

Martedì 27 settembre 2011

54. sottolinea tuttavia che alcuni strumenti del programma quadro per la competitività e l'innovazione potrebbero diventare la naturale prosecuzione del futuro programma quadro, assicurando continuità ai progetti europei di ricerca e innovazione; è del parere che la tecnologia sviluppata nell'ambito dei progetti del programma quadro possa essere estesa a progetti innovativi che:

— ne diffondano l'utilizzo in vari settori industriali e di servizi;

— promuovano il lancio di ulteriori applicazioni in settori correlati o complementari;

55. rammenta la natura altamente competitiva dell'attività scientifica, tecnologica, di ricerca e innovazione e rileva che il mantenimento e lo sviluppo delle capacità scientifiche e innovative a livello locale dipendono dalla presenza di un certo grado di duplicazione e frammentazione, senza le quali la ricerca intrapresa in collaborazione risulterebbe indebolita;

56. sottolinea che, per attirare più efficacemente gli investimenti privati e garantire che la ricerca e lo sviluppo contribuiscano a rafforzare la competitività dell'Europa nel modo più valido, nell'ambito del programma quadro devono essere adottate misure adeguate volte a creare un quadro regolamentare solido ed efficiente che tuteli i diritti di proprietà intellettuale nella fase iniziale del processo di ricerca;

57. incoraggia con forza l'attuazione di programmi formativi per tutti i potenziali partecipanti, in particolare sull'applicazione delle regole di gestione ed esorta la Commissione a elaborare criteri per selezionare e valutare i progetti di formazione, tenendo presente tra l'altro le scale di eccellenza; esorta la Commissione ad adottare un approccio dinamico per aiutare gli organismi pubblici, soprattutto quelli stabiliti negli Stati membri insufficientemente rappresentati, a migliorare il sistema di gestione effettuando valutazioni e a formulare raccomandazioni affinché tali organismi migliorino le loro richieste di finanziamenti e la gestione dei progetti;

58. ribadisce che la semplificazione della gestione del finanziamento della ricerca europea richiede un salto di qualità; ritiene che un elemento chiave della semplificazione consista nel passare dall'attuale approccio basato sul controllo ad un approccio maggiormente basato sulla fiducia e più tollerante del rischio, il che sarebbe di particolare beneficio per le PMI; chiede l'attuazione di tutte le misure di semplificazione individuate nel nuovo quadro strategico comune, tra cui un alto margine di rischio di errore tollerabile, un'ampia accettazione di pratiche contabili abituali, l'utilizzo di somme forfettarie e tassi forfettari (su base volontaria), la semplificazione delle prassi di attuazione e contrattuali e delle norme sul prefinanziamento e l'ammissibilità dei costi, una significativa riduzione dei requisiti di rendicontazione finanziaria e scientifica, la riduzione a un massimo di 6 mesi del processo di conclusione del contratto, una significativa riduzione dei tempi necessari per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti e una maggiore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui i partecipanti organizzano e gestiscono i propri progetti e scelgono i propri partner;

59. è persuaso che la semplificazione debba portare a una riduzione delle combinazioni fra tassi di finanziamento e metodi di calcolo dei costi indiretti nei vari piani di finanziamento, senza tuttavia eliminare le differenze esistenti tra le università, gli istituti di ricerca e le industrie;

60. raccomanda di definire una serie limitata di norme e principi (amministrativi, finanziari e organizzative) comuni di facile interpretazione, da applicare a tutti i programmi e gli strumenti di R&D&I dell'Unione europea;

61. invita la Commissione e gli Stati membri a facilitare l'accesso ai programmi europei di ricerca, ad esempio istituendo un punto di contatto unico, stabilendo il principio di "un progetto, un documento" e creando un forum per lo scambio di buone pratiche; a questo proposito, ribadisce la necessità di un singolo facile accesso alla consulenza e al sostegno finanziario per i potenziali partecipanti; critica l'attuale mancanza di trasparenza e di informazioni su futuri inviti presentare proposte di progetti di ricerca, che fa sì che i ricercatori e gli istituti non possano prepararsi adeguatamente e, quindi, ne impedisce la partecipazione;

**Martedì 27 settembre 2011**

62. ricorda che una politica coerente volta a creare una società europea basata sulla conoscenza implica il consolidamento dei legami tra istruzione, ricerca e innovazione; sottolinea che il quadro strategico comune dovrebbe affrontare e integrare l'intera catena della conoscenza attraverso, ad esempio, lo sviluppo delle infrastrutture, la standardizzazione, i programmi di formazione e misure di sostegno alle tecnologie chiave; incoraggia tutte le forme di collaborazione tra università, imprese e istituti di ricerca e ritiene che i trasferimenti di competenze e di tecnologie rappresentino una componente vitale; chiede che siano forniti strumenti pratici per favorire il trasferimento di tecnologie dalla ricerca alle applicazioni industriali, sia nel campo dei servizi che nei settori manifatturieri;

63. chiede, nel quadro delle misure di programmazione congiunte, una maggiore partecipazione inter-governativa che rafforzi la cooperazione nell'ambito della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in tutta Europa;

64. raccomanda di offrire uno specifico quadro comune a tutte le iniziative tecnologiche congiunte (JTI) e a tutte le piattaforme tecnologiche europee, a condizioni chiare, semplici e uniformi, che separino nettamente i ruoli rispettivi del settore privato e del settore pubblico; sottolinea la necessità di adottare misure efficaci volte a migliorare la trasparenza e ad aprire l'accesso a tali strumenti per le PMI e il settore della ricerca pubblica; invita la Commissione a svolgere un'analisi approfondita dello stato di avanzamento, degli effetti e della pertinenza delle diverse tipologie di partenariato pubblico-privato attualmente esistenti prima di consolidare o sostenere la creazione di nuove varianti, al fine di migliorarne la governance e assicurare una più intensa partecipazione da parte di una maggiore varietà di soggetti interessati, sia nel definire i programmi di ricerca che nel garantire l'accesso ai nuovi arrivati; è altresì persuaso che tali strumenti debbano essere guidati chiaramente da obiettivi prioritari pubblici (valutando i risultati in termini sociali e di sostenibilità) ed essere in grado di mobilitare genuini investimenti privati;

65. sottolinea che il quadro strategico comune dovrebbe rappresentare un meccanismo di finanziamento attraente sia per i soggetti del settore privato che per quelli del settore pubblico (incluse quindi le organizzazioni non governative e della società civile); ritiene che tutti i partecipanti a progetti di R&S&I ad elevato impatto e le piattaforme tecnologiche europee debbano svolgere un ruolo nel dibattito volto a fissare le priorità e avere accesso alle infrastrutture di ricerca;

#### ***Linee guida per il prossimo programma quadro***

66. è favorevole all'adozione di un approccio scientifico ed esorta ad applicare un approccio fondato sulla fiducia nei confronti dei ricercatori e più tollerante rispetto ai rischi nei confronti dei partecipanti, in tutte le fasi del sistema di finanziamento, compresa la valorizzazione scientifica e l'innovazione; chiede un adeguato modello di finanziamento per la ricerca accademica nel prossimo PQ;

67. ritiene che il quadro strategico comune non debba concentrarsi esclusivamente sull'innovazione basata sulla ricerca o la tecnologia, ma che debba sostenere una varietà di fonti di innovazione; rileva che molte imprese – soprattutto piccole e medie – attingono ad altre fonti di innovazione come clienti, mercati, utenti e, non ultimi, i dipendenti e che tale forma di innovazione presenta spesso una natura più pratica ed è diretta alla soluzione di problemi specifici relativi a processi, servizi o prodotti, poiché spesso le soluzioni proposte sono individuate dai dipendenti, i quali sono i più vicini ai processi produttivi, ai mercati e ai clienti; ritiene pertanto che l'Unione europea debba rafforzare anche l'innovazione orientata alla pratica e promossa dai dipendenti;

68. esorta la Commissione a assicurare la revisione delle spese generali a titolo di Horizon 2020; invita pertanto la Commissione ad analizzare quale percentuale le spese generali rappresentano nel PQ7 e a presentare proposte su come mantenerla il più bassa possibile;

69. invita a far sì che la ricerca collaborativa (l'attuale programma di cooperazione) continui a essere il fulcro del PQ, rafforzando le sinergie per accrescere e accelerare l'impatto dei progetti di ricerca condotti in cooperazione con partner di eccellente rango internazionale sia interni che esterni all'Unione europea; ritiene che i fondi della ricerca collaborativa dovrebbero avere una maggiore flessibilità tematica (inviti di portata più ampia) e modalità di finanziamento di facile impiego per attirare scienziati di rilievo e rispondere alle

Martedì 27 settembre 2011

esigenze sia di ampi consorzi che di piccoli gruppi; ritiene che bisognerebbe coprire l'intera catena dell'innovazione, dalla ricerca esplorativa a progetti pilota e dimostrazioni su larga scala e riservare dotazioni finanziarie ai settori che hanno sviluppato una visione strategica di risposta alle sfide sociali con cicli di investimento a lungo termine ove opportuno;

70. esprime il suo scetticismo circa l'efficacia dei fondi spesi per creare reti di eccellenza per la ricerca e per organizzare conferenze ed eventi, e chiede un più deciso ricorso a misure finalizzate alla creazione di reti elettroniche di ricerca e innovazione e alla diffusione dei risultati della ricerca tramite Internet;

71. esprime riserve circa il fatto che spesso sia possibile finanziare una sola proposta per ogni invito, il che comporta uno spreco delle risorse investite nella preparazione e valutazione di proposte eccellenti e il non finanziamento di alcune eccellenti idee; esorta la Commissione a valutare la possibilità di finanziare proposte eccellenti non selezionate attraverso risorse di bilancio supplementari per la ricerca (cofinanziamento della ricerca) alle quali contribuirebbero gli Stati membri, i fondi regionali e strutturali;

72. chiede il consolidamento della ricerca multidisciplinare e transdisciplinare e il riconoscimento della dimensione sociale della ricerca; in tale contesto, rammenta che le grandi sfide sociali devono essere affrontate, oltre che con soluzioni tecnologiche, con la ricerca europea nelle scienze sociali e umanistiche e con l'innovazione sociale, che resta un elemento fondamentale per garantirne la gestione efficace; ritiene quindi che occorra sia creare un settore autonomo che copra le "scienze socioeconomiche e umanistiche", che includere sempre più tale settore quale componente nelle azioni programmatiche del quadro strategico comune;

73. al fine di attrarre l'interesse e la partecipazione dei cittadini e della società civile alla ricerca, chiede la prosecuzione del tema Scienza nella società, sia come oggetto di ricerca autonomo che nelle sue ramificazioni orizzontali che vanno ad abbracciare le grandi sfide sociali; ritiene inoltre che la Commissione debba sostenere lo sviluppo e l'ulteriore diffusione di linee guida sull'etica nonché l'ulteriore sviluppo di strumenti concepiti per le organizzazioni della società civile (OSC);

74. chiede che le priorità e gli obiettivi della ricerca siano determinati in modo più trasparente e partecipativo, mediante la partecipazione equilibrata dei soggetti coinvolti: comunità scientifica, ricercatori (anche appartenenti a organismi di ricerca minori), settore pubblico, organizzazioni della società civile e PMI; chiede l'istituzione di una specifica piattaforma di dialogo fra organizzazioni della società civile e ricercatori per discutere delle aree prioritarie di ricerca in campi determinati; è persuaso che occorra promuovere anche piattaforme specifiche per una più stretta interazione fra PMI e ricercatori;

75. ritiene che l'analisi e la valutazione degli specifici programmi di ricerca, non solo sotto il profilo economico ma anche sotto il profilo sociale, etico e della sostenibilità, sia un processo importante che deve essere migliorato e più diffusamente promosso sia a livello europeo sia degli Stati membri; sostiene le iniziative della Commissione in questo campo, come lo sviluppo di principi per una ricerca e un'innovazione responsabili, e ne incoraggia l'ulteriore promozione e assorbimento;

76. invita a mantenere un equilibrio tra progetti che partono dal basso (come l'attuale azione Tecnologie emergenti e future - TEF) e quelli che richiedono un approccio diverso (grandi sfide sociali) nonché ad agevolare i progetti che partono dal basso di piccole dimensioni e quelli di natura collaborativa; ritiene che riducendo gli ostacoli all'accesso per i progetti collaborativi si rafforzi la capacità scientifica; ritiene che le priorità strategiche debbano essere combinate con i problemi emergenti; invita la Commissione a esaminare il rapporto tra i progetti che partono dal basso e quelli che partono dall'alto e a considerarli da un punto di vista sia sociale che finanziario; sottolinea, nella definizione dell'agenda di ricerca, la necessità di consultare e cooperare con i ricercatori, l'industria e gli attori della società civile;

**Martedì 27 settembre 2011**

77. è favorevole a che i progetti di piccole e medie dimensioni rappresentino il punto focale del futuro sostegno alla ricerca; è del parere che i piccoli e medi progetti degli istituti di istruzione superiore e delle PMI siano gestibili più facilmente e con minore spesa e potranno altresì migliorare il tasso delle domande accolte, sinora insoddisfacente;

78. è persuaso che, quando determinate esigenze della società non sono soddisfatte con gli attuali modelli di innovazione, si possa ricorrere a nuovi sistemi pubblici di licenza e a premi incentivanti per l'innovazione per far convergere la ricerca in quelle aree e assicurare l'efficacia della spesa pubblica; invita la Commissione a lanciare al più presto possibile un'iniziativa pilota in materia di premi incentivanti in campo medico;

79. chiede un trattamento coerente dell'intera catena di R&S&I mediante l'applicazione di regole di trasparenza e una chiara azione di coordinamento fra le varie DG della Commissione preposte al finanziamento della ricerca e dell'innovazione;

80. esorta a intensificare la cooperazione internazionale, ove opportuno, con i partner strategici dell'Unione europea, tra cui i paesi in crescita rapida come i BRIC, su base reciproca, per meglio affrontare le sfide globali; ricorda che la partecipazione di ricercatori di paesi terzi sarebbe incoraggiata da procedure semplificate e tempi di domanda più brevi; sottolinea la necessità di un più forte sviluppo di capacità scientifica nei paesi vicini, sulla base di un più efficace coordinamento del quadro strategico comune con gli strumenti delle politiche di vicinato dell'UE; ritiene che un efficace rafforzamento dello sviluppo delle capacità e l'istituzione di rapporti di partenariato equi e di vasta portata con i paesi in via di sviluppo siano fondamentali per imprimere uno slancio allo sviluppo sostenibile di questi ultimi;

81. ritiene che, nel campo della ricerca con possibili applicazioni a duplice uso, occorra evitare la cooperazione con i paesi che non rispettano i diritti umani, le risoluzioni dell'ONU e il diritto internazionale;

\*

\* \* \*

82. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

## **Sistema delle scuole europee**

P7\_TA(2011)0402

**Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sul sistema delle scuole europee (2011/2036(INI))**

(2013/C 56 E/02)

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo dal titolo "Il sistema delle Scuole europee nel 2009"(COM(2010)0595),
- vista la convenzione che definisce lo statuto delle scuole europee <sup>(1)</sup>,
- vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2005 sulle opzioni di sviluppo del sistema delle scuole europee <sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 333.



Martedì 27 settembre 2011

- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità <sup>(1)</sup>,
  - vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, entrata in vigore il 3 maggio 2008 e ratificata dall'Unione europea il 23 dicembre 2010, in particolare l'articolo 24 <sup>(2)</sup>,
  - vista la relazione annuale del segretario generale delle scuole europee presentata al consiglio superiore nella riunione del 12, 13 e 14 aprile 2011 a Bruxelles <sup>(3)</sup>,
  - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione giuridica (A7-0293/2011),
- A. considerando che l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sottolinea che l'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema d'istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche,
- B. considerando che nel preambolo della convenzione del 1994 recante statuto delle scuole europee si afferma che le scuole europee costituiscono un sistema "sui generis" e che detto sistema attua una forma di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e le Comunità europee nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri in materia di contenuti dell'insegnamento e di organizzazione del loro sistema scolastico, nonché della loro diversità culturale e linguistica,
- C. considerando che l'articolo 1 della convenzione prevede che altri allievi possano beneficiare dell'insegnamento impartito dalle scuole entro i limiti fissati dal consiglio superiore che, conformemente al punto II.7 del capitolo XII della Raccolta di decisioni del consiglio superiore, può concedere lo status di categoria I al personale di qualsiasi organizzazione comunitaria istituita con atto delle Istituzioni comunitarie e al personale in servizio di altre organizzazioni riconosciute dal consiglio superiore,
- D. considerando che le scuole europee consentono agli alunni di affermare la propria identità culturale e acquisire un elevato livello di conoscenza di almeno due lingue, compresa la loro lingua materna, il cui apprendimento è incoraggiato sin dalla più tenera età, sottolineando l'importanza del multiculturalismo e coltivando la comprensione e il rispetto reciproci,
- E. considerando che le scuole europee non possono essere assimilate a scuole internazionali, nel senso che non corrispondono a una scelta di scolarizzazione dei genitori ma all'esigenza di scolarizzare dei bambini nella loro lingua materna e di sviluppare la dimensione europea nell'istruzione,
- F. considerando che le modalità di funzionamento delle scuole europee, che si fondano sin dall'origine su una convenzione intergovernativa, dovrebbero essere migliorate, e che è necessario fondare il sistema su una base giuridica che permetta di semplificarlo e di accrescerne la trasparenza e l'efficacia,
- G. considerando che la riforma del sistema delle scuole europee è stata approvata dal consiglio superiore nell'aprile 2009,

<sup>(1)</sup> GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> <http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf>.

<sup>(3)</sup> Rif.: 2011-02-D-39-fr-1.

**Martedì 27 settembre 2011**

- H. considerando che l'esperienza ultracinquantennale di funzionamento delle scuole europee ha dimostrato l'unicità e l'attrattiva del sistema e del suo modello di insegnamento; che uno degli obiettivi della riforma è di estendere tale sistema e il diploma di maturità europeo ad altri studenti dell'Unione, e che gli obiettivi della riforma non potranno essere raggiunti senza una radicale modifica dello status giuridico su cui è basato l'intero sistema,
- I. considerando che la relazione della Commissione sul sistema delle scuole europee nel 2009 <sup>(1)</sup> ha evidenziato il persistere e l'aggravarsi di alcuni problemi sistemici, quali l'irreperibilità di insegnanti comandati, i ritardi o la mancata dotazione di infrastrutture sufficienti nelle sedi, che incidono direttamente sulla qualità dell'istruzione, le politiche in materia di iscrizioni, la qualità di vita di alunni, genitori e insegnanti e gli aspetti finanziari del funzionamento delle scuole,
- J. considerando che nelle scuole di Bruxelles e Lussemburgo la carenza di edifici scolastici e di infrastrutture crea problemi di sovraffollamento che nuocciono alla qualità dell'insegnamento e impediscono l'accesso alle scuole a bambini diversi dai figli del personale delle istituzioni; che è necessario garantire che tutti gli allievi ricevano la stessa istruzione di qualità a prescindere dalla madrelingua, dall'ubicazione della scuola o dalla categoria,
- K. considerando che la riforma delle scuole europee del 2009 perseguiva l'obiettivo principale di aprire le scuole europee ad un pubblico più ampio e diversificato, assicurando nel contempo la validità a lungo termine del sistema,
- L. considerando che il modello d'insegnamento su cui si basano le scuole europee dovrebbe essere incoraggiato negli Stati membri, dato che implica un valore aggiunto, e reso parte integrante dei loro sistemi di insegnamento,
- M. considerando la difficoltà di raggruppare in seno al medesimo sistema di insegnamento, che dovrebbe portare all'ottenimento di un unico diploma, il diploma di maturità europeo, alunni provenienti da orizzonti culturali e linguistici diversi, i cui talenti e le cui capacità possono essere estremamente vari, e riconoscendo pertanto la necessità di prevedere un accompagnamento adeguato per gli alunni con esigenze educative speciali (SEN),
- N. riconoscendo la necessità di considerare l'istituzione di un certificato di fine studi diverso dal diploma di maturità europeo per gli alunni che si orientano verso una formazione incentrata sull'apprendimento di una professione,
- O. considerando che, nella sua risoluzione dell'8 settembre 2005, il Parlamento europeo aveva, tra l'altro, chiesto il lancio di un progetto pilota su un centro di risorse per gli alunni con esigenze specifiche, che una somma di 200 000 EUR è stata destinata a tal fine nel bilancio dell'UE per l'anno 2008 e che tale somma è stata infine utilizzata per il finanziamento di uno studio sulla politica e la pratica dell'insegnamento SEN nelle scuole europee,
- P. considerando che la convenzione recante statuto delle scuole europee stabilisce al suo articolo 4 che per favorire la reciproca intesa e comprensione tra gli alunni appartenenti alle varie sezioni linguistiche, migliorandone le abilità linguistiche, è previsto di impartire alcuni corsi in comune in una qualsiasi lingua dell'UE a classi dello stesso livello qualora le circostanze lo giustifichino,
- Q. considerando che, conformemente all'articolo 25 della convenzione recante statuto delle scuole europee, le scuole sono finanziate essenzialmente dai contributi degli Stati membri attraverso il comando dei docenti, che nel 2010 hanno rappresentato il 21 % del bilancio delle scuole europee, e il contributo di equiparazione dell'UE volto a coprire la differenza tra l'importo globale delle spese delle scuole e il totale delle altre entrate, che nel 2010 equivaleva al 58 % circa del bilancio delle scuole europee; considerando altresì che le scuole europee dipendono, attraverso il consiglio superiore, da un esecutivo intergovernativo,

<sup>(1)</sup> COM(2010)0595.

Martedì 27 settembre 2011

- R. considerando altresì che l'articolo 25 prevede che il bilancio delle scuole europee può ricevere un contributo finanziario deciso dal consiglio superiore che statuisce all'unanimità,
- S. considerando che la crisi economica ha avuto ripercussioni sul finanziamento delle scuole europee e che la Commissione ha pertanto chiesto riforme per razionalizzare i costi nelle scuole, ma che ciò non dovrebbe influire sull'istruzione dei bambini più vulnerabili con difficoltà di apprendimento ed esigenze speciali, né pregiudicare l'insegnamento nella madrelingua o comportare una riduzione dell'insegnamento di lingue diverse dal francese, dal tedesco e dall'inglese,
- T. considerando che, in seguito agli ultimi due allargamenti, il numero di alunni senza sezione linguistica non cessa di aumentare, e che questi alunni non devono essere penalizzati in alcun modo per il fatto che non hanno una sezione linguistica,
- U. considerando che l'aumento del numero degli alunni delle scuole europee è una diretta conseguenza della politica di assunzione praticata dalle istituzioni europee dopo il 2004, che ha comportato l'assunzione di personale di età inferiore ai 30 anni, e che nel frattempo questi giovani funzionari hanno creato una famiglia e iscritto i loro figli alle scuole europee,
- V. considerando che gli alunni senza sezione linguistica beneficiano di un aiuto all'apprendimento nella lingua della sezione linguistica in cui sono integrati, in modo da poter seguire le lezioni, e di corsi nella loro lingua materna, e che poche ore settimanali sono assolutamente il minimo indispensabile per mantenere i legami con la propria madrelingua e cultura,
- W. considerando che nel 2004 è stato introdotto un prelievo speciale sullo stipendio dei funzionari destinato tra l'altro alle scuole europee, che avrebbe dovuto rispecchiare i costi della politica sociale, del miglioramento delle condizioni di lavoro e delle scuole europee,

### **Considerazioni generali**

1. deplora il fatto che le scuole europee spesso siano a torto assimilate a scuole d'élite, mentre hanno il compito di impartire un insegnamento nella lingua materna a scolari i cui genitori possono essere indotti a cambiare sede di servizio o a rientrare nel paese d'origine, nonché di sviluppare la dimensione europea nell'istruzione;
2. rammenta che questo sistema specifico di istruzione consente agli alunni di studiare tutte le materie (in particolare quelle scientifiche) nella propria lingua madre con insegnanti qualificati, o, per gli alunni senza sezione linguistica, con il necessario supporto di apprendimento e di corsi per conservare la propria lingua materna;

### **Organizzazione e diffusione del sistema e del diploma di maturità europeo ("Baccalaureato europeo")**

3. ritiene che questo sistema educativo specifico permetta agli alunni di studiare tutte le materie in un ambiente multiculturale e multilingue, con insegnanti qualificati, mantenendo la propria lingua materna;
4. ritiene che le scuole europee, che costituiscono un'eccellente vetrina educativa fondata su una pedagogia già rivelatasi proficua, dovrebbero diventare l'esempio di una delle migliori forme di scolarizzazione possibile in Europa, basata sulla diffusione di cultura, valori e lingue europei, e che l'inserimento di alcuni elementi di tale modello, come l'accento sulla conoscenza delle lingue straniere, nei sistemi nazionali e regionali di istruzione favorirebbe la mobilità professionale e contribuirebbe a promuovere il multilinguismo e l'integrazione europea;

**Martedì 27 settembre 2011**

5. ritiene che le scuole europee svolgano un valido ruolo nelle proprie comunità;
6. ritiene che le scuole europee debbano anche farsi promotrici del multiculturalismo e del multilinguismo e modello nella tutela e nella promozione delle lingue di minor uso internazionale; ritiene che il numero esiguo di alunni richiedenti l'istruzione in una determinata lingua non dovrebbe portare alla sospensione dell'istruzione in quella particolare lingua, sottolineando che l'istruzione nella lingua madre costituisce il principio fondante delle scuole europee;
7. attira l'attenzione sulla necessità di rendere il programma di studi delle scuole europee più compatibile con i sistemi di istruzione nazionali, in modo da facilitare la rapida reintegrazione degli alunni che rientrano nei loro paesi di origine;
8. è del parere che i tagli di bilancio che devono sostenere le scuole debbano essere accompagnati da un rafforzamento reale della loro autonomia in materia di gestione, consentendo, per esempio, alle scuole, di trovare altri finanziamenti, e dai mezzi per attuarla conformemente agli obiettivi definiti durante la riforma del 2009; ritiene inoltre che la riforma organizzativa da attuare non debba pregiudicare i principi fondanti delle scuole europee;
9. ritiene che una maggiore autonomia di bilancio per ciascun istituto possa costituire una risposta adeguata ai fini di una migliore gestione delle risorse destinate alle scuole europee; sottolinea che questa implementazione deve avvenire solo dopo una valutazione da parte della Commissione europea, volta ad accertare che una maggiore autonomia sarebbe vantaggiosa per le scuole.
10. sottolinea che le scuole europee si trovano attualmente in un limbo giuridico, che si manifesta nella mancanza di chiarezza dello status giuridico e giurisdizionale degli atti adottati dagli organi delle scuole, nei mezzi insufficienti per contestare tali atti dinanzi alle istanze nazionali, e nell'impossibilità di presentare ricorso al Mediatore europeo;
11. ritiene che l'attuale status giuridico intergovernativo delle scuole europee abbia raggiunto i propri limiti e necessiti di un profondo cambiamento; è dell'avviso che tale cambiamento dovrebbe essere di natura tale da consentire all'Unione di svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza, e di adottare atti giuridicamente vincolanti ai sensi degli articoli 2 e 6 TFUE;
12. insiste sulla necessità di determinare una base giuridica adeguata per le scuole europee nella sfera di competenza dell'UE e auspica che la Direzione generale istruzione e cultura della Commissione, congiuntamente alla commissione per la cultura e l'istruzione del Parlamento, competente conformemente all'allegato VII del regolamento del Parlamento europeo in materia di promozione del sistema delle scuole europee, possano essere associate a ogni riflessione condotta in merito, nonché a tutte le discussioni riguardanti il futuro delle scuole;
13. ritiene che le scuole europee dovrebbero dipendere direttamente dall'Unione e che, a tal fine, una base giuridica adeguata potrebbe essere costituita dall'articolo 165 TFUE, che recita: "L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche", e specifica ulteriormente gli obiettivi dell'azione dell'Unione, che corrispondono a quelli delle scuole europee;
14. esorta il consiglio superiore ad anticipare meglio le esigenze infrastrutturali e ad adottare misure che consentano di soddisfare la domanda reale di insegnamento europeo; invita gli Stati membri e la Commissione a favorire lo sviluppo di scuole di tipo II e III;

Martedì 27 settembre 2011

15. incoraggia gli Stati membri e i governi regionali con poteri legislativi in materia di istruzione a promuovere il concetto di scuole europee nel proprio territorio attraverso campagne di sensibilizzazione sull'istruzione europea, la promozione del diploma di maturità europeo e la creazione di istituti pilota, come previsto nella riforma del 2009, in vista di un'apertura del sistema intesa a favorire l'accesso agli studi europei e al diploma di maturità europeo nei vari Stati membri;
16. invita gli Stati membri a collaborare nella fase di stesura dei propri programmi scolastici nazionali, facendo fruttare l'esperienza delle scuole europee in materia pedagogica, in modo da ravvicinare i sistemi nazionali e il sistema delle scuole europee; sottolinea il ruolo peculiare dei programmi scolastici di materie come le lingue, la storia e la geografia nel rafforzamento di un'identità comune europea; ribadisce la sua richiesta agli Stati membri di promuovere l'inclusione – in corsi di maturità o equivalenti – di una materia specifica sugli antefatti, gli obiettivi e il funzionamento dell'Unione europea e delle sue istituzioni, il che favorirà l'avvicinamento dei giovani al processo di costruzione europea;
17. invita gli Stati membri a proseguire una riflessione collettiva sul miglior modo di concretizzare la volontà di apertura del sistema;
18. raccomanda agli Stati membri di promuovere in seno al proprio sistema educativo taluni concetti desunti dal sistema delle scuole europee, onde favorire la consapevolezza di una cittadinanza europea fin dalla più giovane età;
19. chiede all'Autorità centrale per le iscrizioni di stabilire un forum di scambio per tutti i genitori che non abbiano conseguito un posto per i figli nella scuola di loro scelta, affinché possano effettuare un trasferimento alla scuola desiderata mediante uno scambio con un altro alunno;
20. ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 della convenzione recante statuto delle SE, i titolari del diploma di maturità europeo possono chiedere di essere ammessi in qualsiasi università dell'UE con gli stessi diritti dei cittadini dello Stato in questione in possesso di titoli di studio equivalenti e chiede insistentemente agli Stati membri di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia affinché il diploma di maturità europeo sia riconosciuto automaticamente in tutti gli Stati membri, evitando qualsiasi tipo di discriminazione tra gli studenti delle scuole europee e quelli in possesso di qualifiche nazionali equivalenti;
21. esorta gli Stati membri a garantire che tutte le università e gli istituti di istruzione superiore applichino i medesimi requisiti al riconoscimento della formazione degli studenti delle scuole europee e degli studenti delle scuole nazionali e che tali studenti ricevano gli stessi crediti per la propria formazione, al fine di avere analoghe possibilità e opportunità di accesso all'istruzione superiore;
22. esorta gli Stati membri e le amministrazioni regionali con poteri legislativi in materia d'istruzione ad adeguare una parte considerevole del loro sistema scolastico pubblico affinché, al termine della scuola secondaria, gli studenti conseguano il diploma di maturità europeo;
23. esorta il consiglio superiore a sviluppare più attivamente le scuole europee, seguendo l'esempio dei migliori sistemi scolastici al mondo, in base a quanto dimostrato dagli studi nell'ambito del programma PISA, e incoraggia lo sviluppo di gemellaggi tra scuole europee e nazionali quale mezzo per favorire gli scambi alunni/insegnanti e far conoscere il sistema delle scuole europee negli Stati membri, sul modello del programma Comenius;

#### **Aspetti di bilancio**

24. constata che le entrate stagnano o diminuiscono soprattutto a causa delle iscrizioni provenienti da enti a contratto o famiglie che non appartengono alle istituzioni dell'Unione e che vengono rifiutate in mancanza di posti e auspica la ricerca di nuove soluzioni alla luce delle nuove risorse finanziarie provenienti da lavoratori a mobilità del settore privato e di altre istituzioni internazionali;

**Martedì 27 settembre 2011**

25. prende atto dell'esigenza di razionalizzare i costi di gestione di tali scuole, ma sottolinea che i tentativi di tagliare le spese non devono rimettere in discussione i principi fondamentali su cui si basa il concetto di scuola europea, quale l'insegnamento nella lingua materna attraverso personale che parla tale lingua dalla nascita, non devono pregiudicare gli insegnamenti fondamentali come le scienze e la matematica e non devono essere effettuati a scapito della qualità dell'insegnamento; sottolinea che occorre garantire condizioni di insegnamento pari ed equivalenti per gli alunni di tutte le comunità linguistiche delle scuole europee;
26. invita l'Unione europea a stabilire il suo contributo di bilancio affinché questi principi siano rispettati e vi sia un'adeguata disponibilità per studenti con esigenze educative speciali (SEN) o con altre difficoltà di apprendimento che richiedano un supporto specifico, nonché a fornire una ripartizione dettagliata dei fondi destinati agli studenti SEN, in modo da garantirne un uso ottimale; invita la Commissione, prima di decidere in merito a qualsiasi modifica di bilancio e in cooperazione con le scuole e le associazioni di genitori e insegnanti, ad elaborare una valutazione d'impatto sulle varie soluzioni atte a razionalizzare il sistema, compresa l'analisi degli aspetti educativi;
27. considera opportuno, a breve termine, onorare gli impegni dell'Unione europea, pur tenendo conto del contesto di restrizioni di bilancio a livello dell'Unione e degli Stati membri; constata che il progetto di bilancio 2012 prevede un aumento dell'1,7 % per le scuole europee mentre le difficoltà di bilancio hanno indotto la Commissione a proporre un congelamento delle sue spese amministrative ed un aumento dell'1,3 % per le spese amministrative per tutte le istituzioni; si impegna ad esaminare con attenzione gli stanziamenti iscritti nelle linee di bilancio interessate al fine di soddisfare tutti i bisogni finanziari;
28. rileva che il coinvolgimento dell'Unione europea nelle scuole europee è sproporzionatamente esiguo rispetto al contributo finanziario a titolo del suo bilancio;
29. sottolinea che i tagli proposti ai bilanci delle scuole europee costituiscono una seria minaccia alla qualità educativa e all'adeguato funzionamento delle scuole europee e si oppone dunque a qualsivoglia taglio di bilancio;
30. ritiene che molti dei problemi sistemici siano dovuti al mancato rispetto degli obblighi da parte degli Stati membri; segnala l'assenza di garanzie giuridiche relative all'adempimento dei propri obblighi da parte degli Stati membri a norma della convenzione;
31. constata che taluni Stati membri si disinteressano sempre più dei propri obblighi in materia di comando di professori invocando in particolare lo scarto esistente tra la percentuale di alunni scolarizzati della loro nazionalità e il contributo che viene loro richiesto di fornire al bilancio delle scuole;
32. constata che la chiave di ripartizione deve altresì svolgere un ruolo positivo a favore di un sistema più giusto nel pagamento delle spese scolastiche richieste ai genitori che non fanno parte delle istituzioni europee o di imprese che abbiano firmato una convenzione con le scuole europee;
33. chiede alla Commissione di considerare la creazione di un sistema di elenchi di riserva per coprire i posti che non possono essere occupati da insegnanti comandati e quelli che devono essere occupati da insegnanti assunti in loco, e ciò al fine di garantire la copertura delle necessità di insegnanti, nonché la qualità e la continuità dell'insegnamento;
34. incoraggia la creazione, una volta raggiunta la quota di alunni, di nuove sezioni linguistiche onde permettere agli alunni senza sezione linguistica di seguire un insegnamento nella propria lingua madre e evitare qualsiasi discriminazione rispetto agli alunni di altre sezioni linguistiche, con conseguente riduzione dei costi connessi allo specifico status di alunni senza sezione linguistica;

Martedì 27 settembre 2011

35. rileva con preoccupazione che le carenze di personale comandato devono essere compensate attraverso l'assunzione in loco di insegnanti la cui retribuzione è a carico delle scuole; chiede al consiglio superiore di vigilare affinché gli Stati membri che non contribuiscono finanziariamente attraverso comandi di insegnanti versino un contributo finanziario equivalente al bilancio delle scuole;

36. ritiene che l'attuale sistema di finanziamento faccia gravare un onere sproporzionato in materia di comandi e di fornitura di infrastrutture scolastiche su taluni Stati membri e chiede al consiglio superiore di rivedere il modello di finanziamento delle scuole e di assunzione degli insegnanti;

37. ribadisce che le scuole europee devono essere finanziate in modo congruo e serio, onde assolvere agli impegni presi nel quadro della convenzione e dello statuto dei funzionari ed altri agenti dell'Unione europea e garantire la qualità dell'insegnamento come pure condizioni di insegnamento pari ed equivalenti per gli allievi di tutte le comunità linguistiche nelle scuole europee; prende atto, a tale riguardo, della recente petizione delle associazioni dei genitori di allievi e dei professori delle scuole europee di Bruxelles, che mette in evidenza le gravi minacce poste dai tagli proposti alla qualità dell'istruzione e al corretto finanziamento delle scuole europee e si oppone pertanto a eventuali tagli di bilancio;

38. chiede alla Commissione di adottare le disposizioni necessarie a poter definire la percentuale del prelievo speciale destinato alle scuole europee;

39. sottolinea, in una prospettiva di lungo termine, l'importanza di assicurare una maggiore trasparenza per quanto riguarda il contributo finanziario dell'Unione europea e di garantire meglio l'apertura e la diversità negli istituti in questione, introducendo nel contempo un sistema di finanziamento sostenibile; chiede in tale contesto alla Commissione di precisare per quali scopi è stato utilizzato il prelievo speciale; chiede alla Commissione di presentargli un aggiornamento sull'attuazione della riforma del 2009 nonché sui bisogni in materia di finanziamento per gli esercizi futuri, in particolare per quanto riguarda la politica immobiliare;

### ***Aspetti pedagogici***

40. auspica che, conformemente all'art. 4 della convenzione recante statuto delle scuole europee, che intende favorire il ravvicinamento e la comprensione reciproca tra gli alunni delle diverse sezioni linguistiche attraverso alcuni corsi dati in comune a classi dello stesso livello, si consideri di generalizzare il ricorso alle lingue veicolari per quanto riguarda l'insegnamento di tutte le materie non fondamentali, senza che ciò vada a detrimento degli alunni la cui lingua madre non rientra tra le lingue veicolari;

41. ribadisce il valore intrinseco dell'insegnamento di alcune materie nelle lingue nazionali meno diffuse parlate da un numero esiguo di cittadini dell'UE;

42. sottolinea la necessità di una valutazione esterna dei programmi delle scuole europee, che non dovrebbe comportare costi aggiuntivi per le scuole, nonché l'importanza di attuare le riforme in corso del diploma di maturità;

43. auspica che l'assunzione di personale locale risponda a criteri di eccellenza, che si assicuri la qualità dell'insegnamento, la formazione e le sostituzioni in caso di assenze e che il consiglio superiore garantisca che le competenze professionali del personale siano valutate da ispettori;

44. ritiene che si debbano organizzare programmi di formazione speciale e seminari professionali per gli insegnanti provenienti da diversi sistemi nazionali, al fine di prepararli, in base a norme e criteri comuni, al lavoro nel sistema delle scuole europee;

**Martedì 27 settembre 2011**

45. ribadisce che il fatto di farsi carico degli alunni con esigenze educative specifiche resta una priorità e che le scuole europee devono fare tutto il possibile per aumentare le loro competenze in materia di istruzione degli alunni disabili; chiede al riguardo al consiglio superiore di vigilare affinché vengano applicati coefficienti a tale categoria di alunni in sede di calcolo della dimensione delle classi e di garantire la piena integrazione di tali studenti;

46. chiede al consiglio superiore delle scuole europee di procedere all'attuazione delle raccomandazioni sugli studenti SEN risultanti dall'inchiesta del 2009 dell'équipe di esperti svedesi e di elaborare un piano d'azione in materia;

47. sottolinea la necessità di definire un sistema ben funzionante per favorire il processo di integrazione degli studenti disabili nelle scuole europee (ad esempio, mediante il sostegno di insegnanti specializzati), al fine di assicurare la mobilità dei loro genitori;

48. constata che il tasso ufficiale di fallimento scolastico del 2,7 % comunicato dal consiglio superiore non tiene conto della grande disparità dei risultati scolastici nelle scuole europee con, in particolare, un tasso anormalmente elevato di fallimento scolastico nella sezione francofona constatato da numerosi anni; chiede che il consiglio superiore si interroghi sulle cause e le conseguenze pedagogiche e finanziarie di questo malfunzionamento, del tasso di fallimento in generale e dell'attuale elevata percentuale di alunni ripetenti;

49. ribadisce la sua richiesta al consiglio superiore di impegnarsi a trovare alternative per gli alunni che non riescono a restare nell'indirizzo scolastico che dovrebbe portare al diploma di maturità europeo e di prevedere la creazione di un certificato di fine studi diverso dal diploma di maturità europeo per gli alunni che si orientano verso la filiera professionale; sostiene che qualsiasi nuova certificazione debba essere sottoposta a una valutazione d'impatto e debba garantire un valore aggiunto ai quadri delle qualifiche esistenti;

50. ribadisce che la presa in considerazione degli alunni con esigenze educative specifiche deve restare una priorità, tanto più che le scuole europee offrono ad oggi un unico tipo di diploma e devono dunque garantire il massimo accompagnamento possibile al fine di evitare, nella misura del possibile, un fallimento scolastico che rischi di sfociare in un'impasse se l'alunno non ha, per ragioni linguistiche o di altro tipo, accesso ad altri indirizzi scolastici nell'insegnamento nazionale del paese d'accoglienza;

\*

\* \*

51. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché agli Stati membri e al consiglio superiore delle scuole europee.

---

## **Assorbimento dei fondi strutturali e di coesione: esperienza acquisita in vista della futura politica di coesione dell'UE**

P7\_TA(2011)0403

**Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sull'assorbimento dei fondi strutturali e di coesione: esperienza acquisita in vista della futura politica di coesione dell'UE (2010/2305(INI))**

(2013/C 56 E/03)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 174 a 178,
- vista la comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2011 "Il contributo della politica regionale alla crescita sostenibile nel contesto della strategia Europa 2020", COM(2011)0017,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sul contributo della politica regionale alla crescita sostenibile nel contesto della strategia Europa 2020 (SEC(2011)0092),



Martedì 27 settembre 2011

- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 ottobre 2010 "Politica di coesione: risposta alla crisi economica, esame dell'attuazione delle misure della politica di coesione adottate a sostegno del piano europeo di ripresa economica" (SEC(2010)1291),
- vista la comunicazione della Commissione del 31 marzo 2010 "Politica di coesione: relazione strategica 2010 sull'attuazione dei programmi 2007-2013" (COM(2010)0110),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 31 marzo 2010 che accompagna la comunicazione della Commissione del 31 marzo 2010 "Politica di coesione: relazione strategica 2010 sull'attuazione dei programmi 2007-2013" (SEC(2010)0360),
- vista la comunicazione della Commissione "Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
- visto il regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, che modifica il regolamento(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria <sup>(1)</sup>,
- visto il regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate <sup>(2)</sup>,
- visto il regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa <sup>(3)</sup>,
- visto il regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio, del 7 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria <sup>(4)</sup>,
- visto il regolamento (CE) n. 85/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria <sup>(5)</sup>,
- visto il regolamento (CE) n. 1083/ 2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione <sup>(6)</sup>,
- visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 <sup>(7)</sup>,
- visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 <sup>(8)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 158 del 24.6.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 132 del 29.5.2010, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 126 del 21.5.2009, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU L 25 del 29.1.2009, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

<sup>(7)</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12.

<sup>(8)</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

**Martedì 27 settembre 2011**

- visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale <sup>(1)</sup>,
  - vista la decisione del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione (2006/702/CE) <sup>(2)</sup>,
  - viste le conclusioni del Consiglio sulla relazione strategica 2010 della Commissione concernente l'attuazione dei programmi della politica di coesione, approvate dal Consiglio Affari esteri il 14 giugno 2010,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2010 "Come favorire partenariati efficaci nella gestione dei programmi della politica di coesione sulla base delle buone prassi del ciclo 2007-2013" (ECO/258),
  - visto il parere del Comitato delle regioni "Politica di coesione: relazione strategica 2010 sull'attuazione dei programmi 2007-2013", del 1° e 2 dicembre 2010 (CdR 159/2010),
  - vista la sua risoluzione del 23 giugno 2011 sulla relazione 2010 sull'attuazione dei programmi della politica di coesione per il periodo 2007-2013 <sup>(3)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2010 sul conseguimento di una vera coesione territoriale, sociale ed economica all'interno dell'UE – una condizione sine qua non per la competitività globale? <sup>(4)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sull'attuazione del regolamento sui Fondi strutturali per il periodo 2007-2013: risultati dei negoziati relativi alle strategie nazionali e ai programmi della politica di coesione <sup>(5)</sup>,
  - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0287/2011),
- A. considerando che la capacità di assorbimento è il livello di capacità di uno Stato membro e delle sue regioni di spendere in modo efficace ed efficiente le risorse finanziarie assegnategli a titolo dei fondi strutturali e di coesione e che tale capacità è necessaria per poter assicurare il massimo contributo alla coesione economica, sociale e territoriale attraverso le risorse disponibili a titolo dei fondi dell'UE,
- B. considerando che la politica di coesione dell'UE è essenziale per la promozione dello sviluppo armonioso dell'Unione e che, nonostante i progressi realizzati nella riduzione delle disparità di sviluppo fra le varie regioni, sussistono ancora divari molto importanti nel loro livello di sviluppo economico, sociale e territoriale,
- C. considerando che le regioni più svantaggiate e le microregioni mancano delle risorse finanziarie ed umane e del supporto amministrativo necessari per fare buon uso dei fondi UE di cui dispongono,

<sup>(1)</sup> GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.

<sup>(3)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2011)0283.

<sup>(4)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2010)0473.

<sup>(5)</sup> GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 79.

Martedì 27 settembre 2011

- D. considerando che la politica regionale dell'UE è uno strumento essenziale per promuovere la coesione economica e sociale e che essa consente all'UE di adottare misure intese a ridurre le disparità regionali, promuovere una reale convergenza e stimolare lo sviluppo, l'occupazione di qualità e il progresso sociale beneficiando anche le regioni meno sviluppate,
- E. considerando che la capacità di assorbimento non è un parametro, bensì una variabile che differisce notevolmente tra i vari Stati membri, nonché al loro interno, così da rendere necessarie soluzioni individuali per aumentare tale capacità,
- F. considerando che per ottenere il massimo assorbimento possibile del sostegno finanziario sono necessari continui sforzi da parte degli Stati membri e delle autorità di gestione, nonché il coinvolgimento dei livelli locale e regionale dell'amministrazione in ogni fase del processo, come pure un'adeguata capacità all'interno delle strutture istituzionali e sistemi efficienti di gestione e controllo,
- G. considerando che la capacità amministrativa, soprattutto in termini di pianificazione e attuazione dei progetti, è fondamentale per potenziare la capacità e le esigenze di assorbimento, dedicando particolare attenzione agli Stati membri in ritardo di sviluppo e con basse percentuali di assorbimento,
- H. considerando che le norme sui fondi strutturali e di coesione sono, per loro stessa natura, complesse e quindi difficili da recepire correttamente nella legislazione nazionale e da rispettare, e tali da poter provocare errori, e che gli Stati membri consumano pertanto una quantità sproporzionata di tempo per cercare di gestire e limitare tali errori, e che è quindi necessario che tali norme rimangano costanti nel tempo per favorirne l'appropriazione; che, per contro, va promossa qualsiasi semplificazione che favorisca l'attuazione degli strumenti finanziari,
- I. considerando che, nonostante la riduzione del tasso di errore e dello sviamento dei fondi strutturali, occorre rafforzare le disposizioni adottate dagli Stati membri per diminuire lo sviamento dei suddetti fondi e recuperare gli importi indebitamente erogati,
- J. considerando che gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nell'attuale periodo di programmazione, in particolare, affrontano notevoli difficoltà di assorbimento a causa dell'aumento significativo dei fondi disponibili rispetto ai fondi di preadesione e delle inadeguatezze delle strutture amministrative in fase di creazione, assistenza e valutazione dei progetti,
- K. considerando che la mancanza di visibilità dei livelli di utilizzo dei fondi a breve e medio termine ostacola la capacità di assorbimento e che è necessario migliorare la trasparenza a tutti i livelli di governance,
- L. considerando che il Fondo sociale europeo (FSE) fornisce un sostegno essenziale alle politiche relative al mercato del lavoro e svolge un ruolo importante nel promuovere l'inclusione sociale e che occorre pertanto rafforzarne sostanzialmente i finanziamenti,
1. sottolinea gli sforzi compiuti per un'accelerazione della capacità di assorbimento e dell'attuazione di bilancio della politica di coesione nel corso del 2010, nonostante i problemi precedentemente evidenziati, e riconosce l'effetto positivo degli interventi collegati alla politica di coesione da parte del piano europeo di ripresa economica nell'accelerazione dell'attuazione dei programmi e dell'erogazione dei finanziamenti ai beneficiari; invita la Commissione a mantenere tali interventi nel periodo 2014-2020;
  2. osserva che i problemi di assorbimento sono stati provocati dai seguenti fattori principali:
    - difficoltà nel completare le procedure di valutazione della conformità relative al nuovo sistema di gestione e di controllo, che in genere hanno luogo all'inizio del periodo di programmazione;

**Martedì 27 settembre 2011**

- la recessione economica mondiale, che ha conseguenze dirette in termini di misure di restrizioni di bilancio applicate ai bilanci pubblici e difficoltà ad ottenere finanziamenti interni;
  - risorse insufficienti per cofinanziare i progetti;
  - ritardi nella creazione e nell'introduzione di norme dell'UE e nazionali o degli orientamenti correlati, oltre a norme lacunose o poco chiare;
  - ritardi nella traduzione delle note orientative e nell'ottenimento di delucidazioni da parte della Commissione e incoerenza degli orientamenti di quest'ultima;
  - requisiti nazionali eccessivamente complicati e severi e loro frequenti modifiche;
  - l'esigenza di creare nuove istituzioni per l'applicazione dei programmi, il che può comportare ritardi nella fase di avvio e dei tempi di esecuzione;
  - insufficiente separazione tra le autorità degli Stati membri, problemi di ordine gerarchico tra le istituzioni e difficoltà interne legate all'assegnazione delle mansioni e delle responsabilità;
  - insufficiente coinvolgimento del livello regionale e locale nell'elaborazione dei programmi operativi;
  - ristrettezze di organico, personale non adeguatamente formato a livello nazionale e regionale e difficoltà per il mantenimento dell'organico;
  - difficoltà nella creazione di sistemi informatici;
  - sproporzione tra il livello dei controlli e le dimensioni del progetto;
  - preparazione iniziale insufficiente per l'esecuzione dei progetti e assenza di un iter di progetto;
  - modifiche motivate politicamente alle priorità di investimento;
3. ritiene che molti dei problemi individuati potrebbero essere risolti grazie alla partecipazione, fin dall'inizio della fase di programmazione, di tutti i partner interessati a livello nazionale, regionale e locale, così che le proposte nei futuri documenti quadro e programmi operativi rispondano quanto più possibile alle loro esigenze, consentendo così un contributo più importante e incisivo al conseguimento degli obiettivi europei;
4. ribadisce l'esigenza di semplificare e rendere flessibili le norme e le procedure a livello nazionale e dell'UE, al fine di facilitare l'accesso ai finanziamenti dell'UE da parte dei gestori dei progetti e di favorirne la buona gestione da parte dei servizi amministrativi senza creare gravi difficoltà ai beneficiari; ritiene che la semplificazione contribuirà a una rapida assegnazione dei fondi, a percentuali di assorbimento più elevate, a una maggiore efficienza e trasparenza, alla diminuzione degli errori di esecuzione e a termini di pagamento ridotti; ritiene che si debba trovare un equilibrio tra la semplificazione e la stabilità delle norme, delle procedure e dei controlli; rileva che, in ogni caso, la trasmissione ai potenziali candidati e ai beneficiari di informazioni sufficienti è una preconditione necessaria per un'attuazione efficace;
5. sottolinea che l'aumento degli indici di assorbimento porterà a risultati effettivi soltanto se saranno rispettate le regole dell'Unione;

Martedì 27 settembre 2011

6. è del parere che, fatta salva l'attenzione sempre necessaria alla verifica sulle entrate, occorre porre un accento particolare sugli aspetti relativi al conseguimento di risultati e alla realizzazione degli obiettivi; ritiene, in linea con le attuali disposizioni sui sistemi di attuazione, controllo e pagamento, che occorra raggiungere un maggiore equilibrio tra le norme e le procedure richieste per garantire la legalità e la regolarità della spesa dell'UE e una politica di coesione maggiormente orientata al rendimento e più efficace rispetto ai costi;
7. invita a semplificare la programmazione, il monitoraggio e la valutazione della politica di coesione al fine di migliorare il ruolo consultivo della Commissione e ridurre l'onere amministrativo relativo al controllo e all'audit;
8. è del parere che sarebbe opportuno concentrarsi maggiormente sulla sanzione delle frodi, anziché delle irregolarità formali; è favorevole a un approccio più flessibile e differenziato in funzione della gravità dell'irregolarità rilevata;
9. sottolinea che l'applicazione del principio di proporzionalità alle procedure di controllo in funzione delle dimensioni del progetto dovrebbe essere rafforzata mediante una semplificazione dei requisiti che disciplinano le informazioni che vanno fornite e un controllo dell'attuazione di progetti e programmi su piccola scala; ricorda tuttavia che la semplificazione delle norme non deve andare a detrimento della trasparenza e della responsabilità; invita a rafforzare e migliorare il coordinamento dell'attività di revisione, a eliminare i controlli superflui negli Stati membri che hanno un sistema adeguato di gestione dei fondi e ad adottare nel prossimo periodo di programmazione il principio dell'audit unico, che, come il principio del "contratto di fiducia", dovrebbe essere applicato il più spesso possibile;
10. sottolinea l'importanza cruciale di un'adozione tempestiva del quadro finanziario pluriennale e di regole e orientamenti chiari e definitivi per gli Stati membri, al fine di superare le difficoltà di avvio e i ritardi dovuti all'elaborazione delle norme nazionali e all'applicazione delle condizionalità ex ante da parte degli Stati membri all'inizio del prossimo periodo di programmazione; reputa necessario che la Commissione fornisca assistenza tecnica per garantire la corretta comprensione di tali regole e orientamenti da parte degli Stati membri; sottolinea che la durata del quadro finanziario pluriennale è una questione determinante per la politica di coesione e per la capacità di assorbimento, perché un QFP troppo breve ostacola i progetti di maggiore durata, che sono nel contempo anche i più rilevanti sotto il profilo dello sviluppo;
11. invita gli Stati membri a recepire più rapidamente nel diritto nazionale la legislazione comunitaria; sottolinea l'importanza di mobilitare personale preparato e in numero sufficiente per affrontare con maggiore efficacia le sfide sul campo;
12. evidenzia i vantaggi e l'esigenza di una maggiore sinergia e complementarità fra l'insieme dei fondi a gestione concorrente (FESR, il FSE, il Fondo di coesione, il FEASR, e il FEP) e il FES nel caso di alcune regioni europee confinanti con i paesi ACP; è del parere che si debba promuovere la flessibilità tra il FESR e il FSE per facilitare il finanziamento di progetti integrati, nel rispetto della specificità e degli obiettivi di ciascuno di tali fondi; sottolinea che l'armonizzazione delle norme e delle procedure porterebbe a sistemi di erogazione semplificati e incoraggerebbe la partecipazione di potenziali beneficiari ai programmi cofinanziati dall'UE; rammenta, in tale contesto, il potenziale del finanziamento incrociato, che non è ancora stato sfruttato pienamente;
13. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che il FSE sia utilizzato in modo più efficiente, per rispondere alle attuali sfide socioeconomiche determinate dalla recessione finanziaria, a tutti i livelli e in tutti gli Stati membri, e per garantire che il futuro FSE apporti un significativo contributo mirato alla realizzazione della strategia Europa 2020 nei campi dell'occupazione e dell'inclusione sociale come strumento visibile, trasparente, efficiente, flessibile, semplice e di facile utilizzo che sia in grado di sviluppare capitale umano, pur riflettendo le specificità e le esigenze degli Stati membri e delle regioni;

**Martedì 27 settembre 2011**

14. sottolinea che è necessario concentrare gli sforzi su un numero limitato di priorità - la più urgenti delle quali è la riduzione dei livelli record di disoccupazione nel mercato interno, con particolare riferimento ai posti di lavoro per i giovani e le donne - al fine di assicurare che i progetti a livello UE siano realizzati in modo più efficiente e che l'impatto e le potenzialità del FSE siano massimizzati, sostenendo in tal modo la strategia Europa 2020, pur sottolineando che occorre tener conto delle diverse situazioni negli Stati membri e che, inoltre, è necessario rafforzare l'autonomia finanziaria del FSE e promuoverne la flessibilità per affrontare le attuali sfide in materia di occupazione;

15. invita gli Stati membri a incoraggiare e mantenere un ampio dialogo con tutti i soggetti interessati a livello nazionale, regionale e locale, al fine di individuare meglio le esigenze del mercato del lavoro, migliorare l'impiegabilità delle categorie socialmente svantaggiate e nel contempo tenere adeguatamente conto, in relazione alla formulazione degli obiettivi strategici correlati alla politica di coesione, delle esigenze regionali e locali e garantire che esse si rispecchino negli obiettivi del FSE; chiede di prestare particolare attenzione alla formazione e all'istruzione delle persone che occupano posti di lavoro scarsamente qualificati, al fine di migliorare l'impiegabilità di tale fascia;

16. invita gli Stati membri a migliorare la sensibilizzazione e l'accessibilità al FSE e ad aggiornare le capacità di realizzazione dei progetti, al fine di contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro decorosi e ad una migliore inclusione sociale;

17. invita la Commissione e gli Stati membri a dare priorità all'approccio integrato per i progetti di sviluppo locali e regionali, incoraggiando lo sviluppo di iniziative locali per il FSE con un approccio dal basso verso l'alto e consentendo di combinare diverse fonti di finanziamento: programmi operativi, programmi nazionali e risorse private a livello di ciascun progetto;

18. deplora che, a causa delle lungaggini amministrative e di norme complicate, soprattutto in alcuni Stati membri, l'attuazione del FSE sia più lenta del previsto e che ciò scoraggi molti potenziali beneficiari dal presentare domanda di finanziamento; incoraggia l'avvicinamento tra gli obiettivi del FSE e le reali esigenze di un mercato del lavoro che chiede investimenti per la riqualifica della formazione professionale e la tutela dell'artigianato;

19. invita la Commissione a rivedere il livello di cofinanziamento, per riflettere meglio il livello di sviluppo, il valore aggiunto UE, i tipi di azione, i beneficiari, le loro capacità di assorbimento e opportunità di sviluppo; chiede, a tal fine, che sia destinato un bilancio europeo sufficiente alla politica di coesione, in un momento in cui i contributi nazionali e locali sono frenati da politiche nazionali di austerità finanziaria; si rammarica che una parte dei fondi FSE disponibili non sia utilizzata, pur rilevando che in alcuni Stati membri si registra un notevole progresso; invita quindi gli Stati membri ad istituire meccanismi che aiutino i piccoli beneficiari (soprattutto ONG e PMI di base) a preparare con successo le domande e li guidino durante il periodo di attuazione, garantendo così un processo più efficiente;

20. invita gli Stati membri a sfruttare maggiormente, secondo regole precise, la possibilità di pagamenti anticipati a favore dei beneficiari del FSE;

21. sottolinea la necessità di una costante, forte e dedicata attenzione agli esiti ed ai risultati effettivi dei programmi di sviluppo finanziati dal FSE, migliorando i sistemi relativi alla valutazione, al monitoraggio e agli indicatori a livello europeo, nazionale, regionale e locale, che dovrebbero riguardare non solo il livello della spesa, ma anche la qualità delle politiche realizzate; invita la Commissione a tener conto dei fattori di incertezza che pesano sui progetti a lungo termine di reinserimento nel mondo del lavoro;

22. sottolinea l'importanza che talune riforme possono avere in alcuni Stati membri per aumentare la loro capacità di assorbimento e sottolinea quindi la necessità che tali riforme siano negoziate tra la Commissione e gli Stati membri interessati in fase di definizione del contratto di partenariato in materia di sviluppo e d'investimento, affinché diventino una condizione vincolante per gli Stati; evidenzia in particolare l'importanza del decentramento e dell'autonomia degli enti regionali e locali;

Martedì 27 settembre 2011

23. sostiene l'opinione secondo cui il quadro normativo della politica di coesione dovrebbe permettere una maggiore flessibilità nell'organizzazione dei programmi operativi al fine di riflettere meglio la natura e la geografia dei processi di sviluppo; suggerisce che gli Stati membri e le regioni dispongano di sufficiente flessibilità per selezionare un certo numero di loro priorità e definire pacchetti di politiche appropriati;
24. invita gli Stati membri a prestare maggiore attenzione alla preparazione dei progetti e a preparare un iter di progetto, per ridurre al minimo il rischio di superamento delle spese e ottenere una percentuale di assorbimento elevata;
25. rileva che la capacità istituzionale del settore pubblico a livello nazionale, regionale e locale e la capacità tecnica e amministrativa delle autorità pubbliche partecipanti e dei beneficiari sono elementi chiave per lo sviluppo, l'attuazione e il controllo efficace delle politiche necessarie per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
26. invita gli Stati membri, sostenuti dalla Commissione e in coordinamento con le autorità locali e regionali, a vegliare a una migliore gestione delle risorse umane compiendo ulteriori sforzi per attirare e trattenere personale qualificato per la gestione dei fondi dell'UE, promuovendo una formazione di elevata qualità e evitando sostituzioni di personale, salvo se strettamente necessario e al solo scopo di migliorarne l'efficienza e quindi la capacità di assorbimento; ricorda a tale riguardo le possibilità di utilizzare i finanziamenti del FSE e l'assistenza tecnica per potenziare le capacità necessarie per l'attuazione e il follow-up dei programmi; sottolinea l'importanza degli sportelli unici a livello decentrato per assistere i partecipanti al programma; invita gli Stati membri ad istituire "sportelli unici europei" quanto più possibile vicini ai cittadini, al fine di prestare assistenza per quanto riguarda le domande di finanziamento del Fondo di coesione, sia per le autorità locali che per i cittadini europei;
27. rileva che è necessario un elevato livello di continuità in termini di sistema e di capacità di gestione e di controllo affinché sia possibile sfruttare le esperienze e conoscenze acquisite in materia di gestione e invita quindi gli Stati membri ad adottare misure intese ad evitare fluttuazioni del personale amministrativo che si occupa della gestione dei fondi;
28. invita la Commissione a potenziare l'assistenza a favore degli Stati membri le cui percentuali di assorbimento, inferiori alla media UE, sono indice di una capacità di assorbimento insufficiente; ritiene che siffatta maggiore assistenza e la stretta cooperazione debbano continuare perlomeno fino a che i paesi interessati non raggiungano un livello di competenza sufficiente a ottenere risultati senza speciali aiuti esterni;
29. invita gli Stati membri a istituire forum o reti di scambio tra le loro strutture di attuazione, al fine di discutere esperienze e difficoltà nonché condividere le migliori pratiche; invita altresì gli Stati membri ad aiutare i beneficiari a soddisfare requisiti più impegnativi in termini di controllo, fornendo loro sostegno, ricorrendo, segnatamente, agli stanziamenti per l'assistenza tecnica al fine di formare e accompagnare gli attori economici e sociali potenziali beneficiari dei fondi; propone di destinare a tali progetti una parte degli stanziamenti assegnati ai programmi operativi di assistenza tecnica; invita gli Stati membri ad istituire e organizzare corsi di formazione per i potenziali beneficiari dei fondi;
30. rammenta l'importanza dei programmi di cooperazione interregionale e di programmi quali INTERACT e URBACT per individuare e diffondere le buone prassi e per formare gli attori politici e amministrativi all'uso ottimale dei fondi; chiede che le azioni volte a promuovere la pianificazione territoriale e l'efficace utilizzo dei fondi siano ammissibili agli aiuti della sezione "cooperazione interregionale" dell'obiettivo Cooperazione territoriale;
31. invita la Commissione a istituire un programma di cooperazione a livello dell'UE basato sull'esperienza del programma di gemellaggio, per migliorare la cooperazione tra regioni con assorbimento elevato e regioni con assorbimento limitato, e ad agevolare la diffusione delle migliori pratiche;

**Martedì 27 settembre 2011**

32. propone di creare una piattaforma basata su Internet, nell'ambito della quale i beneficiari, gli attori locali e regionali e le istituzioni di governo possano scambiare le migliori prassi e le informazioni sugli ostacoli, i problemi e le possibili soluzioni;

33. invita la Commissione a valutare l'introduzione di sistemi di informazione e comunicazione armonizzati, senza dimenticare le differenze tra i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, e chiede a tal fine l'adozione di un software uniforme per il controllo dell'uso dei fondi nel quadro dei programmi di cooperazione territoriale;

34. invita la Commissione a utilizzare i sistemi d'informazione e di comunicazione per elaborare un meccanismo di allerta rapida sull'assorbimento dei fondi e a redigere almeno una relazione annuale contenente informazioni per ciascuna regione sull'assorbimento dei fondi regionali e strutturali, consentendo così al Parlamento europeo e al Consiglio di monitorare l'attuazione della politica di coesione;

35. invita la Commissione a collaborare attivamente con la BEI, in particolare nel mettere in piedi iniziative comuni per potenziare l'efficienza e la funzionalità della politica di coesione nonché rafforzare l'impatto dei fondi strutturali, assicurando aiuti a sostegno del finanziamento delle PMI;

36. ritiene che, grazie alla loro maggiore flessibilità, "partenariati pubblico-privato" a livello regionale e locale preparati con sufficiente anticipo e conformemente alla strategia Europa 2020 contribuiranno ad aumentare la capacità di assorbimento e a superare le difficoltà legate al cofinanziamento; raccomanda agli Stati membri di chiarire e semplificare la loro legislazione nazionale al fine di agevolare tali partenariati; sottolinea che è imperativo garantire il controllo democratico dei partenariati pubblico-privato;

37. invita la Commissione ad accertare l'esistenza delle basi giuridiche necessarie alla realizzazione di progetti di PPP e a esaminarne l'efficacia ed eventualmente a raccomandare agli Stati membri che non abbiano ancora adottato tali disposizioni legislative a elaborare e approvare quanto prima, nell'ottica della mobilitazione degli stanziamenti dei fondi strutturali e del Fondo di coesione a favore dei progetti di PPP nel prossimo periodo di programmazione, procedure che consentano l'attuazione efficace di tali progetti a livello regionale e locale;

38. sottolinea che la maggior parte delle PMI, e in particolare le piccole e micro imprese, non possono accedere da sole alle opportunità offerte dai fondi strutturali a causa dei vincoli amministrativi e finanziari attuali e necessitano del sostegno e della consulenza delle loro organizzazioni di rappresentanza a livello regionale e nazionale; ritiene che la semplificazione delle norme e delle procedure sia una condizione essenziale per consentire loro di accedere ai fondi strutturali; chiede che lo Small Business Act e i relativi principi "pensare anzitutto in piccolo" e "soltanto una volta" nonché il principio di proporzionalità siano applicati a ogni livello decisionale per la definizione delle priorità d'investimento e delle procedure di gestione, audit e controllo, onde garantire un migliore assorbimento dei fondi;

39. sottolinea l'importanza dei partner, quali definiti all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, per la capacità di assorbimento dei finanziamenti; invita gli Stati membri a fornire ai cittadini, alle associazioni, alle organizzazioni non governative e agli enti regionali e locali informazioni esaustive e sostegno riguardo alle possibilità di finanziamento, all'ammissibilità al cofinanziamento dei fondi strutturali e di coesione, alle norme relative al cofinanziamento e ai rimborsi e in merito a dove reperire gli inviti a presentare proposte, incoraggiandoli a sfruttare le possibilità di finanziamento;

40. sottolinea gli effetti positivi derivanti dall'utilizzo degli strumenti finanziari messi a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti, come Jessica, al fine di aumentare le risorse finanziarie compressive senza accrescere il finanziamento pubblico diretto;



Martedì 27 settembre 2011

41. ribadisce che i meccanismi della governance multilivello e il principio di partenariato costituiscono elementi essenziali ai fini dell'efficacia dei programmi operativi e di un'elevata capacità di assorbimento; invita gli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di autonomia istituzionale degli Stati membri, a rafforzare costantemente il principio di partenariato e trasparenza, elaborando e attuando al contempo i programmi operativi, e a coinvolgere quindi i livelli regionale e locale e la società civile sin dall'inizio, in modo vincolante, completo e sostenibile, nella definizione e fissazione delle priorità di investimento, in tutte le fasi dell'elaborazione, attuazione e valutazione dei programmi operativi;

42. invita la Commissione a condurre un dibattito più aperto sulle misure previste per accelerare l'assorbimento dei fondi strutturali e di coesione; suggerisce a tale riguardo che il Comitato delle regioni potrebbe essere invitato a fornire un parere annuale sulla capacità di assorbimento in tutti gli Stati membri;

43. invita la Commissione a garantire che, pur sostenendo l'attuazione della strategia Europa 2020 in tutti gli Stati membri, la politica di coesione riduca le disparità esistenti tra regioni e microregioni, tenga debitamente conto delle esigenze specifiche delle regioni ultraperiferiche e promuova uno sviluppo armonioso nell'UE anche adottando ulteriori e specifici strumenti e iniziative in quelle realtà che risultano ancora lontane dagli standard europei;

44. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

---

## **Reazione europea alle catastrofi: ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria**

P7\_TA(2011)0404

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 su "Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria" (2011/2023 INI)**

(2013/C 56 E/04)

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 196 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui "l'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo",
- visto l'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (clausola di solidarietà), in base al quale "l'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo",
- visto l'articolo 23 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti gli orientamenti di Oslo del 1994, rivisti nel 2001, sull'uso dei mezzi militari e della protezione civile nell'ambito dei soccorsi internazionali in caso di calamità,
- visto il consenso europeo sull'aiuto umanitario, firmato il 18 dicembre 2007 dai Presidenti del Consiglio dell'Unione europea, del Parlamento europeo e della Commissione,
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 26 ottobre 2010 intitolata "Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria" (COM(2010)0600),

**Martedì 27 settembre 2011**

- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 5 marzo 2008 relativa al potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi (COM(2008)0130),
  - vista la relazione di Michel Barnier intitolata "Per una forza europea di protezione civile: EuropeAid", pubblicata nel maggio 2006,
  - viste le conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2010 che valutano positivamente gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione del 26 ottobre 2010 volti a garantire una reazione europea alle catastrofi più prevedibile, più efficace, più efficiente, più coerente e più visibile,
  - viste le conclusioni del Consiglio del dicembre 2007, in cui la Commissione è invitata a utilizzare al meglio il meccanismo comunitario di protezione civile e a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati membri,
  - vista la decisione 2007/162/CE, Euratom, del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile <sup>(1)</sup> e la decisione 2007/779/CE, Euratom, del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile <sup>(2)</sup>,
  - viste le sue risoluzioni del 14 dicembre 2010 sull'istituzione di una capacità di risposta rapida dell'Unione europea <sup>(3)</sup>, del 10 febbraio 2010 sul recente terremoto ad Haiti <sup>(4)</sup>, del 16 settembre 2009 sugli incendi boschivi dell'estate 2009 <sup>(5)</sup>, del 19 giugno 2008 sul potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi <sup>(6)</sup> e del 4 settembre 2007 sulle catastrofi naturali <sup>(7)</sup>,
  - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0283/2011),
- A. considerando che l'Unione europea e gli Stati membri devono affrontare molti rischi, quali ad esempio i terremoti e gli tsunami, gli incendi, compresi quelli boschivi, le inondazioni e gli smottamenti, gli incidenti industriali e nucleari, gli attacchi terroristici, le catastrofi naturali e le grandi epidemie; considerando il sensibile aumento del numero e della gravità delle catastrofi naturali e di origine umana che colpiscono l'Unione e i suoi cittadini nonché altri paesi e regioni del mondo, come tragicamente dimostrato dalla recente grave catastrofe del Giappone, colpito da una combinazione di terremoto, tsunami e catastrofe nucleare, e il corrispondente aumento della perdita di vite umane e dei danni economici, sociali, ambientali e al patrimonio culturale; considerando inoltre che non possiamo escludere la possibilità che tali eventi remoti, di portata imprevedibile, si verifichino in qualunque momento, nel qual caso una reazione europea alle catastrofi sarebbe estremamente utile dal momento che si potrebbe raggiungere il limite delle capacità nazionali;
- B. considerando che in Europa le situazioni di estrema siccità e di incendi boschivi sono aumentate in termini di frequenza e portata, il che significa che occorre sviluppare ulteriormente la ricerca scientifica in materia nell'ottica di migliorare il meccanismo di valutazione dei rischi, i sistemi di prevenzione e i mezzi per combattere questi fenomeni;
- C. considerando che il ritmo crescente del cambiamento climatico e dell'esaurimento delle risorse naturali aumenteranno ulteriormente la probabilità che si verifichino catastrofi naturali più frequenti e intense;

<sup>(1)</sup> GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 314 del 1.12.2007, pag. 9.

<sup>(3)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2010)0465

<sup>(4)</sup> GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 15.

<sup>(7)</sup> GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 55.

Martedì 27 settembre 2011

- D. considerando che nel 2008 i firmatari della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) hanno riconosciuto il nesso tra la riduzione del rischio di catastrofi e il cambiamento climatico nel piano d'azione di Bali;
- E. considerando che nel 2010 il quadro di adattamento della UNFCCC di Cancun ha ufficialmente riconosciuto che la riduzione del rischio di catastrofi è un elemento essenziale dell'adattamento al cambiamento climatico e ha incoraggiato i governi a prendere in considerazione la possibilità di collegare le misure di adattamento al quadro d'azione di Hyogo;
- F. considerando che le recenti tragedie, quali il terremoto di Haiti e le alluvioni in Pakistan, hanno dimostrato che i principali strumenti a disposizione dell'UE per rispondere alle calamità (aiuti umanitari e meccanismo di protezione civile dell'Unione europea) sono efficaci per i compiti e le circostanze per cui sono stati progettati, ma che è necessario rafforzare ulteriormente il coordinamento della reazione alle catastrofi che colpiscono l'Unione europea, sia nel proprio territorio che altrove, e che esiste un margine di miglioramento in termini di efficacia, efficienza, coerenza e visibilità dell'assistenza dell'UE nel suo complesso;
- G. considerando inoltre che nel corso di molte crisi, in particolare durante la crisi dello tsunami del 26 dicembre 2004, sono stati sollevati numerosi problemi circa l'assenza, a livello europeo, di scenari e protocolli d'azione sistematici per rispondere ai rischi e circa l'insufficiente visibilità dell'azione europea rispetto agli sforzi globali;
- H. considerando che nel quadro di progetti pilota promossi dal Parlamento <sup>(1)</sup> sono state sperimentate con risultati positivi varie modalità che coinvolgono mezzi degli Stati membri e mezzi finanziati dall'UE identificati in precedenza;
- I. considerando che il Parlamento europeo ha ripetutamente invitato la Commissione a presentare proposte legislative sulla creazione di una forza di protezione civile dell'UE, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, integrando così gli sforzi degli Stati membri, a norma dell'articolo 196 TFUE;
- J. considerando che la clausola di solidarietà ai sensi dell'articolo 222 TFUE stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di assistersi reciprocamente nel caso in cui una calamità naturale o provocata dall'uomo si verifichi nel territorio dell'Unione europea;
- K. considerando che il coordinamento, la coerenza e la comunicazione immediati all'interno dell'UE e con gli attori internazionali sono fondamentali; che l'attuale coordinamento europeo di diverse squadre con differenti catene di comando in loco determina inevitabilmente delle sovrapposizioni e una duplicazione degli sforzi e si rivela costoso in termini di risorse umane, coordinamento ed efficacia; che inoltre, a fronte del contesto della crisi economica e finanziaria, l'Unione europea deve sviluppare un sistema di protezione basato sulla condivisione e la razionalizzazione delle risorse esistenti senza un aumento delle spese globali;
- L. considerando che, in seguito alla recente catastrofe che ha colpito il Giappone, il governo giapponese ha chiesto all'Unione europea di formare un'unica squadra compatta di protezione civile – coordinata dalla Commissione – per la distribuzione degli aiuti, anziché inviare più squadre di protezione civile di vari Stati membri in momenti diversi; che il rafforzamento del coordinamento operativo durante questa catastrofe ha permesso di migliorare l'assistenza dell'Unione europea nel suo insieme, in termini di rapporto costi-efficacia, coerenza e visibilità;

<sup>(1)</sup> In particolare il progetto pilota volto a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta agli incendi boschivi (2008) e l'azione preparatoria relativa a una capacità di risposta rapida dell'UE (2008-2010).

**Martedì 27 settembre 2011**

- M. considerando che occorre garantire una coerenza politica a livello di UE nell'ambito dei rispettivi ruoli istituzionali, senza limitare o rallentare le operazioni di risposta alle catastrofi, e che tale coordinamento dovrebbe poggiare sui meccanismi esistenti, evitando di creare nuove strutture;
- N. considerando che una cultura di prevenzione e preparazione alle catastrofi dovrebbe essere integrata nelle politiche, nei piani e nei programmi di sviluppo, al fine di affrontare alcune delle cause che sono all'origine delle catastrofi;
- O. considerando che è necessario sviluppare l'attività di prevenzione in tempo reale nelle sue diverse fasi operative del monitoraggio, anche attraverso l'uso dell'informazione satellitare, del preannuncio, dell'allertamento e della conseguente risposta e assistenza alla popolazione potenzialmente interessata;
- P. considerando che l'Unione europea sostiene il ruolo centrale delle Nazioni Unite, in particolare quello dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, nel coordinamento dei soccorsi internazionali nei paesi terzi;
- Q. considerando che un approccio europeo integrato di risposta alle crisi in tutte le fasi dei loro cicli di vita e multirischio costituisce la strategia più efficace per la gestione delle catastrofi; che questo approccio deve associare la prevenzione delle catastrofi (compresa l'attenuazione e la riduzione del rischio), la preparazione, la reazione e il recupero, entro il più ampio contesto dello sviluppo sostenibile; che è molto importante predisporre strumenti operativi come un piano operativo di prevenzione dei rischi (che includa procedure di riferimento e strumenti di pianificazione); che l'Unione europea dovrebbe effettuare reali investimenti nella prevenzione e previsione dei rischi e perseguire un approccio altrettanto ambizioso in materia di prevenzione e preparazione alle catastrofi come risposta;
- R. considerando che il regolamento che istituisce il Fondo di solidarietà contiene presupposti che ostacolano e ritardano l'utilizzo del Fondo in alcune situazioni di catastrofe, in particolare rispetto agli importi e ai tipi di spese ammissibili, nonché alla rigidità delle scadenze e delle procedure;
- S. considerando che durante una crisi è indispensabile che le squadre di soccorso abbiano accesso a un'informazione precisa nel minor tempo possibile per poter distribuire i beni di prima necessità, le attrezzature e le risorse essenziali, e che le telecomunicazioni occupano pertanto il primo posto nella catena di gestione della crisi;
- T. considerando che i collegamenti e le risorse di comunicazione tradizionali possono essere saturati o distrutti in una situazione di crisi;
- U. considerando che l'utilità della politica spaziale europea e i positivi risultati ottenuti dal Global Monitoring for Environment and Security (GMES), programma promosso dalla Commissione europea per l'uso del dato e delle informazioni satellitari, nonché la sua applicabilità operativa al settore della protezione civile anche attraverso l'Emergency Response Core Service, è già stata riconosciuta dalla Commissione e dagli Stati membri;
1. plaude alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria" e ai suoi obiettivi; sottolinea che le proposte delineate nella comunicazione dovrebbero essere ulteriormente approfondite per soddisfare le aspettative di un sistema di risposta europeo potenziato, coordinato, coerente, efficace, economicamente sostenibile, visibile coerente e globale;

Martedì 27 settembre 2011

2. sottolinea la necessità di razionalizzare e semplificare il funzionamento dell'attuale reazione europea alle catastrofi e di ottimizzare le risorse disponibili nell'interesse comune, incoraggiando tutti gli Stati membri a contribuire e a garantire quindi la solidarietà europea; ritiene pertanto che la capacità di reazione dell'Unione europea dovrebbe far parte di un approccio integrato multirischio e dovrebbe inoltre svolgere una gestione delegata dal basso verso l'alto delle risorse e delle informazioni. In altre parole l'iniziativa potrebbe venire dagli Stati membri che fornirebbero risorse volontarie e competenze;
3. invita la Commissione, nel creare una capacità di reazione europea alle catastrofi, a tenere conto della clausola di solidarietà e delle relative modalità di attuazione, che devono essere adottate urgentemente e che garantiranno una risposta più efficace e coerente alle catastrofi all'interno e dell'Unione europea e altrove;
4. ribadisce la necessità di rivedere il regolamento del Fondo di solidarietà in modo da adeguare i criteri di ammissibilità alle caratteristiche di ciascuna regione e catastrofe, incluse le catastrofi che evolvono lentamente come la siccità, e da permettere una mobilitazione più flessibile e tempestiva del fondo;
5. ribadisce che le azioni di preparazione, prevenzione e risposta ai disastri non possano essere svincolate l'una dall'altra e che sia opportuno rafforzare, in tal senso, un approccio integrato per affrontare le catastrofi;
6. condivide la necessità di un salto di qualità dall'attuale coordinamento ad hoc a un sistema prevedibile e pianificato nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'UE, basato su mezzi precedentemente identificati che possono essere utilizzati immediatamente per le operazioni di soccorso dell'Unione europea in caso di catastrofe; nonché sugli altri apporti e risorse che gli Stati membri riterranno opportuno mobilitare; sottolinea la necessità di introdurre un sistema di controllo, vigilanza e sviluppo dell'intervento dell'Unione europea nelle operazioni di soccorso in caso di catastrofe;
7. chiede alla Commissione di presentare quanto prima possibile proposte per l'istituzione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di una forza di protezione civile dell'UE basata sul meccanismo di protezione civile dell'UE che consenta all'Unione europea di riunire le risorse necessarie per fornire protezione civile e aiuti d'emergenza immediati alle vittime; ritiene che la reazione dell'Unione europea debba basarsi sulle funzioni e le capacità esistenti delle forze di protezione civile europee e garantire che vengano eliminate le attuali lacune e strozzature;
8. conviene che la reazione europea alle catastrofi debba basarsi su una capacità europea di reazione alle emergenze mediante il rafforzamento del meccanismo europeo di protezione civile fondato sulle capacità e sulle disponibilità di mezzi di emergenza degli Stati membri identificati in precedenza, e dunque prevedibili, e su un Centro europeo di risposta alle emergenze, che costituiscono le pietre miliari di tale strategia, come delineato nella comunicazione del 26 ottobre 2010; sottolinea che tali sviluppi dovrebbero seguire un approccio multirischio che riunisca tutti gli attori rilevanti, in particolare la società civile, comprese le organizzazioni non governative e i volontari, per un'azione congiunta e sfruttare le sinergie tra i vari strumenti esistenti;
9. ritiene che l'approccio multirischio debba essere affiancato da una maggiore flessibilità nell'affrontare le differenti categorie di rischi, da considerarsi caso per caso; da ciò deriva la necessità di sviluppare una capacità decentralizzata di analisi e pianificazione delle azioni che devono essere attuate in funzione della natura, della probabilità e della gravità dei rischi;
10. chiede inoltre che la capacità di reazione alle catastrofi dell'UE faccia affidamento sulle regioni ultraperiferiche e sui paesi e i territori d'oltremare europei poiché possono costituire dei punti di appoggio per facilitare la logistica e il preposizionamento delle risorse dell'UE in tutti gli oceani;

**Martedì 27 settembre 2011**

11. chiede alla Commissione di stabilire un inventario degli strumenti comunitari di finanziamento esistenti a sostegno delle attività di prevenzione delle catastrofi e di inoltrarlo al Parlamento, al fine di valutare la possibilità di integrare ulteriormente la prevenzione delle catastrofi nei finanziamenti UE esistenti, come chiesto dal Consiglio nel suo progetto di conclusioni relative a un quadro comunitario sulla prevenzione delle catastrofi all'interno dell'UE (documento n. 15394/09 del 12 novembre 2009);

12. sottolinea che il sistema europeo di reazione alle catastrofi dovrebbe rispettare il principio di sussidiarietà sia degli Stati membri (che devono essere in grado di usare i propri mezzi, soprattutto in caso di esigenze nazionali contraddittorie) sia delle Nazioni Unite, ossia rispettare le competenze nazionali, regionali e locali di ciascuno Stato membro, da una parte, tenendo conto del ruolo fondamentale di tali autorità nel ciclo di gestione delle catastrofi, soprattutto dato che in molti Stati membri il potere legislativo è esercitato a livello locale o regionale, e il ruolo di coordinamento svolto dalle Nazioni Unite nelle operazioni di soccorso in paesi extraeuropei, dall'altra; sottolinea che detta strategia dovrebbe essere complementare a quella delle Nazioni Unite, che considera la creazione di un polo europeo dotato di capacità d'intervento come un netto valore aggiunto;

13. sottolinea che la natura transfrontaliera dei disastri implica che l'UE coordini i propri mezzi e collabori con i paesi terzi, segnatamente nel suo vicinato con i paesi dell'Unione per il Mediterraneo (UpM);

14. appoggia la proposta della Commissione di istituire una capacità europea di reazione alle emergenze, comprese disposizioni volte a garantire una più affidabile disponibilità dei mezzi principali degli Stati membri, segnatamente attraverso la creazione di un insieme di mezzi precedentemente identificati, disponibili entro tempi di reazione preconcordati, da utilizzare nel quadro di un impegno volontario da parte degli Stati membri a rendere tali risorse disponibili su base volontaria per gli interventi europei di soccorso, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, a livello nazionale, regionale e locale; ritiene che, in questo modo, e assistendo le persone colpite da catastrofi naturali, come grandi incendi, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni e maremoti, ma anche incidenti in mare, maree nere o rischi nucleari, il valore aggiunto europeo degli interventi dell'Unione europea sarà notevolmente migliorato;

15. rileva che alcune zone, quali ad esempio le zone costiere, insulari e montane sono estremamente vulnerabili a causa della loro posizione geografica e chiede che sia loro prestata un'attenzione particolare;

16. nota che le regioni europee che si trovano alle frontiere dell'Unione europea potrebbero essere colpite da catastrofi che si verificano in regioni appartenenti a paesi terzi, nel qual caso l'intervento è ancora più difficile; propone che si elaborino misure specifiche per sostenere queste regioni e che si dedichi particolare attenzione ai disastri causati da persone o da incidenti industriali, che richiedono strategie diverse;

17. ritiene che particolare attenzione dovrebbe essere prestata agli incendi, che necessitano strategie ed azioni mirate;

18. afferma la necessità di attenersi al principio "chi inquina paga" per quanto riguarda la responsabilità per i danni ambientali e il recupero dei costi derivanti dalla reazione alle catastrofi a carico dei soggetti privati responsabili dei danni;

#### ***Capacità europea di reazione alle emergenze***

19. ritiene che l'insieme delle capacità, delle risorse e dei mezzi identificati in precedenza messi a disposizione su base volontaria per gli interventi di soccorso dell'UE, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione, costituirà il nucleo della capacità di soccorso dell'UE, che potrebbe essere integrata da offerte ad hoc complementari da parte degli Stati membri; raccomanda che si preveda un sistema di incentivi chiaro e circostanziato, al fine di consentire agli Stati membri di assegnare capacità sufficienti all'insieme di mezzi su base volontaria, senza aumentare la spesa complessiva degli Stati membri;

Martedì 27 settembre 2011

20. chiede che, all'interno della futura forza di protezione civile dell'UE, vengano creati meccanismi specifici che consentiranno all'UE di affrontare i casi di inquinamento su vasta scala causati dalle installazioni offshore del settore degli idrocarburi;
21. ricorda il ruolo centrale delle Nazioni Unite nel coordinamento degli sforzi di risposta alle catastrofi della comunità internazionale.
22. sottolinea che una capacità di reazione alle catastrofi dell'UE più forte le permetterà di fornire un contributo coerente allo sforzo complessivo di soccorso guidato dalle Nazioni Unite e al ruolo di coordinamento di quest'ultima.
23. ritiene che i mezzi finanziati dall'UE e gestiti dagli Stati membri debbano integrare ulteriormente i mezzi degli Stati membri disponibili per le operazioni di soccorso; rileva che tali mezzi devono basarsi su modelli sviluppati mediante azioni preparatorie sperimentate con risultati positivi nel corso di recenti emergenze, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione, quali l'unità multinazionale di reazione alle inondazioni per i paesi baltici e la riserva tattica complementare per la capacità di lotta aerea contro gli incendi;
24. invita la Commissione a individuare, unitamente agli Stati membri, le lacune esistenti in materia di capacità. ritiene necessario prendere in considerazione la creazione di mezzi a livello di UE, evitando qualsiasi forma di concorrenza e/o sovrapposizione con i mezzi nazionali, al fine di colmare le attuali lacune in materia di capacità, nel caso in cui tali mezzi consentano di realizzare notevoli risparmi per l'UE nel suo complesso o di accedere a mezzi che non sono disponibili ai singoli Stati membri, offrendo così un buon modello di condivisione degli oneri;
25. ritiene altresì importante identificare eventuali carenze di risorse e chiarire precisamente in che modo l'Unione europea potrebbe aiutare gli Stati membri nei loro sforzi intesi a migliorare la propria preparazione; ritiene che l'utilizzo più efficace delle risorse esistenti eviterà la creazione di ulteriori procedure finanziarie e amministrative, specie nel quadro delle amministrazioni regionali e locali;
26. chiede alla Commissione di puntare al coinvolgimento dell'UE in termini di fornitura di risorse, capacità e coordinamento in relazione a catastrofi che si verificano sul suo territorio e coinvolgono direttamente i suoi cittadini;
27. ritiene che l'obiettivo principale dovrebbe consistere nell'utilizzare appieno e tempestivamente le risorse finanziarie disponibili e nel semplificare tutte le procedure amministrative necessarie al fine di mobilitare tali risorse; ritiene che ci si debba adoperare per garantire che l'assistenza umanitaria d'emergenza raggiunga senza indugio le persone colpite da catastrofi;
28. ritiene che la pianificazione e la preparazione anticipata delle operazioni mediante lo sviluppo di scenari di riferimento, la mappatura dei mezzi degli Stati membri potenzialmente disponibili per le operazioni di soccorso dell'UE e la pianificazione di emergenza siano elementi fondamentali per un potenziamento della reazione alle catastrofi, lo spiegamento rapido e l'immediata reazione adeguata da parte dell'UE a ciascuna emergenza; invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare immediatamente queste misure, senza pregiudicare la possibilità di adottarne altre; invita infine la Commissione a lanciare uno studio di fattibilità sull'utilità di creare dei laboratori europei di riferimento, di stanziare a loro favore finanziamenti dal bilancio europeo della ricerca e di designare detti laboratori, al fine di combattere il bioterrorismo e identificare le vittime;
29. chiede in particolare una pianificazione adeguata per specifiche situazioni di emergenza al fine di dare una risposta alle catastrofi di origine umana dovute agli sversamenti di petrolio, agli impianti nucleari o relative alle sostanze pericolose sia a terra che in mare;

Martedì 27 settembre 2011

***Centro europeo di reazione alle emergenze***

30. valuta positivamente la decisione della Commissione di unificare le sale di crisi per gli aiuti umanitari del MIC (Monitoring and Information Centre) e di ECHO, al fine di creare un Centro europeo di reazione alle emergenze attivo 24 su 24 e 7 giorni su 7 che funga da piattaforma di pianificazione e coordinamento operativo e chiede che ciò si espliciti anche relativamente al monitoraggio, al preannuncio e all'allertamento attraverso il concorso in tempo reale degli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà; invita la Commissione a potenziare il Centro per consentirgli di diventare il centro nevralgico del coordinamento tempestivo ed efficace dell'assistenza europea in natura nonché dei contributi finanziari agli aiuti umanitari; stabilisce che il Centro deve funzionare come punto di raccolta unico per le richieste di assistenza relative a tutte le tipologie di catastrofi naturali e di origine umane, al fine di consentire una risposta coerente dell'UE;

31. chiede l'unificazione effettiva delle sale di crisi del MIC e di ECHO, garantendo un finanziamento adeguato;

32. invita la Commissione ad associare attivamente il nuovo centro europeo di reazione alle situazioni di emergenza ai due strumenti comunitari di protezione delle foreste contro gli incendi: EFFIS ed EFFICS;

33. invita la Commissione a coordinare le azioni in caso di emergenza nonché a semplificare e ottimizzare l'attuale servizio universale e il numero d'emergenza 112;

34. ribadisce che le decisioni in materia di dispiegamento dei mezzi comuni dovrebbero essere prese rapidamente dal Centro di reazione alle emergenze, di concerto con gli Stati membri, al fine di garantire assistenza prevedibile, immediata ed efficace alle vittime ed evitare ritardi, ripetizioni e sovrapposizioni;

35. ritiene che dovrebbe essere identificato e mappato un elenco dei mezzi principali che gli Stati membri potrebbero mettere a disposizione per la reazione di emergenza dell'UE a tali scenari;

36. chiede un'azione chiara e coerente da parte dell'UE in merito ai rispettivi ruoli istituzionali della Commissione europea, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) che dovrebbero essere consapevoli dei rispettivi poteri e rispettare i limiti dei relativi mandati; invita quindi la Commissione e il SEAE a sviluppare opportune modalità operative e norme trasparenti nell'ottica di garantire, ove possibile, una stretta cooperazione e un coordinamento delle questioni connesse alla reazione dell'UE alle catastrofi, basandosi sui meccanismi esistenti senza rallentare le operazioni di soccorso; sottolinea la necessità di un coordinamento tra servizi flessibile, semplice e rapido, che coinvolga esclusivamente i servizi competenti, che devono reagire in un lasso di tempo estremamente breve evitando procedure amministrative onerose; ribadisce che gli aiuti umanitari dell'Unione devono essere forniti indipendentemente da qualsiasi considerazione politica, ottemperando nel contempo ai principi umanitari concordati a livello internazionale;

37. sottolinea che gli incendi boschivi provocano un aumento del rischio di catastrofi, in particolare a causa dei cambiamenti climatici che favoriscono l'esplosione di grandi incendi; invita la Commissione a istituire un'unità specifica all'interno del nuovo Centro europeo di reazione alle situazioni di emergenza per far fronte a detto rischio;

38. sottolinea che, come ultima risorsa e in conformità agli orientamenti di Oslo, l'uso di mezzi militari sotto supervisione civile costituisce spesso un importante contributo alla risposta alle catastrofi, in particolare per dispositivi specializzati, trasporto strategico o ingegneria pesante; sottolinea che il coordinamento dell'uso di tutte le capacità disponibili – civili e militari – e dei dispositivi di gestione delle crisi degli Stati membri va potenziato al fine di evitare duplicazioni costose;



Martedì 27 settembre 2011

**Logistica, trasporti e telecomunicazioni**

39. riconosce che il ricorso a mezzi militari – trasporti, logistica, sicurezza – a supporto di operazioni umanitarie può costituire un sostegno essenziale, in particolare in occasione di calamità naturali di grande entità; ricorda che i mezzi militari devono essere utilizzati in casi molto limitati e in ultima istanza, conformemente alle raccomandazioni delle Nazioni Unite;

40. chiede disposizioni logistiche condivise ed efficaci, comprese le squadre polyvalenti di supporto e assistenza tecnica finanziate dall'UE (TAST) che potrebbero sostenere gli operatori e le squadre dell'UE o degli Stati membri sul campo, segnatamente in caso di distruzione delle infrastrutture locali;

41. chiede che, in caso di catastrofe, siano mobilitate squadre di assistenza tecnica e sostegno e che siano elaborate raccomandazioni sul modo in cui dette squadre possono fornire un sostegno più efficace alle vittime delle catastrofi;

42. propone, al fine di garantire la massima efficienza e l'uso opportuno delle capacità esistenti, che sia prevista la condivisione delle risorse consolari degli Stati membri, onde migliorare la rapidità e la qualità della reazione dell'UE su scala mondiale, ottimizzando l'uso dei mezzi già disponibili; raccomanda a tal proposito di realizzare una valutazione delle capacità consolari dei diversi Stati membri al fine di stilare un bilancio delle risorse attuali di cui dispone l'Unione nel mondo;

43. chiede, tenendo conto dei sistemi di soccorso esistenti e coordinati dalle Nazioni Unite, trasporti potenziati, rafforzati, più efficienti a livello di costi e ben coordinati per l'assistenza in natura sui luoghi delle catastrofi, in particolare mediante procedure semplificate e razionalizzate nonché un maggiore tasso di cofinanziamento e l'introduzione di nuove modalità per consentire l'accesso a capacità di trasporto complementari, possibilmente mediante contratti quadro;

44. ricorda gli strumenti di controllo e prevenzione esistenti (in particolare i dispositivi di osservazione in situ) come quelli forniti dal programma di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES) dell'Unione europea o dai programmi INSPIRE e GALILEO, che potrebbero controllare le zone potenzialmente a rischio e preparare quindi in maniera più efficace i soccorsi alle vittime in caso di catastrofe; esorta la Commissione a esaminare la possibilità di dotare l'UE di una capacità di telecomunicazioni specifica e sicura nonché di soluzioni integrate per la gestione delle crisi che spazino dalla prevenzione al recupero; invita la Commissione a ottimizzare l'uso delle soluzioni e delle capacità esistenti e future offerte dai satelliti di telecomunicazione al fine di facilitare lo sviluppo di servizi per i cittadini nel settore della sicurezza pubblica e dei servizi di emergenza, in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea, gli Stati membri e le parti interessate (operatori privati, industria);

45. invita la Commissione a sviluppare una rete di comunicazione e informazione, studiando in particolare il ricorso alle capacità di telecomunicazione, comprese quelle satellitari, affinché le squadre di soccorso abbiano accesso ad un'informazione rapida e precisa che consenta una distribuzione efficace di beni di prima necessità e di attrezzature indispensabili alla riorganizzazione sociale dopo le catastrofi.

**Comunicazione, visibilità, formazione e ricerca**

46. chiede un'ampia strategia di comunicazione, che coinvolga tutte le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, le parti sociali e la società civile, al fine di migliorare la visibilità e la trasparenza globali delle azioni europee nei paesi beneficiari e tra i cittadini europei, garantendo nel contempo che il soccorso in caso di catastrofe non sia mai subordinato a questioni di ordine commerciale, politico e strategico; ritiene che detta strategia debba cercare di semplificare e uniformare i metodi e gli strumenti di comunicazione; a tal fine propone, ad esempio, l'istituzione di un codice di abbigliamento comune e di un logo per il personale europeo in parallelo con i contrassegni nazionali nonché la nomina di un portavoce unico responsabile della comunicazione nella reazione alle emergenze; chiede che qualsiasi strategia di comunicazione assicuri una netta distinzione tra l'assistenza umanitaria e le azioni militari;

**Martedì 27 settembre 2011**

47. sottolinea che le informazioni costituiscono un altro elemento fondamentale di un'efficace politica in materia di prevenzione e reazione alle catastrofi a tutti i livelli e che il cambiamento dello scenario dei rischi rende necessario un continuo aggiornamento delle conoscenze, dei dati e dei relativi strumenti analitici sulla frequenza, i rischi e le conseguenze delle catastrofi e dei relativi strumenti analitici; chiede pertanto un'azione coordinata, una maggiore disponibilità e una diffusione sistematica delle informazioni e delle conoscenze tecniche e scientifiche nonché la condivisione delle migliori prassi, compresi gli studi, e la messa in pratica degli insegnamenti tratti, come l'esperienza acquisita mediante i progetti attuati in passato nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG;

48. sottolinea la necessità di accrescere la consapevolezza sulle procedure da adottare in caso di catastrofe, concentrandosi in particolare sulla formazione dei giovani fin dall'età scolare; chiede alla Commissione di promuovere, con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni di volontariato specifiche, la cultura della previsione, della prevenzione e della resilienza che è una condizione indispensabile per ottimizzare l'azione di protezione civile;

49. richiama l'attenzione sul ruolo fondamentale delle autorità regionali e locali che sono in prima linea in caso di catastrofe, soprattutto in caso di catastrofi transfrontaliere, e il cui coinvolgimento può migliorare la visibilità dell'UE tra i cittadini; invita pertanto la Commissione a garantire che gli Stati membri coinvolgano le autorità regionali e locali nell'elaborazione della risposta alle catastrofi sin dalla prima fase, basandosi sul modello di governance multilivello applicato nel settore della politica di coesione, mediante una strategia di comunicazione vantaggiosa per tutti i soggetti partecipanti al meccanismo di reazione;

50. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare un sistema chiaro di informazione e prevenzione per tutti i cittadini europei quando sono in viaggio, all'interno dell'UE e al di fuori degli Stati membri; propone, a tal fine, che sui passaporti europei sia riportato il numero d'emergenza 112 con la chiara indicazione della sua accessibilità a livello di Unione europea, affinché esso possa essere utilizzato da coloro che viaggiano all'interno dell'UE, nonché un riferimento all'articolo 23 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in cui è stabilito che "ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro [...]", che può essere utilizzato da coloro che viaggiano in paesi extraeuropei;

51. chiede che il numero paneuropeo di emergenza "112" sia oggetto di una migliore campagna di comunicazione rivolta ai cittadini europei e ai cittadini dei paesi terzi che si trovano nell'UE, in particolare ricorrendo a mezzi scritti e audiovisivi o a pubblico avviso, affinché tutti possano ricorrere a tale numero in modo automatico per segnalare qualsiasi catastrofe che si verifichi sul territorio dell'UE;

52. ritiene che una formazione specifica del personale e degli esperti europei in materia di reazione alle catastrofi permetterebbe, mediante un "asse comune" di formazione e moduli di specializzazione, di sviluppare una consapevolezza dei metodi di lavoro e delle procedure d'intervento comuni a livello europeo; in tale ambito sollecita esercizi congiunti di reazione alle catastrofi tra unità logistiche civili e militari;

### ***Reazione alle catastrofi, preparazione e prevenzione***

53. osserva che prevenire le catastrofi è spesso più efficace in termini di costi che combatterle; sottolinea quindi l'indispensabile necessità di integrare la politica di rafforzamento della capacità di reazione alle situazioni di emergenza dell'UE, potenziando le politiche di previsione e prevenzione dei rischi dell'UE e degli Stati membri e invita la Commissione a elaborare una strategia dell'UE innovativa e globale per la riduzione del rischio di catastrofe; chiede che sufficienti risorse siano stanziare per l'identificazione precoce delle possibili catastrofi, e chiede alla Commissione di garantire che la revisione dei fondi strutturali e del Fondo di solidarietà sia utilizzata per incoraggiare lo sviluppo delle politiche e degli investimenti in detti ambiti; chiede inoltre un rafforzamento dell'educazione in materia di prevenzione, investimenti nella

Martedì 27 settembre 2011

prevenzione delle calamità e dei cambiamenti climatici, un'adeguata legislazione sulla gestione delle acque e un'efficiente gestione del rischio, nonché un rigoroso monitoraggio dell'attuazione della direttiva sulle inondazioni a livello regionale e locale; sottolinea, in questo contesto, che le autorità regionali e locali hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione delle catastrofi mediante l'attuazione di strategie di prevenzione dei rischi a livello territoriale, compresi interventi congiunti con squadre provenienti da diversi paesi;

54. ribadisce la propria posizione secondo la quale, dato il legame tra siccità, incendi boschivi e desertificazione, la Commissione dovrebbe presentare una proposta, simile alla direttiva sulle inondazioni, per promuovere l'adozione di una politica dell'UE in materia di scarsità di risorse idriche, siccità e adattamento ai cambiamenti climatici; ribadisce inoltre, in tale contesto, l'importanza della creazione di un Osservatorio europeo sulla siccità che sarebbe responsabile di esaminare, ridurre e monitorare gli effetti della siccità;

55. ribadisce altresì il suo appello alla Commissione affinché adotti una direttiva sulla prevenzione e la gestione degli incendi che preveda la raccolta periodica di dati, l'elaborazione di mappe e l'identificazione delle aree di rischio, la preparazione di piani di gestione del rischio di incendi, l'elaborazione di inventari da parte degli Stati membri delle risorse assegnate e dei mezzi disponibili, il coordinamento delle varie amministrazioni, i requisiti minimi di formazione del personale e la determinazione della responsabilità in materia ambientale e delle relative sanzioni;

56. ritiene che sia estremamente importante sfruttare ulteriormente le opportunità offerte nel contesto dell'obiettivo in materia di cooperazione territoriale europea; reputa a tale proposito che il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) possa costituire un importante strumento per rafforzare ulteriormente la cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale, anche con paesi membri dell'Unione europea; ritiene che lo sviluppo della cooperazione interregionale, al di là delle frontiere nazionali, dimostri che le regioni apportano un contributo essenziale quando si tratta di fornire rapidamente assistenza in materia di protezione civile; reputa che tale fruttuosa cooperazione comporti inoltre l'obiettivo comune che consiste nel definire una carta dei rischi e nel valutare le minacce potenziali e che questo sia il settore in cui l'UE può apportare un contributo utile e visibile per una cooperazione ancora più efficace ed efficiente, soprattutto migliorando il coordinamento;

57. sottolinea che nell'Anno europeo del volontariato sarebbe utile e importante sul piano simbolico sostenere i paesi che cercano di promuovere tali attività e organizzazioni;

58. invita la Commissione a presentare quanto prima possibile, ma entro la fine del 2011, proposte legislative ambiziose a tale scopo;

\*

\* \*

59. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

## **Turismo in Europa**

P7\_TA(2011)0407

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sull'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo (2010/2206(INI))**

(2013/C 56 E/05)

*Il Parlamento europeo,*

— vista la comunicazione della Commissione intitolata "Orientamenti di base per la sostenibilità del turismo europeo" (COM(2003)0716),

**Martedì 27 settembre 2011**

- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Rinnovare la politica comunitaria per il turismo: una partnership più forte per il turismo europeo" (COM(2006)0134),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo" ("Agenda 21") (COM(2007)0621),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "L'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo" (COM(2010)0352),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo (COM(2010)0117),
- vista la dichiarazione di Madrid "Verso un modello di turismo socialmente responsabile", approvata nel corso di un incontro informale dei ministri tenutosi il 15 aprile 2010,
- viste le conclusioni del Consiglio del 12 ottobre 2010 su "L'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo" (14944/10),
- visto il parere del Comitato delle regioni, dal titolo "L'Europa, prima destinazione turistica mondiale: un nuovo quadro politico per il turismo europeo" (CoR 342/2010),
- vista la raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 <sup>(1)</sup> per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (86/666/CEE),
- vista la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990 <sup>(2)</sup>, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso",
- vista la direttiva 2006/123/CE <sup>(3)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno,
- vista la direttiva 2009/47/CE <sup>(4)</sup> del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto,
- vista la decisione della Commissione del 9 luglio 2009 <sup>(5)</sup> che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica (2009/578/EC),
- visto il regolamento (CE) n. 66/2010 <sup>(6)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE),
- vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2005 <sup>(7)</sup> sulle nuove prospettive e le nuove sfide per un turismo europeo sostenibile,

<sup>(1)</sup> GU L 384 del 31.12.1986, pag. 60.

<sup>(2)</sup> GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU L 116 del 9.5.2009, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU L 198 del 30.7.2009, pag. 57.

<sup>(6)</sup> GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 325.

Martedì 27 settembre 2011

- vista la sua risoluzione del 29 novembre 2007 <sup>(1)</sup> su una nuova politica comunitaria per il turismo: una partnership più forte per il turismo europeo,
  - vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2008 <sup>(2)</sup> sugli aspetti di sviluppo regionale dell'impatto del turismo sulle regioni costiere,
  - vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2011 <sup>(3)</sup> sugli aspetti pratici della revisione degli strumenti dell'UE per il sostegno al finanziamento delle PMI nel prossimo periodo di programmazione,
  - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
  
  - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0265/2011),
- A. considerando che il settore del turismo rappresenta il 10 % del PIL e il 12 % dell'occupazione totale, essendo la terza maggiore attività socioeconomica dell'UE; considerando che il settore è costituito in gran parte da micro, piccole e medie imprese, è la principale risorsa per alcune regioni dell'UE, come le isole, e riveste un ruolo chiave per lo sviluppo economico e la coesione economica, sociale e regionale dell'UE, nonché per il raggiungimento degli obiettivi della strategia UE 2020,
- B. considerando che il turismo contribuisce anche all'arricchimento umano, agli scambi, al benessere, alla salute, alla cultura e alla coesione sociale e che, pertanto, occorre privilegiare un approccio qualitativo,
- C. considerando che l'Unione europea è la prima destinazione turistica mondiale per arrivi internazionali e che è necessario rafforzare questo primato affrontando le sfide derivanti, da un lato, da una maggiore competizione globale e da un mercato della domanda in costante variazione e, dall'altro, dalla necessità di garantire una maggiore e più duratura sostenibilità,
- D. considerando che il turismo in Europa affronta molte sfide: la crisi economica mondiale, la competitività di altre destinazioni al di fuori dell'UE e la varietà di attrazioni turistiche offerte, gli effetti del cambiamento climatico e le fluttuazioni stagionali dell'attività turistica, gli sviluppi demografici in Europa, il crescente impatto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i numerosi eventi imprevedibili che occasionalmente si ripercuotono sul settore,
- E. considerando che il turismo contribuisce a promuovere l'Europa e il suo patrimonio culturale e linguistico, nel rispetto delle differenze, ad affermarne i valori comuni e a rafforzare il sentimento di identità, appartenenza e cittadinanza europea; che lo sviluppo del turismo svolge un ruolo importante nel rafforzamento della dimensione regionale all'interno dell'Unione europea,
- F. considerando che l'eterogeneità, la multifaccettatura e il multiculturalismo dell'Europa offrono il massimo in termini di crescita di qualsiasi forma di turismo tematico e che lo sviluppo e la promozione di forme di turismo diversificato possono rappresentare l'unica risposta efficace alle distorsioni, ai problemi e al deterioramento a cui sta portando il modello del turismo di massa non regolamentato e indifferenziato,

<sup>(1)</sup> GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 184.

<sup>(2)</sup> GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2011)0057.

**Martedì 27 settembre 2011**

- G. considerando che, con il trattato di Lisbona (articolo 195), il turismo diviene una specifica competenza dell'UE, la quale può sostenere e completare le azioni degli Stati membri, incoraggiando la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese del settore e alla promozione della cooperazione tra gli Stati membri, escludendo l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri,
- H. considerando che, sulla base di questa nuova competenza e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, è necessario elaborare una strategia europea con obiettivi chiari e ambiziosi,
- I. considerando che affinché le nuove competenze e la futura politica del turismo dell'UE abbiano l'efficacia e la visibilità richieste dai cittadini europei e dai nostri visitatori, non solo sono necessari una strategia e un piano d'azione, ma devono altresì essere disposte risorse sufficienti nell'ambito della programmazione finanziaria dell'UE per il periodo 2014-2020,
- J. considerando che le economie delle regioni ultraperiferiche e di alcune zone insulari dell'UE dipendono quasi esclusivamente dal trasporto aereo viste la loro lontananza e insularità, è necessario adottare misure adeguate alla loro dipendenza da tale modo di trasporto,
1. si compiace della strategia politica presentata dalla Commissione, che definisce 21 azioni specifiche per il rilancio del settore; ritiene che questo documento, con il relativo piano di attuazione, rappresenti una concreta base di partenza per sviluppare una politica europea per un turismo competitivo, moderno, di elevata qualità, sostenibile e accessibile a tutti; esorta la Commissione, nel contesto del piano di attuazione, a definire quanto prima calendari specifici per realizzare le azioni e conseguire gli obiettivi; chiede agli Stati membri di cooperare attraverso la presentazione di programmi per ciascuna azione, in accordo con le autorità nazionali, regionali o locali competenti; invita la Commissione a concentrarsi sulle azioni prioritarie che sono innovative e offrono un valore aggiunto europeo;
2. considera necessaria una strategia europea per il turismo fondata, da un lato, su un pacchetto di misure specifiche destinate esclusivamente al comparto turistico e, dall'altro, data la natura trasversale del turismo, su un coordinamento con gli altri settori strategici correlati così da giungere all'attuazione di un sistema che favorisca effettivamente il turismo; ritiene inoltre necessaria una valutazione precisa dell'impatto delle misure adottate in altri settori sul turismo e chiede un approccio integrato allo scopo di creare al contempo sinergie fra le diverse politiche settoriali e fra i vari strumenti finanziari;
3. deplora che la politica condotta dalla Commissione europea in materia di turismo manchi di coerenza; ritiene essenziale che la Commissione garantisca un approccio coordinato e integrato tra le diverse direzioni generali interessate;
4. sottolinea la necessità di una stretta cooperazione, da un lato, tra le autorità europee, internazionali, nazionali, regionali e locali e, dall'altro, tra le istituzioni nel loro complesso e gli attori del settore, per far fronte alle sfide trasversali del turismo, rispettando nel contempo il principio di sussidiarietà; rammenta la competenza diretta in materia di turismo di molte regioni e comuni europei e quindi la loro centralità nell'attuazione di progetti e azioni concrete; auspica, anche nel quadro della strategia Europa 2020, una cooperazione più stretta tra le regioni e i comuni e una loro partecipazione sostenibile, diretta ed efficace alla definizione della nuova politica del turismo; ritiene che, per lo stesso periodo, strumenti di programmazione specifici, quali strategie per le macroregioni, potrebbero rafforzare il turismo intra- e interregionale e promuovere la capacità di attrazione e la visibilità delle regioni e dei comuni europei;

Martedì 27 settembre 2011

5. invita la Commissione a valutare l'introduzione di due nuovi principi per il turismo: "l'interregionalità" e "la complementarità", al fine di promuovere la pianificazione congiunta e la cooperazione fra i servizi turistici nell'ambito di una singola area geografica, vale a dire fra regioni limitrofe appartenenti a Stati membri diversi o, a un livello tematico specifico, fra regioni unite da elementi comuni;

#### ***Turismo competitivo, moderno e di qualità***

6. ritiene che il turismo debba essere considerato come parte integrante della politica industriale europea e della politica di innovazione e ribadisce che il rilancio del turismo rappresenta un obiettivo strategico ed essenziale per l'occupazione nei diversi Stati membri; sottolinea, a tal proposito, l'importanza delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), che non solo garantiscono un'innovazione che parte dal basso e la stabilità del settore, ma assicurano anche la qualità, la varietà e l'autenticità delle regioni in cui hanno sede; esorta dunque la Commissione a promuovere maggiormente un tale approccio nell'offerta turistica europea;

7. invita la Commissione europea a procedere alla raccolta e alla pubblicazione annuale di buone pratiche in materia di turismo;

8. condivide la proposta della Commissione di sviluppare con gli Stati membri, le autorità locali e regionali e le agenzie nazionali del turismo un marchio "Europa" con l'obiettivo di promuovere l'Europa nel mondo come destinazione turistica unitaria; invita a tal fine la Commissione a lanciare campagne pubblicitarie in cooperazione con gli Stati membri e le agenzie del turismo competenti; sottolinea che le iniziative europee di promozione devono rispettare ed evidenziare la diversità territoriale dell'Europa, evitando di favorire determinate destinazioni europee rispetto ad altre, e ritiene che il marchio "Europa" non dovrebbe impedire alle diverse regioni, città ed entità locali di promuovere liberamente la propria immagine;

9. accoglie con favore l'iniziativa relativa al "marchio del patrimonio europeo" come strumento per valorizzare alcuni siti che rappresentano la storia dell'integrazione europea; insiste sulla necessità di coordinare questa iniziativa con i siti riconosciuti dall'UNESCO e con altri itinerari storici; ritiene inoltre necessario il coordinamento con altre iniziative simili, quale il premio Europa Nostra, al fine di non creare una sovrapposizione; invita la Commissione a segnalare agli Stati membri che i siti che ricevono il "marchio del patrimonio europeo" devono sempre restare aperti e accessibili, anche prevedendo un organico ridotto;

10. invita la Commissione a sostenere l'inserimento, nella lista del patrimonio mondiale, delle tradizioni popolari degli Stati membri, comprese le tradizioni culinarie, al fine di preservarle per le future generazioni, e a definire una strategia europea per la promozione delle tradizioni popolari a livello europeo e internazionale;

11. invita la Commissione a verificare l'impatto sul turismo del programma dell'Unione relativo alle capitali europee della cultura, nonché a riferire al Parlamento europeo le eventuali esigenze di revisione dei modelli di governance, delle modalità di finanziamento e delle procedure di partecipazione delle istituzioni e delle associazioni culturali, al fine di investire in processi e partenariati duraturi e sostenibili;

12. sottolinea l'importanza di collaborare, ad esempio attraverso partenariati o la conclusione di accordi internazionali in materia di trasporto aereo, con i paesi extra-europei, in particolare i paesi limitrofi e i paesi BRIC, che rappresentano un mercato di diversi milioni di nuovi potenziali turisti; insiste a tale riguardo sull'importanza di proseguire gli sforzi in termini di visibilità, qualità, competitività e diversificazione del turismo in Europa e chiede lo sviluppo di attività europee di commercializzazione comuni e di prodotti turistici combinati al fine di attrarre visitatori da questi nuovi mercati;

**Martedì 27 settembre 2011**

13. ritiene opportuno, nel rispetto del diritto-dovere dell'UE di controllare l'accesso all'interno dei propri confini, che le istituzioni europee e gli Stati membri sviluppino, nel quadro della politica comune in materia di visti, una strategia a lungo termine per un maggiore coordinamento e la semplificazione delle procedure di rilascio dei visti, valutando la possibilità di costituire a livello UE sezioni/centri consolari comuni che garantiscano la puntuale applicazione delle suddette procedure e la riduzione dei costi burocratici; a tale riguardo, facendo seguito alla creazione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), invita la Commissione a valutare la possibilità di ricorrere agli uffici delle delegazioni UE nel mondo per il rilascio di visti turistici, in collaborazione con le ambasciate nazionali degli Stati membri, e a esaminare altre soluzioni per la semplificazione del rilascio dei visti turistici, ad esempio "visti turistici di gruppo" per gruppi organizzati e un accesso facilitato per le persone che viaggiano per affari;

14. chiede agli Stati membri, a fronte di varie situazioni di emergenza che comportano un rischio per il turista all'estero, di valutare, in stretta cooperazione con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), l'opportunità di codificare una procedura uniforme per emanare comunicati di "sconsiglio" al viaggio, creando un codice unico europeo di gravità dello "sconsiglio", riconoscendo nelle ipotesi più gravi il diritto degli operatori di accedere alla procedura di aiuto dell'UE, nei limiti dei fondi disponibili;

15. invita la Commissione a trarre conclusioni dalle ultime emergenze, quale la recente eruzione vulcanica, e a elaborare scenari specifici per la gestione delle crisi a livello di UE, cosicché, di norma, gli Stati membri si coordinino e intervengano in modo uniforme per quanto riguarda le informazioni e le misure da adottare;

16. sottolinea la necessità di favorire l'innovazione e lo sviluppo tecnologico delle microimprese e delle PMI per rendere più efficaci la commercializzazione dei prodotti e la promozione delle destinazioni; esorta la Commissione a creare una piattaforma 'ICT e turismo', avviando un progetto pilota specifico entro la fine del 2011, per incentivare la partecipazione delle microimprese e delle PMI al "Digital Supply Chain", sull'esempio delle esperienze in altri settori, quali il tessile, i trasporti e la logistica e l'industria automobilistica; invita a proporre iniziative volte a promuovere il commercio elettronico nel settore e a eliminare le barriere ancora esistenti nel mercato interno che ne ostacolano lo sviluppo; invita inoltre gli Stati membri a sviluppare l'accesso veloce a Internet su tutto il territorio al fine di consentire lo sviluppo di servizi avanzati e l'interoperabilità tra gli operatori;

17. chiede che venga promosso e sostenuto lo spirito imprenditoriale nel settore, con particolare attenzione alle donne e ai giovani, e che venga facilitato l'accesso al finanziamento, in particolare al microcredito, per le PMI e i lavoratori autonomi;

18. invita la Commissione a promuovere un incubatore dell'innovazione specifico per le imprese del settore turistico;

19. è del parere che la sostenibilità del settore del turismo trarrà enormi vantaggi da un approccio più coordinato in materia di ricerca e sviluppo e dalla promozione di prodotti e servizi innovativi; sottolinea che lo sviluppo dell'industria del turismo è direttamente connesso alla promozione dell'efficienza energetica e delle tecnologie rinnovabili;

20. chiede alla Commissione di creare un osservatorio virtuale del turismo che sarebbe in relazione non solo con gli istituti di ricerca, ma anche con le imprese e le autorità pubbliche allo scopo di promuovere gli studi di mercato applicando sistemi di intelligenza concorrenziale, fornire alle imprese e alle amministrazioni pubbliche informazioni prospettive sull'evoluzione dell'offerta e della domanda e favorire un migliore posizionamento strategico delle imprese e del settore pubblico;



Martedì 27 settembre 2011

21. invita la Commissione a studiare, in stretta collaborazione con gli Stati membri e gli attori nazionali del settore, azioni innovative intese a promuovere pacchetti vacanze europei ad hoc in occasione di grandi eventi storici, culturali e sportivi che determinati Stati membri ospiteranno nei prossimi anni (quali, ad esempio, i Giochi Olimpici, l'Esposizione universale e altri), al fine di promuovere la "destinazione Europa" nella sua molteplice ricchezza; ritiene che gli eventi di portata europea e internazionale di vario genere debbano essere posti in relazione con l'offerta turistica locale esistente;

22. ritiene necessario sviluppare le potenzialità del portale [www.visiteurope.com](http://www.visiteurope.com), promosso dalla ETC (European Travel Commission), al fine di massimizzarne la fruibilità e la piena accessibilità (informazioni in tutte le lingue ufficiali dell'UE e nelle principali lingue extra-UE, con particolare riferimento ai paesi BRIC, utilizzo di formati accessibili per i non vedenti e contenenti informazioni nella lingua dei segni per i non udenti e utilizzo di tutte le applicazioni tecnologiche) e di renderlo una vera e propria piattaforma europea del turismo, con facile accesso ai portali turistici nazionali, regionali e locali dei singoli Stati membri; ritiene inoltre che il portale debba offrire maggiore visibilità al sistema del marchio europeo di qualità, alle migliori pratiche e a iniziative come Calypso, NECSTouR ed EDEN, e che dovrebbe informare i turisti in merito ai loro diritti in diverse circostanze;

23. invita la Commissione a valutare con gli Stati membri l'opportunità di creare una "Carta europea del turista", con l'obiettivo di incoraggiare i turisti provenienti da uno Stato membro o da paesi terzi e che viaggiano in Europa a farlo regolarmente, attraverso l'offerta di informazioni, incluso l'elenco dei diritti, delle agevolazioni e dei servizi dedicati;

24. ritiene che l'Unione europea sia fondata sulla diversità culturale e linguistica e che pertanto sia importante favorire l'accesso ai siti turistici fornendo ai visitatori strumenti atti ad agevolare la loro visita e facilitare la loro comprensione, come le audioguide o gli opuscoli descrittivi che offrono spiegazioni in almeno due lingue ufficiali dell'Unione europea, in particolare quando i siti visitati sono finanziati tramite i fondi strutturali;

25. invita la Commissione, in cooperazione con gli attori del settore, a valutare la fattibilità di un "marchio europeo del turismo di qualità", individuando criteri comuni di qualità; ritiene che ciò debba avvenire coordinando le migliori esperienze già maturate dai diversi Stati membri e dalle associazioni di categoria, al fine di creare un marchio ombrello complementare ai marchi nazionali e riconosciuto sulla base di un accreditamento volontario ("opt-in");

26. ritiene che occorra impedire la proliferazione dei marchi e ridurre il numero al fine di evitare rischi di confusione da parte dei consumatori ed eccessivi oneri per le imprese e di rendere i marchi più facilmente riconoscibili; invita la Commissione a valutare i marchi esistenti in termini di affidabilità, trasparenza e controllo della conformità; invita inoltre la Commissione, gli Stati membri e i soggetti interessati a promuovere gli strumenti esistenti e le migliori pratiche e a valutare nel lungo termine la possibilità di una graduale integrazione in un unico marchio del "marchio europeo di qualità" e dell'"Ecolabel – marchio di qualità ecologica per i servizi di ricettività turistica", tenendo conto della sostenibilità come criterio essenziale di qualità;

27. chiede alla Commissione di farsi promotrice di un'iniziativa concreta volta alla progressiva armonizzazione dei sistemi di classificazione alberghiera (hotel, pensioni, stanze in affitto, ecc.), attraverso l'individuazione di criteri minimi comuni, a cominciare dalle esperienze positive delle associazioni di categoria (ad esempio, l'Hotelstars Union) e dei rappresentanti del settore; ritiene che tale graduale armonizzazione potrebbe rafforzare, al contempo, la visibilità dell'Europa come destinazione turistica e l'informazione offerta ai turisti; invita l'industria ricettiva europea a:

— proseguire gli sforzi in direzione di una graduale armonizzazione della classificazione alberghiera, tenendo conto dei criteri di accessibilità;

**Martedì 27 settembre 2011**

— cooperare con le istituzioni e informarle regolarmente dei progressi conseguiti;

28. sottolinea l'importanza di prestare la dovuta attenzione al tema della sicurezza in vari tipi di alloggi, con particolare riferimento alle norme antincendio e alle misure di protezione dal monossido di carbonio; ritiene pertanto che vada incentivata l'adesione al metodo MBS (Management, Building and System), ferme restando le normative nazionali vigenti in linea con le raccomandazioni del Consiglio del 1986, o che vadano adottate misure di regolamentazione alternative in caso di fallimento dell'autoregolamentazione; pone altresì l'accento sull'importante ruolo della formazione del personale alberghiero in materia di piani d'emergenza e gestione dei rischi d'incendio e sottolinea la necessità di una raccolta sistematica dei dati sulla sicurezza alberghiera; sottolinea l'importanza di tenere sempre conto delle necessità dei disabili e delle persone con mobilità ridotta, anche in termini di formazione sulla sensibilizzazione verso le disabilità nella prevenzione degli incendi e nell'ambito della sicurezza alberghiera;

29. ritiene opportuno che la Commissione, in collaborazione con l'industria del settore e le parti sociali, prepari una mappatura delle competenze professionali esistenti (Tourism Skill Competence Framework), onde disporre di una base di partenza sulla quale agire concretamente per fare incontrare domanda e offerta del settore turistico europeo;

30. invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a incoraggiare la mobilità e a valorizzare e promuovere l'apprendimento permanente, le esperienze di formazione professionale e universitaria e gli apprendistati nel settore del turismo, a mantenere uno stretto contatto con il mondo della ricerca e dell'impresa e ad attribuire maggiore rilievo all'innovazione nel settore turistico nell'Ottavo programma quadro di ricerca e sviluppo; ritiene che programmi dell'UE quali "Erasmus per i giovani imprenditori" e "Leonardo da Vinci" rappresentino opportunità uniche per l'acquisizione di competenze professionali e formative, nonché per aumentare le possibilità di carriera, e debbano quindi essere sviluppati e promossi ulteriormente, tenendo anche conto della possibilità di rivederli in modo tale che informino sulle migliori pratiche concernenti, fra l'altro, l'assistenza alla clientela, l'accessibilità e la sostenibilità;

31. esorta la Commissione a seguire più da vicino l'attuazione, negli Stati membri, della direttiva relativa ai servizi per quanto riguarda il turismo;

32. chiede che sia migliorato il riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri delle qualifiche professionali nell'industria turistica, in modo da consentire sia a chi già lavora nel settore sia a chi intende iniziare a farlo di trovare migliori sbocchi professionali e incoraggiare la loro mobilità nel settore; ritiene che ciò potrebbe contribuire a fronteggiare i problemi connessi alla stagionalità delle attività lavorative di tale settore, da un lato, e al lavoro sommerso, dall'altro;

33. evidenzia lo stretto legame tra turismo e trasporti e chiede alla Commissione e agli Stati membri di fare ogni sforzo per modernizzare le infrastrutture nazionali, regionali e transfrontaliere per i diversi modi di trasporto, con particolare attenzione alla progressiva e tempestiva attuazione dei progetti delle reti transeuropee dei trasporti e al completamento del Cielo unico europeo con l'obiettivo di rendere più efficiente la gestione del traffico aereo; ritiene importante incentivare la co-modalità e adottare misure adeguate nella gestione dei flussi turistici, in particolar modo durante i picchi stagionali e le emergenze di varia natura;

34. esorta la Commissione a incentivare l'utilizzo di mezzi di trasporto più sostenibili, ad esempio attraverso la combinazione di trasporti con mezzi pubblici, treni, spostamenti in bicicletta e a piedi; invita la Commissione, tra l'altro, a favorire e sostenere, anche nel quadro delle reti trans europee dei trasporti, lo sviluppo di collegamenti con le isole, le aree rurali e montane, le regioni ultraperiferiche e, più in generale, le destinazioni meno accessibili;

Martedì 27 settembre 2011

35. sottolinea la necessità di promuovere sistemi di vendita elettronica integrata dei biglietti per i diversi mezzi di trasporto, il che permetterebbe di incentivare l'intermodalità del sistema, agevolare i viaggi internazionali tra gli Stati membri, garantire la libera circolazione ed eliminare gli ostacoli alla realizzazione del mercato unico; ritiene che nel corso del processo di sviluppo debba essere attribuita particolare importanza alle specifiche esigenze di accesso delle persone disabili;

36. accoglie con favore la legislazione dell'UE relativa ai diritti dei passeggeri, in particolare di quelli con mobilità ridotta, e chiede alla Commissione di presentare, a breve termine, un quadro legislativo ambizioso e coerente con norme comuni applicabili a tutti i modi di trasporto, completato da norme specifiche che tengano conto delle particolarità di ognuno di essi;

37. invita la Commissione a valutare la fattibilità di una Carta dei diritti e delle responsabilità del turista che riconosca i principi di accessibilità, informazione, definizione trasparente dei prezzi, risarcimento, ecc.; invita gli Stati membri a istituire un sistema di arbitrato indipendente che permetta ai consumatori di far valere realmente tali diritti;

#### ***Turismo sostenibile e diversificato***

38. sottolinea che la politica del turismo deve tener conto in modo coerente dello sviluppo sostenibile, dunque soddisfare le esigenze delle generazioni attuali a livello sociale, economico e ambientale senza perdere di vista gli interessi delle generazioni future;

39. accoglie con favore la volontà della Commissione di diversificare l'offerta turistica, il che contribuirebbe a compensare gli effetti della stagionalità; sottolinea, in particolare, l'importanza della collaborazione già avviata con il Consiglio d'Europa per la promozione del turismo culturale, storico, religioso, ambientale e paesaggistico attraverso percorsi/itinerari tematici che non solo valorizzano le radici storiche e culturali del nostro continente, ma contribuiscono anche allo sviluppo di un turismo alternativo, sostenibile e accessibile a tutti; ritiene che l'utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili, tra i quali la bicicletta e la vela, debba essere incentivato in relazione a diversi itinerari;

40. ritiene che al fine di differenziare l'offerta turistica europea da quella di altri paesi o continenti, risulta cruciale collegare il tradizionale settore del turismo con l'offerta del territorio in termini di prodotti e servizi e di beni materiali e immateriali;

41. ritiene che la Commissione e il Consiglio d'Europa, in stretta cooperazione con gli Stati membri e le autorità regionali e locali, dovrebbero continuare a sostenere, anche attraverso mezzi finanziari, la creazione di nuovi "itinerari europei" e il mantenimento di quelli esistenti, anche sulle isole e nelle regioni costiere, montane e ultraperiferiche; ritiene che questi circuiti debbano valorizzare l'identità europea attraverso la promozione e il collegamento di luoghi simbolo, quali le cattedrali, i castelli, le università, i siti archeologici e gli insediamenti industriali, come pure personaggi simbolo e promotori dell'Europa; esorta la Commissione europea e gli Stati membri ad adottare tutte le misure opportune per salvaguardare il patrimonio e i beni europei per le future generazioni;

42. incoraggia la Commissione ad agevolare la messa in rete e la cooperazione fra le regioni dell'UE al fine di collegare gli attuali percorsi ciclabili regionali, nazionali ed europei e potenziare nell'UE un turismo ciclabile sostenibile, efficiente sotto il profilo energetico e rispettoso dell'ambiente;

43. sottolinea l'importanza di reti quali NECSTouR e EDEN per lo scambio di buone pratiche tra regioni europee e la promozione di destinazioni sostenibili; insiste inoltre sulla necessità di creare un sistema di indicatori comuni per la gestione sostenibile delle destinazioni turistiche, in stretta collaborazione con il "Tourism Sustainability Group" (TSG) e le autorità locali e regionali;

**Martedì 27 settembre 2011**

44. è del parere che, data la storia del continente europeo, la Commissione debba promuovere con più vigore il patrimonio industriale europeo, il cui potenziale non è stato adeguatamente riconosciuto; sottolinea che la promozione del patrimonio industriale europeo, una delle principali aree di interesse culturale, potrebbe anche favorire le destinazioni secondarie e contribuire a realizzare un settore turistico europeo più sostenibile, diversificato e più uniformemente distribuito attraverso la conservazione, la trasformazione e il risanamento dei siti industriali;

45. ritiene che il turismo rurale e l'agriturismo debbano essere sostenuti adeguatamente, in quanto settori che migliorano la qualità di vita, diversificano l'economia e le fonti di reddito delle zone rurali, creano posti di lavoro in tali regioni, mantengono la popolazione sul territorio evitandone lo spopolamento e stabiliscono un collegamento diretto con la promozione di prodotti alimentari tradizionali, ecologici e naturali; osserva che a tal fine è importante garantire la piena accessibilità della rete dei trasporti nonché di Internet e dell'infrastruttura informatica in queste zone; ritiene che ciò contribuisca all'obiettivo di promuovere nuove forme di turismo, prolungare le stagioni turistiche e riequilibrare le attività del settore fra le zone ad alta concentrazione turistica e le zone a elevato potenziale turistico non ancora adeguatamente sfruttate;

46. ritiene necessario rafforzare la capacità di commercializzazione degli agricoltori e migliorarne l'accesso ai mercati locali, permettendo così alle aziende del settore della ristorazione di acquistare più agevolmente i prodotti locali di cui hanno bisogno;

47. evidenzia come il turismo della natura contribuisca a uno sviluppo sostenibile del settore; ritiene sia importante concentrarsi sulle riserve naturali e le aree protette, onde renderli più accessibili al turista, anche attraverso lo sviluppo di percorsi transnazionali, nel rispetto del patrimonio ambientale e della biodiversità locale;

48. evidenzia che la creazione di nuovi percorsi di navigazione interna può contribuire allo sviluppo sostenibile del turismo culturale, del turismo della natura e del turismo da diporto;

49. ricorda che i viaggi connessi alla cultura, all'istruzione nonché alle attività giovanili e sportive sono sempre più diffusi e invita quindi gli Stati membri e le autorità locali e regionali a sostenere tali forme di turismo diventando più flessibili e adeguandosi alle nuove tipologie di consumatori derivanti dai mutamenti demografici, per tenere conto delle nuove forme di turismo orientate alle aspettative dei consumatori; sottolinea l'importanza del ruolo dello sport nella promozione del turismo, sia a livello di spettacolo che di partecipazione attiva allo sport, e sollecita la messa a punto di specifiche politiche di promozione e sostegno alle attività di turismo sportivo;

50. invita la Commissione a promuovere un'iniziativa orizzontale dell'UE riguardante l'impatto ambientale del turismo, con particolare riferimento alla biodiversità europea, al ciclo dei rifiuti, al risparmio energetico e idrico, alla sana alimentazione e all'utilizzo dei terreni e delle risorse naturali, al fine di diffondere informazioni e materiali utili, sensibilizzare l'opinione pubblica e attenuare l'impatto del turismo sull'ambiente;

51. si compiace degli sforzi messi in atto volontariamente dal settore per comprendere e ridurre l'impatto del turismo sull'ambiente e sulle destinazioni, come ad esempio il sistema di sostenibilità Travelife, un sistema innovativo, in parte finanziato dall'UE, che aiuta i consumatori a compiere scelte sostenibili e il settore a comprendere e gestire il suo impatto sulla catena dell'offerta;

52. esorta la Commissione a sostenere le iniziative innovative delle PMI attive nel settore del turismo e a conservare e migliorare la ricchezza della biodiversità sostenendo l'ecoturismo;

Martedì 27 settembre 2011

53. invita la Commissione a prendere in esame la possibilità di proclamare una giornata europea del turismo responsabile e sostenibile, organizzando in tutti gli Stati membri incontri informativi per promuovere forme di turismo sostenibile e comportamenti responsabili da parte dei turisti;

54. sottolinea le notevoli ripercussioni del cambiamento climatico sulle zone turistiche europee, specialmente le più vulnerabili, in particolare le regioni costiere, le isole e le regioni montane; ritiene che sia necessario elaborare strategie per prevenire tali ripercussioni e contrastarle, incoraggiando tra l'altro l'innovazione e la diversificazione dei servizi turistici, intensificando la prevenzione dei rischi naturali e le politiche di mitigazione, adeguando le infrastrutture, anticipando l'incidenza della rarefazione delle risorse idriche e salvaguardando la sostenibilità della fauna, della flora e dei paesaggi delle zone interessate;

55. osserva che le zone costiere costituiscono la principale meta turistica in Europa e che, di conseguenza, occorre prestare particolare attenzione ai metodi di pianificazione territoriale applicati alle coste, ai rischi di urbanizzazione intensiva, all'esigenza di preservare la qualità e la sostenibilità delle zone costiere, del loro patrimonio nonché delle infrastrutture dei servizi turistici; sottolinea la necessità, nell'ambito di una strategia del turismo costiero, insulare e marino, di investire adeguate risorse al fine di preservare le coste europee dal fenomeno dell'erosione, di tutelarne il patrimonio ambientale e faunistico e di migliorare la qualità delle acque, con l'obiettivo di sviluppare un turismo balneare e subacqueo sostenibile e di qualità; accoglie con favore, a tale riguardo, l'iniziativa della Commissione volta a elaborare una strategia per un turismo costiero e marino sostenibile e chiede lo sviluppo di strategie specifiche simili per le isole, le regioni montane e altre zone vulnerabili;

56. ribadisce l'importanza del turismo balneare come peculiarità di alcune regioni costiere europee; invita la Commissione a valutare se la direttiva 2006/123/CE abbia ripercussioni negative sulle PMI di questo settore e, se lo ritiene necessario, a proporre misure per attenuare tali ripercussioni e garantire che le caratteristiche specifiche di questa categoria professionale siano prese in considerazione nell'applicazione della direttiva; invita inoltre gli Stati membri a valutare, in cooperazione con le autorità competenti, l'introduzione di misure compensative per attenuare i danni causati agli operatori turistici dall'introduzione di una nuova legislazione che comporta la perdita dei diritti acquisiti e causa perdite correlate a investimenti non ammortizzati destinati a rinnovare o adeguare le sue strutture nel rispetto della legislazione precedentemente in vigore; ritiene che tali misure siano necessarie al fine di salvaguardare gli investimenti degli operatori e migliorare la qualità del servizio alla clientela;

57. invita la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito di una politica marittima integrata, a sostenere lo sviluppo delle infrastrutture portuali, con l'intento di adeguare i terminali portuali alle esigenze delle persone con mobilità ridotta e di garantire le interconnessioni con altri modi di trasporto e i collegamenti con l'offerta turistica dell'entroterra, che sono fattori essenziali per il trasporto marittimo dei passeggeri, il turismo costiero e il turismo da diporto; invita gli Stati membri, in questo contesto, a eliminare, qualora ve ne fossero, eventuali restrizioni;

58. prende atto che l'evoluzione demografica in Europa determinerà una continua crescita del turismo della salute e in particolar modo del turismo termale; invita la Commissione, tenendo conto che esistono diverse norme dell'UE su questioni legate al termalismo, a valutare la possibilità di presentare una proposta legislativa unica sul termalismo, onde dare una struttura organica e regolamentata al settore, incentivandone la competitività e precisando fin d'ora che le aziende termali operanti negli Stati membri, in quanto erogatrici di servizi sanitari, sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE; sottolinea la rilevanza della nuova legislazione sulla sanità transfrontaliera e la necessità di una sua attuazione nel rigoroso rispetto dei criteri e delle condizioni imposte dal nuovo quadro legislativo, al fine di garantirne un'applicazione interamente soddisfacente;

59. insiste sul peso economico del "turismo da shopping"; sottolinea che questa forma di turismo rappresenta, per un numero considerevole di turisti, un motivo essenziale di soggiorno nell'Unione, le cui imprese e i cui marchi sono leader mondiali del settore del lusso; sottolinea che si tratta di una forma di turismo in piena espansione, ma che l'Unione subisce la forte concorrenza di altre destinazioni turistiche internazionali, che offrono, ad esempio, agevolazioni per gli acquisti esentasse o il rimborso dell'IVA; raccomanda pertanto di collaborare con il settore del lusso e i professionisti del turismo per formulare nuove misure e offerte che consentano all'Unione di conservare la sua capacità di attrazione e la sua competitività;

**Martedì 27 settembre 2011**

60. insiste sulla necessità di promuovere il turismo d'affari europeo nell'UE e nel mondo, vista l'importanza economica che assume in talune località d'Europa e il numero di servizi connessi all'accoglienza e all'organizzazione di fiere, mostre, congressi e altre manifestazioni professionali (servizi alberghieri, ristorazione, commercio, trasporti, agenzie di comunicazione e di organizzazione di eventi, ecc.);

61. ricorda che un turismo eticamente responsabile è un obiettivo imprescindibile; accoglie con favore il codice etico dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) e auspica che vengano prontamente recepiti dalla Commissione e dagli Stati membri; si compiace al riguardo della proposta della Commissione di estendere la giurisdizione nazionale degli Stati membri ai reati di abuso sessuale sui minori commessi all'estero, punendo così, di fatto, il turismo sessuale;

### ***Turismo per tutti***

62. sottolinea che la stagionalità, insita nell'attività turistica, può essere fonte di precarietà in termini di occupazione e condizioni di lavoro; esorta, a tale riguardo, a elaborare una politica specifica a favore dei lavoratori stagionali, in particolare attraverso misure per il prolungamento dei periodi stagionali attraverso la diversificazione delle attività turistiche;

63. invita la Commissione a definire un piano per promuovere la progressiva riduzione del carattere stagionale del turismo; incoraggia la Commissione, in questo contesto, a basarsi sui risultati fin qui positivi dell'azione preparatoria "Calypso" e invita la Commissione e gli Stati membri a proseguire quest'azione, permettendo alle persone svantaggiate, come gli anziani, i disabili, i giovani e le famiglie a basso reddito, di avere un accesso facilitato alle vacanze, particolarmente durante la bassa stagione e in caso di spostamenti transfrontalieri; chiede, a tale proposito, di continuare a pianificare e integrare nell'offerta turistica l'accessibilità fisica, la prestazione di servizi adeguati e l'offerta di informazioni affidabili; ritiene che le numerose buone pratiche già esistenti in fatto di accessibilità e responsabilizzazione possano essere fonte di ispirazione;

64. sottolinea l'importanza, nel quadro di una nuova strategia dell'UE sulla disabilità, di assicurare l'accessibilità per le persone disabili, non solo rispetto ai mezzi di trasporto, ma anche all'alloggio, alla ristorazione, a informazioni accessibili a tutti e ai servizi turistici in genere; sottolinea la necessità di fornire quindi informazioni chiare sulle misure adottate; invita la Commissione ad assicurare che sia garantita l'accessibilità per quanto riguarda tutti i prodotti e servizi legati al turismo;

65. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'attuazione di programmi di recupero, conservazione e custodia di siti di interesse culturale, storico o ambientale, allo scopo di favorire una maggiore fruibilità da parte dei turisti; auspica che si incoraggi la partecipazione dei giovani volontari a tali programmi nel corso del 2011, Anno europeo del volontariato, e negli anni a seguire;

66. invita la Commissione a favorire anche il cosiddetto turismo della reciprocità (Visiting Friends and Relatives, VFR) quale importante mezzo per rafforzare l'integrazione della cultura europea;

### ***Turismo e risorse***

67. invita la Commissione a coordinare, dare visibilità ed estendere il beneficio degli strumenti finanziari a favore del rafforzamento della competitività del turismo esistenti in capo alle diverse direzioni generali, nonché a verificarne il corretto utilizzo, con particolare riferimento al FESR, al FEASR, al FSE e al FEP; ritiene che in un contesto di restrizioni di bilancio sia fondamentale istituire delle sinergie fra i diversi strumenti finanziari esistenti, che devono essere adattati ai cambiamenti del turismo e della clientela, alla diversificazione delle attività connesse al turismo e alle esigenze di sviluppo locale; chiede inoltre alla Commissione di formulare indicazioni chiare in merito alla disponibilità di finanziamenti per i progetti connessi al turismo, nonché di creare una banca dati inter-DG di facile accesso, che sensibilizzi e offra informazioni in merito ai progetti turistici cofinanziati dall'UE;

Martedì 27 settembre 2011

68. sottolinea che il turismo deve continuare a svolgere un ruolo importante per la politica di coesione nell'ambito delle prospettive finanziarie 2014-2020; chiede che le prossime prospettive finanziarie e i regolamenti sui Fondi strutturali prevedano tra le priorità il risanamento delle zone turistiche cadute in declino, al fine di assicurarne la competitività e la sostenibilità;

69. incoraggia inoltre gli Stati membri e gli enti locali e regionali ad approfittare appieno degli strumenti di formazione professionale offerti dal FSE e da altri strumenti comunitari, nazionali, regionali e locali; ritiene essenziale sensibilizzare gli Stati membri e gli enti a sviluppare bandi dedicati per il turismo, sulle base delle priorità previste dai Fondi strutturali;

70. chiede la creazione, nell'ambito delle prospettive finanziarie 2014-2020, di un programma specifico per il turismo orientato in particolare alle micro, piccole e medie imprese, incoraggiando i partenariati tra imprese e pubblico-privati per progetti paneuropei nel settore ed esorta al contempo le PMI a investire in tale settore;

71. insiste sulla necessità di assicurare una continuità nel sostegno ai progetti pilota nel settore del turismo dopo il 2011, ed eventualmente di valutarne di nuovi per contribuire all'attuazione della nuova strategia;

#### ***Altre questioni importanti per il settore turistico***

72. osserva che le imprese turistiche hanno bisogno di dati statistici paragonabili e di elevata qualità per finalità di programmazione a lungo termine delle strutture della domanda e dell'offerta e per sviluppare destinazioni turistiche; chiede pertanto alla Commissione, nella misura in cui ciò rientra tra le sue competenze, di provvedere affinché tali dati siano disponibili in tutta Europa; deplora il fatto che non esistono statistiche ufficiali in materia di turismo rurale e di agriturismo, e che gli unici dati disponibili si basano su stime; si compiace delle azioni previste al fine di consolidare la base di conoscenze socioeconomiche sul turismo, fermo restando che occorre evitare quanto più possibile di imporre oneri finanziari e amministrativi supplementari;

73. chiede alla Commissione di presentare, entro settembre 2011, una proposta legislativa per la revisione della direttiva 90/314/CEE, per garantire un quadro normativo chiaro ai consumatori e alle imprese del settore sia in situazioni ordinarie che in situazioni straordinarie dovute, ad esempio, a determinati fenomeni climatici e naturali o a disordini politici; sottolinea che il concetto stesso di "viaggi tutto compreso" è superato ormai da tempo e, nel quadro della revisione, esorta la Commissione ad assoggettare tutti i prestatori di servizi turistici alla stessa normativa; sottolinea che la qualità dei servizi offerti al consumatore e la concorrenza leale devono essere considerate aspetti fondamentali in tale contesto;

74. evidenzia l'opportunità di una progressiva armonizzazione di un'aliquota IVA ridotta sul turismo tra gli Stati membri come condizione necessaria per una concorrenza trasparente tra le imprese turistiche all'interno dell'UE e nei confronti dei paesi terzi; accoglie con favore in quest'ottica la discussione avviata con la pubblicazione del Libro verde sul futuro dell'IVA;

75. invita gli Stati membri a tenere conto degli effetti negativi della tendenza progressiva all'aumento delle tasse a carico dei turisti che viaggiano nell'Unione europea o all'interno degli Stati membri, in particolare le tasse sul carburante, i costi per le misure di sicurezza, le tasse aeroportuali, municipali e portuali, in particolare durante la bassa stagione; sottolinea che se sarà applicata una tassa supplementare sul turismo, occorrerà debitamente pubblicizzarla per aumentare il livello di sensibilizzazione di turisti e operatori;

76. invita il Consiglio dell'UE ad accelerare i tempi per l'adozione della proposta di direttiva concernente la modernizzazione del regime speciale IVA (TOMS), prevedendo l'inserimento di un meccanismo di "opt-in" capace di azzerare la distorsione della concorrenza tra le diverse categorie di operatori del settore, in quanto i recepimenti nazionali non omogenei portano attualmente a gravi conseguenze;

**Martedì 27 settembre 2011**

77. sottolinea la necessità di una politica di concorrenza attiva che controlli la tendenza alla concentrazione del settore e l'abuso di una posizione dominante;

78. chiede che la Commissione presenti, entro il 2012, una strategia integrata sul turismo, in conformità e a integrazione dell'attuale strategia e il relativo piano d'attuazione;

79. ritiene opportuno costituire al Parlamento una specifica task force tecnica per il turismo, con l'obiettivo di seguire da vicino la realizzazione delle azioni proposte dalla Commissione e delle indicazioni del Parlamento europeo;

\*

\* \*

80. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

## Sicurezza stradale in Europa

P7\_TA(2011)0408

### Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sulla sicurezza stradale in Europa 2011-2020 (2010/2235(INI))

(2013/C 56 E/06)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Un futuro sostenibile per i trasporti: verso un sistema integrato, basato sulla tecnologia e di agevole uso" (COM(2009)0279),
- visto il libro bianco della Commissione intitolato "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" (COM(2011)0144),
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale (COM(2010)0389),
- viste le conclusioni del Consiglio del 2 e 3 dicembre 2010 sulla comunicazione della Commissione dal titolo "Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale (16951/10),
- visto lo studio di valutazione<sup>(1)</sup> della Commissione sul terzo programma di azione europeo per la sicurezza stradale,
- visto il parere del Comitato delle regioni intitolato "Orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale" (CdR 296/2010),
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo intitolato "Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale" (CESE 539/2011),
- vista la risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU „Improving global road safety“ del 10 maggio 2010 (64/255),
- vista la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sul "programma d'azione europeo per la sicurezza stradale: Dimezzare il numero di vittime della strada entro il 2010: una responsabilità condivisa"<sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> "The preparation of the European Road Safety Action Program 2011-2020".

<sup>(2)</sup> GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 609.



Martedì 27 settembre 2011

- vista la sua risoluzione del 27 aprile 2006 sulla sicurezza stradale: mettere «eCall» a disposizione dei cittadini <sup>(1)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2007 “Programma di azione europeo per la sicurezza stradale - bilancio intermedio” <sup>(2)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 23 aprile 2009 su un piano d'azione per sistemi intelligenti di trasporto <sup>(3)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 23 aprile 2009 su un piano d'azione sulla mobilità urbana <sup>(4)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sulle sanzioni per le infrazioni gravi delle norme in materia sociale nel trasporto stradale <sup>(5)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 su un futuro sostenibile per i trasporti <sup>(6)</sup>,
  - visto l'articolo 48 del regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0264/2011),
- A. considerando che nell'Unione europea nel 2009 sono stati registrati più di 35 000 morti per incidenti stradali e 1 500 000 feriti,
- B. considerando che statisticamente, per ogni incidente mortale si verificano quattro incidenti che causano disabilità permanenti, dieci che causano ferite gravi e 40 che causano ferite leggere,
- C. considerando che i costi sociali connessi agli incidenti stradali sono stimati pari 130 miliardi di EUR all'anno,
- D. considerando che l'obiettivo delineato nel terzo programma d'azione di dimezzare il numero dei morti per incidenti stradali nell'UE entro la fine del 2010 non è stato conseguito, anche se è stato registrato un calo notevole dei morti per incidenti stradali nell'UE,
- E. considerando che nell'UE esiste pur sempre una tolleranza sociale relativamente elevata nei confronti degli incidenti stradali e che il trasporto su strada esige ogni anno vittime per un ordine di grandezza corrispondente a 250 disastri con aerei di medie dimensioni,
- F. considerando che, da un lato, occorre maggiore impegno per ridurre ulteriormente il numero di vittime della strada e, dall'altro, occorre prestare attenzione affinché la progressiva diminuzione della numero di vittime non conduca all'indifferenza,
- G. considerando che la sicurezza stradale è un compito dell'intera società,
- H. considerando che le misure previste nel terzo programma d'azione sono state attuate integralmente soltanto per il 27,5 % e che, per migliorare la sicurezza stradale, è necessario definire obiettivi e misure molto più ambiziosi rispetto a quanto proposto finora dalla Commissione europea;

<sup>(1)</sup> GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 268.

<sup>(2)</sup> GU C 244 E del 18.10.2007, pag. 220.

<sup>(3)</sup> GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 50.

<sup>(4)</sup> GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 43.

<sup>(5)</sup> GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 58.

<sup>(6)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2010)0260.

**Martedì 27 settembre 2011**

- I. considerando che il quadro normativo per direttive e regolamenti basati su dati scientifici non è ancora stato pienamente sfruttato e che il diritto europeo vigente può contribuire a salvare vite umane,
- J. considerando che molte misure legislative volte a migliorare la sicurezza stradale, ad esempio la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, sono già state approvate ed entreranno in vigore nei prossimi anni,
- K. considerando che la Commissione ha omesso di presentare un progetto per un nuovo piano d'azione prima della scadenza del terzo,
- L. considerando che la probabilità di morire in un incidente stradale per chilometro percorso è 9 volte maggiore per i pedoni, 7 volte maggiore per i ciclisti e 18 volte maggiore per i motociclisti, rispetto a quella di un passeggero di autovettura,
- M. considerando che circa il 55 % degli incidenti mortali avviene sulle strade extraurbane, il 36 % in zone urbane e il 6 % sulle autostrade,
- N. considerando che, se si tiene conto del percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, il 60 % degli incidenti mortali sul lavoro sono incidenti stradali,
- O. considerando che la mortalità stradale diminuisce costantemente, ma che il numero di incidenti letali in cui sono coinvolti motociclisti rimane stabile e in molte zone aumenta,
- P. considerando che il trasporto pubblico registra indici di sicurezza molte volte maggiori del trasporto motorizzato individuale,
- Q. considerando che l'angolo cieco dei camion rappresenta un pericolo letale per ciclisti e pedoni,
- R. considerando che l'Unione europea si confronta con una svolta demografica e che va riservata particolare considerazione alle esigenze di mobilità degli anziani,
- S. considerando che i nuovi sviluppi tecnici, tra l'altro relativi a veicoli ibridi e alla diffusione di veicoli elettrici, pongono nuove sfide al personale di soccorso,
- T. considerando che gli interventi europei, nazionali, regionali e locali devono andare di pari passo,
- U. considerando che la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali stabilisce l'attuazione di controlli sulla sicurezza stradale e di ispezioni della sicurezza come parte di una regolare manutenzione stradale; e che tale direttiva si applica esclusivamente all'infrastruttura stradale della rete transeuropea (TEN-T), lasciando senza regolamentazione molte strade nazionali e locali,
- V. considerando che regolari ispezioni di tutte le strade europee da parte delle autorità competenti costituiscono un elemento essenziale per la prevenzione di possibili pericoli per gli utenti della strada;
- W. considerando che i dati disponibili sulle cause di incidenti e lesioni sono di fondamentale importanza per il miglioramento della sicurezza stradale come evidenziato, tra l'altro, dai progetti VERONICA,

**Premesse**

- 1. accoglie con favore la presente comunicazione della Commissione e la invita a elaborare ulteriormente entro la fine del 2011 i modelli proposti derivandone un nuovo piano di azione completo, che contenga una gamma dettagliata di provvedimenti, con tempi e mezzi di monitoraggio chiari per controllarne l'efficacia nonché una valutazione a medio termine;

Martedì 27 settembre 2011

2. concorda con l'osservazione della Commissione che ai fini dell'aumento della sicurezza stradale è necessario un approccio coerente, globale e integrato e sollecita l'integrazione delle necessità legate alla sicurezza stradale in tutti i campi politici pertinenti, quali l'educazione, la salute, l'ambiente, la nonché la politica sociale e la cooperazione giudiziaria e di polizia;
3. invita la Commissione a migliorare le condizioni quadro per trasporti più sicuri e rispettosi dell'ambiente, come gli spostamenti a piedi, in bicicletta, in autobus o in treno, in modo tale da promuoverne l'utilizzo;
4. propone, in via prioritaria, entro il 2014 e come parte della Commissione europea, la nomina di un coordinatore per la sicurezza stradale dell'UE che dovrebbe:
  - promuovere - come personalità riconosciuta nel settore della sicurezza dei trasporti su strada - i progetti di sicurezza stradale in corso e avviarne di innovativi, con la sua esperienza, competenza e capacità
  - coordinare le misure di sicurezza stradale all'interno della Commissione e tra gli Stati membri
  - facilitare, ad un elevato livello politico, la preparazione, l'attuazione e l'applicazione di efficaci e coerenti politiche di sicurezza stradale in linea con gli obiettivi dell'UE
  - supervisionare progetti particolari come l'armonizzazione degli indicatori, dei dati e, per quanto possibile, dei piani nazionali per la sicurezza stradale
  - promuovere lo scambio di migliori prassi e l'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza stradale in collaborazione con tutte le parti interessate, gli Stati membri e le loro autorità regionali e locali
  - fungere da collegamento tra i pertinenti livelli politici ed accademici al fine di consentire un approccio multidisciplinare;
5. invita la Commissione europea a creare un forum di cooperazione di pubblici ministeri, autorità di polizia, associazioni di vittime della strada e osservatori della sicurezza stradale dove scambiare buone pratiche e per rafforzare la cooperazione al fine di migliorare l'applicazione dei codici della strada, sia a livello nazionale sia a livello transnazionale;
6. sottolinea che va dedicata attenzione particolare alla corretta applicazione e a una più efficace attuazione di atti e misure legislative già decise, mentre nel contempo restano ulteriori margini di manovra per interventi legislativi a livello dell'UE;
7. deplora che negli ultimi anni il bilancio dell'UE destinato alle misure di sicurezza stradale sia stato ridotto in modo significativo ed esorta la Commissione europea a invertire tale tendenza;
8. sostiene espressamente l'obiettivo di dimezzare entro il 2020 il numero di morti per incidenti stradali nell'UE rispetto al 2010 e sollecita inoltre, per detto periodo, ulteriori obiettivi chiari e quantificabili, tra cui specialmente:
  - una riduzione del 60 % del numero di minori di 14 anni morti per incidente stradale,
  - una riduzione del 50 % del numero di pedoni e ciclisti morti per incidente stradale e
  - una riduzione del 40 % del numero delle persone che hanno subito gravi lesioni, sulla base di una definizione uniforme dell'UE da sviluppare quanto prima;

**Martedì 27 settembre 2011**

### ***Aspetti etici***

9. sottolinea che ogni cittadino dell'UE ha diritto non solo alla partecipazione individuale alla circolazione stradale e a un trasporto stradale sicuro, ma soprattutto gli compete anche un dovere attivo di concorrere con il suo comportamento alla sicurezza stradale; ritiene che le autorità pubbliche e l'UE abbiano l'obbligo morale e politico di adottare misure e interventi per far fronte a tale problema sociale;

10. conferma la sua posizione che serve una strategia globale a lunga scadenza, proiettata oltre l'orizzonte temporale della presente comunicazione e mirata a prevenire del tutto le vittime di incidenti stradali ("vision zero"); consapevole che ciò non è realizzabile senza l'uso estensivo della tecnologia sugli autoveicoli e lo sviluppo di reti adeguate per gli STI, invita la Commissione a sviluppare gli elementi centrali di detta strategia e a presentarli entro i prossimi tre anni;

11. evidenzia come il rispetto per la vita e per la persona umana debba emergere attraverso un processo culturale e valoriale condiviso in cui la strada sia consapevolmente interpretata quale comunità umana.

12. esorta la Commissione europea e gli Stati membri a riconoscere ufficialmente la terza domenica di novembre come giornata mondiale delle vittime della strada, così come hanno già fatto le Nazioni unite e l'Organizzazione mondiale della sanità, al fine di sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica in merito a tale problematica;

### ***Prassi migliori e applicazione nei piani nazionali***

13. invita la Commissione a fare di più per intensificare lo scambio di conoscenze e di prassi migliori tra gli Stati membri cosicché un maggior numero di esse possa confluire poi nei piani nazionali, regionali e locali per la sicurezza stradale, al fine di stimolare un radicamento delle attività quanto più metodologico possibile, contribuendo così alla creazione di uno spazio europeo della sicurezza stradale;

14. invita la Commissione a esaminare la carta europea per la sicurezza stradale e a favorire l'introduzione di analoghe carte a livello regionale e locale;

15. evidenzia che obiettivi chiari e quantificabili possono imprimere ulteriori impulsi e incentivi al miglioramento della sicurezza stradale e rappresentano elementi inderogabili per comparare i risultati tra gli Stati membri e ai fini del monitoraggio e della valutazione delle misure; ritiene che si debba provare a quantificare il contributo dei singoli Stati membri al conseguimento degli obiettivi stabiliti per il 2020 e che la definizione delle priorità delle politiche nazionali per la sicurezza stradale debba orientarsi, tra l'altro, a tale contributo;

16. sostiene la Commissione nel suo impegno per l'elaborazione di piani nazionali di sicurezza stradale da parte degli Stati membri; sollecita che sia obbligatoria l'elaborazione e la pubblicazione di detti piani secondo orientamenti comuni armonizzati; sottolinea altresì che agli Stati membri va consentito un ampio margine di manovra perché possano adeguare le rispettive misure, programmi e obiettivi alle diverse specificità nazionali;

17. esorta la Commissione europea a dedicare senza indugio un anno al trasporto stradale commerciale sicuro;

18. chiede alla Commissione europea di elaborare un manuale di buone prassi per l'assistenza medica sul luogo dell'incidente al fine di garantire soccorsi medici rapidi ed efficienti, fondamentali per la sopravvivenza delle vittime più gravi;

Martedì 27 settembre 2011

19. invita la Commissione, in collaborazione con le parti sociali, a elaborare una strategia per ridurre gli infortuni "in itinere" dei lavoratori; chiede agli Stati membri e alla Commissione di promuovere e incentivare l'elaborazione di piani di sicurezza stradale nelle imprese; esorta la Commissione a fare il possibile per garantire che la Carta europea della sicurezza stradale possa essere impiegata per rilasciare un certificato alle imprese che applicano piani di sicurezza stradale per i loro lavoratori;

#### **Migliorare indicatori e dati**

20. ritiene che dati attendibili e comparabili su tutti gli utenti della strada, compresi ciclisti e pedoni, siano la premessa di fondo per una proficua politica in materia di sicurezza stradale;

21. esorta la Commissione europea a commissionare uno studio relativo all'impatto socioeconomico dei decessi e delle lesioni in incidenti sulle società degli Stati membri dell'UE;

22. chiede alla Commissione di applicare, entro la fine del 2013, come parte del progetto SafetyNet, una serie di ulteriori indicatori armonizzati, in base ai quali possa essere migliorato il monitoraggio ed elaborata un'attendibile comparazione dei risultati conseguiti dagli Stati membri;

23. invita la Commissione a elaborare entro il 2012 una proposta per migliorare l'articolazione dei dati riguardanti le cause degli incidenti e delle lesioni e dei dati resi anonimi relativi alla gravità delle lesioni subite e al loro decorso; esorta inoltre a condurre una ricerca dettagliata e multidisciplinare, promossa dall'Unione europea, sugli incidenti in zone rappresentative di tutti gli Stati membri;

24. invita la Commissione a elaborare entro due anni definizioni armonizzate di termini come "in pericolo di vita", "ferito grave" e "ferito leggero" onde consentire una comparabilità delle misure e dei relativi risultati;

25. chiede l'elaborazione di un vero e proprio osservatorio dell'UE per il trasporto stradale, con il compito di elaborare un compendio delle iniziative in vigore sulla raccolta dei dati, presentare una proposta volta a migliorare gli scambi di dati e unificare i dati sintetici della banche dati già esistenti e le risultanze empiriche desunte dall'attuazione di progetti dell'UE come SafetyNet, VERONICA o DaCoTa, nonché di rielaborare e aggiornare gli stessi in forma comprensibile e renderli accessibili a tutti;

26. invita gli Stati membri ad attenersi agli obblighi già ora vigenti in materia di trasmissione dei dati e a migliorare concretamente lo scambio di dati in caso di infrazioni stradali transfrontaliere; invita gli Stati membri all'armonizzazione dei sistemi di raccolta dati, tramite l'utilizzo di un software di trasmissione in tempo reale di dati sensibili entro il 2014;

#### **Campi d'intervento**

##### *Migliorare la preparazione e il comportamento degli utenti della strada*

27. sottolinea che la sicurezza stradale dipende in grande misura dalla prudenza, dall'attenzione e dal rispetto reciproco nei confronti degli altri nonché dall'osservanza delle disposizioni vigenti legate direttamente alla necessità di procedere al sistematico innalzamento della qualità della formazione nelle autoscuole nonché della qualità dell'iter per il conseguimento della patente di guida;

28. ritiene che il programma di apprendimento nell'intero arco di vita meriti una collocazione più centrale anche nella circolazione stradale e pertanto sostiene le attività dei centri di guida sicura quali esempio di forme efficaci di sistematica educazione del conducente in tutti i settori professionali e di interesse; ritiene che l'educazione stradale e i programmi di formazione degli utenti della strada dovrebbero iniziare già dalla più tenera età in famiglia e a scuola e dovrebbero comprendere il trasporto in bicicletta, a piedi e con i mezzi pubblici;

**Martedì 27 settembre 2011**

29. chiede provvedimenti per migliorare la formazione dei neopatentati, come la guida accompagnata a partire dai 17 anni, o l'istituzione di un sistema di rilascio graduale della patente di guida (Graduated Driver Licensing) che preveda elementi di formazione pratica di guida anche dopo aver conseguito la patente stessa; chiede, inoltre, l'introduzione di una formazione obbligatoria in fatto di sicurezza per i nuovi e giovani utenti della strada con l'obiettivo di far loro conoscere concretamente varie situazioni di pericolo;
30. chiede che sia dedicata maggiore attenzione, nel contesto della formazione dei conducenti, come uno degli elementi principali dell'educazione dei neopatentati che determinerà ed aumenterà la sicurezza stradale, alle principali cause di morte e di lesioni gravi nella circolazione stradale, quali la velocità eccessiva, il consumo di alcool, droghe o determinati medicinali che influiscono sulla capacità di guida, il mancato uso delle cinture di sicurezza o di altri dispositivi di protezione come il casco per gli utenti dei veicoli a due ruote, l'uso di apparecchiature portatili e la stanchezza;
31. è convinto della necessità di una migliore educazione dei neopatentati sul ruolo degli pneumatici per la sicurezza stradale e sulla necessità di rispettare norme elementari per la corretta manutenzione degli pneumatici; invita pertanto gli Stati membri ad applicare correttamente e tempestivamente la direttiva sulla patente di guida e le disposizioni in essa contenute al fine di inserire negli esami di guida una sezione obbligatoria sulla conoscenza degli pneumatici nonché sulla manutenzione di base dell'automobile in generale;
32. chiede che nella formazione alla guida per gli automobilisti sia prestata maggiore attenzione ai veicoli a motore a due ruote e alla loro visibilità;
33. chiede che, nella formazione alla guida e al rilascio della patente, sia attribuita maggiore importanza alla sicurezza dei carichi nei trasporti privati;
34. chiede che tutti i titolari di patente sostengano corsi di aggiornamento obbligatori sul primo soccorso ogni 10 anni;
35. incoraggia gli Stati membri a introdurre speciali meccanismi di punti di demerito per le violazioni più pericolose come integrazione più efficiente alle sanzioni economiche;
36. raccomanda l'impiego degli alcoltest blocca - motore nei veicoli di soggetti più volte recidivi per consumo di bevande alcoliche in quanto misura di reintegrazione;
37. chiede che tutti i conducenti delle categorie A e B siano sottoposti a un esame della vista obbligatorio ogni 10 anni e ogni 5 anni per i conducenti con un'età superiore ai 65 anni; invita gli Stati membri a prevedere che i conducenti di una certa età siano sottoposti ad un controllo medico obbligatorio al fine di verificare l'idoneità fisica, mentale e psicologica necessaria per continuare a guidare sulla base dei dati statistici relativi agli incidenti per fascia di età;
38. chiede alla Commissione di elaborare, ogni tre anni, delle campagne sulla sicurezza stradale nell'UE su uno specifico argomento e di utilizzare sistematicamente per tali campagne i canali di comunicazione creati in seguito all'applicazione della carta per la sicurezza stradale;
39. chiede alla Commissione di occuparsi, nell'ambito della sicurezza stradale, del numero di vittime di incidenti stradali ai passaggi a livello, dove gli incidenti sono spesso causati da un comportamento inadeguato da parte degli utenti della strada, tra cui una eccessiva assunzione di rischi, scarsa attenzione e mancata comprensione della segnaletica stradale;

Martedì 27 settembre 2011

*Armonizzare e far osservare le disposizioni sul trasporto stradale*

40. chiede un'armonizzazione coerente della segnaletica stradale e dei codici della strada entro il 2013; rileva che la segnaletica dovrebbe essere mantenuta in buone condizioni al fine di garantirne una buona visibilità ed essere sostituita in modo tempestivo, qualora necessario a causa del cambiamento delle condizioni;

41. invita la Commissione ad approvare quanto prima le specifiche per i sistemi di trasporto intelligenti per le azioni prioritarie relative alla sicurezza stradale stabilite nell'articolo 3, lettere b) e f) della direttiva 2010/40/UE sui sistemi di trasporto intelligenti;

42. ritiene che l'efficace applicazione delle disposizioni vigenti sia un pilastro centrale della politica dell'UE in materia di sicurezza stradale; chiede che sia migliorato tra gli Stati membri lo scambio di informazioni relative alle violazioni del codice della strada nei singoli Stati membri e come queste siano perseguite ai sensi della legislazione nazionale e sollecita gli Stati membri a predisporre obiettivi nazionali stabiliti su base annua per i controlli nel campo del rispetto della velocità massima, del consumo di alcool e droghe e dell'uso della cintura di sicurezza e a provvedere a che i controlli siano condotti in modo coerente;

43. ricorda l'importante ruolo svolto dall'organizzazione TISPOL nello scambio di buone pratiche in fatto di attuazione della normativa stradale;

44. ricorda, in particolare, che l'attuazione delle norme in materia sociale nel trasporto stradale (regolamento (CE) n. 561/2006 e regolamento (CEE) n. 3821/85), fondamentali per la sicurezza stradale, richiede un sistema armonizzato ed efficace di controlli; esorta, quindi, nuovamente la Commissione a dar seguito alle richieste espresse dal Parlamento nella sua risoluzione del 18 maggio 2010 sulle sanzioni per le infrazioni gravi delle norme in materia sociale nel trasporto stradale;

45. chiede alla Commissione di riesaminare la legislazione sui tempi di guida e riposo per consentire ai conducenti addetti al trasporto di merci che operano su lunghe distanze di trascorrere il riposo settimanale nel proprio domicilio, purché ciò non comprometta gli obiettivi dell'Unione europea in materia di sicurezza stradale; ritiene che sia necessaria un'armonizzazione in tutta l'Unione europea delle limitazioni alla circolazione del trasporto di merci;

46. accoglie con favore l'adozione in seconda lettura della direttiva sullo scambio transfrontaliero di informazioni in merito alle infrazioni connesse alla sicurezza stradale, che rappresenta un ulteriore passo in avanti per il miglioramento della sicurezza stradale con un chiaro valore aggiunto dell'UE; attende con interesse la relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva e nuove proposte legislative per migliorare l'applicazione transfrontaliera che includerà tutti gli Stati membri;

47. invita la Commissione a sostenere, come primo passo, lo sviluppo di tecniche per arrestare i conducenti sotto l'influsso di droghe e farmaci che influenzano la loro idoneità alla guida e a proporre, come secondo passo, una legislazione a livello di UE volta a vietare la guida sotto l'effetto di droghe o dei suddetti farmaci, con applicazione effettiva;

48. chiede la definizione di un limite di alcolemia armonizzato a livello di Unione europea; raccomanda un limite dello 0% con un ridotto margine di tolleranza, scientificamente giustificato, per i primi due anni per i neopatentati e permanente per i guidatori professionisti;

49. chiede l'introduzione di sistemi di controllo con cui sia possibile accertare e reprimere in modo sistematico le violazioni dei limiti di velocità da parte di motociclisti;

**Martedì 27 settembre 2011**

50. chiede che siano vietate in tutta Europa la produzione, l'importazione e la commercializzazione di sistemi che segnalano al conducente la presenza di controlli stradali (ad esempio, dispositivi di rilevamento radar e dispositivi di interferenza laser o sistemi di navigazione con rilevamento automatico dei controlli stradali);

51. chiede di introdurre a livello UE il divieto di inviare SMS ed e-mail e di navigare in rete durante la guida di un veicolo a motore e che tale divieto sia applicato dagli Stati membri utilizzando la migliore tecnologia disponibile;

52. chiede alla Commissione di elaborare, entro due anni, una proposta legislativa per un approccio armonizzato in materia di pneumatici da neve per le automobili, gli autobus e i camion nelle regioni dell'UE tenendo in considerazione le condizioni climatiche di ciascuno Stato membro;

53. auspica che entro il 2015 la Commissione conduca una valutazione dell'attuazione della terza direttiva concernente la patente di guida e la adegui a un contesto in cambiamento; chiede, tra l'altro, di tener conto del fatto che attualmente in pratica non è consentito usare a fini privati i veicoli in commercio della categoria M1 di peso superiore alle 3,5 tonnellate, principalmente autocaravan; chiede che la formazione per la guida di autocaravan che superano appena il limite delle 3,5 tonnellate sia possibile non solo per i titolari della patente C, per i trasporti commerciali, ma anche per i possessori della patente B, per uso privato;

54. raccomanda vivamente alle autorità competenti di introdurre una velocità massima di 30 km/h per le zone residenziali e per tutte le strade urbane a una sola corsia che non dispongono di pista ciclabile separata, al fine di proteggere meglio gli utenti vulnerabili della strada;

*Creare infrastrutture sicure di circolazione stradale*

55. sostiene esplicitamente l'approccio della Commissione inteso a concedere mezzi di promozione dell'UE per le infrastrutture conformi agli orientamenti UE in materia di sicurezza stradale e delle gallerie, incluse le strade di classe inferiore; a tale proposito, chiede che, specialmente per i tratti di frontiera, si concentrino gli sforzi sulla riduzione dei tratti più pericolosi, dei punti critici e dei passaggi a livello;

56. ribadisce che un'infrastruttura stradale in buone condizioni contribuisce a ridurre gli incidenti mortali e le lesioni degli utenti della strada; invita gli Stati membri a preservare e a sviluppare le proprie infrastrutture stradali attraverso una regolare manutenzione e metodi innovativi quali, ad esempio, la segnaletica orizzontale intelligente che indichi la distanza di sicurezza e il senso di marcia, nonché la sicurezza passiva dell'infrastruttura stradale; sottolinea che le norme per la segnaletica, in particolare per i lavori stradali, devono essere rispettate in quanto fondamentali per un elevato livello di sicurezza stradale.

57. chiede alla Commissione e agli Stati membri di prestare maggiore attenzione alla progettazione delle strade, di sostenere l'attuazione delle misure già esistenti efficaci in termini di costi, e di promuovere una ricerca che consenta ai responsabili politici di comprendere meglio come dovrebbe svilupparsi l'infrastruttura stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale e soddisfare le specifiche esigenze di una popolazione sempre più anziana e degli utenti della strada vulnerabili;

58. accoglie con favore il fatto che la Commissione concentri la sua attenzione sui gruppi di utenti più vulnerabili (veicoli a due ruote, pedoni ecc.) la cui percentuale di incidenti continua a essere troppo elevata; chiede agli Stati membri, alla Commissione e all'industria di tenere in considerazione tale tipologia di utenti nella progettazione delle infrastrutture e delle attrezzature stradali al fine di costruire strade più sicure per tutti gli utenti; chiede che, nella pianificazione e nella manutenzione della rete stradale, siano tenute maggiormente in considerazione le misure infrastrutturali volte a proteggere i ciclisti e i pedoni, quali, ad esempio, la separazione delle diverse modalità di trasporto, l'ampliamento della rete di piste ciclabili, nonché gli accessi e gli attraversamenti per i pedoni;



Martedì 27 settembre 2011

59. invita la Commissione a garantire che i cantieri per i lavori stradali siano resi più sicuri tramite orientamenti per la progettazione e l'allestimento dei cantieri che siano, per quanto possibile, uniformi a livello europeo, in modo che gli automobilisti non si trovino dinnanzi a circostanze nuove e non familiari in ogni paese; chiede orientamenti relativi all'utilizzo di segnaletica adeguata, alla rimozione della segnaletica orizzontale originale, all'impiego di barriere e recinzioni protettive, alla segnalazione delle variazioni di corsia tramite dispositivi luminosi o segnali di deviazione e segnaletica orizzontale, evitando curve troppo strette e garantendo la sicurezza nelle ore notturne;
60. sottolinea la necessità di un rivestimento stradale adeguato che aumenti la resistenza allo slittamento, le prestazioni climatiche e meteorologiche, la visibilità, e che richieda poca manutenzione migliorando quindi la sicurezza degli utenti dell'infrastruttura;
61. chiede di incrementare l'impiego di segnali indicanti la velocità istantanea dei veicoli, nonché di aumentare la visibilità e la leggibilità dei segnali evitandone la sovrapposizione, che ne rende confusa la lettura;
62. sottolinea l'importanza di garantire che anche le infrastrutture stradali nazionali escluse dalla rete RTE-T siano migliorate dal punto di vista della sicurezza stradale, in particolare nelle regioni dell'UE con infrastrutture di scarsa qualità e bassi livelli di sicurezza stradale;
63. invita la Commissione a individuare e gli Stati membri ad applicare misure atte a prevenire gli incidenti sulle strade extraurbane, nelle zone rurali e nelle gallerie, e a ridurre la gravità delle loro conseguenze;
64. esorta la Commissione e gli Stati membri a invitare le autorità nazionali, regionali e comunali a progettare la rete stradale in modo tale che non rappresenti un pericolo per i veicoli a motore a due ruote; segnala che le barriere convenzionali lungo il margine della strada costituiscono un pericolo mortale per i motociclisti e invita gli Stati membri a predisporre nella sezioni più a rischio una rapida risistemazione con protezioni superiori e inferiori, compresa la sostituzione delle barriere convenzionali esistenti, nonché con altri sistemi stradali di contenimento alternativi, conformemente alla norma EN 1317, al fine di ridurre le conseguenze degli incidenti per tutti gli utenti della strada; sottolinea il pericolo rappresentato per i motociclisti dalle riparazioni in bitume del manto stradale, il cui coefficiente di attrito statico è decisamente inferiore a quello della normale superficie in asfalto;
65. invita la Commissione a promuovere orientamenti per la diffusione delle migliori prassi in materia di misure di moderazione del traffico, sulla base dell'innovazione fisica e ottica, applicando, tra l'altro, progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati dall'UE per la moderazione del traffico, al fine di ridurre gli incidenti e l'inquinamento acustico e atmosferico;
66. chiede agli Stati membri di predisporre e aggiornare periodicamente una mappa dei punti critici più pericolosi della loro rete stradale, nonché di metterla a disposizione dei cittadini e di renderla accessibile attraverso i sistemi di navigazione;
67. ritiene che la "strada che si spiega da sola" (self explaining road) e le zone non pericolose ai margini delle strade (forgiving road side) siano componenti elementari di una politica per la sicurezza stradale e dovrebbero, pertanto, essere promosse attraverso fondi europei e il continuo scambio di buone prassi;
68. esorta gli Stati membri a prevedere l'applicazione di bande sonore, nella costruzione e nella manutenzione dell'infrastruttura stradale;
69. osserva che i passaggi a livello sono particolarmente pericolosi ed esorta gli Stati membri, in fase di costruzione e ricostruzione, a optare per sottopassi e soprapassi oppure a installare barriere complete agli incroci stradali secondari;

**Martedì 27 settembre 2011**

70. segnala la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali in relazione alla necessità di creare un numero sufficiente di parcheggi sicuri in prossimità delle autostrade; sottolinea l'importanza di rispettare i periodi di guida e di riposo e di introdurre un regime di sanzioni armonizzato e chiede alla Commissione e agli Stati membri di mettere a disposizione dei camionisti sia un numero sufficiente di parcheggi (criterio quantitativo) che parcheggi sicuri e conformi a norme sociali minime, forniti di servizi di manutenzione e assistenza (criterio qualitativo); chiede che tali parcheggi siano considerati nella fase di pianificazione o rifacimento delle infrastrutture stradali e che i costi della loro realizzazione siano considerati ammissibili al co-finanziamento di programmi UE (ad esempio, il programma TEN-T);

71. chiede l'introduzione di un divieto di sorpasso per i camion nei tratti autostradali particolarmente pericolosi;

72. invita gli Stati membri e gli operatori stradali a fornire strutture adeguatamente progettate per migliorare la sicurezza che siano dotate di una segnaletica adeguata e di una buona illuminazione e quindi più fruibili per gli utenti, soprattutto per i motociclisti e i ciclisti;

*Immettere in commercio veicoli sicuri*

73. raccomanda l'impiego obbligatorio di dispositivi di blocco antialcool- con un esiguo margine di tolleranza, scientificamente giustificato - in tutti i veicoli per il trasporto commerciale di passeggeri e merci; invita la Commissione ad elaborare, entro il 2013, una proposta di direttiva relativa all'applicazione di dispositivi di blocco antialcool, comprese le specifiche relative alla sua esecuzione tecnica;

74. 29 bis. invita la Commissione a continuare a concentrarsi sul miglioramento della sicurezza passiva dei veicoli, ad esempio tramite sistemi avanzati per la gestione delle collisioni, in particolare, per migliorare la compatibilità tra automobili di grandi e piccole dimensioni e tra veicoli pesanti e automobili o veicoli leggeri; invita la Commissione a concentrarsi ulteriormente sulla riduzione della gravità delle collisioni che coinvolgono gli utenti della strada vulnerabili; esorta la Commissione a proporre una revisione della normativa UE in merito ai dispositivi di protezione antincastro anteriore, in modo tale da definire la capacità ottimale di assorbimento di energia e l'altezza dei dispositivi di protezione antincastro necessarie per fornire una protezione efficace ai conducenti in caso di collisione;

75. invita la Commissione a presentare entro due anni una relazione sulla problematica delle modalità con cui una migliore protezione dell'abitacolo con il rafforzamento dei montanti A, B e C del veicolo pregiudicano la visione circolare del conducente e se tale aspetto si ripercuote sulla sicurezza dei soggetti più deboli nella circolazione stradale;

76. chiede alla Commissione di presentare entro due anni una relazione sugli aspetti attinenti alla sicurezza dei veicoli elettrici, ivi comprese le e-bike e pedelec;

77. esorta la Commissione a presentare entro il 2013 una proposta volta a garantire che tutte le nuove autovetture siano dotate, di serie, di un migliore dispositivo di avviso acustico e visivo per l'allacciamento delle cinture di sicurezza, sia per i sedili anteriori sia per quelli posteriori;

78. esorta la Commissione a valutare l'utilità dell'installazione di rilevatori di stanchezza e, se del caso, a renderli obbligatori;

79. invita i costruttori automobilistici a dedicare particolare attenzione, nello sviluppo di autovetture elettriche e di altre nuove tecnologie di locomozione, alle modalità migliori per proteggere da nuovi fattori di rischio i passeggeri, i soccorritori occasionali e gli addetti al soccorso in caso di incidente;

Martedì 27 settembre 2011

80. invita gli Stati membri a controllare in modo efficace e sostanziale le importazioni di accessori, componenti e ricambi per veicoli a quattro e a due ruote, onde verificarne la conformità alle più elevate norme europee in materia di protezione dei consumatori;

81. esorta la Commissione a studiare in modo approfondito l'eventuale nesso tra il miglioramento tecnico della sicurezza del veicolo e una ridotta percezione del rischio da parte dei conducenti e a presentare al Parlamento europeo una relazione a riguardo entro due anni;

82. invita la Commissione a creare uno spazio unico europeo per svolgere controlli tecnici regolari su tutti i veicoli stradali a motore e sui sistemi elettronici di sicurezza di cui sono dotati; si aspetta che tali controlli si fondino su norme armonizzate il più stringenti possibile; si aspetta che i controlli e il rilascio dei certificati siano responsabilità di organismi di controllo indipendenti, i quali vengono riconosciuti secondo una norma armonizzata; si aspetta un riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati a seguito dei controlli;

83. invita la Commissione a definire entro due anni norme comuni per i controlli tecnici dopo gravi incidenti;

84. invita la Commissione a promuovere standard di sicurezza dei veicoli più elevati, come la tecnologia utilizzata nelle automobili, come mezzo per prevenire le collisioni; sottolinea l'importanza dei sistemi di trasporto intelligenti al fine di ridurre il numero di vittime della strada, ribadisce il potenziale ecologico delle automobili e delle strade intelligenti, nonché dei progetti pilota di R&S per dispositivi V2V e V2R; ed esorta sia la Commissione sia gli Stati membri a non concentrarne l'impiego soltanto lungo la rete TEN;

85. esorta la Commissione a definire standard comuni per gli pneumatici, segnatamente per il battistrada e la pressione, e a introdurre i relativi controlli; è favorevole al controllo degli pneumatici durante i controlli tecnici regolari condotti sui veicoli; sostiene una migliore attuazione delle disposizioni in materia di pneumatici nel quadro di controlli tecnici su strada rafforzati (roadside inspections); esorta la Commissione a presentare le specifiche per i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) al fine di assicurare un uso adeguato degli pneumatici, a vantaggio sia della sicurezza stradale sia dell'ambiente;

#### *Tecnologie moderne per veicoli, infrastrutture e servizi di emergenza*

86. chiede che le informazioni sullo "stato delle strade", sulle tratte stradali più pericolose o che presentano caratteristiche insolite e sulle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale nei rispettivi Stati membri (ad esempio concernenti i limiti di velocità e il livello massimo di tasso alcolemico consentito) siano messe a disposizione degli utenti della strada prima e durante il viaggio, ad esempio tramite sistemi intelligenti di gestione del traffico; auspica, in tale settore, un pieno utilizzo del potenziale del sistema di navigazione satellitare europeo Galileo;

87. esorta la Commissione a presentare, entro la fine del 2012, una proposta legislativa, comprendente un calendario e una procedura dettagliata per l'omologazione, volta a introdurre progressivamente, dapprima sui veicoli a noleggio e, successivamente, sui veicoli commerciali e privati, un sistema integrato di registrazione di dati di eventi, provvisto di un dispositivo di lettura normalizzato, che registri i dati pertinenti prima, durante e dopo l'incidente ("Registrazione di dati di evento"); sottolinea, a tal proposito, l'importanza della protezione dei dati personali e di impiegare i dati esclusivamente per lo studio degli incidenti;

88. chiede alla Commissione di elaborare una proposta relativa all'equipaggiamento dei veicoli con "sistemi intelligenti di assistenza tachimetrica" comprendente un calendario, una procedura di omologazione e le necessarie infrastrutture stradali;

**Martedì 27 settembre 2011**

89. invita la Commissione a sostenere azioni che incentivino i clienti, al momento dell'acquisto di veicoli, ad avvalersi di innovative tecnologie di sicurezza, molte delle quali non sono ancora obbligatorie, ma di cui sono dimostrabili i vantaggi; esorta le compagnie assicurative a ridurre i premi qualora i veicoli montino sistemi di sicurezza che hanno dimostrato di essere in grado di prevenire gli incidenti, ovvero di ridurre l'impatto;

90. esorta la Commissione a condurre uno studio sulle nuove tecnologie che contribuiscono a migliorare la sicurezza stradale, quali fanali innovativi come i fanali adattivi;

91. esorta la Commissione ad accelerare la sua valutazione della direttiva 2007/38/CE; chiede di tener conto dei progressi tecnologici installando, su tutti i mezzi pesanti, speciali specchietti retrovisori, dispositivi a telecamera e monitor, nonché altri strumenti tecnici che eliminino gli angoli morti, in modo da evitare, in particolare, gli incidenti che coinvolgono ciclisti e pedoni che si trovano in angolo morto del conducente;

92. accoglie con favore la decisione della Commissione di prestare particolare attenzione al miglioramento della sicurezza dei motociclisti;

93. ritiene che la progressiva introduzione dell'obbligo di montare sistemi antibloccaggio su tutti i nuovi motocicli sia una misura importante per ridurre in modo significativo il numero di incidenti gravi di motocicli;

94. invita gli Stati membri ad adottare misure per garantire che i requisiti imposti ai veicoli commerciali siano adeguati alle migliori condizioni tecniche, per esempio per quanto riguarda i segnalatori di distrazione e stanchezza;

95. raccomanda l'installazione di sistemi di climatizzazione su tutti i modelli più recenti di autotreni a lunga percorrenza e, compatibilmente con la fattibilità tecnica, su quelli meno recenti; ritiene che questi sistemi debbano funzionare anche quando il motore è fermo, al fine di garantire un riposo adeguato per il conducente del veicolo; invita la Commissione europea a chiarire la definizione di "opportune attrezzature per il riposo" di cui all'articolo 8, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 561/2006.

96. si compiace dell'accelerazione, annunciata dalla Commissione, dell'impiego di "eCall" e la invita a esaminarne e, se del caso, proporle l'estensione a motocicli, veicoli pesanti e autobus entro i prossimi due anni, prestando particolare attenzione alle specifiche esigenze dei disabili;

97. invita la Commissione a elaborare misure per sostenere e proteggere i membri dei servizi di soccorso nel caso di incidente, quali la possibilità di identificare o raccogliere informazioni in loco sul tipo di motore del veicolo, sui dispositivi di sicurezza passiva, quali gli airbag, o sull'uso di materiali specifici, nonché di altre informazioni importanti per i soccorsi su ogni modello di automobile al fine di accelerare le operazioni di soccorso;

*Proteggere gli utenti più deboli della strada*

98. chiede che, in quanto elemento centrale della sicurezza stradale, sia riservata maggiore considerazione alla protezione degli utenti più deboli della strada come motociclisti, pedoni, lavoratori addetti alla manutenzione delle strade, ciclisti, bambini, anziani e persone con disabilità, tra l'altro applicando tecnologie innovative ai veicoli e alle infrastrutture; esorta a prestare maggiore attenzione alle esigenze degli anziani e delle persone a mobilità ridotta, in qualità di utenti della strada; esorta, in tale contesto, gli Stati membri ad elaborare programmi volti a prevenire il pericolo di incidenti in base all'età e ad agevolare una partecipazione attiva degli anziani alla circolazione stradale; raccomanda l'utilizzo di barriere di protezione per la sicurezza stradale con superfici lisce e l'introduzione di corsie speciali per gli utenti vulnerabili;

Martedì 27 settembre 2011

99. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali a promuovere i programmi delle "strade sicure verso le scuole" per migliorare la sicurezza dei bambini; indica che, oltre all'introduzione di limiti di velocità e all'istituzione di una polizia stradale per le scuole, debbano essere garantite l'adeguatezza dei veicoli utilizzati come scuolabus e le capacità professionali dei conducenti;

100. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere gli spostamenti in bicicletta e a piedi come modalità di trasporto a pieno titolo e come parte integrante di tutti i sistemi di trasporto;

101. chiede agli Stati membri di:

- rendere obbligatoria la presenza di giubbotti retroriflettenti per tutti i passeggeri del veicolo;
- incoraggiare i ciclisti, soprattutto di notte al di fuori dei centri abitati, ad utilizzare i caschi e ad indossare giubbotti retroriflettenti o abbigliamento analogo per migliorare la propria visibilità;

102. esorta la Commissione a presentare una proposta che preveda l'obbligo per i produttori di biciclette di rispettare i requisiti minimi applicabili ai dispositivi di illuminazione e agli elementi catarifrangenti sulle biciclette;

103. raccomanda che i bambini di età inferiore a tre anni siano trasportati in autovettura con appositi seggiolini in senso contrario alla marcia;

\*

\*      \*

104. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

## **Finanziamento del potenziamento di infrastrutture di dighe nei paesi in via di sviluppo**

P7\_TA(2011)0409

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sul finanziamento del potenziamento di infrastrutture di dighe nei paesi in via di sviluppo (2010/2270(INI))**

(2013/C 56 E/07)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sulla strategia energetica della Banca mondiale per i paesi in via di sviluppo <sup>(1)</sup>,
- vista la "Relazione sullo sviluppo mondiale del 2010: sviluppo e cambiamento climatico",
- vista la relazione del Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e dell'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) del 2011 dal titolo "Integrated Assessment of Black Carbon and Tropospheric Ozone by the United Nations Environment Programme"(Valutazione integrata del particolato carbonioso e dell'ozono troposferico: sintesi per i responsabili delle decisioni),
- vista la 3<sup>a</sup> relazione delle Nazioni Unite nel 2009 sulla valorizzazione delle risorse idriche,
- vista la relazione del 2008 del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del titolo "L'accesso all'energia nei paesi in via di sviluppo",

---

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2011)0067.

**Martedì 27 settembre 2011**

- vista la relazione del 2007 del progetto dighe e sviluppo dell'UNED "Dighe e sviluppo: prassi pertinenti per migliorare il processo decisionale. Un compendio di prassi idonee a migliorare il processo decisionale su dighe e relative alternative",
  - vista la relazione finale della Commissione mondiale sulle dighe del 16 novembre 2000 dal titolo "Dams and Development: a new framework for decision-making" (Dighe e sviluppo: un nuovo quadro per il processo decisionale),
  - vista la relazione del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, dell'8 novembre 2010, dal titolo "High Mountain Glaciers and Climate Change" (Ghiacciai di alta montagna e cambiamento climatico),
  - vista la relazione del 2008 dell'UNEP su "L'acqua dolce in pericolo. Asia meridionale. Valutazione di vulnerabilità delle risorse idriche ai cambiamenti ambientali",
  - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A7-0213/2011),
- A. considerando che in base alle stime attuali a livello mondiale esistono oltre 50 000 grandi dighe, 100 000 dighe di medie dimensioni e 1 milione di dighe piccole,
- B. considerando che, secondo criteri internazionali, una diga di grandi dimensioni è alta più di 15 metri, mentre una diga di piccole dimensioni è alta, solitamente, meno di 15 metri,
- C. considerando che fra il 1999 e il 2001 sono state costruite in Asia circa 589 grandi dighe e che dal 2006 sono state progettate o sono in costruzione 270 dighe di almeno 60 metri o di dimensione superiore,
- D. considerando che l'autorizzazione per la costruzione della terza diga più grande del mondo, la diga di Belo Monte in Brasile, è stata rilasciata malgrado serie preoccupazioni ambientali, in quanto la diga comporterà l'inondamento di 500 chilometri quadrati, determinando in questo modo gravi danni all'ecosistema e alla biodiversità inestimabili dell'Amazzonia, nonché il trasferimento di 50 000 persone, per lo più indigeni,
- E. considerando che la Banca europea degli investimenti è stata coinvolta in numerosi grandi progetti di dighe, anche in Asia (ad esempio, Laos e Pakistan),
- F. considerando che l'acqua è essenziale per l'agricoltura, che solo il 5 % delle terre coltivate in Africa è irrigato, che è stato sfruttato meno del 10 % del potenziale idroelettrico e che solo il 58 % degli africani ha accesso all'acqua potabile,
- G. considerando che la gestione inadeguata delle risorse idriche in Africa ha determinato un'eccessiva erosione dei suoli, un aumento dei costi del trattamento delle acque, il rapido interrimento dei bacini idrici, il declino della vita economica e l'interruzione dell'approvvigionamento idrico,
- H. considerando che i grandi progetti idroelettrici rappresentano il 25 % dei crediti di riduzione delle emissioni proposti nell'ambito del meccanismo di sviluppo pulito (CDM),

Martedì 27 settembre 2011

- I. considerando che lo sviluppo delle infrastrutture idriche decentrate è un prerequisito per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico in Africa e per il raggiungimento degli scopi degli obiettivi di sviluppo del Millennio; che sono necessari miglioramenti dei metodi di stoccaggio onde consentire un approvvigionamento idrico sufficiente durante i periodi di siccità e per trattenere l'acqua in eccesso durante le inondazioni; che la capacità di stoccaggio media pro capite in Africa è di circa 200 metri cubi l'anno, di gran lunga inferiore a quella dei paesi in via di sviluppo in altre regioni,
- J. considerando che dal 2007 al 2008 il sostegno alle infrastrutture commerciali (TRI) è notevolmente aumentato (+ 75 %) e, nonostante gli impegni abbiano avuto forti fluttuazioni in questo settore, il dato del 2008 di quasi 5 miliardi di EUR in totale costituisce un record,
- K. considerando che la Banca mondiale è il maggiore finanziatore esterno nel settore idrico, con una dotazione di 20 miliardi di dollari in progetti idrici attualmente in fase di attuazione in oltre 100 paesi,
- L. considerando che le dighe, che alterano profondamente i fiumi e l'utilizzo delle risorse naturali, hanno un impatto significativo sulle comunità umane, sugli ecosistemi fluviali e delle zone umide, nonché sulla biodiversità,
- M. considerando che la relazione della Commissione mondiale sulle dighe, del 16 novembre 2000, conclude che, sebbene le dighe di grandi dimensioni non siano riuscite a produrre elettricità, fornire risorse idriche o controllare i danni causati dalle inondazioni tanto quanto previsto, hanno invece avuto un enorme impatto sociale e ambientale, che gli sforzi prodigati non sono in gran parte riusciti a mitigare,
- N. considerando che i bacini idrici delle dighe emettono gas a effetto serra, tra cui il metano, a causa della decomposizione della vegetazione,
- O. considerando che l'ONU stima che entro il 2050 2 miliardi di persone dovranno convivere con la minaccia di una grave alluvione,
- P. considerando che la Commissione mondiale sulle dighe stima che nel mondo, a causa delle dighe, sono stati sfollati tra i 40 e gli 80 milioni di persone,
- Q. considerando che la Commissione mondiale sulle dighe ha affermato che le dighe di grandi dimensioni hanno causato, in molti casi, una perdita significativa e irreversibile di specie ed ecosistemi e che la comprensione, la protezione e il ripristino degli ecosistemi a livello di bacino idrografico è essenziale per favorire uno sviluppo umano equo e il benessere di tutte le specie,
1. ritiene che nessun altro rischio naturale ha provocato più danni materiali o più perdite di vite umane delle inondazioni del secolo scorso, nonostante i miliardi di dollari investiti nella gestione delle inondazioni;
  2. sottolinea che l'acqua è una risorsa naturale limitata il che solleva la necessità di distribuirla in modo equo; insiste pertanto che ripensare la gestione delle risorse di acqua dolce, nel contesto del cambiamento climatico, è indubbiamente una sfida cruciale per il mondo;
  3. sottolinea che è documentato l'aumento nella frequenza di gravi inondazioni nella seconda metà del XX secolo e che le inondazioni diventeranno un problema cruciale nei prossimi decenni;

**Martedì 27 settembre 2011**

4. rileva che i paesi meno sviluppati (PMS) sono i più vulnerabili agli effetti delle inondazioni; sostiene le raccomandazioni dell'UNEP per affrontare le inondazioni, in base alle quali una più efficiente gestione dei terreni va combinata con il miglioramento dei metodi di stoccaggio basati su conoscenze scientifiche tradizionali e più attuali; difende il risanamento e il ripristino degli ecosistemi di importanza vitale, dalle foreste alle zone umide, che possono accrescere l'approvvigionamento idrico e mitigare gli effetti di eventi climatici estremi, come le inondazioni;
5. sottolinea che il riscaldamento globale influirà sui modelli delle precipitazioni, sui ghiacciai e sul ghiaccio, rappresentando quindi una minaccia crescente in termini di sicurezza alimentare;
6. rileva inoltre che a seguito dell'accelerazione dello scioglimento dei ghiacciai, osservato prevalentemente nell'Himalaya e nelle Ande, le regioni di montagna sono sempre più minacciate da inondazioni e valanghe; indica comunque che lo scioglimento dei ghiacciai non è l'unico fattore che influenza i corsi d'acqua nell' Himalaya, ma che sono invece determinanti il periodo e l'intensità dei monsoni, le altre precipitazioni e, specialmente, le pratiche di utilizzo del suolo, come la deforestazione, il pascolo eccessivo, i sistemi agricoli e i modelli di insediamento; insiste, in particolare, sul fatto che la deforestazione spesso aumenta il volume e la velocità del flusso di acqua in canali più grandi, mentre le inondazioni derivanti da "inondazioni da collasso di lago glaciale" (GLOF) sono spesso esacerbate da pratiche di utilizzo del suolo non sostenibili;
7. ritiene essenziale adottare una strategia articolata per le inondazioni in regioni ove la presenza di laghi glaciali instabili costituisce una seria minaccia di inondazioni, che è aggravata dagli effetti del riscaldamento planetario sui modelli delle precipitazioni e dai depositi del particolato carbonioso, che accelerano il ritiro dei ghiacciai; deplora conseguentemente l'assoluta mancanza di misure di prevenzione delle inondazioni in molti paesi meno sviluppati; mette tuttavia in guardia dal pericolo di fare affidamento sulle dighe di grandi dimensioni per affrontare i danni delle inondazioni, specialmente in un contesto di cambiamento climatico, in cui episodi di precipitazioni estreme probabilmente incrementeranno l'intensità e la frequenza delle alluvioni improvvise, sollevando così preoccupazioni per la sicurezza delle dighe;
8. sottolinea che la costruzione delle dighe deve essere valutata considerando l'impatto sul corso del fiume e i diritti di accesso alle risorse idriche e fluviali, oppure se la diga sradicherà gli insediamenti esistenti, distruggerà colture e fonti di sussistenza delle comunità locali, impoverirà o degraderà delle risorse ambientali;
9. sottolinea che la Commissione mondiale sulle dighe ha concluso, nella sua relazione dal titolo "Dams and Development: a New Framework for Decision-Making" (Dighe e sviluppo: un nuovo quadro per il processo decisionale), del 16 novembre 2000, che la redditività economica dei progetti di grandi dighe resta ambigua, poiché i costi ambientali e sociali delle dighe di grandi dimensioni sono scarsamente contabilizzati in termini economici;
10. sottolinea che il ritiro dei ghiacciai provoca una rapida espansione dei laghi glaciali naturali a tal punto che rischiano di esondare provocando inondazioni da collasso di lago glaciale (GLOF); valuta positivamente la priorità assegnata al problema delle GLOF dal programma per l'Asia meridionale del Fondo di finanziamento globale per la riduzione delle catastrofi e la ripresa, in associazione con la strategia internazionale per la riduzione dei disastri delle Nazioni Unite;
11. ricorda il tragico disastro del 1941 quando la città di Huaraz, in Perù, è stata distrutta dalla rottura di una diga glaciale, provocando 4 500 vittime;
12. ricorda che le inondazioni nei paesi meno sviluppati minacciano non soltanto la vita della popolazione ma anche lo sviluppo della regione; ricorda che un'inondazione da collasso di lago glaciale (GLOF), verificatasi nel 1985 da un lago glaciale nella regione del Khumbu Himal, in Nepal, distrusse quasi completamente il progetto idroelettrico di Namche, che era quasi ultimato;



Martedì 27 settembre 2011

13. sottolinea che il Centro internazionale per lo sviluppo integrato delle montagne (ICIMOD) ha individuato oltre 8 000 laghi glaciali nella sola Hindu Kush-Himalaya, 203 dei quali, a causa della loro ubicazione e dell'instabilità delle pareti naturali moreniche dello sbarramento, sono considerati potenzialmente pericolosi;
14. sottolinea che in Asia meridionale secondo le stime 1,3 miliardi di persone dipendono dai 10 sistemi fluviali perenni che sono alimentati da precipitazioni e dallo scioglimento delle nevi e dei ghiacciai nell'Himalaya; sollecita l'Unione a conferire alla regione una elevata priorità in modo da prevenire future catastrofi umanitarie causate dalla crescente frequenza dei rischi derivanti dall'acqua;
15. sottolinea inoltre che le aree situate a valle nei paesi meno sviluppati sono zone agricole tributarie delle risorse naturali dei bacini fluviali e caratterizzate dall'irrigazione più intensiva a livello mondiale; ricorda che la rapida crescita economica di Cina e India è in parte dovuta alla loro situazione di leader mondiali nella produzione di riso, la maggior parte della loro produzione proviene dai bacini fluviali del Gange, dello Yangtze e del Fiume Giallo, che sono tutti minacciati dalla GLOF;
16. osserva che è necessario un investimento equilibrato, a livello di misure di gestione della domanda e dei suoli, di migliore captazione e stoccaggio delle risorse idriche, nonché in istituzioni, per incrementare l'uso sostenibile ed efficiente dell'acqua, mitigare gli effetti delle ricorrenti inondazioni e siccità, conseguire una sicurezza di base degli approvvigionamenti idrici come piattaforma per lo sviluppo economico dell'Africa; chiede che si dia priorità agli investimenti che si incentrano sulla crescita, riducono la povertà rurale, sviluppano resistenza e adattamento al clima, e favoriscono la cooperazione nei bacini idrografici internazionali;
17. osserva che non esistono metodi conosciuti per consolidare i laghi naturali glaciali, ma che la relazione dell'UNEP "High mountains glaciers and climate change" (Ghiacciai di alta montagna e cambiamento climatico) del 2010 fa riferimento ad altri metodi per mitigare gli effetti di inondazioni da collasso, mediante l'utilizzo di sifoni e la costruzione di tunnel e canali aperti al fine di abbassare il livello dell'acqua dei laghi glaciali, e controllando il flusso di acqua che si immette nel sistema fluviale locale per utilizzare la riserva del bacino come risorsa;
18. è del parere che se le aree agricole ad alta produzione non sono protette dagli effetti delle inondazioni, le economie emergenti potrebbero subire una svolta improvvisa nel loro sviluppo con un'impennata dei problemi di sicurezza alimentare; ricorda che se si prevede che lo scioglimento dei ghiacciai nell'Himalaya aumenterà dapprima la portata dei fiumi nei prossimi venti o trenta anni, la quantità di acqua diminuirà sensibilmente nel lungo periodo; ritiene pertanto essenziale elaborare strategie di attenuazione e adattamento per affrontare nel futuro i periodi di siccità;
19. è del parere che siano necessari investimenti nello sviluppo di capacità, poiché le istituzioni di gestione oculata delle risorse idriche possono assicurare profitti duraturi sugli investimenti mirati all'efficienza idrica e a ottimizzare la distribuzione e l'utilizzo di acqua da parte di molteplici settori economici, al di là di confini amministrativi e politici;
20. appoggia energicamente le raccomandazioni della Commissione mondiale sulle dighe secondo cui la priorità va data all'ottimizzazione delle prestazioni delle infrastrutture esistenti prima di sviluppare nuovi progetti; ritiene che occorra effettuare riesami partecipativi periodici delle dighe esistenti per valutarne aspetti quali la sicurezza e la possibilità di smantellamento;
21. sottolinea che senza informazioni dettagliate e aggiornate in materia di aree a rischio di pericoli correlati all'acqua, il compito di attuare sistemi di allarme precoce, monitorare laghi glaciali e fornire alle regioni montane misure pratiche per adattarsi al cambiamento climatico e attenuarlo si rivelerà insormontabile; sostiene l'iniziativa denominata "Himalayan University Consortium", avviata da università locali per collaborare con ulteriori studi scientifici in materia;

**Martedì 27 settembre 2011**

22. osserva che la maggior parte delle dighe sono progettate sulla base di dati storici riguardanti la portata dei fiumi, presupponendo che il modello della portata resti invariato; sottolinea che il cambiamento climatico ha introdotto numerose incertezze nei parametri di base utilizzati per la progettazione di dighe (questo perché il cambiamento climatico non riguarda solo valori medi, ma anche estremi); segnala, inoltre, che il cambiamento climatico probabilmente aggraverà ulteriormente i problemi connessi alla sedimentazione, i cui accumuli dietro le dighe priveranno le pianure a valle dei nutrienti essenziali per la fertilità del suolo;

23. sottolinea che grandi attrezzature infrastrutturali, vitali per promuovere gli obiettivi dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile e il rafforzamento della sicurezza alimentare in conformità con gli obiettivi di sviluppo del Millennio, sono sempre più a rischio degli effetti delle inondazioni e devono essere salvaguardati; raccomanda che gli enti finanziatori (agenzie di aiuti bilaterali, banche di sviluppo multilaterali, agenzie di credito all'esportazione, BEI) assicurino che qualsivoglia opzione della diga, per la quale è approvato un finanziamento, sia frutto di una procedura concordata di classificazione delle alternative concernenti irrigazione, stoccaggio delle risorse idriche, potenziali idroelettrici e rispettino le linee guida della Commissione mondiale sulle dighe; sottolinea inoltre che anche le centrali idroelettriche sono particolarmente a rischio per alluvioni improvvise e valanghe;

24. sottolinea che piccoli impianti di stoccaggio delle risorse idriche possono aumentare la resistenza al cambiamento climatico, fornire soluzioni efficienti in termini di costi per l'approvvigionamento idrico, attenuare la siccità e migliorare la sicurezza alimentare, incrementando la produttività agricola; evidenzia che i piccoli impianti di stoccaggio comprendono bacini idrici "off stream", reti di piccoli bacini polifunzionali e lo stoccaggio di acque sotterranee;

25. sottolinea che esistono poche prove che le dighe di grandi dimensioni siano la soluzione unica, migliore o ottimale per il problema dell'elettricità, in quanto non migliorano necessariamente l'accesso all'elettricità per i poveri e i gruppi più vulnerabili della società;

26. ricorda gli obblighi di coerenza delle politiche per lo sviluppo; sottolinea inoltre che va posta maggiore attenzione all'impatto delle dighe sulle popolazioni che vivono a valle, per le quali la costruzione di dighe potrebbe determinare cambiamenti fondamentali, quali la perdita della sicurezza alimentare;

27. incoraggia gli istituti finanziari e l'UE a finanziare il rafforzamento delle capacità e la formazione, nei migliori metodi di gestione dei suoli e di stoccaggio delle riserve idriche che tengano conto delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché delle conoscenze tradizionali, quali gli antichi sistemi di irrigazione tradizionali, come evidenziato nella relazione dell'UNEP dal titolo "High mountain glaciers and climate change" (Ghiacciai di alta montagna e cambiamento climatico); ritiene che tutti i finanziamenti provenienti dall'UE debbano concorrere alla promozione degli obiettivi politici dell'Unione di sviluppo sostenibile e sicurezza alimentare in conformità degli Obiettivi di sviluppo del Millennio;

28. sottolinea che la costruzione e il rafforzamento di sbarramenti nei paesi meno sviluppati non è sufficiente a salvaguardare le zone vulnerabili e chiede impegni concertati per affrontare il problema alla radice, e non solo il sintomo, impedendo così l'inutile sperpero di denaro dei contribuenti europei;

29. invita l'UE, nell'affrontare le cause che sono alla radice dell'aumento della frequenza e dell'intensità delle inondazioni, ad assumere ulteriori impegni per la riduzione dei gas a effetto serra, al fine di raggiungere l'obiettivo climatico di limitare il cambiamento climatico a 2 °C sopra il livello preindustriale;

30. esorta l'UE ad attuare e promuovere significative misure di riduzione delle emissioni di particolato carbonioso, quali il recupero di metano dall'estrazione e il trasporto del carbone, di petrolio e gas, la cattura di metano nel processo di gestione dei rifiuti e l'utilizzo di cucine a combustione pulita per uso domestico, che contribuiscano a combattere il cambiamento climatico e a ridurre il ritiro dei ghiacciai;

Martedì 27 settembre 2011

31. ribadisce la convinzione che le piccole dighe idroelettriche sono più sostenibili anche dal punto di vista economico rispetto alle dighe idroelettriche di grandi dimensioni; in particolare sottolinea che in aree rurali lontane dalle reti di fornitura centralizzate è più appropriato l'utilizzo di fonti energetiche decentrate e su piccola scala (microsistemi idraulici, sistemi fotovoltaici domestici, sistemi eolici e a biomassa) basati sulle risorse rinnovabili locali;
32. sottolinea che il particolato carbonioso, così come l'anidride carbonica, costituiscono una delle principali cause del ritiro dei ghiacciai; ricorda in particolare che il particolato carbonioso e l'ozono, sono in bassa atmosfera, pericolosi inquinanti dell'aria che arrecano danno alla salute, riducono l'aspettativa di vita, nonché accelerano lo scioglimento delle nevi e dei ghiacci nel mondo, incluso l'Artico, l'Himalaya e altre regioni glaciali o coperte dalle nevi; sottolinea inoltre che l'ozono è il più importante inquinante dell'aria, responsabile della riduzione della produttività delle colture agricole incidendo quindi sulla sicurezza alimentare; osserva che il metano è un importante precursore della formazione di ozono e che la riduzione delle emissioni di metano riduce anche la formazione di ozono;
33. sollecita un'immediata azione mirata alla riduzione delle emissioni di particolato carbonioso e di metano, per lo più attraverso la promozione di ricerche e investimenti nelle tecnologie volte a ridurre le emissioni inquinanti, come metodo rapido per rallentare lo scioglimento dei ghiacciai e delle nevi; ritiene che, vista la breve vita in atmosfera del particolato carbonioso e del metano, impegni congiunti di attenuazione con strategie di rapido intervento potrebbero velocemente alleviare la minaccia delle GLOF;
34. invita l'Unione a promuovere le esistenti tecnologie che riducono drasticamente le emissioni di particolato carbonioso; sottolinea che occorre sostenere e incoraggiare normative intese a vietare il taglio e la combustione nelle foreste, imporre rigorosi e periodici test sulle emissioni dei veicoli, limitare la combustione della biomassa e monitorare le emissioni annue delle centrali elettriche; invita l'Unione a promuovere, nell'ambito del suo dialogo con i paesi in via di sviluppo e della sua attività di ampliamento degli accordi regionali relativi alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico sulla base delle attività di cui alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, le 16 differenti misure per la riduzione delle emissioni di particolato carbonioso e metano presentate nella relazione dell'UNEP dal titolo "Integrated Assessment of Black Carbon and Tropospheric Ozone" (Valutazione integrata del particolato carbonioso e dell'ozono troposferico), al fine di conseguire sia miglioramenti nella qualità dell'aria che benefici climatici nel breve periodo;
35. invita l'UE a promuovere l'istituzione di un sistema globale di allerta precoce per inondazioni, frane e tsunami (possibilmente sotto gli auspici delle Nazioni Unite) e assicurare che tali informazioni raggiungano le aree remote e i gruppi più vulnerabili della popolazione nei paesi in via di sviluppo;
36. indica come modello le negoziazioni in corso per l'inclusione del particolato di carbonio nella revisione del protocollo di Göteborg della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e sottolinea la necessità di dare seguito alla relazione dell'UNEP "Integrated Assessment of Black Carbon and Tropospheric Ozone" (Valutazione integrata del particolato carbonioso e dell'ozono troposferico), elaborando un piano di azione globale per ridurre le emissioni di "climate forcers" con breve ciclo di vita;
37. invita l'Unione europea, tenuto conto del carattere transfrontaliero delle GLOF, a promuovere il dialogo fra i paesi al fine di sviluppare politiche che si occupano di catastrofi naturali e promuovono investimenti adeguati per proteggere dalle inondazioni i paesi della regione Hindu Kush-Himalaya; esorta a riconoscere il fatto che questo non è un problema di un solo Stato, ma di molti e, in quanto tale richiede un approccio multilaterale per la sua risoluzione;

**Martedì 27 settembre 2011**

38. raccomanda la creazione con la massima urgenza di un organismo transfrontaliero, posto sotto gli auspici delle Nazioni Unite, con il preciso compito di condividere i dati disponibili, affrontare i problemi e le cause dei pericoli transfrontalieri derivanti dall'acqua e proporre adeguate misure di adattamento e di attenuazione; afferma che senza la guida di un organismo con poteri decisionali, i difficoltosi negoziati sulla prevenzione delle inondazioni e sulla riduzione del loro impatto potrebbero rivelarsi insormontabili tra Stati in conflitto; sottolinea che le zone glaciali, tanto spesso origine delle inondazioni, sono considerate punti di importanza strategica, che segnano i confini tra le nazioni e, per questo motivo, le parti interessate potrebbero mostrarsi reticenti nel condividere informazioni fondamentali;

39. segnala che i progetti per la costruzione di dighe hanno un impatto sulla sicurezza internazionale; sottolinea che questi impatti possono essere negativi e generare conflitti transfrontalieri e disordini sociali, nonché danni all'ambiente; ricorda tuttavia che le questioni relative all'approvvigionamento energetico e delle risorse idriche possono avere un impatto positivo, favorendo il dialogo tra Stati o regioni confinanti;

40. sottolinea che la pianificazione di dighe deve essere valutata considerando cinque criteri: equità, efficacia, processo decisionale partecipato, sostenibilità e affidabilità; in termini più ampi esige che il processo decisionale relativo alla costruzione di dighe tenga pienamente conto della nozione di diritti umani; ricorda in particolare che, allorquando i progetti riguardano popolazioni indigene e tribali, tali processi devono essere guidati dal loro consenso libero, informato e preventivo; chiede valutazioni di impatto approfondite che tengano pienamente conto dei costi sociali e ambientali dei progetti di costruzione di dighe, da condurre in modo trasparente, con la partecipazione pubblica e prima dell'approvazione di qualsiasi progetto di costruzione di dighe;

41. esprime la propria preoccupazione che la Banca mondiale abbia speso più di 100 miliardi di dollari per la costruzione di dighe, principalmente per progetti idroelettrici di larga scala orientati all'esportazione, che hanno causato lo sfollamento di 40-80 milioni di persone, la perdita di mezzi di sostentamento, il danneggiamento di ecosistemi e la creazione di oneri di debito enormi per i paesi in via di sviluppo;

42. sottolinea che le persone sfollate a causa della costruzione di dighe non devono solamente ricevere un indennizzo finanziario, ma va loro assicurata la possibilità di procacciarsi mezzi di sostentamento nel lungo periodo;

43. invita a effettuare una valutazione complessiva, trasparente e partecipativa di tutte le opzioni disponibili per ridurre le conseguenze delle inondazioni e soddisfare le necessità idriche ed energetiche, conferendo priorità alle soluzioni basate sul rispetto dell'ecosistema e rendendo i sistemi attuali più efficaci e sostenibili;

44. esorta l'Unione europea a perseguire politiche di gestione a "linea morbida" per lottare contro le alluvioni; riconosce che le circostanze connesse con le inondazioni non sono statiche e come tali richiedono un'impostazione flessibile; auspica il miglioramento delle previsioni di inondazioni e la protezione degli edifici dalle inondazioni, nonché lo sviluppo di aree di deposito alluvionale e dei sistemi di deviazione;

45. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

Martedì 27 settembre 2011

## **Aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare le sfide relative alla sicurezza alimentare**

P7\_TA(2011)0410

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 su un quadro strategico dell'Unione europea per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare (2010/2100(INI))**

(2013/C 56 E/08)

*Il Parlamento europeo,*

- visti gli obblighi contenuti nel Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, di cui tutti gli Stati membri dell'Unione europea sono firmatari, e segnatamente l'articolo 11 che sancisce il diritto all'alimentazione,
- visto l'obiettivo del Vertice mondiale sull'alimentazione del 1996 (Dichiarazione di Roma) di dimezzare entro il 2015 il numero delle persone che soffrono la fame,
- visti gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), adottati al Vertice del Millennio delle Nazioni Unite, svoltosi nel settembre 2000, e in particolare il primo Obiettivo di sviluppo del Millennio, sul principio di eliminare la povertà estrema e la fame,
- vista la sessione speciale del Consiglio sui diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, svoltasi il 22 maggio 2008 a Ginevra, sul tema "The negative impact on the realisation of the right to food of the worsening of the world food crisis, caused inter alia by the soaring food prices" ("L'impatto negativo sulla realizzazione del diritto all'alimentazione dell'aggravarsi della crisi alimentare mondiale, dovuta fra l'altro all'impennata dei prezzi dei prodotti alimentari"),
- vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sugli aiuti umanitari dell'Unione europea dal titolo "Il consenso europeo sull'aiuto umanitario",
- vista la Convenzione sugli aiuti alimentari, sottoscritta a Londra il 13 aprile 1999, i cui obiettivi sono di contribuire alla sicurezza alimentare mondiale e migliorare la capacità della comunità internazionale di reagire alle situazioni di emergenza alimentare e ad altri bisogni alimentari dei paesi in via di sviluppo,
- viste la dichiarazione del Vertice mondiale sulla sicurezza alimentare del 2009 e la preparazione da parte della FAO dei "Voluntary Guidelines on Responsible Governance of Tenure of Land and other Natural Resources" (orientamenti volontari sulla governance responsabile dei fondi agricoli e di altre risorse naturali),
- visti i "Voluntary guidelines to support the progressive realization of the right to adequate food in the context of national food security" della FAO (orientamenti volontari per sostenere la realizzazione progressiva del diritto a un'alimentazione adeguata nel contesto della sicurezza alimentare nazionale),
- visto il rapporto interistituzionale per il G20 sulla volatilità dei prezzi alimentari dal titolo "La volatilità dei prezzi sui mercati alimentari e agricoli: risposte politiche" trasmesso alla presidenza francese del G20 il 2 giugno 2011,
- visti gli orientamenti dell'UE in materia di politica fondiaria, del novembre 2004,
- vista la pubblicazione congiunta dell'OCSE e della FAO "Prospettive agricole dell'OCSE e della FAO 2011-2020" del 17 giugno 2011,
- vista la dichiarazione di Maputo sull'agricoltura e la sicurezza alimentare, firmata nel 2003, nella quale i governi africani si sono impegnati a destinare a favore dell'agricoltura almeno il 10 % dei rispettivi bilanci nazionali annuali,

**Martedì 27 settembre 2011**

- visto il rapporto del 2008 della Banca mondiale dedicato allo sviluppo mondiale, dal titolo "Agricoltura per lo sviluppo",
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "La PAC verso il 2020",
- visto il più recente rapporto semestrale della FAO sulle prospettive dell'alimentazione (giugno 2011),
- vista la relazione dello IAASTD (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development), pubblicata il 15 aprile 2008,
- vista la dichiarazione comune dell'Aquila sulla sicurezza alimentare globale, adottata il 10 luglio 2009,
- vista l'iniziativa delle Nazioni Unite "Social Protection Floor",
- vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982,
- visto il codice di condotta della FAO per una pesca responsabile del 1995,
- vista la relazione annuale della FAO "La situazione mondiale della pesca e dell'acquacoltura del 2010",
- visto il regolamento (CE) n. 1337/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo <sup>(1)</sup>,
- viste la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Un quadro strategico dell'UE per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare" (COM(2010)0127), adottata il 31 marzo 2010 e le conclusioni del Consiglio, adottate il 10 maggio 2010,
- viste la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "L'assistenza alimentare umanitaria" (COM(2010)0126), adottata il 31 marzo 2010 e le conclusioni del Consiglio, adottate il 10 maggio 2010,
- viste la sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sull'aumento dei prezzi dei mangimi e dei prodotti alimentari <sup>(2)</sup>, la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sull'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari nell'Unione europea e nei paesi in via di sviluppo <sup>(3)</sup> nonché la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sull'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari <sup>(4)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 29 novembre 2007 dal titolo "Dare slancio all'agricoltura africana – Proposta per lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare in Africa" <sup>(5)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sulla politica agricola comune e la sicurezza alimentare globale <sup>(6)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sul vertice della FAO e la sicurezza alimentare <sup>(7)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sulla coerenza delle politiche europee per lo sviluppo e il concetto di aiuto pubblico allo sviluppo plus (ADP-plus) <sup>(8)</sup>,
- vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sulla sicurezza alimentare, adottata a Kinshasa il 4 dicembre 2010 <sup>(9)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 62.

<sup>(2)</sup> GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 621.

<sup>(3)</sup> GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 71.

<sup>(4)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2011)0071.

<sup>(5)</sup> GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 201.

<sup>(6)</sup> GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 10.

<sup>(7)</sup> GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 69.

<sup>(8)</sup> GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 47.

<sup>(9)</sup> Testi approvati, ACP-EU/100.879/10/def.

Martedì 27 settembre 2011

- viste le otto raccomandazioni al G20, pubblicate il 29 gennaio 2011 dal relatore speciale delle Nazioni Unite per il diritto all'alimentazione,
  - vista la relazione "Agroecologia e il diritto all'alimentazione" del relatore speciale delle Nazioni Unite per il diritto all'alimentazione, presentata al consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite l'8 marzo 2011,
  - visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0284/2011),
- A. considerando che, secondo la FAO, nel 2010, 925 milioni persone soffrirà la fame; che globalmente la prevalenza di bambini sottopeso sotto i 5 anni d'età è del 26 per cento e più di un terzo delle morti dei bambini in età inferiore ai 5 anni è attribuibile all'iponutrizione; che solo metà di tutti i paesi in via di sviluppo (62 su 118) stanno rispettando i tempi per conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM); che la recessione economica globale e l'aumento di prezzo dei prodotti alimentari e dei carburanti, hanno aggravato la situazione alimentare in molti paesi in via di sviluppo, soprattutto i paesi meno sviluppati, facendo quindi subire una parziale battuta d'arresto ai progressi compiuti nello scorso decennio ai fini della riduzione della povertà,
- B. considerando che la fame e la malnutrizione sono le cause principali di mortalità dell'umanità, così come le minacce più grandi contro la pace e la sicurezza mondiale,
- C. considerando che, secondo la recente pubblicazione nel gennaio 2011 da parte della FAO dell'indice dei prezzi dei prodotti alimentari, da agosto 2010 c'è stato un aumento su base mensile dei prezzi dei prodotti alimentari, seguendo la tendenza degli ultimi dieci anni, con livelli adesso superiori a quelli registrati durante il picco dei prezzi dei prodotti alimentari del 2008; che la volatilità dei prezzi delle derrate ha un enorme impatto sui paesi a basso reddito e sulle fasce più vulnerabili e più emarginate della popolazione dei paesi in via di sviluppo,
- D. considerando che si prevede un aumento della domanda mondiale di prodotti agricoli del 70 % nel 2050 cui si dovrà far fronte utilizzando meno acqua e pesticidi, con meno terreni agricoli disponibili e utilizzando sistemi di produzione agroecologici sostenibili, mentre la popolazione mondiale avrà già raggiunto a tale data i nove miliardi di abitanti; che l'insicurezza alimentare è ulteriormente aggravata dalle speculazioni sulle derrate, dal degrado dei suoli, dalla scarsità di acqua, dal cambiamento climatico, dalle acquisizioni fondiari globali e dall'insicurezza delle proprietà fondiari, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione dei paesi in via di sviluppo, dai monopoli globali delle sementi, dalla domanda di agocarburanti e dalle politiche connesse all'energia,
- E. considerando che l'85 % degli stock ittici stimati a livello mondiale è completamente utilizzato, eccessivamente sfruttato o impoverito e che la dipendenza dal pesce come fonte di proteine animali in paesi a basso reddito e con un deficit alimentare ammonta almeno al 20 % secondo "La situazione mondiale della pesca e dell'acquacoltura del 2010" della FAO,
- F. considerando che nei paesi in via di sviluppo l'agricoltura fornisce occupazione e sostentamento a oltre il 70 % della forza lavoro, principalmente donne; che la Banca mondiale stima la crescita nel settore agricolo doppiamente efficace nel ridurre la povertà rispetto alla crescita in altri settori, pur considerando l'importanza degli investimenti nella crescita del settore rurale non agricolo e nella creazione di posti di lavoro,

**Martedì 27 settembre 2011**

- G. considerando che è dimostrato il potenziale dei sistemi agricoli basati sulle piccole e medie aziende nell'aumento della produzione alimentare complessiva; che nei paesi in via di sviluppo concentrarsi esclusivamente sulla produzione destinata all'esportazione tende a ripercuotersi negativamente specialmente sulle donne in quanto piccoli agricoltori,
- H. considerando che la difesa della proprietà privata e lo Stato di diritto sono requisiti fondamentali in vista di aumentare gli investimenti privati nell'agricoltura,
- I. considerando che a causa della mancanza di accesso a prestiti o microcrediti per gli investimenti nel miglioramento delle sementi, nei fertilizzanti e nei meccanismi d'irrigazione, i piccoli agricoltori nei paesi in via di sviluppo affrontano dei seri ostacoli per avere un aumento della resa agricola; che lo Stato svolge un ruolo cruciale nello sviluppo sostenibile e nella creazione di capacità di produzione e di trasformazione,
- J. considerando che la quota di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) assegnata all'agricoltura a livello internazionale, negli ultimi tre decenni è crollata,
- K. considerando che l'UE ha reagito rapidamente alla crisi alimentare del 2008 attraverso la creazione dello strumento alimentare; che l'impatto di tali misure sulle cause strutturali della fame e dell'insicurezza alimentare nonché sulle piccole e medie aziende agricole a conduzione familiare, in particolare quelle gestite da donne, è stato difficile da misurare, ritiene che un'ulteriore estensione di tale strumento alimentare, o uno stanziamento aggiuntivo per finanziarlo, non debba essere automatico, ma deciso sulla base di una valutazione d'impatto indipendente sull'efficacia dell'erogazione dei fondi per il miglioramento della sicurezza alimentare in tutti i paesi beneficiari,
- L. considerando che le conseguenze dell'iponutrizione, come una debole crescita fetale o un arresto della crescita nei primi due anni di vita, portano a danni irreversibili, compresa un'altezza minore da adulti, un livello di scolarizzazione inferiore, un reddito più basso da adulti e un peso ridotto dei figli alla nascita, devono essere ancora considerate come un problema fondamentale per lo sviluppo sostenibile in molti paesi del sud,
- M. considerando che dal 2008 nuova enfasi politica è stata conferita alla sicurezza alimentare, la quale ha portato a molteplici iniziative a livello internazionale che richiedono una strategia globale di ampio respiro,

***Il quadro strategico dell'UE sulla sicurezza alimentare e nutrizionale: un approccio fondato sui diritti umani a favore di un'agricoltura sostenibile***

1. sottolinea che il numero di persone che soffre la fame è inaccettabile e si rammarica del fatto che finora gli sforzi internazionali complessivi non sono riusciti a realizzare il primo Obiettivo di sviluppo del Millennio; chiede che siano adottati provvedimenti urgenti al fine di rispettare gli impegni vincolanti a livello internazionale e concretizzare il diritto a un'alimentazione adeguata e nutriente;
2. sottolinea che la stabilità politica è un requisito indispensabile per migliorare la sicurezza alimentare e, pertanto, invita tutte le parti interessate a mostrare la volontà politica necessaria per garantire tale stabilità;
3. si compiace della comunicazione della Commissione su un quadro strategico dell'Unione europea per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare; ritiene nondimeno che la crisi alimentare mondiale rappresenti non solo una sfida umanitaria senza precedenti, ma anche una grave minaccia alla pace e alla sicurezza nel mondo, e che, pur riconoscendo alla Commissione la volontà di attuare strategie risolutive capaci di rimediare all'estrema povertà di un miliardo di persone, l'urgenza impone all'Unione europea e agli Stati membri di effettuare nuovi investimenti nell'agricoltura e nello sviluppo rurale, soprattutto in vista del nuovo testo sulla PAC, creare strumenti ad hoc per prevedere riserve mondiali di prima necessità sufficienti, rimuovere i propri ostacoli al commercio e alleggerire il debito dei paesi più colpiti; ritiene che la Commissione dovrebbe accordare maggiore attenzione alla questione della sicurezza alimentare in alcuni paesi al momento di calcolare gli aiuti allo sviluppo;



Martedì 27 settembre 2011

4. si compiace per le due comunicazioni della Commissione sull'assistenza alimentare umanitaria e sulla sicurezza alimentare; chiede che le due comunicazioni siano applicate in modo coerente e coordinato allo scopo di affrontare con maggiore efficacia le cause primarie della fame, della malnutrizione e dell'insicurezza alimentare, insieme alla questione della distribuzione alimentare tra i paesi e all'interno di essi, con una particolare attenzione alle fasce più indigenti ed emarginate della società; invita gli Stati membri a sostenere il processo di sviluppo del piano di attuazione a favore del quadro strategico per la sicurezza alimentare e ad adottarlo una volta completato; apprezza la particolare attenzione rivolta alle persone più colpite dalle catastrofi, ad esempio le donne e i bambini; ritiene che, in caso di crisi, sia importante adoperarsi per garantire che la comunità colpita sia in grado di procurarsi il cibo nel breve e lungo periodo; ricorda che i meccanismi di emergenza non devono essere una soluzione a lungo termine; esprime profonda preoccupazione per gli effetti negativi di detti meccanismi, soprattutto sulle economie locali; sottolinea che una politica di sviluppo sostenibile dovrebbe basarsi su approcci di cooperazione a lungo termine;
5. sottolinea l'importanza di rafforzare il legame tra gli aiuti d'emergenza, la riabilitazione e lo sviluppo; chiede che siano impiegati più mezzi al fine di assicurare la continuità degli aiuti e che la riflessione si orienti verso la flessibilità e la complementarietà degli strumenti finanziari esistenti; sostiene un miglioramento del dialogo e del coordinamento tra le organizzazioni umanitarie e le agenzie per lo sviluppo;
6. invita l'UE a valutare l'impatto delle sue proposte di riforma della PAC sullo sviluppo per poter migliorare la coerenza tra la PAC e gli obiettivi di politica di sviluppo dell'UE;
7. invita l'UE a incrementare il sostegno a favore delle aziende agricole sostenibili e piccole, convenzionali e medie, orientate principalmente al consumo locale, nei suoi programmi di aiuto allo sviluppo e a investire nei progetti a partecipazione nazionale che dovrebbero essere attuati a livello locale in cooperazione con gli agricoltori e i loro rappresentanti, con le autorità locali e regionali e con le organizzazioni della società civile; pone l'accento sulla necessità di aumentare gli investimenti pubblici a favore della ricerca sui sistemi di produzione agroecologici sostenibili che migliorino anche notevolmente la produttività e la competitività del settore agricolo e rurale;
8. pone l'accento sulla necessità di un approccio di partenariato con tutte le parti in causa nel settore dello sviluppo sulla sicurezza alimentare, in particolare con le autorità locali e regionali e le organizzazioni della società civile; sottolinea che le autorità locali e regionali, grazie alla loro vicinanza ai territori e alle popolazioni locali nonché alla loro capacità di coordinare le azioni dei diversi attori, svolgono un ruolo fondamentale come intermediario e piattaforma di sviluppo; sottolinea che il dialogo strutturato tra le istituzioni e le organizzazioni della società civile dovrebbe riguardare anche le questioni relative alla sicurezza alimentare;
9. invita la Commissione, gli Stati membri e gli altri donatori di aiuti allo sviluppo, comprese le ONG, ad orientare specificamente i loro investimenti nel settore agricolo in modo da fornire alla popolazione locale una ragione per non emigrare;
10. ribadisce l'importanza di promuovere l'agricoltura nei paesi in via di sviluppo e di assegnare una parte adeguata dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) al settore dell'agricoltura; si rammarica che dagli anni Ottanta il livello di aiuto allo sviluppo destinato all'agricoltura sia sensibilmente diminuito e accoglie con favore il fatto che si sia riconosciuta la necessità di invertire questa tendenza; invita la Commissione ad accordare priorità all'agricoltura nel suo aiuto allo sviluppo, compresa l'assistenza agli agricoltori in materia di accesso ai mercati;
11. ricorda che, poiché la maggior parte delle popolazioni indigenti traggono sussistenza dall'agricoltura, lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e un esame approfondito delle valutazioni dell'IAASTD rappresentano una condizione necessaria per conseguire l'obiettivo del Millennio per lo sviluppo n.1; ritiene che i piccoli agricoltori in particolare rappresentino una risposta alla sfida dell'accesso alla sicurezza alimentare e pone l'accento, da un lato, sul rafforzamento del ruolo fondamentale delle donne, in particolare attraverso la trasformazione dei prodotti sul posto e la generalizzazione dei prestiti e dei microcrediti, e, dall'altro, sull'importanza capitale delle cooperative di piccoli produttori nell'elaborazione di efficienti politiche agricole commerciali;

**Martedì 27 settembre 2011**

12. ricorda che lo sviluppo del settore agricolo richiede investimenti di lungo periodo, attraverso tutta la catena del valore, dal produttore al consumatore, il che implica che si devono creare le necessarie infrastrutture, quali strade, collegamenti con mercati, informazioni relative ai mercati stessi e alla possibile diversificazione dei prodotti;
13. ritiene che una politica di sostegno ai paesi in via di sviluppo presupponga necessariamente un progetto educativo e di formazione in grado di creare posti di lavoro e consentire ai giovani di seguire studi di agronomia sostenibile, al fine di produrre meglio e in modo specializzato e sostenibile frenando così l'esodo rurale e riducendo la povertà;
14. sottolinea a tale riguardo l'importanza del fatto che gli agricoltori, oltre a coprire il proprio fabbisogno alimentare, generino entrate per le loro necessità a fini di formazione e investimento;
15. sottolinea che è cruciale far partecipare le organizzazioni agricole locali alle varie fasi di realizzazione di una politica agricola nei paesi in via di sviluppo e che, pertanto, l'Unione europea dovrebbe adoperarsi per rafforzare le strutture associative locali, in modo da garantire la difesa degli interessi delle comunità locali;
16. ritiene che i programmi di assistenza dell'UE debbono incentrarsi innanzitutto sulla produzione alimentare sostenibile su piccola e media scala, come raccomandato dalla relazione IAASTD, e su impostazioni che rafforzano la biodiversità, impediscono il degrado dei terreni fertili, promuovono le pratiche agroecologiche e a bassi input esterni (LEI- low-external-input) aumentando nel contempo la resa agricola nei paesi in via di sviluppo, obiettivo che può essere raggiunto con un migliore accesso dei piccoli agricoltori ai prestiti e ai microcrediti per gli investimenti a tassi e condizioni agevolati;
17. ritiene che l'Unione europea dovrebbe contribuire alla promozione dell'uso di sementi di varietà locali che si sono adattate alle condizioni climatiche dei paesi in via di sviluppo e che possono essere facilmente immagazzinate, commercializzate e fornite agli agricoltori, dal momento che non sono soggette ai diritti di proprietà intellettuale;
18. invita l'UE e i paesi in via di sviluppo a sviluppare la ricerca congiunta e le capacità di formazione sui metodi agricoli sostenibili e le nuove tecnologie, specialmente attraverso partenariati pubblico-privato e joint venture, anche generando valore aggiunto nel punto di raccolta e immagazzinamento dei prodotti alimentari con il condizionamento e la trasformazione;
19. insiste sulla necessità di potenziare la ricerca finanziata da fondi pubblici e la trasmissione del know-how nel settore dell'agricoltura sostenibile, promuovendo le attività che rafforzano la posizione dei piccoli agricoltori in termini di ottimizzazione delle rese agricole e di adattamento alle sfide poste dal cambiamento climatico e dalla maggiore domanda di risorse;
20. richiede l'introduzione di meccanismi che proteggano le foreste, le popolazioni locali, le paludi e le pratiche agricole tradizionali nei paesi terzi esportatori;
21. ritiene che, in considerazione dell'aumento della popolazione mondiale e della crescente pressione sulle risorse naturali, sia indispensabile garantire a livello mondiale metodi di produzione più sostenibili ed efficienti in termini energetici; chiede che la concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri sia subordinata allo sviluppo di sistemi di produzione agricola sostenibile e autosufficiente in termini energetici e che una parte di tali aiuti contribuisca alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (quali sole e vento) e ad una buona gestione delle acque;
22. sottolinea che l'Unione europea, nel quadro dei negoziati del Fondo delle Nazioni Unite per il cambiamento climatico, deve adoperarsi per garantire che una parte sostanziale delle risorse assegnate ai paesi in via di sviluppo sia effettivamente utilizzata per rafforzare le politiche agricole locali, tenendo debitamente conto di uno sviluppo sociale e ambientale sostenibile;

Martedì 27 settembre 2011

23. sottolinea che se si vuole che i piccoli agricoltori, specialmente le donne, nei paesi in via di sviluppo diventino non solo sostenibili, ma che realizzino anche appieno il loro potenziale di produzione, devono avere un maggior accesso al microcredito, compreso il microcredito senza fini di lucro, per investire nel miglioramento delle sementi, dei fertilizzanti e dei meccanismi di irrigazione, e alla necessaria varietà di strumenti per la tutela delle colture per proteggere i loro raccolti dai parassiti e dalle malattie;
24. sottolinea l'importanza di rafforzare gradualmente le attività e le politiche sia specifiche, sia significative della nutrizione e di allineare in modo migliore gli interventi dei donatori in questo settore a livello nazionale, europeo e internazionale;
25. pone l'accento sulla necessità di dare ai piccoli agricoltori nei paesi in via di sviluppo un maggiore accesso ai diritti di proprietà, permettendo ai piccoli proprietari fondiari di dimostrare la proprietà e, in quanto proprietari, di possedere le garanzie per i prestiti richiesti per aumentare la loro produzione;
26. invita la Commissione a sostenere lo sviluppo di capacità di trasformazione dei prodotti agricoli nei paesi partner, onde ridurre le perdite successive al raccolto, prolungare i tempi di conservazione preservando i prodotti alimentari, sviluppare migliori capacità di immagazzinamento, prevenendo le perdite dovute al deperimento degli alimenti, che attualmente sono molto elevate nei paesi in via di sviluppo a livello mondiale, migliorare l'accesso al mercato locale e creare posti di lavoro dignitosi per la popolazione locale; invita l'UE e gli Stati membri a approfondire ogni sforzo possibile al fine di agevolare il trasferimento ai paesi in via di sviluppo di tecnologie, competenze e sostegno per lo sviluppo di capacità;
27. invita la Commissione a prendere in considerazione il ruolo dei terreni aridi e semiaridi, con una particolare attenzione al bestiame, dato che la principale fonte di carne per le aree più urbanizzate proviene dalle regioni dei terreni aridi e semiaridi;
28. ricorda che l'accesso a un'alimentazione adeguata è un diritto umano universale; sollecita i paesi partner ad attuare le direttive volontarie della FAO sul diritto all'alimentazione;
29. ricorda che lo sviluppo agricolo deve fondarsi sul diritto di potersi nutrire e di produrre derrate alimentari; insiste sul fatto che l'Unione europea riconosca e difenda la necessità per i paesi in via di sviluppo di realizzare la sicurezza alimentare (sia in termini quantitativi che qualitativi) nonché il loro diritto ad essere, per quanto possibile, autosufficienti; sottolinea a tale proposito l'impegno dell'UE ad abolire gradualmente le sovvenzioni alle esportazioni, parallelamente all'adozione di misure analoghe da parte dei partner dell'OMC; rileva altresì l'esigenza di garantire un equo accesso al cibo per le popolazioni locali di questi paesi;
30. ricorda l'importanza della sicurezza alimentare, definita come la capacità di un paese o di una regione di attuare democraticamente le proprie politiche, priorità e strategie nel settore agricolo e alimentare attraverso un modello agricolo sostenibile; ricorda che le attuali capacità di produzione interna in alcuni paesi in via di sviluppo potrebbero non coprire le necessità e che il raggiungimento della sicurezza alimentare a lungo termine richiede una riduzione della dipendenza dalle importazioni e investimento sulle capacità nazionali;
31. ribadisce l'importanza di un approccio della governance in materia di sicurezza alimentare che includa un quadro globale in cui siano prioritari una politica alimentare che vada al di là dell'aiuto alimentare, la cooperazione tra i donatori e tra i donatori e i beneficiari dell'aiuto con un partenariato più stretto a livello locale, e ricorda altresì il ruolo fondamentale delle politiche dei paesi beneficiari nell'impegnarsi a fornire beni pubblici fondamentali, come la pace interna e gli investimenti nelle infrastrutture rurali;
32. si compiace che ci si sia risolti ad integrare la dimensione nutrizionale nei programmi dell'UE; invita la Commissione a elaborare una comunicazione specifica su tale dimensione; chiede l'inclusione permanente degli aspetti nutrizionali nell'ambito delle politiche di sicurezza alimentare e degli interventi nel settore agricolo;

**Martedì 27 settembre 2011**

33. invita la Commissione a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne, quali piccoli agricoltori, per la sicurezza alimentare e nutrizionale e a investire in programmi che diano loro sostegno specifico; ricorda che l'importanza delle donne per il raggiungimento della sicurezza nutrizionale per loro stesse e per i loro bambini deve ancora essere riconosciuta in modo appropriato e che quindi bisogna assicurare il sostentamento delle donne e rafforzare un'adeguata conoscenza nutrizionale; ribadisce che la strategia dell'UE dovrebbe anche incentrarsi sull'attuazione di azioni per far sì che i più vulnerabili, soprattutto nelle aree rurali, possano beneficiare delle opportunità di formazione agricola, d'istruzione sulla nutrizione, di buona salute, di buone condizioni di lavoro e di una rete di sicurezza nel caso fosse necessaria;

34. invita la Commissione e gli organismi internazionali, come la FAO, a proseguire nel processo di consultazione continua con la società civile mondiale e attori non statali, in particolare con le organizzazioni degli agricoltori, dei pescatori e degli allevatori, il cui coinvolgimento è essenziale per contribuire ad adottare misure concrete per migliorare la produzione alimentare;

35. ritiene, sulla base delle proiezioni demografiche della FAO secondo le quali, nel 2025, più della metà della popolazione dei paesi in via di sviluppo - circa 3,5 miliardi di persone - vivrà in agglomerati urbani, che una politica di sostegno all'orticoltura urbana potrebbe fornire una delle vie d'uscita alla povertà, tenendo conto del basso costo iniziale per avviare l'attività, la brevità dei cicli produttivi e l'alta resa per unità di tempo, terra e acqua impiegata, e rendere le nuove metropoli più verdi;

36. esorta l'UE a sostenere l'iniziativa delle Nazioni Unite per una piattaforma di tutela sociale che consentirebbe di soddisfare i bisogni alimentari di base delle popolazioni povere;

37. esorta la Commissione a incentrarsi sull'iponutrizione, soprattutto l'iponutrizione materna e infantile, e a integrare strategie sulla nutrizione appropriate e multisettoriali nella sua politica di sviluppo;

38. sostiene il relatore speciale delle Nazioni Unite per il diritto al cibo, il quale constata che la partecipazione dei produttori di cibo è decisiva per l'agricoltura agroecologica e stimolante per la continua formazione degli agricoltori. Incoraggia pertanto i produttori di cibo dei paesi in via di sviluppo alla partecipazione alle ONG e alle cooperative di agricoltori locali e mondiali;

39. invita la Commissione e il Consiglio a promuovere e operare a favore di strumenti di finanziamento innovativi, tra cui una tassa internazionale sulle transazioni finanziarie; ribadisce che tale strumento deve aggiungersi all'obiettivo, fissato dalle Nazioni Unite, di consacrare lo 0,7 % dell'RNL alla cooperazione e allo sviluppo; nello stesso tempo sottolinea che è compito dei paesi in via di sviluppo di accentuare i propri sforzi in materia fiscale, in modo particolare nell'esazione delle tasse e nella lotta all'evasione fiscale;

***Misure efficaci per contrastare la volatilità dei prezzi alimentari e le acquisizioni fondiarie incontrollate: limitare le speculazioni sui mercati delle materie prime alimentari e agricole***

40. esprime la sua preoccupazione per il fatto che il 2008, l'anno della crisi alimentare globale, è stato anche l'anno in cui si è raggiunto il più elevato livello di produzione di frumento nella storia dell'umanità e sottolinea in tale contesto il ruolo negativo svolto dalla speculazione sugli indici dei prezzi delle derrate;

41. richiama l'attenzione sulle cause strutturali della volatilità dei prezzi e sottolinea con vigore che le speculazioni sui derivati delle derrate alimentari essenziali hanno notevolmente peggiorato la volatilità dei prezzi; condivide le conclusioni del Relatore speciale delle Nazioni Unite per il diritto all'alimentazione riguardo al ruolo svolto dai grandi investitori nell'influenzare gli indici dei prezzi delle derrate;

Martedì 27 settembre 2011

42. sottolinea che recentemente molti altri fattori imprevedibili hanno contribuito all'impatto negativo sulla stabilità dei mercati alimentari, compresa la catastrofe in Giappone, un'ondata senza precedenti di disordini politici che ha travolto molti paesi dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente, un altro forte aumento dei prezzi del petrolio, un'insicurezza prolungata sui mercati finanziari e nell'economia globale: si tratta di fattori che hanno tutti avuto un impatto;
43. ritiene che la speculazione finanziaria e la crescente liberalizzazione dei mercati finanziari e degli scambi agricoli contribuiscano notevolmente alla volatilità dei prezzi e che occorra introdurre meccanismi di regolazione per assicurare un certo grado di stabilità al mercato; reputa necessario aumentare la trasparenza del mercato per assicurare un'equa retribuzione agli agricoltori e un settore sostenibile che garantisca la sicurezza alimentare; chiede in particolare una chiara definizione degli attori ammessi agli scambi agricoli e un'analisi approfondita dei meccanismi di trasmissione degli effetti della speculazione sui prezzi dei prodotti agricoli sui mercati a livello locale e mondiale;
44. esorta la Commissione e gli Stati membri a intraprendere azioni concrete per fronteggiare efficacemente le speculazioni finanziarie sui cereali e i prodotti alimentari;
45. è convinto che i derivati sulle derrate siano diversi dagli altri derivati finanziari e che occorra migliorare la regolamentazione dell'accesso a tale mercato;
46. è convinto che l'Unione europea debba adottare iniziative per ripristinare gli stock mondiali alimentari che, dopo aver raggiunto i minimi storici nel 2007, hanno contribuito a una speculazione che ha influito sui prezzi dei prodotti agricoli a livello mondiale con ripercussioni molto preoccupanti per i paesi in via di sviluppo;
47. chiede di incrementare le riserve fisiche di cereali e di prodotti alimentari a livello nazionale e regionale e migliorarne la gestione e l'immagazzinamento, rafforzando il coordinamento e il controllo internazionali, per contrastare in tal modo la volatilità dei prezzi alimentari e per poter reagire meglio e più rapidamente alle crisi alimentari;
48. esprime profonda preoccupazione per le acquisizioni fondiari su vasta scala attualmente portate avanti da investitori esteri nei paesi in via di sviluppo, il che va anche a detrimento dei piccoli e medi agricoltori locali e della sicurezza alimentare a livello locale, regionale e nazionale; invita quindi l'UE a incoraggiare i governi dei paesi in via di sviluppo a impegnarsi per la realizzazione di una riforma agraria volta ad assicurare i diritti di proprietà degli agricoltori locali, piccoli e medi e in particolare delle agricoltrici, e a prevenire pratiche di sottrazione dei terreni da parte di multinazionali;
49. sottolinea che la terra deve essere accessibile a tutti, che occorre rafforzare i diritti fondiari, di locazione e d'uso della terra dei piccoli agricoltori locali e tutelare l'accesso delle popolazioni locali alle risorse naturali onde prevenire un aumento dell'accaparramento delle terre agricole, che assume già proporzioni inquietanti in talune regioni del mondo, in particolare in Africa;
50. auspica che i programmi di sostegno e di azione europei prendano in considerazione le conoscenze dei produttori alimentari locali nella produzione degli alimenti.
51. incoraggia l'adozione delle direttive volontarie della FAO sulle acquisizioni fondiari garantendo la loro attuazione partecipativa, ma chiede anche rigorose regolamentazioni in materia a livello nazionale e internazionale; sottolinea che le negoziazioni dei contratti vanno rese trasparenti consentendo la partecipazione di rappresentanti parlamentari e delle autorità locali e regionali, previa consultazione della società civile;

**Martedì 27 settembre 2011**

52. ritiene necessario garantire potere e capacità negoziale alle istituzioni locali al fine di dare spazio allo sviluppo dell'agricoltura territoriale; propone la definizione di un codice di condotta per incoraggiare gli investitori ad orientare le loro attività all'aumento della produttività agricola e dei mezzi di sostentamento delle popolazioni locali;

53. richiama l'attenzione sulle acquisizioni non solo di terreni, ma anche di licenze di pesca da parte di investitori stranieri; sottolinea la necessità di trasparenza e di consentire la partecipazione dei parlamenti nazionali e della società civile nelle negoziazioni dei contratti, nonché la necessità di tenere una lista degli accordi siglati nel settore pubblico;

54. chiede l'istituzione di meccanismi che impediscano che, gli agricoltori locali e la loro capacità di produrre cibo per le popolazioni locali siano estromessi dal mercato perché non competitivi sul piano dei prezzi;

55. ricorda alla Commissione e ai paesi partner gli effetti positivi dei sistemi di produzione agroecologici sulla mitigazione del cambiamento climatico e che la sicurezza alimentare a lungo termine si basa sulla gestione dell'impatto ambientale della produzione, in modo che le risorse naturali e l'approvvigionamento alimentare siano tutelati; sottolinea tuttavia che lo scopo principale degli aiuti agricoli alle regioni con un'urgente insicurezza alimentare o che soffrono la fame deve essere quello di aumentare la produzione alimentare e l'accesso ai prodotti alimentari;

56. si compiace degli sforzi profusi dal G20 per affrontare la volatilità dei prezzi e la sicurezza alimentare;

57. esprime profonda preoccupazione per quanto riguarda il declino delle risorse naturali e il mantenimento di condizioni efficaci per la produzione agricola, compresi la qualità del suolo, l'accesso all'acqua e la prevenzione dell'inquinamento ambientale; insiste sul fatto che tutte le parti in causa, soprattutto gli agricoltori, le autorità locali e regionali e le organizzazioni della società civile, dovrebbero svolgere un ruolo significativo nell'elaborazione di una strategia di sviluppo agricolo sostenibile;

#### ***Coerenza delle politiche per lo sviluppo: impatto delle politiche dell'UE sulla sicurezza alimentare globale***

58. ritiene che la sicurezza alimentare non debba essere pregiudicata dallo sviluppo di agrocombustibili; chiede pertanto l'adozione di un approccio equilibrato che privilegi la nuova produzione di agrocombustibili con utilizzo di residui agricoli e forestali (paglia e altri residui di colture, letame, biogas, ecc.) rispetto alle colture alimentari, in modo da evitare una situazione di concorrenza tra la produzione di alimenti e di energia; ritiene altresì che l'UE dovrebbe assicurare che le importazioni di agrocombustibili provenienti dai paesi in via di sviluppo soddisfino i criteri di sostenibilità;

59. sollecita l'adozione di una prospettiva più globale nella formulazione della PAC dopo il 2013, che deve aderire al principio "di non portare pregiudizio" ai mercati alimentari dei paesi in via di sviluppo;

60. invita la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto della PAC che ne analizzi l'impatto esterno sui mercati alimentari internazionali e sulla sicurezza alimentare dei paesi in via di sviluppo;

61. esorta la Commissione ad analizzare il problema dello spreco alimentare all'interno dell'UE, dato che si presume che il 40 % degli alimenti disponibili, compresi quelli prodotti nei paesi in via di sviluppo ed esportati nell'UE, sia gettato via, e a proporre misure efficaci per affrontare il problema e migliorare i modelli di consumo;

Martedì 27 settembre 2011

62. chiede la soppressione graduale e definitiva delle sovvenzioni alle esportazioni;
63. insiste sul fatto che la Commissione assicuri che la dimensione esterna dell'attuale riforma della politica comune della pesca sia integrata all'interno delle politiche di sviluppo dell'UE;
64. invita la Commissione a garantire che il codice di condotta della FAO per la pesca responsabile sia rispettato nei paesi con cui l'UE ha siglato accordi di partenariato per la pesca, soprattutto per quanto riguarda la raccomandazione di concedere ai pescatori artigianali locali un accesso preferenziale alle risorse;
65. sottolinea che in molti paesi il settore della pesca è fondamentale per l'occupazione e la sicurezza alimentare e che tutti i paesi in via di sviluppo dovrebbero pertanto essere idonei al sostegno settoriale dell'UE per lo sviluppo della propria industria sostenibile di pesca, ricerca, controlli e applicazione della legge per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
66. chiede riforme che estendano le opportunità di accesso ai mercati per i paesi in via di sviluppo e che consentano a tali paesi di operare in modo competitivo sui loro mercati nazionali e regionali;
67. ricorda che l'Unione europea deve garantire la massima coerenza tra le politiche di cooperazione e sviluppo e le politiche commerciali, tenendo presenti le necessità e le preoccupazioni tanto degli Stati membri dell'UE quanto dei paesi in via di sviluppo;
68. ritiene che l'Unione europea debba favorire l'integrazione regionale e lo sviluppo sostenibile dei mercati agroalimentari locali nei paesi in via di sviluppo, e soprattutto gli accordi commerciali regionali che promuovono lo sviluppo di una produzione e di capacità di trasformazione sostenibili a livello locale, e destinare a questo obiettivo una parte considerevole dei suoi aiuti allo sviluppo;
69. ribadisce le sue preoccupazioni in merito alla strategia commerciale dell'UE che talvolta non è propizia allo sviluppo; chiede pertanto accordi commerciali equi e che incentivino lo sviluppo, essendo essenziali per la sicurezza alimentare mondiale;
70. ribadisce che la sicurezza alimentare richiede la coerenza e il coordinamento delle diverse politiche settoriali a livello dell'Unione europea, tra cui la politica di sviluppo, la PAC, la politica commerciale comune, la politica energetica e i programmi di ricerca;
71. ritiene che la Commissione europea debba sostenere le colture proteaginose nell'Unione europea per garantire una sua maggiore autonomia, contribuendo in tal modo alla diversificazione dell'agricoltura nei paesi in via di sviluppo, i quali attuano molto spesso politiche agricole orientate ad una logica di esportazione e di accesso ai mercati esterni, a detrimento del benessere e delle necessità delle popolazioni locali;
72. esorta la Commissione a concentrarsi sui problemi dello sviluppo nell'ambito dei negoziati APE in corso e ad ampliare il margine di manovra dei paesi in via di sviluppo nel rispetto delle regole commerciali, e, soprattutto, a offrire la possibilità di applicare clausole di salvaguardia per raggiungere uno sviluppo endogeno e sostenibile delle capacità economiche nei paesi in via di sviluppo; ricorda che l'uso delle restrizioni alle esportazioni e la tutela dell'industria nascente sono per i paesi in via di sviluppo strumenti di sviluppo che possono essere utilizzati per potenziare la produzione locale e la sicurezza alimentare; invita la Commissione ad assumere una ferma posizione a favore dello sviluppo nell'ambito dei negoziati OMC; invita la Commissione a usare un approccio fondato sui diritti umani nei negoziati commerciali internazionali e a studiare le valutazioni sui diritti umani degli accordi con i paesi terzi;

**Martedì 27 settembre 2011**

73. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere una convenzione, basata sulle necessità, in cui il livello degli impegni di assistenza alimentare dei donatori sia connesso alle necessità delle persone e ai volumi garantiti di acquisto locale nei paesi beneficiari;

74. esprime profonda preoccupazione per la mancanza di trasparenza, la carenza di informazioni fornite e la mancanza di partecipazione delle pertinenti parti interessate negli attuali negoziati relativi alla convenzione sull'aiuto alimentare;

\*

\* \*

75. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

## **Dichiarazioni unilaterali inserite nei processi verbali delle riunioni del Consiglio**

P7\_TA(2011)0411

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sulle dichiarazioni unilaterali inserite nei processi verbali delle riunioni del Consiglio (2011/2090(INI))**

(2013/C 56 E/09)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la lettera, in data 8 dicembre 2009, del presidente della Conferenza dei presidenti di commissione al presidente della commissione per gli affari costituzionali,
- visto l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria <sup>(1)</sup>,
- viste le risposte del Consiglio e della Commissione, rispettivamente, alle interrogazioni scritte P-3977/2010 e E-3981/2010,
- visto l'articolo 48 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0269/2011),
- A. considerando che la Corte di giustizia ha la chiara ed esclusiva competenza di pronunciarsi sull'interpretazione del diritto dell'Unione, sia primario che derivato,
- B. considerando che la Corte ha confermato a più riprese che le dichiarazioni non sono giuridicamente vincolanti,
- C. considerando che il Consiglio è tenuto a informare esaurientemente il Parlamento in merito alla sua posizione nel contesto delle procedure legislative <sup>(2)</sup>,
- D. considerando che, a norma del trattato, le istituzioni sono tenute ad attuare tra loro una leale cooperazione <sup>(3)</sup>,
- E. considerando che le dichiarazioni unilaterali degli Stati membri o del Consiglio possono ripercuotersi negativamente sui poteri legislativi del Parlamento, pregiudicano la qualità della legislazione dell'Unione e minano il principio della certezza giuridica,

---

<sup>(1)</sup> GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Articolo 294 del TFUE (in prima lettura).

<sup>(3)</sup> Articolo 13 del TUE.



Martedì 27 settembre 2011

- F. considerando che nessuna dichiarazione inserita nei processi verbali delle riunioni del Consiglio o del comitato di conciliazione, in nessuna fase della procedura legislativa, può anticipare l'esito dei negoziati tra i due rami dell'autorità legislativa,
1. ribadisce che le dichiarazioni che non sono incluse in un testo giuridico ma che lo riguardano, indipendentemente dal fatto che siano state rilasciate da uno o più Stati membri, non hanno alcun valore legale e possono nuocere alla coerenza del diritto dell'Unione e alla sua chiara interpretazione;
  2. ribadisce che le dichiarazioni unilaterali non devono ridurre o compromettere la necessità che tutti gli Stati membri osservino sistematicamente l'obbligo di pubblicare tabelle di correlazione indicanti le modalità di trasposizione del diritto dell'UE nella legislazione nazionale, ai fini di un'attuazione efficace e trasparente della legislazione in tutta l'Unione;
  3. chiede che tutte le dichiarazioni siano trasmesse al Parlamento e che le dichiarazioni degli Stati membri non siano pubblicate nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
  4. invita il Consiglio a inoltrare i processi verbali riguardanti la parte legislativa delle sue riunioni al Parlamento nello stesso momento in cui li trasmette ai parlamenti nazionali e ai governi degli Stati membri;
  5. si riserva il diritto di ricorrere a ogni mezzo lecito a sua disposizione qualora le dichiarazioni unilaterali fossero deliberatamente intese a produrre effetti giuridici;
  6. invita il Consiglio e la Commissione ad avviare negoziati con il Parlamento, in base all'articolo 295 del TFUE, al fine di aggiornare la dichiarazione comune sulle modalità pratiche relative alla procedura di codecisione (attualmente procedura legislativa ordinaria) per tenere conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e per delimitare in modo chiaro il campo di applicazione delle dichiarazioni unilaterali;
  7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

## **Nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della strategia Europa 2020**

P7\_TA(2011)0412

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sulla nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della strategia Europa 2020 (2010/2152(INI))**

(2013/C 56 E/10)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Commercio, crescita e affari mondiali. La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE" (COM(2010)0612),
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Europa globale: Competere nel mondo un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'Unione europea" (COM(2006)0567),
- vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sulla strategia Europa 2020 <sup>(1)</sup>,

---

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2011)0068.

**Martedì 27 settembre 2011**

- vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 sullo stato di avanzamento dei negoziati dell'Accordo di libero scambio UE-India <sup>(1)</sup>,
- vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 sulle relazioni commerciali UE-Giappone <sup>(2)</sup>,
- vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 sulle relazioni commerciali UE-Canada <sup>(3)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla politica europea in materia di investimenti internazionali <sup>(4)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sull'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea <sup>(5)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo del 5 maggio 2009 intitolata "Contribuire allo sviluppo sostenibile: il ruolo del commercio equo e solidale e dei programmi non governativi in ambito commerciale a garanzia della sostenibilità" (COM(2009)0215),
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici <sup>(6)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali <sup>(7)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali <sup>(8)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2010 sulle relazioni commerciali dell'Unione europea con l'America Latina <sup>(9)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sulle relazioni economiche e commerciali con la Turchia <sup>(10)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 sulla strategia Europa 2020 <sup>(11)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 26 marzo 2009 su un accordo di libero scambio tra l'UE e l'India <sup>(12)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2009 sulle relazioni economiche e commerciali con la Cina <sup>(13)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2009 sul rafforzamento del ruolo delle PMI europee nel commercio internazionale <sup>(14)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale <sup>(15)</sup>,

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2011)0224.

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2011)0225.

<sup>(3)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2011)0257.

<sup>(4)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2011)0141.

<sup>(5)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2011)0063.

<sup>(6)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2010)0445.

<sup>(7)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2010)0434.

<sup>(8)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2010)0446.

<sup>(9)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2010)0387.

<sup>(10)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2010)0324.

<sup>(11)</sup> GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 57.

<sup>(12)</sup> GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 166.

<sup>(13)</sup> GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 132.

<sup>(14)</sup> GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 101.

<sup>(15)</sup> GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 47.

Martedì 27 settembre 2011

- vista la comunicazione della Commissione del 17 ottobre 2008 dal titolo "Le regioni ultraperiferiche: un'opportunità per l'Europa",
- vista la sua risoluzione del 4 settembre 2008 sul commercio dei servizi <sup>(1)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 sul commercio di materie prime e prodotti di base <sup>(2)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 24 aprile 2008 sul tema "Verso una riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio" <sup>(3)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2008 sulla strategia dell'Unione europea per assicurare alle imprese europee l'accesso ai mercati <sup>(4)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2007 sulle relazioni economiche e commerciali con la Corea <sup>(5)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 sull'Europa globale – Aspetti esterni della competitività <sup>(6)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 12 ottobre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali tra l'UE e il Mercosur in vista della conclusione di un accordo di associazione interregionale <sup>(7)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 28 settembre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali dell'Unione europea con l'India <sup>(8)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sulle relazioni economiche transatlantiche UE-USA <sup>(9)</sup>,
- viste le conclusioni della Presidenza a seguito della riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2010,
- visto l'articolo 48 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0255/2011),

***Diminuisce la quota del PIL mondiale relativo <sup>(10)</sup> rappresentata da Unione europea e Stati Uniti a fronte di un rapido miglioramento delle prestazioni dei paesi emergenti***

- A. considerando che, mentre l'Unione rappresentava nel 2000 il 25 % del PIL mondiale (misurato a parità di potere d'acquisto (PPA)) al momento dell'avvio della strategia di Lisbona, si stima attualmente che nel 2020 rappresenterà soltanto il 18 % del PIL mondiale, il che significa un calo del 28 % delle sue prestazioni economiche relative,
- B. considerando che, mentre le due maggiori economie sviluppate, Unione europea e Stati Uniti, rappresentavano nel 2000 il 48 % del PIL mondiale (a PPA), si stima attualmente che nel 2020 rappresenteranno il 35 % del PIL mondiale, il che significa un calo del 27 % delle loro prestazioni economiche relative combinate,

<sup>(1)</sup> GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 67.

<sup>(2)</sup> GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 520.

<sup>(6)</sup> GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.

<sup>(7)</sup> GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 182.

<sup>(8)</sup> GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 400.

<sup>(9)</sup> GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 235.

<sup>(10)</sup> "Convergence, Catch Up and Overtaking", PwC, 2010.

Martedì 27 settembre 2011

- C. considerando che, mentre le due maggiori economie emergenti, Cina e India, rappresentavano nel 2000 il 10 % del PIL mondiale (a PPA), si stima attualmente che nel 2020 rappresenteranno il 25 % del PIL mondiale, il che significa una crescita del 150 % delle loro prestazioni economiche relative,

***Il calo relativo del PIL dell'Unione si riflette nelle sue prestazioni economiche*** <sup>(1)</sup>

- D. considerando che l'Unione rappresentava il 19 % delle esportazioni mondiali di merci nel 1999, percentuale che era scesa al 17,1 % delle esportazioni mondiali nel 2009, il che significa un calo del 10 % della sua quota relativa dell'export,
- E. considerando che l'Unione rappresentava il 19,5 % delle importazioni mondiali di merci nel 1999, percentuale che era scesa al 17,6 % delle importazioni mondiali nel 2009, il che significa un calo del 10 % delle sue importazioni relative,
- F. considerando che tra il 1999 il 2009 la quota dell'esportazione di servizi è cresciuta dal 26,7 % al 30,2 % nelle prestazioni globali dell'Unione in termini di export <sup>(2)</sup>,
- G. considerando che 50 paesi (30, se si considera l'UE come un'unica entità) rappresentano l'80 per cento del commercio mondiale,

***I cambiamenti demografici*** <sup>(3)</sup> influiscono anche sulle prestazioni economiche

- H. considerando le previsioni secondo cui la popolazione dell'Unione dovrebbe aumentare di quasi il 5 % entro il 2035, cui farebbe seguito un costante declino e considerando che la popolazione attiva dell'Unione dovrebbe iniziare a calare a decorrere dal 2010,

***L'economia dell'Unione dipende in larga misura dalla partecipazione alla crescita esterna***

- I. considerando che la crescita, la prosperità, l'occupazione e il mantenimento del modello sociale europeo sono tutti elementi interconnessi, che si sostengono reciprocamente,
- J. considerando le stime della Commissione, secondo cui, entro il 2015, il 90 % della crescita mondiale sarà generato al di fuori dell'Unione,
- K. considerando che la liberalizzazione del commercio stimola la produttività, contribuisce a una maggiore competitività esterna e potrebbe generare fin d'ora oltre l'1,5 % di crescita economica diretta, comportando notevoli vantaggi per i consumatori,
- L. considerando le stime della Commissione, secondo cui il 18 % della forza lavoro dell'Unione europea, ossia 36 milioni di posti di lavoro, dipende dalle prestazioni commerciali dell'Unione e che dal raffronto tra liberalizzazione del commercio e occupazione nel corso dell'ultimo decennio si evince che tale liberalizzazione va di pari passo con l'occupazione e la creazione di posti di lavoro,
- M. considerando che, tenuto conto delle stime relative all'andamento demografico dell'Unione e delle loro incidenze negative sul potenziale di crescita, è essenziale sfruttare e trarre beneficio dal potenziale di crescita insito nell'incremento della produttività e dal potenziale di crescita insito nel commercio esterno,

<sup>(1)</sup> Dati Eurostat.

<sup>(2)</sup> Eurostat, United Nations Service Trade Statistics Database.

<sup>(3)</sup> Commissione europea, relazione sull'invecchiamento 2009; Eurosta/sessione di lavoro UNECE 2010

Martedì 27 settembre 2011

***Una futura strategia europea in materia di politica commerciale dovrebbe tener conto delle specificità delle industrie e dei territori dell'UE e della dipendenza dalla crescita esterna***

- N. considerando che la comunicazione della Commissione dal titolo "Commercio, crescita e affari mondiali", pur consigliando adeguate misure a breve termine, non riflette il futuro ruolo dell'Unione in un mondo mutato,
- O. considerando che la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti,

***Il Parlamento si aspettava di ricevere una vera e propria strategia commerciale per il futuro, che tenesse conto degli sviluppi a medio e a lungo termine e non si fondasse sull'erroneo presupposto del perdurare dello status quo nell'attuale contesto commerciale internazionale***

1. plaude in generale al triplice obiettivo della strategia Europa 2020 di una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, come pure alla comunicazione della Commissione dal titolo "Commercio, crescita e affari mondiali" ed esorta vivamente la Commissione a presentare una futura strategia lungimirante e innovativa in materia di commercio e investimenti che tenga conto delle nuove sfide che si pongono all'UE;
2. deplora il mancato conseguimento a tutt'oggi degli obiettivi specifici della strategia "Europa globale" e si sarebbe aspettato un'analisi più critica della strategia, ai fini di una migliore comprensione di talune ragioni alla base dell'insuccesso;
3. insiste sul fatto che l'Unione ha bisogno di una coerente strategia commerciale a lungo termine onde tener conto delle sfide future e, in particolare, dei grandi paesi emergenti; ribadisce che una tale strategia dovrebbe fondarsi su un'analisi approfondita delle attuali tendenze del commercio internazionale e dello sviluppo interno ad esterno dell'Unione nonché sulla diversità delle imprese europee, delle loro conoscenze specializzate e dei loro progressi tecnologici; deplora la mancata inclusione nella comunicazione di previsioni dettagliate sulla possibile configurazione del "mondo del commercio" in una prospettiva programmatica di 10 o 15 anni; ritiene che nel quadro di tale revisione si debbano definire le ambizioni della Commissione in merito ai suoi rapporti commerciali bilaterali in detto periodo, compresa una chiara strategia geografica, per esempio mediante la definizione di nuovi accordi od obiettivi per l'eliminazione delle barriere tariffarie e di altro tipo con i principali partner commerciali;
4. invita la Commissione a elaborare siffatte previsioni come punto di partenza e a presentare una strategia riveduta a medio e a lungo termine entro l'estate del 2013, in quanto non figura nella comunicazione sul commercio, la crescita e gli affari mondiali;

***Il Parlamento è consapevole che la politica commerciale non è fine a se stessa***

5. rammenta a tutti gli interessati che una moderna politica commerciale deve tener conto di altri ambiti politici, quali:
- a) diritti umani,
  - b) creazione e conservazione dei posti di lavoro,
  - c) diritti del lavoro e principali norme del lavoro dell'OIL,
  - d) responsabilità sociale delle imprese,

**Martedì 27 settembre 2011**

- e) politica agricola,
- f) politica ambientale,
- g) cambiamenti climatici,
- h) lotta alla povertà all'interno e all'esterno dell'UE,
- i) politica di sviluppo,
- j) tutela degli interessi e dei diritti dei consumatori,
- k) sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime e di energia,
- l) politica estera,
- m) politica di vicinato,
- n) politica industriale,
- o) tutela dei diritti di proprietà, inclusi i diritti di proprietà intellettuale,
- p) promozione dello Stato di diritto,

6. sottolinea che i principi espressi nelle risoluzioni del 25 novembre 2010 approvate a larga maggioranza dal Parlamento europeo, rispettivamente, sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali <sup>(1)</sup>, sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali <sup>(2)</sup> e sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici <sup>(3)</sup>, dovrebbero essere presi in considerazione a livello trasversale e che occorre rendere vincolante l'inserimento di norme sociali e ambientali e dei diritti umani in tutti gli accordi di libero scambio;

7. ritiene che raggiungere gli obiettivi climatici sia possibile solo cooperando con i principali partner commerciali dell'UE, i quali sono allo stesso tempo i maggiori produttori di CO<sub>2</sub>;

8. rileva che, per quanto sia necessario evitare che la politica commerciale sia ostacolata da questioni non direttamente legate al commercio internazionale, essa non può essere affrontata in modo completamente isolato e sottolinea la necessità di bilanciare gli obiettivi commerciali dell'Unione e altri aspetti della sua politica esterna, tra cui la strategia ambientale, gli obiettivi umanitari e i precedenti impegni dell'UE volti a garantire la coerenza politica per lo sviluppo; invita la Commissione a dare la massima priorità agli interessi commerciali dell'UE nei confronti dei suoi partner in sede di negoziati per gli accordi commerciali e a garantire un miglior coordinamento tra le istituzioni e all'interno delle stesse nella gestione delle questioni commerciali;

9. chiede con insistenza che gli accordi commerciali multilaterali e bilaterali che saranno conclusi in futuro siano parte integrante di una strategia industriale di lungo termine dell'UE, in particolare per il rinnovo e il rafforzamento sostenibili della base industriale e dei posti di lavoro che questa assicura nell'Unione europea;

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2010)0434.

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2010)0446.

<sup>(3)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2010)0445.

Martedì 27 settembre 2011

10. evidenzia che la politica commerciale è un importante elemento della nuova politica industriale dell'Unione e che il commercio dovrebbe basarsi su una concorrenza globale equa e sulla piena reciprocità per mantenere una solida base industriale in Europa;

***Il Parlamento preferisce nettamente una strategia multilaterale nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC)***

11. ribadisce che il sistema commerciale multilaterale, incarnato dall'OMC, resta di gran lunga lo strumento più efficace per garantire scambi commerciali liberi ed equi a livello mondiale; ritiene tuttavia che occorra riformare il sistema dell'OMC, con particolare riferimento al suo organo di conciliazione, al fine di accrescerne l'efficacia e che l'Unione europea debba formulare proposte volte a rafforzare l'OMC e a estenderne la capacità normativa a nuovi settori della politica commerciale garantendo che le norme dell'OMC siano interpretate e sviluppate in modo da sostenere gli impegni assunti negli accordi ambientali multilaterali;

12. deplora che ancora dopo dieci anni non si sia potuto concludere il Doha Round e che la sua necessaria e ragionevole conclusione appare attualmente quanto mai improbabile; ribadisce il proprio convinto sostegno a una conclusione soddisfacente del ciclo negoziale di Doha sullo sviluppo, tenendo presente che la riuscita dei negoziati dovrebbe riflettere le caratteristiche del commercio internazionale e della distribuzione dei suoi benefici sin dal principio del ciclo di Doha, e tenendo altresì presente la necessità di un testo equilibrato relativo all'accesso ai mercati non agricoli (NAMA) per garantire l'accesso ai mercati emergenti quali India, Cina e paesi ASEAN, evitando nel contempo che le economie emergenti ricorrono alle flessibilità previste dal NAMA per proteggere settori chiave specifici mediante il mantenimento dei picchi tariffari;

***Il Parlamento considera gli accordi di libero scambio (ALS) importanti strumenti per l'accesso al mercato***

13. ribadisce che tutti i nuovi ALS conclusi dall'Unione europea dovrebbero essere compatibili con le regole dell'OMC, globali ed ambiziosi (anche in materia di sviluppo sostenibile), bilanciati e tali da assicurare un'effettiva reciprocità nell'accesso al mercato e spingersi oltre gli attuali impegni multilaterali e quelli risultanti da una positiva conclusione dell'agenda di Doha sullo sviluppo; plaude ai progressi compiuti in taluni ambiti negoziali ma deplora nel contempo la mancata conclusione della maggior parte dei negoziati; chiede alla Commissione di esaminare ciò che potrebbe essere fatto o cambiato per concludere in modo migliore e più rapidamente i negoziati di ALS ancora in sospeso, senza però mai sacrificare gli interessi europei, giacché il criterio contenutistico deve sempre prevalere su quello temporale; chiede alla Commissione di esaminare il possibile impatto in termini di occupazione, in particolare per adeguare i suoi mandati allo scopo di poter concludere ALS favorevoli a lungo termine alla crescita dell'UE; invita la Commissione a esaminare la possibilità di integrare i meccanismi di risoluzione delle controversie dell'OMC negli accordi bilaterali di libero scambio; chiede altresì alla Commissione di ridurre il cosiddetto effetto piatto di spaghetti, negoziando ad esempio norme di origine multilaterali; chiede che negli ALS venga inserito un capitolo sulla sostenibilità, collegato a clausole di salvaguardia, per affrontare aspetti quali il commercio, l'ambiente, la produzione e la lavorazione;

14. rammenta alla Commissione di effettuare, all'interno di un quadro che stabilisca le priorità commerciali in termini di calendario e zone geografiche strategiche, una valutazione dettagliata, imparziale e senza pregiudiziali degli interessi europei prima di decidere in merito a futuri partner di ALS e al contenuto dei mandati negoziali; sottolinea che gli ALS dovrebbero essere negoziati soltanto con i paesi d'interesse economico e rispettare principi fondamentali quali la reciprocità, l'eliminazione delle tariffe "zero contro zero", l'abbattimento di tutte le barriere non tariffarie, il divieto di restituzione dei dazi doganali e l'applicazione uniforme di una soglia elevata per le norme di origine; rammenta altresì alla Commissione e al Consiglio di tenere debitamente conto dei pareri del Parlamento espressi in sede di decisione sui mandati; chiede alla Commissione di effettuare ampie valutazioni d'impatto, in particolare per quanto riguarda l'impatto delle varie industrie e settori dell'UE attraverso consultazioni approfondite con tutte le parti interessate prima della conclusione dei negoziati e periodicamente durante il periodo di validità dell'accordo; fa osservare alla Commissione e al Consiglio che per consentire al Parlamento di esercitare responsabilmente il suo potere di formulare un parere conforme, esso deve essere coinvolto in tutte le fasi, dall'approvazione del mandato negoziale ai successivi cicli negoziali;

Martedì 27 settembre 2011

***Il Parlamento esige maggiori e migliori risultati dal dialogo di alto livello con i principali partner commerciali, quali gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone e la Russia***

15. sottolinea l'importanza di compiere progressi nelle nostre relazioni commerciali con i principali partner commerciali, quali Stati Uniti, Cina, Giappone e Russia per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere tariffarie e di altro tipo, soprattutto per quanto riguarda le norme tecniche, i diritti di proprietà intellettuale, l'accesso al mercato, gli appalti pubblici e l'approvvigionamento di materie prime; deplora, tuttavia, i progressi insufficienti che sono stati compiuti finora in questi ambiti; esorta pertanto la Commissione a condurre negoziati più proattivi tesi a conseguire progressi positivi nell'ambito delle nostre relazioni commerciali con i paesi in questione e incoraggia i nostri partner commerciali a fare altrettanto;

16. sottolinea l'importanza di proseguire il rafforzamento delle relazioni economiche transatlantiche ma senza compromettere le politiche dell'UE in settori quali le norme ambientali, la diversità culturale, i diritti sociali e i servizi pubblici; intende in particolare sottolineare l'importanza di compiere significativi progressi nell'ambito del maggiore rapporto commerciale al mondo, segnatamente per quanto riguarda le norme e gli ostacoli tecnici al commercio; plaude al rilancio delle relazioni economiche transatlantiche e ritiene che, per risultare efficace, tale dialogo debba essere intensificato a tutti i livelli e che le riunioni ad alto livello tra Commissione, Parlamento europeo e le controparti statunitensi debbano avvenire con cadenza più regolare; propone che l'Unione europea e gli Stati Uniti si impegnino da ambo le parti per sviluppare la "iniziativa transatlantica per la crescita e l'occupazione", un'iniziativa globale e in evoluzione che dovrebbe fra l'altro prevedere piani per l'eliminazione, entro il 2020, dei rimanenti ostacoli non tariffari agli scambi e agli investimenti ("mercato transatlantico"), e che adottino provvedimenti tesi a introdurre la tariffa zero per alcune tipologie di prodotti, come proposto nel mese in corso dalla Camera di commercio statunitense; ritiene che tale iniziativa dovrebbe essere inserita all'ordine del giorno delle prossime riunioni del Consiglio economico transatlantico e del vertice UE-Stati Uniti;

17. chiede alla Commissione di realizzare una valutazione d'impatto completa sui vantaggi e gli svantaggi per i diversi settori industriali e il settore dell'occupazione in Europa allo scopo di poter conseguire dei progressi nell'ambito del dialogo economico e commerciale di alto livello con la Cina; sottolinea che la strategia commerciale dell'Unione europea con la Cina deve essere fondata sulla considerazione degli interessi europei, in particolare per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, l'accesso al mercato, gli appalti pubblici, le materie prime e il rispetto del principio di reciprocità; è del parere che se la Cina vuole evitare il ricorso agli strumenti di difesa commerciale, deve rispettare gli obblighi derivanti dalla sua adesione all'OMC; insiste affinché l'Unione utilizzi in modo più sistematico gli strumenti giuridici appropriati ogniqualvolta la Cina disattende tali obblighi;

18. si compiace del fatto che sono state risolte le questioni bilaterali in sospenso in relazione all'adesione della Russia all'OMC e considera assolutamente prioritaria una celere adesione a tale organizzazione; si compiace altresì dei negoziati bilaterali su un accordo globale tra l'Unione europea e la Russia ed esorta quest'ultima a migliorare il contesto commerciale per le imprese dell'Unione nel paese;

19. rileva il proprio interesse al miglioramento delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e il Giappone, attraverso l'eliminazione, come primo passo, degli ostacoli non tariffari al commercio e agli investimenti; manifesta la propria insoddisfazione per gli scarsi progressi compiuti in tale ambito nel corso degli ultimi anni; e chiede alla Commissione di presentargli a tempo debito una valutazione d'impatto esaustiva degli eventuali vantaggi e svantaggi di un accordo di libero scambio UE-Giappone prima di assumersi qualsiasi impegno;

20. riconosce i risultati positivi della strategia di accesso ai mercati e della prevenzione di misure protezionistiche durante la crisi finanziaria; accoglie pertanto con soddisfazione la strategia di accesso ai mercati e la stretta collaborazione tra la Commissione, gli Stati membri e tutte le parti interessate; invita, tuttavia, la Commissione e gli Stati membri a compiere maggiori sforzi per promuovere l'utilizzo delle iniziative e degli strumenti attualmente disponibili, come la banca dati sull'accesso ai mercati e l'export helpdesk, cosicché i cittadini e le PMI possano beneficiare al massimo delle relazioni commerciali dell'UE;



Martedì 27 settembre 2011

21. sottolinea che la ragione principale del successo economico dell'Unione europea risiede nell'attività di diversi operatori economici, tra cui anche piccole e medie imprese e multinazionali; esorta pertanto la Commissione a tener presenti in tutti i negoziati commerciali e nelle nuove norme interne le esigenze e gli interessi specifici dei diversi operatori economici;

***D'altro canto l'Unione, in quanto economia relativamente aperta, necessita di efficaci strumenti di difesa commerciale***

22. ribadisce che la ricerca di un'ulteriore liberalizzazione commerciale impone tuttora la capacità di tutelare i produttori europei da pratiche commerciali sleali; considera pertanto gli strumenti di difesa commerciale una componente indispensabile della strategia dell'UE, sebbene non dovrebbero essere mai utilizzati in cattiva fede per motivi protezionistici; accoglie con soddisfazione tutti gli sforzi intesi a razionalizzare e accelerare tali strumenti, anche accrescendone la trasparenza e la prevedibilità, e a migliorare la loro l'accessibilità per le imprese dell'Unione, in particolare per le PMI (ad esempio, lo strumento per i reclami del "market access helpdesk");

***La competitività e il successo economico dell'Unione europea non esisterebbero senza servizi e investimenti esteri diretti adeguatamente tutelati***

23. rileva le potenzialità notevolmente accresciute di beni e servizi nell'ambito del commercio internazionale, pur ribadendo che l'accesso al mercato e l'abolizione degli ostacoli commerciali a livello di OMC e nell'ambito dei negoziati di ALS non sono stati in grado di tenere il ritmo di tali sviluppi; è consapevole del fatto che numerosi ostacoli al commercio nel settore dei beni e dei servizi possono per lo più essere imputabili alle regolamentazioni nazionali; ricorda che qualsiasi ulteriore liberalizzazione in tale settore non deve compromettere la capacità di sviluppare i servizi di interesse generale attuali e futuri, che rappresentano un elemento fondamentale dello sviluppo sostenibile in tutti i paesi;

24. esige che la Commissione si adoperi al massimo affinché i nostri partner commerciali garantiscano un migliore accesso di mercato ai nostri fornitori di servizi nei paesi industrializzati o nelle principali economie emergenti, tenendo presente che il mercato interno dell'Unione garantisce già una sufficiente apertura nei confronti dei fornitori di servizi stranieri; rileva tuttavia la necessità di escludere alcuni servizi pubblici da tale apertura in ragione di diversità culturali a livello nazionale o regionale;

25. considera assolutamente prioritaria la tutela degli investitori in vista della futura politica europea in materia di investimenti e ritiene che sia altrettanto necessario garantire e proteggere la capacità di regolamentazione pubblica; invita pertanto la Commissione a garantire la certezza giuridica della tutela degli investitori UE; chiede al Consiglio di concedere alla Commissione i suoi mandati negoziali per i futuri accordi di investimento, tenendo conto dei pareri e delle posizioni enunciati dal Parlamento nella sua relazione del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea degli investimenti internazionali <sup>(1)</sup>;

26. ricorda che l'UE ha dei legami storici con l'Africa, l'America Latina e l'Asia e che pertanto è opportuno realizzare in tali contesti una politica adeguata in materia di investimenti che consenta di garantire uno sviluppo sostenibile;

27. riconosce che la temporanea circolazione delle persone fisiche (modalità 4) assume un ruolo importante nei negoziati bilaterali dell'UE; ritiene importante che la modalità 4 non pregiudichi il principio di contrattazione collettiva e la normativa sul salario minimo;

***Il Parlamento chiede il principio della reciprocità positiva sui mercati internazionali degli appalti pubblici***

28. deplora che l'elevato grado di apertura dei mercati degli appalti pubblici dell'UE a tutti i livelli governativi non trovi molto spesso riscontro in un proporzionale accesso per i fornitori dell'Unione all'estero; rileva tuttavia la necessità di escludere alcuni servizi pubblici da tale apertura in ragione di diversità culturali a livello nazionale o regionale;

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2011)0141.

**Martedì 27 settembre 2011**

29. invita la Commissione a impegnarsi al conseguimento di un accesso reciproco positivo in tal importante settore economico, tenendo presente che la priorità dell'accesso reciproco non è ovviamente quella di chiudere i nostri mercati bensì di aprire quelli degli appalti pubblici esteri;

***Il Parlamento chiede un tentativo ambizioso di affrontare il problema delle barriere regolamentari, sia all'interno che all'esterno dell'Europa***

30. sottolinea la crescente importanza delle questioni normative per il commercio internazionale e chiede pertanto una maggiore coerenza tra le norme e le prassi dell'Unione europea e quelle dei nostri principali partner commerciali, tenendo chiaramente presente che ciò non dovrebbe comportare un abbassamento delle norme UE bensì una migliore accettazione delle vigenti norme multilaterali;

31. sottolinea che l'armonizzazione delle norme internazionali e delle pratiche di certificazione con i paesi terzi non può essere effettuata al prezzo di norme meno rigorose in materia di protezione tecnica, della salute, della sicurezza e della tutela dei consumatori; invita la Commissione a difendere le norme dell'UE e ad applicarle effettivamente nei confronti degli importatori e degli operatori economici che commercializzano i loro prodotti in Europa;

32. è favorevole alla proposta di legge sul mercato unico relativamente alla convergenza normativa con i principali partner commerciali dell'Unione europea, in particolare in materia di tutela dei consumatori e dell'ambiente, benessere degli animali e norme sanitarie e lavorative; sottolinea l'importanza di adottare norme internazionali di livello elevato in tali settori decisivi; conferma che le politiche di standardizzazione, il riconoscimento reciproco, le licenze, i servizi e l'accesso agli appalti pubblici dovrebbero costituire il fulcro dei negoziati sugli accordi di libero scambio;

33. invita la Commissione a integrare l'aspetto della competitività internazionale in tutte le valutazioni d'impatto relative alle nuove proposte legislative;

34. richiama la Commissione europea a prestare particolare attenzione al problema delle "barriere non tariffarie" e degli ostacoli regolamentari praticati da molti paesi, anche membri dell'OMC, nei confronti delle esportazioni europee, anche in vista di futuri accordi di partenariato commerciale; evidenzia la necessità che in sede di negoziazione siano previsti strumenti di intervento volti a ripristinare la reciprocità e le condizioni di equilibrio tra le parti, in presenza di misure unilaterali ("barriere non tariffarie") anche solo di carattere amministrativo (certificazioni, ispezioni) che possano portare ad uno svantaggio competitivo per le imprese europee e ad uno squilibrio di condizioni operative; invita l'UE a farsi promotrice a livello internazionale di una cooperazione regolamentare per favorire l'equivalenza e la convergenza degli standard internazionali e limitare così le controversie e i relativi costi commerciali;

***Il Parlamento è impegnato nella lotta alla povertà all'interno e all'esterno dell'Unione***

35. rammenta che il Parlamento è impegnato a favore di un commercio libero ed equo e che non solo gli Stati membri ma anche l'Unione nel suo complesso hanno una responsabilità sociale; rileva che il Fondo di coesione e il Fondo di adeguamento la globalizzazione dell'Unione devono essere impiegati e ulteriormente sviluppati nell'interesse dei cittadini e allo scopo di continuare a creare nuovi posti di lavoro competitivi nell'Unione;

36. rammenta che le microimprese e le piccole e medie imprese rappresentano il 99 % di tutte le imprese dell'UE e offrono grandi potenzialità di creazione di nuovi posti di lavoro e di innovazione; ritiene, pertanto, che le politiche interne ed esterne dovrebbero rispondere meglio alle loro esigenze specifiche per migliorarne la competitività e che si debba dedicare una particolare attenzione al miglioramento dei fondi di coesione dell'UE in termini di accessibilità e trasparenza al fine di rilanciare la competitività delle PMI;

Martedì 27 settembre 2011

37. rileva che, per quanto riguarda la politica esterna, il Parlamento appoggia l'obiettivo della Commissione di promuovere – tra l'altro – lo sviluppo sostenibile, il commercio equo, norme di lavoro internazionali e posti di lavoro decorosi, ad esempio negoziando accordi di partenariato economico (APE), che associno gli interessi europei a quelli dei paesi ACP; precisa che la politica commerciale deve promuovere lo sviluppo, permettere una migliore cooperazione regionale, incoraggiare gli investimenti e migliorare la governance economica, ricordando a tutte le parti interessate che altre regioni del globo hanno dimostrato in che modo il commercio può contribuire al benessere; invita la Commissione ad adottare un approccio integrato alle politiche commerciale, estera, di sviluppo, sociale, agricola e ambientale; invita nuovamente la Commissione a garantire politiche coordinate a sostegno del commercio equo;

38. ricorda che nel quadro della sua nuova strategia commerciale, l'Unione europea ha un particolare interesse a sostenere lo sviluppo endogeno delle regioni ultraperiferiche, in virtù della loro biodiversità e della situazione geografica che offre all'UE un accesso al mare, alle foreste tropicali e a una zona di sperimentazione e ricerca spaziale;

39. invita la Commissione, per quanto concerne gli APE, a rispettare le precedenti risoluzioni del Parlamento, nelle quali si evidenzia la necessità di adottare un approccio flessibile nei negoziati con i nostri partner e di onorare l'impegno assunto a favore di un trattamento speciale e differenziale per i paesi in via di sviluppo;

40. prende atto che il Parlamento intende adottare un futuro sistema di preferenze generalizzate (SPG), che dovrebbe anche concentrarsi meglio sul modo in cui i paesi più bisognosi che soddisfano i nostri requisiti commerciali e di altro tipo possono beneficiare dell'SPG;

41. chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di adottare misure in materia di aiuti commerciali d'urgenza per i paesi colpiti da calamità naturali e da conflitti al fine di riassetare le loro economie; invita la Commissione a presentare esempi concreti di misure in grado di garantire l'invio a breve termine di soccorsi in caso di emergenza e di misure che possono incidere sullo sviluppo a medio e a lungo termine, prima di chiedere l'approvazione di tali misure da parte del Parlamento;

42. sottolinea che la politica per il commercio estero deve preservare la capacità dell'UE di mantenere un settore agricolo forte al fine di garantire ai 500 milioni di consumatori europei la sicurezza e la sovranità alimentari;

### ***Il Parlamento esige un approvvigionamento sostenibile e senza distorsioni di materie prime***

43. invita la Commissione a portare avanti una politica commerciale coerente, sostenibile, globale e trasversale nel settore delle materie prime, finalizzata alla prevenzione e all'abolizione delle prassi commerciali inique, quali le restrizioni alle esportazioni, la tassazione delle esportazioni e i cosiddetti meccanismi della doppia tariffazione a livello multilaterale e bilaterale, riconoscendo nel contempo che a certe condizioni le restrizioni alle esportazioni possono essere considerate importanti per sostenere obiettivi in materia di sviluppo, la tutela dell'ambiente o lo sfruttamento sostenibile di risorse naturali nei paesi in via di sviluppo più poveri quali i paesi meno sviluppati (PMS) e i piccoli stati insulari in via di sviluppo (SID); invita la Commissione a diversificare i suoi fornitori di materie prime e a concludere accordi bilaterali di lungo termine in tale ambito; ritiene che tale politica debba tener conto della politica di sviluppo dell'UE e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dagli accordi di partenariato economico (APE);

44. sottolinea l'importanza di coinvolgere la società civile nell'ambito degli ALS; sostiene l'iniziativa adottata dalla Commissione nel quadro dell'ALS UE-Corea di istituire un gruppo consultivo nazionale per consentire alla società civile di fornire il proprio contributo; chiede alla Commissione di sviluppare tale iniziativa all'interno dei futuri accordi di libero scambio;

**Martedì 27 settembre 2011**

45. esorta la Commissione a dimostrare fermezza in materia di abolizione delle restrizioni alle esportazioni, della tassazione delle esportazioni e dei cosiddetti meccanismi della doppia tariffazione in tutti i futuri accordi bilaterali di libero scambio; chiede alla Commissione di impegnarsi nel quadro dell'OMC affinché siano negoziate norme chiare multilaterali;

46. esorta la Commissione non solo a protestare per il comportamento inaccettabile di alcuni partner commerciali ma anche a reagire in maniera risoluta e appropriata a tale riguardo; ricorda alla Commissione che, oltre alla politica commerciale, vi sono altre politiche come quella agricola, ambientale, di sviluppo, di ricerca e la politica estera, che sono chiamate a sostenere una strategia comune in materia di approvvigionamento di materie prime; insiste sulla necessità di sostenere e sviluppare la ricerca, in particolare in materia di chimica bio-vegetale e di riciclaggio di sostanze chimiche, onde ridurre la dipendenza dell'UE nei confronti dei paesi fornitori di materie prime e terre rare;

***Occorre migliorare la cooperazione doganale all'interno e all'esterno dell'Unione***

47. è favorevole all'iniziativa della Commissione di intensificare la cooperazione doganale internazionale nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e a livello bilaterale, allo scopo di rendere più efficienti le procedure doganali, ridurre i costi per gli operatori commerciali e affrontare in maniera più incisiva le sfide della sicurezza e dei diritti di proprietà intellettuale;

48. invita la Commissione e gli Stati membri a prendere seriamente in esame l'idea di istituire un servizio doganale unificato dell'Unione ai fini di un'applicazione più efficace delle regole e delle procedure doganali su tutto il territorio doganale dell'Unione;

***Il Parlamento chiede un'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale che tenga presenti anche i diritti dei più indigenti***

49. sottolinea che la contraffazione si traduce in perdite di posti di lavoro e compromettono l'innovazione e ricorda inoltre che un'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la loro effettiva applicazione costituiscono il fondamento di un'economia globale; considera l'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale, soprattutto dei marchi di fabbrica e delle indicazioni geografiche da parte dei nostri principali partner commerciali, una premessa indispensabile per mantenere e migliorare la competitività dell'Unione; plaude all'impegno della Commissione di applicare gli impegni attuali;

50. rammenta alla Commissione che una politica europea in materia di diritti di proprietà intellettuale nei confronti dei paesi meno sviluppati e dei paesi poveri in via di sviluppo, nonché dei principali produttori di medicinali generici, soprattutto India e Brasile, dovrebbe rimanere nell'ambito degli obblighi previsti dall'accordo TRIPS e deve rispettare appieno la dichiarazione di Doha del 2001 sull'accordo TRIPS e la salute pubblica, in particolare nel settore dei medicinali generici e della salute pubblica;

\*

\* \*

51. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

---

Martedì 27 settembre 2011

## Varo di programmi Erasmus e Leonardo euromediterranei

P7\_TA(2011)0413

### Dichiarazione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sul varo di programmi Erasmus e Leonardo euromediterranei

(2013/C 56 E/11)

*Il Parlamento europeo,*

— visto l'articolo 123 del suo regolamento,

- A. considerando che la sponda meridionale del Mediterraneo conosce un'evoluzione senza precedenti che l'Unione europea deve sostenere mediante nuove iniziative,
- B. considerando il ruolo fondamentale svolto dall'istruzione ai fini della democrazia e dello sviluppo economico e sociale,
- C. considerando l'importanza della formazione professionale per contrastare la disoccupazione giovanile,
- D. considerando che i programmi Erasmus e Leonardo da Vinci rappresentano importanti successi della costruzione europea,
- E. considerando lo scarso numero di beneficiari della componente mediterranea del programma Erasmus Mundus e la mancanza di mobilità Sud-Sud,
  1. chiede alla Commissione e all'Alto rappresentante/Vicepresidente di proporre, di qui alla fine del 2011, la creazione di un programma Erasmus euromediterraneo inteso a promuovere la mobilità transnazionale degli studenti delle due sponde del Mediterraneo;
  2. chiede alla Commissione e all'Alto rappresentante/Vicepresidente di proporre, di qui alla fine del 2011, la creazione di un programma Leonardo da Vinci euromediterraneo inteso a promuovere la mobilità dei giovani desiderosi di acquisire una formazione professionale all'estero;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari <sup>(1)</sup>, alla Commissione, al Consiglio, all'Alto rappresentante/Vicepresidente, agli Stati membri dell'Unione europea e dell'Unione per il Mediterraneo (UpM), ai loro parlamenti, al Segretariato generale dell'UpM e all'Assemblea parlamentare dell'UpM.

---

<sup>(1)</sup> L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 1 del processo verbale del 27 settembre 2011 (P7\_PV(2011)09-27(ANN1)).

Mercoledì 28 settembre 2011

## Orientamento sessuale e identità di genere nell'ambito del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite

P7\_TA(2011)0427

### Risoluzione del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite

(2013/C 56 E/12)

Il Parlamento europeo,

- viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la risoluzione A/RES/60/251 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che istituisce il Consiglio dei diritti dell'uomo (UNHRC),
- vista la dichiarazione sull'istituzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite resa dalla Presidenza del Consiglio a nome dell'Unione europea il 16 marzo 2006,
- vista la sua risoluzione del 10 marzo 2011 sulla 16a sessione del Consiglio dei diritti dell'uomo <sup>(1)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2010 sui diritti umani nel mondo nel 2009 e la politica dell'Unione europea in materia <sup>(2)</sup>,
- viste le precedenti dichiarazioni comuni delle Nazioni Unite, ivi incluse la dichiarazione comune del Consiglio dei diritti dell'uomo, del 22 marzo 2011, sull'eliminazione delle violenze basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere nonché delle violazioni dei diritti umani a esse connesse, e la dichiarazione dell'Assemblea generale, del 18 dicembre 2008, sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere,
- vista la risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite A/HRC/17/19, del 17 giugno 2011, sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere,
- viste la 17a sessione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, in occasione della quale è stata adottata la risoluzione A/HRC/17/19 sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, e la 19a sessione del medesimo Consiglio nell'ambito della quale si terrà il dibattito ad alto livello previsto dalla risoluzione A/HRC/17/19,
- viste la risoluzione 1728 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 29 aprile 2010, sulla discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, e la raccomandazione del Comitato dei ministri CM/Rec(2010)5, del 31 marzo 2010, sulle misure per combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere,
- vista la risoluzione dell'Organizzazione degli Stati americani AG/RES. 2653, del 7 giugno 2011, sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere,
- vista la relazione dell'Agenzia dei diritti fondamentali dal titolo "Omofobia, transfobia e discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere" (novembre 2010),

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2011)0097.

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2010)0489.

Mercoledì 28 settembre 2011

- visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 18, l'articolo 21 e l'articolo 27 del trattato sull'Unione europea nonché l'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto lo strumentario per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) adottato dal Consiglio,
  - vista la dichiarazione sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite resa dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
  - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il rispetto, la promozione e la salvaguardia dell'universalità dei diritti dell'uomo sono parte integrante dell'acquis etico e giuridico dell'Unione europea e costituiscono una delle pietre miliari dell'unità e dell'integrità europee;
  - B. considerando che tanto nell'Unione europea quanto nei paesi terzi ogni giorno vengono perpetrate numerose violazioni dei diritti umani connesse all'orientamento sessuale e all'identità di genere;
  - C. considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero garantire il rispetto dei diritti umani nelle loro politiche e prassi in modo da rafforzare e rendere credibile la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite;
  - D. considerando che l'Unione europea attribuisce un'importanza fondamentale all'universalità e indivisibilità dei diritti umani;
  - E. considerando che le questioni dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere sono già contemplate nelle attività svolte dall'Unione europea in seno alle Nazioni Unite nonché nel quadro degli organismi regionali e dei dialoghi bilaterali sui diritti umani;
  - F. considerando che la risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere è la prima risoluzione delle Nazioni Unite dedicata specificatamente all'orientamento sessuale e all'identità di genere;
  - G. considerando che la risoluzione sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere ha ricevuto il voto favorevole di paesi di tutte le regioni del mondo, inclusi tutti gli Stati membri dell'UE che siedono nel Consiglio dei diritti dell'uomo, e che il testo era patrocinato da 21 Stati membri dell'Unione europea;
  - H. considerando che numerosi organismi previsti dal trattato, relatori speciali e agenzie dell'ONU attivi nel settore dei diritti umani, al pari del Segretario generale e dell'Alto commissario per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, hanno espresso gravi preoccupazioni in merito alle violazioni dei diritti umani subite in tutto il mondo da lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT);
  - I. considerando che altre istituzioni regionali come il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione degli Stati americani hanno recentemente adottato risoluzioni con le quali condannano le violazioni dei diritti umani fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere;

**Mercoledì 28 settembre 2011**

1. ribadisce la propria preoccupazione per le numerose violazioni dei diritti umani e le diffuse discriminazioni connesse all'orientamento sessuale e all'identità di genere perpetrate sia nell'Unione europea che nei paesi terzi;
2. riconosce e sostiene il lavoro già svolto dal Consiglio dei diritti dell'uomo, dal Segretario generale e dall'Alto commissario per i diritti dell'uomo delle Nazioni unite nonché dagli organismi previsti dal trattato, dai relatori speciali e dalle agenzie dell'ONU attivi nel settore dei diritti umani per garantire la piena applicazione dei principi internazionali in materia di diritti umani indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere delle persone;
3. accoglie con favore l'adozione, da parte del Consiglio dei diritti dell'uomo, della risoluzione A/HRC/17/19 sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere;
4. richiama l'attenzione sul fatto che la suddetta risoluzione è stata sostenuta da Stati di tutte le regioni del mondo ed elaborata dal Sud Africa; ribadisce che i diritti umani sono universali e indivisibili e si applicano a tutti nello stesso modo indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;
5. è favorevole all'organizzazione di un dibattito ad alto livello in occasione della 19a sessione del Consiglio dei diritti dell'uomo, che si svolgerà nella primavera 2012, ai fini di un dialogo costruttivo, informato e trasparente sulla questione delle leggi e pratiche discriminatorie e degli atti di violenza contro i singoli fondati sull'orientamento sessuale e l'identità di genere; ritiene indispensabile sviluppare un dialogo rispettoso e aperto sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere cui partecipino i paesi membri delle Nazioni Unite di tutte le regioni del mondo;
6. plaude al sostegno da lungo tempo espresso, anche in occasione di precedenti dichiarazioni congiunte, dagli Stati membri dell'UE e dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a favore dell'inclusione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere nei lavori del Consiglio dei diritti dell'uomo e degli altri organismi delle Nazioni Unite;
7. ricorda che lo strumentario per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT), messo a punto dal gruppo di lavoro sui diritti umani del Consiglio dell'Unione europea, cita tra i settori prioritari di azione la decriminalizzazione dell'omosessualità nel mondo, l'uguaglianza e la non discriminazione nonché la protezione dei difensori dei diritti umani; è del parere che l'alto rappresentante, tutte le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri debbano sostenere dette priorità in modo sistematico a livello interno e nelle rispettive relazioni esterne;
8. invita l'alto rappresentante e gli Stati membri a promuovere sistematicamente, in partenariato con i paesi terzi, la tutela e il rispetto dei diritti umani relativi all'orientamento sessuale e all'identità di genere presso le Nazioni Unite e gli altri forum multilaterali nonché, a livello bilaterale, nei rispettivi dialoghi sui diritti umani;
9. incoraggia gli Stati membri a impegnarsi in modo costruttivo, in partenariato con i paesi terzi, nell'esame periodico universale e nelle procedure degli organismi previsti dal trattato per garantire che i diritti umani relativi all'orientamento sessuale e all'identità di genere siano pienamente rispettati nell'Unione europea e nei paesi terzi; incoraggia a tal fine gli Stati membri e l'alto rappresentante a garantire la coerenza tra l'azione esterna ed interna dell'UE nel settore dei diritti umani, come stabilito all'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea;
10. invita l'alto rappresentante, la Commissione e gli Stati membri a continuare a promuovere, in partenariato con i paesi terzi, i diritti umani relativi all'orientamento sessuale e all'identità di genere tramite i dialoghi bilaterali sui diritti umani, lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e gli altri strumenti di finanziamento dell'azione esterna;



Mercoledì 28 settembre 2011

11. si rammarica che nell'Unione europea i diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender, ivi inclusi il diritto all'integrità fisica, alla vita privata e alla famiglia, il diritto alla libertà di opinione, di espressione e di associazione, il diritto alla non discriminazione, il diritto alla libera circolazione anche per le coppie omosessuali e le relative famiglie, il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ricevere cure mediche, nonché il diritto di asilo, non siano ancora sempre pienamente rispettati;
12. ricorda che gli Stati membri hanno l'obbligo di dare protezione o asilo ai cittadini di paesi terzi che fuggono da (potenziali) persecuzioni fondate sull'orientamento sessuale nei rispettivi paesi di origine, così come previsto dalla direttiva 2004/83/CE <sup>(1)</sup> del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
13. condanna con assoluta fermezza il fatto che, in alcuni paesi, anche all'interno dell'Unione, l'omosessualità, la bisessualità o la transessualità siano ancora percepite come una malattia mentale e chiede agli Stati membri di affrontare questo fenomeno; chiede in particolare la depsiatriizzazione del percorso transessuale, transgenere, la libera scelta del personale di cura, la semplificazione del cambiamento d'identità e una copertura da parte della previdenza sociale;
14. richiama l'attenzione sulle conclusioni della relazione dell'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea dal titolo "Omofobia, transfobia e discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere"; invita la Commissione e gli Stati membri a dare un seguito ai pareri contenuti in detta relazione nella massima misura possibile;
15. esorta gli Stati membri e la Commissione e il SEAE ad affrontare in modo completo le disuguaglianze in questione; ribadisce la sua richiesta che la Commissione elabori una tabella di marcia globale contro l'omofobia, la transfobia e le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere;
16. invita la Commissione e l'Organizzazione mondiale della sanità a depennare i disturbi dell'identità di genere dall'elenco dei disturbi mentali e comportamentali e a garantire una riclassificazione non patologizzante in sede di negoziati relativi all'11a versione della classificazione internazionale delle malattie (ICD-11);
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/ alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, al Consiglio dell'Unione europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'alto commissario per i diritti dell'uomo nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.
- 

<sup>(1)</sup> GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

Giovedì 29 settembre 2011

## Situazione in Palestina

P7\_TA(2011)0429

### Risoluzione del Parlamento europeo del 29 settembre 2011 sulla situazione in Palestina

(2013/C 56 E/13)

*Il Parlamento europeo,*

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Medio Oriente,
- viste le conclusioni del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente dell'8 dicembre 2009, del 13 dicembre 2010 e del 18 luglio 2011,
- vista la Carta delle Nazioni Unite,
- viste le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, ovvero le risoluzioni 181 (1947) e 194 (1948) dell'Assemblea generale e le risoluzioni 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) e 1850 (2008) del Consiglio di Sicurezza di tale organizzazione,
- viste le dichiarazioni del Quartetto per il Medio Oriente, in particolare quella del 23 settembre 2011,
- visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che, in occasione della 66<sup>a</sup> sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, ha chiesto il riconoscimento della sovranità palestinese e l'adesione della Palestina alle Nazioni Unite;
- B. considerando che la Palestina gode dello status di osservatore permanente non membro in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
- C. considerando che, nella risoluzione 181 del 29 novembre 1947, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha invocato la creazione di due Stati sul territorio dell'ex mandato della Palestina;
- D. considerando che l'Unione europea ha ripetutamente confermato di appoggiare la soluzione basata sulla coesistenza di due Stati (che prevede uno Stato di Israele fianco a fianco, in pace e sicurezza, a uno Stato della Palestina indipendente, democratico, territorialmente contiguo e capace di esistenza autonoma), ha chiesto la ripresa dei colloqui di pace diretti tra Israele e i palestinesi e ha dichiarato che non dovrebbero essere riconosciute modifiche ai confini precedenti al 1967, anche per quanto riguarda Gerusalemme, se non quelle concordate tra le parti;
- E. considerando che, in base alle valutazioni della Banca mondiale, dell'FMI e delle Nazioni Unite, l'Autorità palestinese ha superato la soglia di uno Stato funzionante nei settori fondamentali esaminati e che le istituzioni palestinesi reggono positivamente il confronto con quelle degli Stati costituiti;
- F. considerando l'indiscutibilità tanto del diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione e a un proprio Stato sovrano quanto del diritto di esistenza dello Stato d'Israele entro frontiere sicure;
- G. considerando che la "primavera araba" ha reso ancora più urgente la necessità di trovare una soluzione al conflitto israelo-palestinese, che rappresenta un interesse fondamentale per le due parti in causa, per tutte le popolazioni della regione e per la comunità internazionale;

Giovedì 29 settembre 2011

- H. considerando che nel corso della riunione informale del 2 e 3 settembre 2011, i ministri degli Affari esteri degli Stati membri dell'Unione europea hanno presentato posizioni diverse in sede di discussione del processo di pace in Medio Oriente e delle relative iniziative diplomatiche previste durante la sessione di settembre dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
1. invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante e i governi degli Stati membri dell'Unione a proseguire gli sforzi per trovare una posizione comune dell'UE in merito alla richiesta dell'Autorità palestinese di aderire alle Nazioni Unite e chiede di evitare divisioni tra gli Stati membri;
  2. sostiene gli Stati membri e li invita a dar prova di unità nel trattare la legittima richiesta dei palestinesi di essere rappresentati come Stato in seno alle Nazioni Unite, a seguito di negoziati da concludersi nel corso dell'attuale 66<sup>a</sup> sessione dell'Assemblea generale dell'organizzazione;
  3. invita nel contempo la comunità internazionale, tra cui l'Unione europea e i suoi Stati membri, a ribadire il loro energico impegno a favore della sicurezza dello Stato di Israele;
  4. ribadisce fermamente il proprio sostegno alla soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati, in base ai confini del 1967, con Gerusalemme come capitale di entrambi, che prevede lo Stato di Israele fianco a fianco, in pace e in sicurezza, a uno Stato di Palestina indipendente, democratico, territorialmente contiguo e capace di esistenza autonoma;
  5. riconosce e valuta positivamente il successo degli sforzi di costruzione istituzionale intrapresi dal presidente palestinese Mahmoud Abbas e dal primo ministro Salam Fayyad, che hanno ricevuto il sostegno dell'Unione e sono stati appoggiati da diversi attori internazionali;
  6. sottolinea ancora una volta che l'unico modo per conseguire una soluzione sostenibile per il conflitto israelo-palestinese consiste nel ricorso a strumenti pacifici e non violenti;
  7. sottolinea la necessità che riprendano senza indugio i negoziati diretti tra Israele e Palestina verso una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati, nel rispetto del calendario auspicato dal Quartetto, al fine di superare l'inaccettabile status quo; ribadisce che andrebbe evitata qualsiasi azione suscettibile di minare le prospettive di un accordo negoziato e che non dovrebbero essere accettate modifiche ai confini precedenti al 1967, anche per quanto riguarda Gerusalemme, se non quelle concordate tra le parti; insiste sul fatto che qualsiasi eventuale risoluzione non dovrebbe pregiudicare la dignità delle due parti in causa; invita il governo israeliano a sospendere qualsiasi ulteriore costruzione ed ampliamento degli insediamenti in Cisgiordania e a Gerusalemme est; chiede la cessazione degli attacchi missilistici dalla Striscia di Gaza contro Israele e insiste sulla necessità di una tregua permanente;
  8. esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri ad assumere una posizione unitaria e a continuare a svolgere un ruolo più attivo, anche in seno al Quartetto, nell'ambito degli sforzi tesi a conseguire una pace giusta e duratura tra israeliani e palestinesi; sottolinea il ruolo centrale del Quartetto e sostiene pienamente l'impegno dell'alto rappresentante volto a far sì che il Quartetto dia vita a una prospettiva credibile per il rilancio del processo di pace;
  9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, all'inviato del Quartetto per il Medio Oriente, alla Knesset e al governo di Israele, al presidente dell'Autorità palestinese e al Consiglio legislativo palestinese.
-

Giovedì 29 settembre 2011

## Vertice della Terra Rio+20

P7\_TA(2011)0430

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 29 settembre 2011 sull'elaborazione di una posizione comune dell'Unione europea in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20)**

(2013/C 56 E/14)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20), che si terrà nel giugno 2012 a Rio de Janeiro e che verterà principalmente sui due temi "l'economia verde nel contesto dello sviluppo sostenibile e dell'eliminazione della povertà" e "il quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile",
  - viste le interrogazioni alla Commissione e al Consiglio sugli obiettivi dell'UE in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20) che si terrà nel giugno 2012 a Rio de Janeiro (O-000181/2011 – B7-0436/2011, O-000182/2011 – B7-0437/2011),
  - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Rio+20: verso un'economia verde e una migliore governance" (COM(2011)0363),
  - visti i risultati della Conferenza sulla diversità biologica svoltasi nel 2010 a Nagoya (Giappone),
  - visto il protocollo di Kyoto del 1997,
  - vista la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, dell'8 settembre 2000, che esplicita gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) quali obiettivi fissati congiuntamente dalla comunità internazionale per l'eliminazione della povertà,
  - visti l'iniziativa globale sull'economia degli ecosistemi e della biodiversità (TEEB), approvata dai leader del G8+5 nel giugno 2007, e i relativi risultati pubblicati nel 2009 e nel 2010,
  - viste le relazioni di valutazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici,
  - vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni,
  - visto il rapporto della IAASTD (International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development - Valutazione internazionale delle scienze e tecnologie agricole per lo sviluppo), adottato nel 2008,
  - vista la relazione "Agro-ecology and the right to food" (Agroecologia e diritto all'alimentazione) del Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione, presentata dinanzi al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite l'8 marzo 2011,
  - visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che, sebbene dal Vertice di Rio del 1992 e da quello di Johannesburg del 2002 siano stati compiuti alcuni progressi verso lo sviluppo sostenibile, permangono notevoli lacune a livello di attuazione e vi sono ancora sfide importanti da affrontare, mentre molti impegni assunti dalla comunità internazionale non sono ancora stati pienamente assolti;

Giovedì 29 settembre 2011

- B. considerando che i tre obiettivi del Vertice di Rio+20 consisteranno nel garantire un impegno politico rinnovato nei confronti dello sviluppo sostenibile, nel valutare i progressi realizzati finora e le rimanenti lacune in termini di attuazione dei risultati dei principali vertici sullo sviluppo sostenibile, e nel rispondere alle nuove sfide emergenti;
- C. considerando che sarebbe opportuno incrementare le sinergie fra le tre convenzioni di Rio sulla biodiversità (CBD), sul cambiamento climatico (UNFCCC) e sulla desertificazione (UNCCD);
- D. considerando che ben 1,4 miliardi di persone – la metà delle quali nell’Africa subsahariana – vivono ancora in condizioni di estrema povertà; considerando che un sesto della popolazione mondiale è sottanutrito, mentre l’insicurezza alimentare è in aumento e la disoccupazione o la sottoccupazione rimangono una realtà per un’ampia parte della popolazione nei paesi in via di sviluppo; considerando che il 70 % delle persone che vivono con meno di un dollaro al giorno sono donne;
- E. considerando che in molti paesi in via di sviluppo il cambiamento climatico costituisce una grave minaccia per la riduzione della povertà, i diritti umani, la pace e la sicurezza nonché per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM);
- F. considerando che secondo le previsioni la popolazione mondiale raggiungerà almeno i 9 miliardi nel 2050, esercitando una pressione sempre più forte sull’offerta limitata di risorse naturali e sulla capacità di gestire i flussi di rifiuti prodotti;
- G. considerando che il sempre maggiore fabbisogno di acqua, terra e foreste ha determinato il crescente impoverimento e degrado di queste risorse; considerando che la perdita di biodiversità, la pesca eccessiva, il degrado degli ecosistemi e la deforestazione proseguono a un ritmo allarmante;
- H. considerando che i livelli delle emissioni globali di gas a effetto serra continuano ad aumentare;
- I. considerando che gli oceani del mondo svolgono un ruolo fondamentale nei processi climatici globali, segnatamente in termini di sequestro del carbonio, e inoltre costituiscono una fonte principale di energia, ospitano una grande ricchezza di biodiversità, sono un importante mezzo di trasporto, forniscono mezzi di sussistenza sostenibili nonché gli elementi essenziali per la vita, compresi cibo, farmaci e acqua dolce; considerando che il cambiamento climatico, le pratiche alieutiche non sostenibili e la dilagante distruzione delle specie, degli habitat e degli ecosistemi marini, tra altri fattori, minacciano la capacità degli oceani di continuare a fornire questi servizi;
- J. considerando che l’80 % delle risorse della pesca mondiali sono o pienamente o eccessivamente sfruttate e che circa il 20 % della popolazione mondiale dipende direttamente da tali risorse quale principale fonte di proteine;
- K. considerando che i disastri ambientali determinano un crescente numero di sfollati; considerando che è necessario definire uno status internazionale per i rifugiati per cause climatiche e ambientali;
- L. considerando che le donne e i bambini sono particolarmente vulnerabili alle conseguenze del cambiamento climatico, in particolare nei paesi in via di sviluppo e in quelli meno sviluppati; considerando che moltissime donne sono ancora emarginate e vittime di discriminazioni;
- M. considerando che le sfide che ci attendono non sono questioni isolate ma sono invece reciprocamente connesse e interdipendenti; considerando che Rio+20 è l’unico forum multilaterale in cui si affrontano tutti e tre i pilastri dello sviluppo sostenibile, assicurando così un approccio olistico;
- N. considerando che il concetto dell’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) di un approccio a tripla elica potrebbe rappresentare una buona base di discussione;

**Giovedì 29 settembre 2011**

- O. considerando che sono disponibili soluzioni abordabili alle molteplici sfide in materia di sostenibilità; considerando che, ad esempio, l'utile sugli investimenti destinati al mantenimento della biodiversità e dei servizi ecosistemici arriva fino a cento volte tanto;
- P. considerando che i limiti del PIL quale indicatore del benessere umano e dello sviluppo sono ampiamente riconosciuti;
- Q. considerando che è necessario promuovere un consumo e una produzione sostenibili;
- R. considerando che è necessario promuovere una società socialmente inclusiva, sana, sicura e giusta, nel rispetto dei diritti fondamentali e della diversità culturale che crea pari opportunità e combatte ogni forma di discriminazione;
- S. considerando che una buona governance ambientale si spinge oltre gli accordi istituzionali comprendendo la trasparenza, l'obbligo di rendiconto e la partecipazione della società civile; considerando che il principio n. 10 della dichiarazione di Rio conferma che i problemi ambientali si affrontano nel modo migliore grazie alla partecipazione di tutti i cittadini interessati ed evidenzia la necessità di accordare l'accesso alle informazioni in materia di ambiente, il diritto di partecipare ai processi decisionali e l'accesso effettivo ai procedimenti giudiziari e amministrativi;
- T. considerando che negli ultimi vent'anni i radicali cambiamenti verificatisi nel mondo geopolitico, che hanno trasformato alcuni paesi in via di sviluppo in importanti attori economici e politici, hanno creato un nuovo equilibrio dei poteri e dell'influenza, comportando nuovi ruoli e nuove responsabilità;
- U. considerando che i contributi devono essere presentati alle Nazioni Unite entro il 1° novembre 2011, per servire da base in vista dell'avvio dei negoziati all'inizio del 2012;
1. accoglie con favore la decisione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, figurante nella risoluzione 64/236, di convocare una Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile al livello più alto possibile nel giugno 2012 a Rio de Janeiro, il che rappresenta un'opportunità unica per i leader mondiali di definire l'agenda della sostenibilità per i prossimi 10 anni, ribadendo nel contempo la necessità di una solidarietà globale; chiede che i paesi siano rappresentati a livello di Capi di Stato e/o di governo;
  2. si compiace della comunicazione della Commissione intitolata "Rio+20: verso un'economia verde e una migliore governance"; ritiene tuttavia che il fatto di porre l'accento sull'economia verde e sul settore privato non debba distogliere l'attenzione dalla necessità di coinvolgere i cittadini e di promuovere una buona governance ambientale al di là delle disposizioni istituzionali; rileva che l'UE può condividere esperienze importanti a questo riguardo nell'applicare il principio n. 10 della dichiarazione di Rio;
  3. invita la Commissione e il Consiglio a garantire che entro il 1° novembre 2011 sarà presentata alle Nazioni Unite una posizione forte e unitaria dell'Unione europea, come contributo in vista dell'avvio dei negoziati all'inizio del 2012;
  4. sottolinea che lo sviluppo sostenibile deve essere messo in primo piano in tutti i processi e le politiche dell'Unione europea se si vuole che quest'ultima sia coerente internamente e con le sue aspirazioni internazionali;
  5. sottolinea che il Vertice di Rio+20 rappresenta un'occasione da non perdere per rafforzare l'impegno politico nei confronti dello sviluppo sostenibile a livello globale e i partenariati tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo;
  6. rileva che è assolutamente necessario infondere maggiore urgenza e dinamismo all'attuazione e alla governance internazionale delle politiche in materia di sviluppo sostenibile, che stanno progredendo troppo lentamente;

Giovedì 29 settembre 2011

7. invita la Commissione e il Consiglio a garantire che il Vertice di Rio+20 non si traduca solo in dichiarazioni di buona volontà, bensì in azioni concrete, obiettivi quantificabili e relativi metodi per misurarli, che sono necessari per innescare la sinergia tra gli elementi dello sviluppo sostenibile;
8. quanto all'attenzione riservata all'"economia verde" come uno dei due temi principali del Vertice, insiste sul fatto che l'"economia verde" debba essere intesa nel senso di un'intera economia funzionante nei limiti previsti dalla sostenibilità riguardo alla biodiversità, al mantenimento dei servizi ecosistemici, alla difesa del clima e all'uso delle risorse naturali; sottolinea che sarebbe opportuno prestare maggiore attenzione al capitale umano, ambientale e naturale e che lo sviluppo sostenibile è qualcosa di più della semplice economia verde;
9. rileva che il Vertice di Rio+20 dovrebbe concentrarsi sul rafforzamento dei legami tra le agende ambientale, economica e sociale, spostando la prospettiva verso un approccio più coerente e interdipendente anziché considerare questi elementi come tre pilastri indipendenti;
10. è del parere che la risposta per far fronte alle sfide che ci aspettano non consista nel rallentare la crescita ma piuttosto nel promuovere una crescita sostenibile e un'economia verde, che offrono opportunità a tutti i paesi, a prescindere dal loro livello di sviluppo e dalla struttura delle rispettive economie;
11. rileva che è necessario far fronte alle nuove sfide emergenti, quali la scarsità delle risorse e il suo ruolo nei conflitti;
12. sottolinea che l'equità è la pietra angolare del cambiamento di paradigma che è necessario realizzare e che ciò deve essere garantito su scala globale, consentendo in tal modo ai paesi meno sviluppati, con l'aiuto dei paesi sviluppati, di evitare la normale curva di sviluppo passando direttamente a uno status più elevato in termini di benessere umano, ma anche sotto forma di equità all'interno del paese e di equità intergenerazionale;
13. sottolinea che il Vertice di Rio+20 dovrebbe definire obiettivi specifici e concreti e modi per misurarli e monitorarli, e chiede che venga adottata a tale proposito una tabella di marcia per l'economia verde;
14. rileva che, per consentire la transizione verso un'economia verde nel contesto dell'eliminazione della povertà, è necessario collegare la protezione dell'ambiente e i diritti umani e affrontare le seguenti tre dimensioni politiche interconnesse:
  - investire nella gestione sostenibile delle risorse chiave e del capitale naturale sulla base di uno sforzo coordinato nel campo dell'R&S;
  - definire corrette condizioni di mercato e normative ispirate al principio dell'equità;
  - migliorare la governance e la partecipazione della società civile e del settore privato;
15. evidenzia la necessità di includere il principio dell'approccio comune ma differenziato, il principio di precauzione, il principio di "chi inquina paga" e la responsabilità allargata del produttore per promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità nei confronti dello sviluppo sostenibile globale; sottolinea che le politiche per la crescita verde dovrebbero mirare a soluzioni che procurano benefici reciproci promuovendo l'imprenditorialità, la competitività e l'innovazione in tutti i settori e incentrandosi sulle aree in cui i miglioramenti sono più efficienti sotto il profilo economico e più efficaci dal punto di vista ambientale;
16. sottolinea che un'economia verde deve essere incentrata sul disaccoppiamento dell'attività economica dall'impiego delle risorse e dal degrado ambientale;

**Giovedì 29 settembre 2011**

17. invita la Commissione e il Consiglio a garantire che il Vertice di Rio+20 si sforzi di trovare una soluzione ai persistenti e crescenti deficit di capitale proprio a livello globale e nazionale dovuti al modello economico attuale;

18. ribadisce la propria convinzione che le soluzioni più sicure, più pratiche e più facilmente realizzabili ai problemi combinati del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e della desertificazione consistono nel tutelare e nell'ampliare gli ecosistemi naturali;

19. rileva che il Vertice di Rio+20 dovrebbe discutere di un approccio integrato per affrontare le molteplici sfide come l'eliminazione della povertà, la sanità, l'alimentazione, l'occupazione, l'uguaglianza di genere, il cambiamento climatico e l'approvvigionamento energetico; sottolinea che tali problemi non possono essere risolti da soli e che non esiste una soluzione magica, il che rende la cooperazione sempre più importante; sottolinea, a tale proposito, il ruolo indispensabile svolto da ecosistemi sani e naturali nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio;

20. invita il Vertice Rio +20 a insistere su un rapido progresso volto a garantire l'efficacia dell'attuale quadro giuridico internazionale per la protezione dell'ambiente, incoraggiando gli Stati ad aderire agli strumenti internazionali in vigore e i paesi firmatari a procedere alla loro rapida ratifica;

#### ***Azioni sul piano delle risorse e del capitale naturale***

21. sottolinea che la transizione verso un'economia verde richiede un intervento urgente per quanto riguarda la protezione degli ecosistemi e l'efficienza e la sostenibilità delle risorse e del capitale naturale, promuovendo nel contempo il consumo e la produzione sostenibili; evidenzia la necessità di proseguire le iniziative in corso nell'ambito dello sviluppo delle capacità;

22. ribadisce che il concetto di economia verde sostenuto dalla Commissione non recherà automaticamente la prosperità ai poveri né consentirà il conseguimento degli OSM a meno che le economie siano gestite correttamente, il capitale naturale sia governato efficacemente ed equamente e l'accesso alla distribuzione sia ugualmente garantito per le generazioni presenti e future;

23. sottolinea la necessità di realizzare e attuare piani a favore di una produzione e di un consumo sostenibili e di mantenere gli impatti dell'uso delle risorse naturali entro limiti ecologici sicuri;

24. rileva che un accesso alle risorse e una distribuzione delle stesse equi e paritari per le generazioni presenti e future sono un presupposto fondamentale per lo sviluppo e l'eliminazione della povertà e che sarebbe opportuno consentire ai paesi in via di sviluppo e alle autorità locali e regionali di trarre profitto dalle loro risorse naturali nella maniera più sostenibile e inclusiva; rileva che è fondamentale che tutti i paesi partecipino a tale processo al fine di creare società sostenibili; sottolinea che i paesi più poveri e i segmenti più poveri della popolazione mondiale saranno particolarmente colpiti dagli effetti del cambiamento climatico e quindi avranno bisogno di sostegno per adattarsi, soprattutto al fine di prendere in considerazione le esigenze e le conoscenze delle donne e delle popolazioni più vulnerabili;

25. evidenzia l'importanza di apprezzare le risorse, il capitale naturale e i servizi ecosistemici al loro valore reale, senza tuttavia mercificare i sistemi naturali; sollecita l'istituzione di procedure di contabilità del capitale naturale e la loro integrazione nelle strutture di contabilità economica e nei processi decisionali politici;

26. ritiene che sia responsabilità dei paesi industrializzati sostenere i paesi in via di sviluppo nella loro ricerca di sviluppo e metterli in condizione di non commettere gli stessi errori per quanto concerne le risorse naturali e un modo di sviluppo non sostenibile;



Giovedì 29 settembre 2011

27. sottolinea che l'estrazione e l'utilizzo delle risorse hanno un forte impatto sull'ambiente e sulle comunità locali; esorta la Commissione a integrare nelle discussioni e nei negoziati di Rio+20 il concetto di internalizzazione dei costi esterni che gravano sull'ambiente e sulle comunità;

28. rileva l'urgente necessità di affrontare il problema delle risorse scarse, come le materie prime, del loro uso sostenibile e delle possibilità di riciclaggio, ma anche la necessità di migliorare la ricerca sulle tecnologie, l'accesso alle stesse e la loro divulgazione ai fini di un uso efficace delle risorse;

#### *Acqua*

29. sottolinea che il Vertice di Rio+20 deve rinnovare il proprio impegno a promuovere la salvaguardia delle risorse idriche e una gestione sostenibile delle stesse in quanto bene pubblico; ritiene che la creazione di partenariati internazionali in questo settore potrebbe contribuire a raggiungere tale obiettivo, segnatamente attraverso programmi di adeguamento al cambiamento climatico finalizzati a catturare l'acqua dove cade;

30. sottolinea che la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 28 luglio 2010 riconosce che l'accesso all'acqua potabile è un diritto umano e chiede una protezione speciale per l'acqua, trattandosi di un elemento particolarmente vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico, il quale potrebbe determinare una diminuzione della quantità e della qualità di acqua disponibile, soprattutto dell'acqua potabile;

31. invita il Vertice di Rio+20 a garantire che il diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-sanitari sia conseguito a livello mondiale;

32. evidenzia l'importanza della gestione integrata dei bacini fluviali, e chiede un rafforzamento delle politiche volte a migliorare l'accesso alle risorse idriche, i tempi di ritenzione e la qualità ed efficienza di tali risorse, nonché della cooperazione transfrontaliera nei bacini fluviali transfrontalieri;

#### *Ambiente marino e oceani*

33. rileva la necessità di migliorare la governance e rafforzare la protezione dell'ambiente marino, della biodiversità marina e degli oceani, e ritiene che i mari e gli oceani dovrebbero diventare uno dei pilastri fondamentali del quadro di Rio, accanto al clima e alla tutela della biodiversità;

34. invita il Vertice di Rio+20 ad avviare negoziati specifici al fine di adottare strumenti giuridici internazionali volti a:

- controllare l'inquinamento di origine terrestre dei mari e degli oceani;
- gestire e valutare in modo sostenibile le attività umane nelle zone non soggette alle giurisdizioni nazionali;
- conservare la biodiversità marina e inserire e riconoscere le zone marine protette nelle acque internazionali;

ritiene che tali strumenti dovrebbero stabilire il quadro giuridico per le zone marine protette a finalità multiple, le valutazioni d'impatto ambientale e la giusta ed equa ripartizione dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche e di altra natura; stima che essi dovrebbero altresì istituire meccanismi di vigilanza e di applicazione delle norme;

**Giovedì 29 settembre 2011**

35. chiede che venga rapidamente istituito un sistema di monitoraggio dell'ecosistema marino globale al fine di seguire l'evoluzione degli ecosistemi marini e delle risorse alieutiche;

36. ritiene che si dovrebbe assumere un energico impegno nei confronti della gestione sostenibile della pesca, in particolare adottando programmi di cattura sostenibile, garantendo un impegno politico rinnovato ad attuare gli accordi internazionali in materia di conservazione e di gestione sostenibile delle risorse marine viventi, convenendo su un processo di riesame dell'attuazione volto a garantire che le attività di pesca siano autorizzate soltanto se gestite nel rispetto degli obblighi internazionali, rafforzando le organizzazioni regionali di gestione della pesca, e introducendo buone pratiche in termini di istituzioni, trasparenza e obbligo di rendiconto nonché meccanismi di sorveglianza e di applicazione delle norme;

37. insiste sulla necessità di applicare il principio precauzionale e un approccio ecosistemico a qualsiasi attività che abbia un impatto sull'ambiente di vita;

*Energia*

38. richiama l'attenzione sulla crescente scarsità di fonti energetiche fossili convenzionali, come petrolio, gas naturale o carbone e ricorda ancora una volta il loro contributo alle emissioni di gas a effetto serra, mentre le fonti non convenzionali dovrebbero essere soggette a valutazioni d'impatto ambientale e di produttività;

39. mette in guardia contro qualsiasi attività di esplorazione ed estrazione petrolifera offshore nelle zone fragili dal punto di vista ambientale, quali la zona artica, al fine di agevolare la transizione su scala internazionale verso una produzione energetica a zero emissioni di carbonio, e si oppone all'estrazione di petrolio da sabbie e scisti bituminosi;

40. sottolinea che la transizione verso un'economia verde richiede una radicale trasformazione del settore energetico, al fine di promuovere le energie rinnovabili e l'efficienza energetica così come l'accesso universale all'energia anche per i poveri, nonché al fine di favorire l'elettrificazione, soprattutto nei paesi meno sviluppati; evidenzia l'esigenza di trasferimenti di know-how e di tecnologia (trasettoriale) e di tecnologia in materia di energie rinnovabili, segnatamente al fine di sostenere l'uso di energie rinnovabili su piccola scala e a livello locale, al fine di non ostacolare il diritto allo sviluppo;

41. sollecita la definizione di obiettivi e misure globali intesi a incrementare l'uso delle energie rinnovabili e l'efficienza energetica in tutto il mondo;

42. ritiene che le energie rinnovabili e l'efficienza energetica abbiano il potenziale per mitigare il cambiamento climatico, contribuire allo sviluppo economico e sociale, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e recare vantaggi sul piano dell'ambiente e della salute;

43. invita il Vertice di Rio+20 ad assicurarsi che sia garantita la sostenibilità dei biocombustibili e dei prodotti bioenergetici, e sottolinea a tale proposito che i diritti umani e la protezione dell'ambiente devono essere pienamente rispettati;

44. ritiene che i brevi termini utilizzati dall'attuale metodologia di contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività LULUCF (uso del suolo, cambiamenti d'uso del suolo e silvicoltura) compromettano i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di detti gas; chiede che tale metodologia sia rivista in modo da salvaguardare la capacità di adattamento degli ecosistemi naturali;

45. ritiene che il prezzo dell'energia dovrebbe rispecchiare i costi esterni dell'approvvigionamento energetico;

46. ricorda, alla luce della catastrofe di Fukushima, l'assoluta necessità di assicurare il massimo livello di sicurezza nucleare sul territorio dell'Unione europea e di promuovere analoghi requisiti a livello internazionale;

Giovedì 29 settembre 2011

*Agricoltura e sicurezza alimentare*

47. sottolinea che l'accesso a un'alimentazione adeguata e sana rappresenta un diritto umano fondamentale e sollecita pertanto un'azione forte e coordinata contro le cause antropiche profonde della fame nel mondo; chiede altresì che sia garantita la sovranità alimentare dei paesi in via di sviluppo;

48. evidenzia l'urgente necessità di promuovere l'agricoltura su piccola scala, sostenibile e biologica nel contesto dell'eliminazione della povertà, riconoscendo che adeguati sistemi di agricoltura multifunzionale a basso impatto che utilizzano sementi tradizionali già esistono e dovrebbero essere incoraggiati;

49. ritiene che il settore zootecnico costituisca una parte fondamentale dell'economia verde e che sia essenziale attuare pratiche d'allevamento umane e sostenibili, ed è convinto che il miglioramento e la tutela delle condizioni di vita svolgano un ruolo importante nel ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici, specialmente nei paesi in via di sviluppo e nelle zone rurali;

50. condivide l'opinione della Commissione secondo cui si dovrebbero rafforzare le attuali iniziative volte a promuovere l'agricoltura sostenibile fondate su azioni multilaterali (come la FAO), attività nazionali, regionali e locali (come l'agricoltura biologica e a elevata valenza naturale, le serre efficienti sotto il profilo energetico, la stabulazione sostenibile degli animali, l'agricoltura di precisione, l'imprenditoria agricola neutra in termini di CO<sub>2</sub>, la fermentazione della biomassa e del letame) e attività imprenditoriali, e inoltre si dovrebbero lanciare nuove iniziative e nuovi partenariati secondo le modalità di governance del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale, al fine di migliorare la sostenibilità del consumo e della produzione di alimenti, promuovere la capacità di recupero delle comunità e ridurre la fame nel mondo;

51. chiede azioni globali volte a garantire una maggiore trasparenza nel mercato delle materie prime e a porre fine alle speculazioni finanziarie che contribuiscono all'elevata volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari e alle conseguenti crisi alimentari globali, adottando le raccomandazioni del Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione; constata con preoccupazione la tendenza globale all'acquisto fondiario su larga scala da parte di entità estere nei paesi in via di sviluppo; sottolinea la necessità di porre fine a tale tendenza al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e tutelare i diritti dei piccoli proprietari e delle comunità autoctone;

52. deplora il lento avanzamento dei negoziati e degli impegni nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione (UNCCD); ritiene che il suolo sia una risorsa scarsa e che il degrado del territorio e il cambiamento di uso dei terreni richiedano una risposta globale; chiede azioni concrete ed efficaci e misure di monitoraggio, soprattutto per quanto riguarda la produzione di biocombustibili;

53. sottolinea l'importanza vitale di sfruttare appieno il potenziale e garantire i diritti di proprietà dei piccoli produttori autoctoni e delle aziende a conduzione familiare, che garantiscono la maggior parte dell'approvvigionamento alimentare nel mondo e hanno bisogno di sostegno specifico per la produzione e l'accesso al mercato;

54. sottolinea che il settore agricolo necessita di ricerca applicata e innovazione al fine di stimolare soluzioni sostenibili quali l'agricoltura di precisione, che diminuisce il fabbisogno di irrigazione e di prodotti fitosanitari;

55. concorda con le raccomandazioni rivolte al G20 da FAO, IFAD, FMI, OCSE, UNCTAD, PAM, Banca Mondiale, OMC, IFPRI e HLTF affinché gli Stati abroghino le disposizioni delle attuali politiche nazionali che sovvenzionano o impongono la produzione o il consumo di biocombustibili, almeno finché non saranno poste in essere garanzie per eliminare la concorrenza con la produzione alimentare, la biodiversità e la protezione del clima;

**Giovedì 29 settembre 2011**

*Foreste*

56. sottolinea che la deforestazione e il degrado forestale si traducono in danni ambientali e sociali difficilmente reversibili, come l'alterazione prolungata dell'equilibrio idrologico, la steppificazione e la desertificazione, i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, la povertà rurale e i conflitti per la terra e l'accesso alle risorse, ai diritti e ai benefici, i cui costi economici complessivi sono di gran lunga superiori ai costi degli interventi preventivi e correttivi; ritiene che il Vertice di Rio+20 dovrebbe prefiggersi l'obiettivo di garantire una governance partecipativa nel settore forestale, una ripartizione dei benefici equa e corretta nonché la conservazione e l'uso sostenibile delle foreste a livello globale;

57. evidenzia l'esigenza di promuovere la gestione sostenibile delle foreste e di combattere la deforestazione, tra l'altro chiudendo i mercati al legname tagliato illegalmente o in modo non sostenibile; sottolinea la necessità di istituire partenariati con i governi, le comunità locali e i gruppi autoctoni, la società civile e il settore privato onde conseguire questo obiettivo;

58. sottolinea in questo contesto la necessità di rispettare l'impegno assunto a Nagoya, ossia almeno dimezzare o, laddove possibile, avvicinare a zero la percentuale di perdita di tutti gli habitat naturali, incluse le foreste, entro il 2020;

59. ritiene che la concezione dello strumento REDD+ nel quadro dell'UNFCCC dovrebbe garantire il rispetto degli obiettivi e delle finalità generali di protezione delle foreste e contribuire al loro raggiungimento, e che sarebbe ad esempio opportuno mettere a punto infrastrutture specifiche per l'osservazione satellitare e in loco al fine di accertare la cattura del carbonio nelle foreste protette nonché il rispetto dei diritti umani e delle pertinenti disposizioni della Convenzione sulla biodiversità; chiede pertanto maggiore trasparenza nella ripartizione delle relative risorse finanziarie e un monitoraggio rafforzato; sottolinea che l'architettura del meccanismo REDD+ dovrebbe assicurare benefici significativi per la biodiversità e servizi ecosistemici vitali che vadano oltre la mitigazione dei cambiamenti climatici e dovrebbe contribuire a rafforzare i diritti e a migliorare il sostentamento delle popolazioni che dipendono dalle foreste, in particolare delle comunità autoctone e locali;

60. manifesta preoccupazione per il nuovo codice forestale che dovrà essere adottato dal Senato brasiliano e che aggraverà la deforestazione nell'Amazzonia brasiliana, ostacolando così gli sforzi internazionali volti ad attenuare i cambiamenti climatici;

61. esorta il Brasile, paese ospitante, a impegnarsi chiaramente nella protezione della foresta amazzonica e a contrastare le vessazioni criminali nei confronti dei rappresentanti della società civile che operano attivamente a favore della tutela ambientale;

62. esorta la Commissione a rendere disponibile, in tempo utile per il Vertice di Rio+20, uno studio che valuti l'impatto del consumo dell'UE di prodotti alimentari e non alimentari sulla deforestazione; chiede che lo studio valuti anche gli impatti delle vigenti normative e politiche dell'UE sulla deforestazione e delinea nuove iniziative politiche per far fronte agli impatti individuati;

*Prodotti chimici e sostanze pericolose*

63. appoggia la tesi della Commissione secondo cui i tempi sono maturi per introdurre un regime internazionale più solido e coerente inteso a disciplinare l'impiego di prodotti chimici e sostanze pericolose e secondo cui il Vertice di Rio+20 dovrebbe accingersi a raggiungere questo obiettivo, invitando quanti più paesi possibile ad adottare come modello la legislazione europea su REACH;

*Gestione dei rifiuti*

64. evidenzia il fatto che una buona gestione dei rifiuti non solo riduce al minimo l'impatto ambientale, ma rappresenta anche una fonte di materiali riutilizzabili e riciclati e di posti di lavoro;

Giovedì 29 settembre 2011

65. sottolinea che molte risorse che attualmente vengono smaltite in discariche o incenerite o che hanno un impatto negativo sull'ambiente e le comunità locali possono essere riutilizzate e riciclate; evidenzia che occorre prodigare seri sforzi nel riciclaggio di tali risorse così da conferire valore aggiunto alle società locali attraverso l'occupazione e l'innovazione, e sostiene che il riciclaggio e il riutilizzo evitano la distruzione degli habitat naturali e delle società locali;

#### ***Sviluppare condizioni atte a stimolare i mercati e investire in capitale umano***

66. sottolinea che è necessario integrare la biodiversità, i servizi ecosistemici e le risorse naturali nella contabilità nazionale e in tutti i piani e le strategie a favore dello sviluppo e dell'eliminazione della povertà;

#### *Sovvenzioni dannose per l'ambiente*

67. sottolinea l'urgente necessità di affrontare la questione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente e di sviluppare e attuare incentivi positivi per beneficiare della biodiversità e per conservarla;

68. accoglie con favore, al riguardo, la maggiore attenzione prestata all'ecologizzazione della PAC nelle proposte di riforma della stessa;

69. chiede al Vertice di Rio+20 di lanciare una serie di azioni coordinate dai diversi paesi volte a individuare e a eliminare gradualmente entro il 2020 tutte le sovvenzioni dannose per l'ambiente, in linea con gli impegni di Nagoya;

#### *Strumenti normativi e strumenti basati sul mercato*

70. sottolinea che il ricorso a strumenti normativi, a livello tanto nazionale quanto internazionale, unitamente a strumenti basati sul mercato, svolgerà un ruolo cruciale nella sostenibilità generale della nostra società; sottolinea a tal proposito l'urgenza di affrontare l'impatto climatico dei trasporti marittimi e aerei internazionali ed evidenzia l'esempio dell'UE e dei suoi obiettivi 20-20-20, così come delle sue politiche e norme ambientali progressiste in generale;

71. sottolinea che è necessario un quadro normativo globale chiaro e affidabile che consenta agli attori di spostare la logica economica verso un'economia efficiente, responsabile e verde;

72. chiede che sia istituita una tassa sulle transazioni finanziarie a livello internazionale;

73. rileva che le riforme fiscali destinate a trasferire l'onere fiscale dal lavoro all'impiego delle risorse e all'inquinamento possono contribuire a conseguire risultati vantaggiosi tanto per l'occupazione quanto per l'ambiente, in quanto detto trasferimento rende più allettanti l'efficienza, il riciclaggio e il riutilizzo delle risorse e di conseguenza garantisce maggiori opportunità occupazionali;

74. chiede alla Commissione europea di promuovere l'inclusione degli aspetti ambientali nei negoziati commerciali internazionali;

#### *Finanziamento*

75. sottolinea che la transizione verso un'economia verde globale richiederà investimenti finanziari su vasta scala; segnala che il denaro pubblico da solo non sarà sufficiente e che i finanziamenti pubblici dovranno piuttosto fungere da catalizzatore e leva per investimenti privati molto più cospicui; sottolinea che è necessario promuovere l'innovazione e le nuove tecnologie anche migliorando l'accesso ai finanziamenti;

**Giovedì 29 settembre 2011**

76. invita il Vertice di Rio+20 a raccomandare la riforma delle strategie di finanziamento vigenti e a istituire nuovi partenariati e schemi di finanziamento pubblico-privato secondo le necessità;

77. ritiene che i paesi in via di sviluppo abbiano bisogno di un quadro di sostegno finanziario stabile a lungo termine nonché di programmi di sviluppo delle capacità e di trasferimento di tecnologia al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e far sì che evitino la via dello sviluppo ad alta intensità di energia e carbonio percorsa dai paesi industrializzati;

78. invita il Vertice Rio+20 a rafforzare le misure e aumentare le risorse disponibili per attenuare il rischio ambientale a livello globale e porre in essere meccanismi di riduzione del rischio di catastrofi;

79. rileva che gli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) dovrebbero essere monitorati più attentamente, anche facendo ricorso a misure alternative in materia di impegni per lo sviluppo, come l'assistenza programmabile per paese dell'OCSE o l'indice dell'impegno per lo sviluppo, così da garantire il rispetto degli accordi multilaterali sull'ambiente e contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio e di più ampi obiettivi riguardanti un'economia verde;

80. reputa indispensabile che i paesi più poveri abbiano accesso a forme innovative di finanziamento per colmare la loro carenza di capitale proprio;

81. invita a monitorare gli effetti dei finanziamenti sull'equilibrio di genere al fine di garantire finanziamenti sensibili alle specificità di genere;

*Partecipazione dei cittadini*

82. ritiene che sia della massima importanza continuare a rafforzare la partecipazione dei cittadini alla governance ambientale e chiede che il Vertice di Rio+20 proceda a garantire un'effettiva applicazione a livello globale del principio n. 10 della dichiarazione di Rio; ritiene che, dopo oltre 10 anni di applicazione della Convenzione di Århus, l'UE possa apportare esperienze importanti alle discussioni internazionali;

83. invita a estendere le disposizioni della Convenzione di Århus al di là dell'UNECE mediante una convenzione globale o attraverso l'apertura della Convenzione di Århus a parti esterne all'UNECE;

84. raccomanda di adottare un approccio omnicomprensivo al rispetto dei principi dei diritti umani, attuando al tempo stesso politiche a favore dello sviluppo sostenibile; sottolinea l'esigenza di garantire un adeguato livello di protezione alle popolazioni maggiormente colpite dai cambiamenti climatici;

85. sottolinea che uno strumento normativo può avere successo soltanto se associato all'informazione e all'istruzione; è inoltre del parere che i cambiamenti di valori e di comportamenti negli approcci dal basso verso l'alto siano di fondamentale importanza e invita specificamente ad attuare iniziative che mobilitino i giovani, in quanto prossima generazione a essere colpita dalle conseguenze delle nostre azioni;

*Formazione*

86. evidenzia la necessità di sostenere programmi di istruzione e formazione, in particolare per i giovani, in tutti i paesi; ritiene che la promozione di nuove competenze contribuirà a creare nuovi posti di lavoro sul mercato del lavoro globale, generando effetti moltiplicatori positivi a livello sociale;

Giovedì 29 settembre 2011

**Tecnologie**

87. sottolinea l'importanza della ricerca e sviluppo e dell'innovazione, come pure l'esigenza di una cooperazione in campo scientifico e tecnologico;

88. riconosce che l'innovazione, la valutazione e il trasferimento delle tecnologie sono essenziali per affrontare le sfide ambientali, economiche e sociali; sottolinea inoltre, tuttavia, che lo sviluppo tecnologico non può costituire l'unica soluzione per i problemi ambientali o per eliminare la povertà;

89. sottolinea che innovazione non significa soltanto innovazione tecnologica, e che l'innovazione sociale apporta soluzioni nuove ed efficaci a pressanti esigenze sociali create dai singoli o da organizzazioni con un imperativo sociale e non necessariamente commerciale; sottolinea inoltre che l'innovazione sociale offre ai cittadini, indipendentemente dalla funzione che ricoprono, l'opportunità di migliorare il loro ambiente lavorativo e di vita, dando così più voce alla società civile su scala globale e fornendo a quest'ultima l'opportunità di partecipare alla protezione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali;

90. si oppone alle proposte di applicazione della geoingegneria su larga scala;

91. ricorda che la protezione della conoscenza, dell'innovazione e delle pratiche delle comunità autoctone e locali forma esplicitamente parte degli accordi originali del Vertice di Rio, in quanto promuove metodi di lavoro con la natura consolidati nel tempo, sicuri e flessibili;

92. rileva che l'introduzione di nuove tecnologie emergenti non deve compromettere gli obiettivi di uno sviluppo giusto e sostenibile e dell'eliminazione della povertà; sottolinea che le tecnologie possono avere diversi impatti ambientali, sociali ed economici e che alcune tecnologie, senza un adeguato controllo, possono condurre a uno sfruttamento non sostenibile delle risorse naturali (quali acqua, suolo, biomassa) nonché a un aumento della povertà e ad altri effetti negativi sul piano sociale;

93. sostiene pertanto il piano strategico di Bali per il supporto tecnologico e la creazione di capacità in materia di tecnologie legate all'ambiente, nonché gli obiettivi per la valutazione e il trasferimento di tecnologie ecocompatibili; chiede la creazione di capacità nel quadro del sistema delle Nazioni Unite per monitorare, valutare e fornire informazioni su nuove tecnologie onde integrare un più ampio concetto di sostenibilità e promuovere lo sviluppo sostenibile di prodotti e processi in tutti i settori;

**Misurare i progressi**

94. invita ad elaborare con urgenza nuovi metodi di misurazione volti a quantificare i progressi realizzati in materia di equità e sviluppo sostenibile;

95. sottolinea che il Vertice di Rio+20 dovrebbe fornire un modello alternativo per misurare la crescita e il benessere "al di là del PIL", ispirandosi a iniziative quali il sistema internazionale di contabilità integrata ambientale ed economica (SEEA), l'indice di sviluppo umano e il progetto dell'OCSE sulla misurazione del progresso delle società; sottolinea che ciò è necessario per misurare i progressi in senso lato, contemplando quindi tanto la dimensione economica quanto le dimensioni ambientale e sociale; sollecita pertanto l'elaborazione di indicatori chiari e misurabili, che prendano in considerazione il cambiamento climatico, la biodiversità, l'efficienza delle risorse e l'inclusione sociale;

96. esorta a tenere un ampio dibattito sull'inclusione di questi indicatori su scala internazionale nei processi comunemente utilizzati per valutare i progressi pubblici e privati;

**Giovedì 29 settembre 2011**

97. chiede che venga riconosciuto il principio di non regressione nel quadro della protezione ambientale e dei diritti fondamentali;

***Migliorare la governance e la partecipazione del settore privato***

98. evidenzia l'urgente necessità di migliorare la governance dello sviluppo sostenibile;

99. è del parere che il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) vada rafforzato all'interno dell'organizzazione stessa, ad esempio mediante la creazione di un'agenzia ONU specializzata (come l'OIL), poiché questa sarebbe la via più promettente per migliorare la governance ambientale internazionale e progredire verso lo sviluppo sostenibile globale; fa riferimento in tale contesto a tutte le opzioni emerse dalle conclusioni di Helsinki-Nairobi;

100. chiede la creazione, sotto gli auspici dell'UNEP, di un gruppo specializzato di scienziati sul modello del Gruppo internazionale sui cambiamenti climatici, incaricato di riesaminare e di valutare a livello intersettoriale le più recenti informazioni scientifiche, tecniche e socioeconomiche elaborate su scala mondiale e rilevanti per comprendere la biodiversità e la sostenibilità;

101. ribadisce la propria proposta di istituire un tribunale internazionale dell'ambiente, affinché la legislazione globale in materia ambientale diventi più vincolante e applicabile, o quantomeno un'autorità internazionale, quale un difensore civico con poteri di mediazione;

102. chiede al Vertice di Rio+20 di lanciare una strategia intesa a rafforzare la coerenza tra i diversi accordi multilaterali in materia ambientale; sottolinea, al riguardo, la necessità di un approccio coordinato tra le tre convenzioni di Rio (su biodiversità, cambiamenti climatici e desertificazione) in quanto sono legate intrinsecamente, operano negli stessi ecosistemi e affrontano questioni interdipendenti;

103. evidenzia la necessità di coinvolgere attori globali, nazionali e locali nei processi di attuazione;

104. rileva la necessità di potenziare la partecipazione dei ministri delle finanze, dell'economia, dello sviluppo, dell'ambiente e di altri settori alle politiche di sviluppo sostenibile;

105. chiede al Vertice di Rio+20 di rafforzare l'impegno delle principali parti interessate, compreso il settore privato; sottolinea che le imprese e la società civile, in particolare le ONG, i movimenti sociali e le comunità autoctone, devono svolgere un ruolo di primo piano;

106. sottolinea l'importanza della collaborazione tra mondo imprenditoriale e società civile nei paesi in via di sviluppo e nei paesi sviluppati al fine di ottenere risultati tangibili;

107. evidenzia l'importanza del coinvolgimento dei cittadini; chiede una maggiore sensibilizzazione e la divulgazione di più informazioni sul consumo sostenibile e chiede l'introduzione e la promozione di incentivi al fine di mutare i valori e i comportamenti e facilitare l'adozione di decisioni responsabili da parte dei cittadini e delle industrie;

108. sottolinea che è necessario intervenire al fine di innescare un cambiamento comportamentale verso un modello di consumo sostenibile;

109. rileva che tutte le principali parti interessate dovrebbero godere di un accesso pieno, aperto ed equo a tutti i negoziati e a tutte le riunioni intersessionali e preparatorie in vista del Vertice di Rio+20;



Giovedì 29 settembre 2011

110. osserva che i rappresentanti parlamentari dovrebbero svolgere un ruolo attivo in relazione alla conferenza; ritiene che l'ideale sarebbe che il Parlamento europeo fosse formalmente associato alla conferenza e fosse dotato di uno status equivalente a quello della delegazione della Commissione, o per lo meno dello stesso status di cui ha goduto in occasione di altre conferenze;

\*

\* \*

111. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

## **Futuro del Fondo europeo per la globalizzazione**

P7\_TA(2011)0431

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 29 settembre 2011 sul futuro del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione**

(2013/C 56 E/15)

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria che istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) <sup>(1)</sup>,
- visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione <sup>(2)</sup>,
- visto il regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione <sup>(3)</sup>,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(4)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Un bilancio per la strategia 2020" (COM(2011)0500),
- viste le relazioni annuali della Commissione in merito alle attività del FEG,
- viste le conferenze delle parti interessate organizzate dalla Commissione a gennaio e marzo 2011 con gli Stati membri e i rappresentanti delle parti sociali, in merito al futuro del FEG,
- viste le risoluzioni approvate fin dal gennaio 2007 sulla mobilitazione del FEG, comprese le osservazioni della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) sulle domande presentate,
- vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sul finanziamento e il funzionamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione <sup>(5)</sup>, compreso il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali del 25 giugno 2010,

<sup>(1)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2010)0303.

**Giovedì 29 settembre 2011**

- vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva" <sup>(1)</sup>,
  - viste le deliberazioni del gruppo di lavoro speciale della commissione EMPL sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione,
  - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il FEG è stato istituito per sostenere misure destinate ai lavoratori maggiormente colpiti dai licenziamenti collettivi causati dalla globalizzazione o dalla crisi economica e finanziaria nell'Unione europea, nell'ottica di promuoverne il reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che, nella maggior parte dei casi, il FEG è stato mobilitato per esuberanti causati dalla crisi economica e finanziaria;
- C. considerando che la Commissione propone di prorogare fino a fine 2013 la deroga temporanea che consente l'utilizzo del FEG a sostegno dei lavoratori in esubero in conseguenza della crisi economica e finanziaria globale;
- D. considerando che il FEG è stato concepito come uno strumento di intervento rapido in caso di licenziamenti collettivi, nell'ottica di prevenire la disoccupazione a lungo termine in condizioni difficili del mercato del lavoro; che lo scopo originario del FEG era la creazione di uno strumento per ovviare, a breve termine, a problemi gravi e imprevedibili del mercato del lavoro causati dal licenziamento di un numero elevato di lavoratori di grandi aziende o di PMI operanti in un determinato settore e in una regione specifica; che, al contempo, il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene gli obiettivi a lungo termine della strategia Europa 2020 che mirano ad aumentare i tassi di occupazione e occupabilità;
- E. considerando che una delle principali lacune del regolamento FEG è la lunga procedura per la mobilitazione del Fondo;
- F. considerando che alcuni Stati membri hanno riscontrato difficoltà nell'utilizzo del FEG a seguito della difficile individuazione di finanziamenti nazionali adeguati;
- G. considerando che il FEG ha contribuito a sperimentare misure innovative concepite per migliorare l'occupabilità dei lavoratori;
- H. considerando che l'attuale regolamento FEG si è dimostrato sufficientemente flessibile per poter essere applicato in diversi sistemi e contesti del mercato del lavoro nell'UE;
- I. considerando che il FEG ha finanziato misure complementari a quelle sostenute dal FSE, nonché le indennità concesse durante la formazione e la riqualificazione;
1. ricorda che il FEG è stato istituito per dimostrare la solidarietà dell'UE ai lavoratori interessati dai licenziamenti collettivi causati dalla globalizzazione e che nel 2009, nel quadro del piano di ripresa, il campo di applicazione del Fondo è stato esteso anche agli esuberanti causati dalla crisi economica e finanziaria;
2. riconosce il valore aggiunto del FEG quale strumento di intervento rapido con campo di applicazione limitato al cofinanziamento di misure attive del mercato del lavoro per favorire il reinserimento dei lavoratori disoccupati; sottolinea inoltre che in futuro occorrerebbe porre l'accento su politiche sostenibili per il mercato del lavoro; incoraggia gli Stati membri a utilizzare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per perseguire gli obiettivi dell'UE e promuovere nuove competenze, anche in relazione a nuovi posti di lavoro "verdi" sostenibili e di elevata qualità;

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2011)0266.

Giovedì 29 settembre 2011

3. si compiace del fatto che, nel periodo 2009-2010, il FEG ha prestato assistenza a circa il 10 % di tutti i lavoratori licenziati nell'UE e rileva che il 40 % dei lavoratori ammessi all'assistenza del FEG nel 2009 ha potuto essere reinserito nel mercato del lavoro nonostante le ripercussioni negative della crisi economica e finanziaria sui mercati del lavoro;
4. sostiene la proposta della Commissione di estendere il FEG anche nel prossimo quadro finanziario pluriennale e invita a chiarire con urgenza la posizione degli agricoltori e dei lavoratori a tempo determinato;
5. chiede che il FEG rinnovato sia strettamente correlato a un quadro europeo per la ristrutturazione, necessario ad anticipare e gestire la transizione;
6. ritiene che il principale valore aggiunto di un FEG rinnovato sarebbe l'efficace sostegno alla formazione e alla riqualificazione dei lavoratori, nell'ottica di reintegrarli in contesti lavorativi difficili, a seguito della ristrutturazione imprevista di aziende o settori che genera o aggrava l'inadeguatezza delle qualifiche professionali; sottolinea che uno strumento analogo rappresenterebbe una valida integrazione alle misure finanziate dal FSE che mirano prevalentemente all'adeguamento alle sfide globali, nell'ottica di una crescita economica sostenibile; sottolinea inoltre che, da un lato, lo strumento garantirebbe la solidarietà dell'UE verso i lavoratori colpiti dalla ristrutturazione e che, dall'altro, tutti gli Stati membri potrebbero beneficiare del suo intervento tempestivo, mirato e specifico per evitare la disoccupazione a lungo termine;
7. ritiene che l'introduzione di procedure di intervento più rapide per consentire una mobilitazione più veloce ed efficiente del FEG costituisca la principale sfida per il futuro;
8. tiene conto degli sforzi profusi dalla Commissione per presentare valide soluzioni che intendono ridurre la durata della procedura di domanda e mobilitazione a un massimo di sei mesi tra la data della domanda e il trasferimento dei fondi allo Stato membro in questione, nel rispetto delle procedure legislative e di bilancio stabilite attualmente per il FEG; rileva tuttavia gli scarsi progressi registrati nei quattro anni di attuazione del Fondo ed esorta gli Stati membri ad accelerarne l'esecuzione, anticipando le misure che rientrano nel suo campo di applicazione, senza recare pregiudizio agli Stati membri che affrontano problemi di bilancio;
9. insiste affinché il futuro FEG ponga un forte accento sull'innovazione, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e chiede alla Commissione di presentare proposte che prevedano la possibilità di far rientrare una crisi locale, regionale o nazionale che comporti la perdita di numerosi posti di lavoro rientri nel campo di applicazione del FEG;
10. sottolinea che la Commissione deve garantire la coerenza e la compatibilità delle misure adottate con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e deve utilizzare parte del suo bilancio destinato all'assistenza tecnica per promuovere e diffondere le migliori prassi ed esperienze reciproche tra gli Stati membri;
11. esorta la Commissione ad assicurare la coerenza tra gli interventi del FEG e le misure a favore di aziende o settori nell'ambito delle norme dell'UE in materia di concorrenza e politica industriale;
12. chiede di inserire nel futuro FEG alcuni miglioramenti atti a garantire che il Fondo non generi effetti di rischio morale per le imprese multinazionali;
13. sottolinea che le parti sociali e gli enti locali dovrebbero essere coinvolti attivamente nella procedura di richiesta e, soprattutto, nella progettazione del pacchetto coordinato di misure; ribadisce che le parti sociali dovrebbero partecipare al controllo dell'attuazione e alla valutazione dei risultati per i lavoratori;

**Giovedì 29 settembre 2011**

14. esorta la Commissione a studiare metodi per evitare che i finanziamenti del FEG siano utilizzati indirettamente dalle società multinazionali che registrano un utile netto per ridurre i costi di una ristrutturazione socialmente responsabile e per eludere le proprie responsabilità; invita la Commissione a istituire un quadro UE per la previsione e la gestione del cambiamento e della ristrutturazione nell'ambito del quale tali società siano considerate finanziariamente responsabili delle misure di reimpiego;

15. esorta la Commissione a individuare le ragioni per cui alcuni Stati membri non hanno ancora utilizzato il FEG, sebbene si siano verificati licenziamenti collettivi, e a proporre quindi delle soluzioni per garantire una distribuzione dei finanziamenti FEG in linea con gli obiettivi dell'Unione di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nonché la solidarietà tra gli Stati membri (articolo 3 del TUE);

16. sottolinea che il FEG dovrebbe continuare a finanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che integrano le misure previste dalla legislazione nazionale in caso di licenziamenti collettivi; propone inoltre che in futuro le indennità finanziate a titolo del FEG siano sempre integrate da misure di formazione o riqualificazione, sostenute comunque dal FEG, e non sostituiscano le indennità garantite dalle norme nazionali e dell'Unione o dai contratti collettivi;

17. chiede alla Commissione di indagare la possibilità di allineare il tasso di cofinanziamento del FEG con quello applicabile ai Fondi strutturali nello Stato membro interessato;

18. chiede che le domande forniscano informazioni sulle fonti di cofinanziamento;

19. esorta la Commissione a seguire più attentamente il processo di attuazione, al fine di garantire che i risultati delle misure siano positivi per tutti i lavoratori, e a creare una banca dati con le migliori pratiche e i modelli;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

---

## **Istituzione di un "corpo volontario europeo di aiuto umanitario"**

P7\_TA(2011)0432

### **Dichiarazione del Parlamento europeo del 29 settembre 2011 sull'istituzione di un "corpo volontario europeo di aiuto umanitario"**

(2013/C 56 E/16)

*Il Parlamento europeo,*

— visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A. considerando che l'articolo 214, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che "È istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell'Unione",

B. considerando che in data 23 novembre 2010 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sul tema "Il volontariato quale espressione della solidarietà dei cittadini dell'Unione europea: prime osservazioni su un corpo volontario europeo di aiuto umanitario",

C. considerando che il 2011 è "l'Anno europeo del volontariato",

1. dichiara che l'azione umanitaria è una delle espressioni fondamentali del valore europeo della solidarietà;

Giovedì 29 settembre 2011

2. sottolinea che la lunga tradizione europea di volontariato è una componente essenziale della nostra identità comune europea;
3. sottolinea che il corpo volontario europeo di aiuto umanitario apporterà valore aggiunto ai cittadini europei stimolandone la partecipazione attiva e contribuendo a una società più coesa;
4. chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di definire lo statuto del corpo e le sue modalità di funzionamento in reazione alle catastrofi e di adoperarsi con urgenza alla predisposizione del corpo medesimo;
5. ritiene che le componenti chiave del servizio volontario debbano essere l'individuazione, la selezione, la formazione e la dislocazione dei volontari;
6. sottolinea che il servizio volontario deve basarsi sulla domanda e tener conto delle esigenze e che la sicurezza deve rivestire la massima importanza;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari <sup>(1)</sup>, alla Commissione, al Consiglio e ai parlamenti degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 1 del processo verbale del 29 settembre 2011 (P7\_PV(2011)09-29(ANN1)).

---

## Invalidi civili di guerra

P7\_TA(2011)0433

### Dichiarazione del Parlamento europeo del 29 settembre 2011 sugli invalidi civili di guerra

(2013/C 56 E/17)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il programma di Stoccolma adottato dal Consiglio europeo nel dicembre del 2009,
  - visto l'articolo 123 del suo regolamento,
- A. considerando che l'Unione europea è da tempo una fautrice della pace internazionale e del divieto dell'uso delle mine terrestri,
- B. considerando che gli invalidi civili di guerra, le vittime delle mine terrestri e di altre armi abbandonate e le vittime del terrorismo negli Stati membri e nei paesi candidati incontrano continue difficoltà sanitarie e socioeconomiche che devono essere affrontate in maniera globale e coordinata,
1. ritiene che l'Europa dovrebbe dare l'esempio al resto del mondo riconoscendo e affrontando le esigenze a lungo termine delle vittime di attacchi terroristici e degli invalidi civili di guerra e conferendo loro uno status speciale;
  2. invita la Commissione ad adottare misure adeguate per garantire che vengano soddisfatte le costanti esigenze mediche e sociali degli invalidi civili di guerra e delle vittime del terrorismo senza discriminazioni nell'UE, al fine di aiutare queste persone a vivere una vita dignitosa nel loro ambiente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari <sup>(1)</sup>, alla Commissione, al Consiglio e ai parlamenti degli Stati membri.

---

<sup>(1)</sup> L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 2 del processo verbale del 29 settembre 2011 (P7\_PV(2011)09-29(ANN2)).

Martedì 27 settembre 2011

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

**Scambi di prodotti agricoli e della pesca tra l'Unione europea e la Palestina \*\*\***

P7\_TA(2011)0396

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (07770/2011 – C7-0100/2011 – 2011/0042(NLE))**

(2013/C 56 E/18)

(Approvazione)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto di decisione del Consiglio (07770/2011),
  - visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (07769/2011),
  - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0100/2011),
  - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0300/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

Martedì 27 settembre 2011

**Accordo UE-Messico su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei \*\*\***

P7\_TA(2011)0397

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra l'Unione europea e gli Stati Uniti messicani (05735/2011 – C7-0067/2011 – 2008/0161(NLE))**

(2013/C 56 E/19)

(Approvazione)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto di decisione del Consiglio (05735/2011),
  - visto il progetto di accordo su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra l'Unione europea e gli Stati Uniti messicani (07158/2/2009),
  - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 8 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0067/2011),
  - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0298/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti messicani.

---

**Accordo di partenariato UE-Capo Verde nel settore della pesca \*\*\***

P7\_TA(2011)0398

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Capo Verde (09793/2011 – C7-0228/2011 – 2011/0097(NLE))**

(2013/C 56 E/20)

(Approvazione)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto di decisione del Consiglio (09793/2011),
- visto il progetto di nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Capo Verde (09791/2011),
- vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0228/2011),
- visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

**Martedì 27 settembre 2011**

- vista la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0299/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo dell'accordo;
  2. invita la Commissione a trasmettere al Parlamento i processi verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'accordo, nonché il programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 3 del nuovo protocollo e le valutazioni annuali corrispondenti; invita la Commissione a facilitare la partecipazione di rappresentanti del Parlamento in qualità di osservatori alle riunioni della commissione mista; invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio, entro l'ultimo anno di applicazione del nuovo protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione di valutazione completa sulla sua attuazione, senza imporre inutili restrizioni all'accesso a detto documento;
  3. invita la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, a tenere immediatamente e pienamente informato il Parlamento, in tutte le fasi delle procedure relative al nuovo protocollo e al suo rinnovo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Capo Verde.

---

### **Memorandum di cooperazione UE-Stati Uniti in materia di ricerca e sviluppo nell'aviazione civile \*\*\***

P7\_TA(2011)0399

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea (09390/2011 – C7-0141/2011 – 2011/0021(NLE))**

(2013/C 56 E/21)

(Approvazione)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto di decisione del Consiglio (09390/2011),
- visto il memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea (06458/2011),
- vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a) e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0141/2011),
- visti l'articolo 81, l'articolo 90, paragrafo 7 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
- vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0301/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del memorandum di cooperazione;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti d'America



Martedì 27 settembre 2011

**Estensione dell'ambito di applicazione del regolamento relativo al trasporto professionale transfrontaliero su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro \*\*\***

P7\_TA(2011)0400

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sul progetto di regolamento del Consiglio sull'estensione del campo di applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (17787/2010 – C7-0025/2011 – 2010/0206(APP))**

(2013/C 56 E/22)

(Procedura legislativa speciale – approvazione)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto di regolamento del Consiglio (17787/2010),
  - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0025/2011),
  - visto l'articolo 81, paragrafo 1, del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0077/2011),
1. dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**Trasporto professionale transfrontaliero su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro \*\*\*I**

P7\_TA(2011)0405

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (COM(2010)0377 – C7-0186/2010 – 2010/0204(COD))**

(2013/C 56 E/23)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0377),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0186/2010),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

**Martedì 27 settembre 2011**

- visto il parere della Banca centrale europea del 5 ottobre 2010 <sup>(1)</sup>,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0076/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

<sup>(1)</sup> GU C 278 del 15.10.2010, pag. 1.

#### **P7\_TC1-COD(2010)0204**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1214/2011)*

#### **Prodotti e tecnologie a duplice uso \*\*\*I**

P7\_TA(2011)0406

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))**

(2013/C 56 E/24)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0854),
- visto l'articolo 133 del trattato CE,
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
- visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0062/2010),

Martedì 27 settembre 2011

- visto l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (rifiuzione), ai sensi del quale il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso è abrogato, con effetto dal 27 agosto 2009,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 luglio 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0028/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso <sup>(1)</sup>;
  2. approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
  3. prende atto della dichiarazione della Commissione allagata alla presente risoluzione;
  4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

<sup>(1)</sup> La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 5 aprile 2011 (Testi approvati, P7\_TA(2011)0125).

## **P7\_TC1-COD(2008)0249**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1232/2011)*

### **ALLEGATO**

#### **Dichiarazione della Commissione:**

La Commissione intende rivedere il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, segnatamente per quanto riguarda il vaglio della possibilità di introdurre autorizzazioni generali di esportazione per le spedizioni di basso valore.

#### **Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle spedizioni di basso valore:**

Il presente regolamento fa salve le autorizzazioni generali di esportazione nazionali per le spedizioni di basso valore, rilasciate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 428/2009.

Mercoledì 28 settembre 2011

## **Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2011: risorse proprie, flussi migratori e flussi di profughi**

P7\_TA(2011)0414

**Risoluzione del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2011 dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione III – Commissione (13990/2011 – C7-0243/2011 – 2011/2128(BUD))**

(2013/C 56 E/25)

*Il Parlamento europeo,*

- visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 37 e 38,
  - visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, definitivamente adottato il 15 dicembre 2010 <sup>(2)</sup>,
  - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria <sup>(3)</sup>,
  - visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2011 dell'Unione europea per l'esercizio 2011, presentato dalla Commissione il 17 giugno 2011 (COM(2011)0375),
  - vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2011 adottata dal Consiglio il 12 settembre 2011 (13990/2011 – C7-0243/2011),
  - visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0312/2011),
- A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2011 al bilancio generale 2011 ha un duplice scopo, ossia il rafforzamento degli stanziamenti a titolo della sottorubrica 3a e una revisione delle previsioni concernenti le risorse proprie tradizionali;
- B. considerando che l'incremento degli stanziamenti di impegno di circa 41,1 milioni di EUR per la gestione dei flussi di migranti e rifugiati (attraverso l'agenzia Frontex, il Fondo per le frontiere esterne, il Fondo europeo per i rimpatri e il Fondo europeo per i rifugiati) si inserisce nel quadro della risposta su più fronti dell'Unione agli sviluppi politici nei paesi del Sud del Mediterraneo;
- C. considerando che si tratta di un aumento netto degli stanziamenti di impegno, in linea con il principio "nuovi stanziamenti per nuovi compiti";
- D. considerando che il parallelo potenziamento degli stanziamenti di pagamento di 43,9 milioni di EUR è reso possibile grazie alla riassegnazione dei pagamenti sottoutilizzati relativi alla linea di bilancio 'Progetti energetici per sostenere la ripresa economica – Reti energetiche';

<sup>(1)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 68 del 15.3.2011.

<sup>(3)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Mercoledì 28 settembre 2011

- E. considerando che i pagamenti sottoutilizzati della linea di bilancio di cui sopra saranno esauriti mediante l'adozione del bilancio rettificativo n. 2/2011, il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2011 e diversi storni;
- F. considerando che eventuali future richieste di pagamento presentate per l'esercizio 2011 dovranno tenere conto della dichiarazione comune sugli stanziamenti di pagamento adottata dai due rami dell'autorità di bilancio;
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 4/2011;
  2. nota, con grande sorpresa, le posizioni contraddittorie adottate dal Consiglio, il quale ha approvato il rafforzamento di diversi programmi a titolo della sottorubrica 3a nel progetto di bilancio rettificativo n. 4/2011, ma ha assunto una posizione opposta rispetto agli stessi strumenti per l'esercizio 2012, riducendo gli stanziamenti;
  3. ricorda, a tale riguardo, che gli impegni dell'Unione in relazione ai suoi strumenti devono rispettare i principi di logica e coerenza per garantire una spesa efficiente e ottimizzata, condizione essenziale in un contesto di bilancio teso e soggetto a restrizioni;
  4. approva, senza modifiche, la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2011; incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 4/2011 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

---

### **Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery/Danimarca**

P7\_TA(2011)0415

**Risoluzione del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery, presentata dalla Danimarca) (COM(2011)0421 – C7-0194/2011 – 2011/2159(BUD))**

(2013/C 56 E/26)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0421 – C7-0194/2011),
- visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria <sup>(1)</sup> (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
- visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione <sup>(2)</sup> (regolamento FEG),
- vista la procedura di consultazione a tre prevista all'articolo 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

<sup>(1)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

**Mercoledì 28 settembre 2011**

- vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
  - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0309/2011),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,
- B. considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale,
- C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AlI del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,
- D. considerando che la Danimarca ha richiesto assistenza in relazione a 813 licenziamenti per esubero, di cui 325 sono stati ammessi all'assistenza del Fondo, in sei imprese operanti nella divisione 28 NACE Rev. 2 ("fabbricazione di macchinari e attrezzature") nella regione NUTS II del Midtjylland (DK04) in Danimarca,
- E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza a tale proposito la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro delle prossime revisioni del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del Fondo;
  2. ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, un tantum e limitato nel tempo, ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi economica e finanziaria; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero, in particolare di quelli più vulnerabili e meno qualificati, nel mercato del lavoro;
  3. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
  4. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla compatibilità e la complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;
  5. si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento pari a 47 608 950 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che consenta di evitare gli storni che venivano in passato effettuati a partire da altre linee di bilancio, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche;

Mercoledì 28 settembre 2011

6. valuta positivamente il rafforzamento di 50 000 000 EUR per la linea di bilancio FEG 04 05 01 mediante il bilancio rettificativo n. 3/2011; precisa che tale linea sarà utilizzata per coprire l'importo necessario per la presente domanda;
7. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
8. incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

---

**ALLEGATO****DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery, presentata dalla Danimarca)**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 2011/725/UE)*

---

**Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/003 DE/Arnsberg e Düsseldorf - industria automobilistica/Germania**

P7\_TA(2011)0416

**Risoluzione del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in applicazione del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/003 DE/ Arnsberg e Düsseldorf - industria automobilistica, presentata dalla Germania) (COM(2011)0447 – C7-0209/2011 – 2011/2163(BUD))**

(2013/C 56 E/27)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0447 – C7-0209/2011),
- visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria <sup>(1)</sup> (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
- visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione <sup>(2)</sup> (regolamento FEG),
- vista la procedura di consultazione a tre prevista all'articolo 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

---

<sup>(1)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

**Mercoledì 28 settembre 2011**

- vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
  - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0311/2011),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale;
- C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AlI del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
- D. considerando che la Germania ha richiesto assistenza in relazione a 778 licenziamenti per esubero, tutti ammessi all'assistenza del Fondo, in cinque imprese operanti nella divisione 29 NACE Rev. 2 ("Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi") nelle regioni NUTS II di Arnsberg (DEA5) e Düsseldorf (DEA1) in Germania;
- E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza a tale proposito la procedura perfezionata che la Commissione ha messo in atto, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro delle prossime revisioni del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del Fondo;
  2. ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, un tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;
  3. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che le misure finanziate dal FEG dovrebbero portare a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
  4. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; reitera il suo invito alla Commissione a presentare una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;
  5. si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento pari a 47 608 950 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che consenta di evitare gli storni che venivano in passato effettuati a partire da altre linee, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche;



Mercoledì 28 settembre 2011

6. valuta positivamente il rafforzamento di 50 000 000 di EUR per la linea di bilancio FEG 04 05 01 mediante il bilancio rettificativo n. 3/2011; precisa che tale linea sarà utilizzata per coprire l'importo necessario per la presente domanda;
7. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
8. incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

---

**ALLEGATO****DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in applicazione del punto 28 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/003 DE/Arnsberg e Düsseldorf – industria automobilistica, presentata dalla Germania)**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 2011/724/UE)*

---

**Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2010/026 PT/Rohde/Portogallo**

P7\_TA(2011)0417

**Risoluzione del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/026 PT/Rohde, presentata dal Portogallo) (COM(2011)0491 – C7-0222/2011 – 2011/2167(BUD))**

(2013/C 56 E/28)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0491 – C7-0222/2011),
- visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006) <sup>(1)</sup>, in particolare il punto 28,
- visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione <sup>(2)</sup>,
- vista la procedura di consultazione a tre prevista all'articolo 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

---

<sup>(1)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

**Mercoledì 28 settembre 2011**

- vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
  - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0310/2011),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,
- B. considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale,
- C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AlI del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,
- D. considerando che il Portogallo ha richiesto assistenza in relazione ad un caso riguardante 974 licenziamenti per esubero, 680 dei quali sono stati ammessi all'assistenza del Fondo, riguardanti un'impresa situata principalmente nel comune di Santa Maria da Feira, con ripercussioni anche nel comune limitrofo di Ovar, entrambi situati rispettivamente in due regioni NUTS II, Norte e Centro, in Portogallo,
- E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza a tale proposito la procedura perfezionata che la Commissione ha messo in atto, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro delle prossime revisioni del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del Fondo;
  2. ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, un tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;
  3. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che le misure finanziate dal FEG dovrebbero portare a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
  4. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; reitera il suo invito alla Commissione a presentare una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;
  5. si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento pari a 47 608 950 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che consenta di evitare gli storni che venivano in passato effettuati a partire da altre linee di bilancio, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche;

Mercoledì 28 settembre 2011

6. valuta positivamente il rinforzo di 50 000 000 di EUR per la linea di bilancio FEG 04 05 01 mediante il bilancio rettificativo 3/2011; precisa che tale linea di bilancio sarà utilizzata per coprire l'importo necessario per la presente domanda;
7. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
8. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

---

**ALLEGATO****DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del ... concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/026 PT/Rohde, presentata dal Portogallo)**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 2011/726/UE)*

---

**Modifica di concessioni negli elenchi della Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'UE (accordo UE-Argentina) \*\*\***

P7\_TA(2011)0418

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Argentina ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (06609/2011 – C7-0104/2011 – 2011/0027(NLE))**

(2013/C 56 E/29)

(Approvazione)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto di decisione del Consiglio (06609/2011),
- visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Argentina ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (06610/2011),
- vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0104/2011),

**Mercoledì 28 settembre 2011**

- visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0297/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Argentina.

---

### **Modifica di concessioni negli elenchi della Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'UE (accordo UE-Australia) \*\*\***

P7\_TA(2011)0419

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (06603/2011 – C7-0144/2011 – 2011/0032(NLE))**

(2013/C 56 E/30)

(Approvazione)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto di decisione del Consiglio (06603/2011),
  - visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (06604/2011),
  - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0144/2011),
  - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0296/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Australia.
-

Mercoledì 28 settembre 2011

**Modifica di concessioni negli elenchi della Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'UE (accordo UE-Nuova Zelanda) \*\*\***

P7\_TA(2011)0420

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (06536/2011 – C7-0106/2011 – 2011/0029(NLE))**

(2013/C 56 E/31)

(Approvazione)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto di decisione del Consiglio (06536/2011),
  - visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (06537/2011),
  - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0106/2011),
  - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0295/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Nuova Zelanda.

---

**Sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché sorveglianza e coordinamento delle politiche economiche \*\*\*I**

P7\_TA(2011)0421

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD))**

(2013/C 56 E/32)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0526),

**Mercoledì 28 settembre 2011**

- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 121, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0300/2010),
  - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>,
  - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0178/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso <sup>(2)</sup>;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

<sup>(1)</sup> GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.

<sup>(2)</sup> La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 23 giugno 2011 (Testi approvati, P7\_TA(2011)0291).

---

**P7\_TC1-COD(2010)0280**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1175/2011)*

---

**Sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro \*\*\*I**

P7\_TA(2011)0422

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro (COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))**

(2013/C 56 E/33)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2010)0524),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 121 e 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0298/2010),

Mercoledì 28 settembre 2011

- visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,
  - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0180/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso <sup>(3)</sup>;
  2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
  3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>(1)</sup> GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 218 del 23.7.2011, pag. 46.

<sup>(3)</sup> La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 23 giugno 2011 (Testi approvati, P7\_TA(2011)0290).

---

## P7\_TC1-COD(2010)0278

### **Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1173/2011)*

---

#### ALLEGATO

#### **Dichiarazione della Commissione**

Entro la fine del 2011, la Commissione intende presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'istituzione di un sistema di emissione comune di titoli sovrani europei (euroobbligazioni) con responsabilità in solido, in linea con l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento relativo all'esecuzione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro. Le euroobbligazioni sono intese a rafforzare la disciplina di bilancio e a consolidare la stabilità nell'area dell'euro attraverso i mercati nonché, avvalendosi dell'aumento delle liquidità, a garantire che gli Stati membri che beneficiano delle migliori condizioni di credito non siano danneggiati dall'innalzamento dei tassi d'interesse. La relazione sarà corredata, se del caso, di proposte legislative.

Nell'ambito della sua prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, come previsto all'articolo 13, la Commissione intende riesaminare il funzionamento di ogni meccanismo successivo al meccanismo europeo di stabilità finanziaria e al fondo europeo di stabilizzazione finanziaria durante il periodo di riferimento della relazione. Tale riesame valuterà il contributo di tale meccanismo alla salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro nel suo complesso, al rafforzamento della disciplina di bilancio tra gli Stati membri e al miglioramento della governance economica e del coordinamento a livello dell'Unione. Essa valuterà inoltre l'efficacia delle misure istituzionali che disciplinano il meccanismo di cui sopra e valuterà i possibili benefici in termini di efficacia, efficienza e responsabilità delle diverse misure istituzionali.

---

Mercoledì 28 settembre 2011

## Misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro \*\*\*I

P7\_TA(2011)0423

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))**

(2013/C 56 E/34)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0525),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 121, paragrafo 6, e l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0299/2010),
  - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,
  - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0182/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso <sup>(3)</sup>;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

<sup>(1)</sup> GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 218 del 23.7.2011, pag. 53.

<sup>(3)</sup> La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 23 giugno 2011 (Testi approvati, P7\_TA(2011)0292).

### P7\_TC1-COD(2010)0279

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro**

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1174/2011)



Mercoledì 28 settembre 2011

**Prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici \*\*\*I**

P7\_TA(2011)0424

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD))**

(2013/C 56 E/35)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0527),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 121, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0301/2010),
  - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,
  - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0183/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso <sup>(3)</sup>;
  2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
  3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>(1)</sup> GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 218 del 23.7.2011, pag. 53.

<sup>(3)</sup> La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 23 giugno 2011 (Testi approvati, P7\_TA(2011)0287).

---

**P7\_TC1-COD(2010)0281****Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici**

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1176/2011)

---

Mercoledì 28 settembre 2011

ALLEGATO

### Dichiarazione della Commissione

La Commissione si compiace dell'adozione del regolamento sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici. Il regolamento riconosce che la natura, l'importanza e l'urgenza delle sfide politiche possono differire in modo significativo da uno Stato membro all'altro e che, date le vulnerabilità e le dimensioni dell'aggiustamento richiesto, l'intervento politico è particolarmente urgente negli Stati membri che presentano costantemente notevoli disavanzi della bilancia commerciale e perdite di competitività. Riconosce inoltre che, negli Stati membri che accumulano avanzi elevati delle partite correnti, le politiche dovrebbero mirare a individuare e ad attuare misure che contribuiscano a rafforzare la domanda interna e il potenziale di crescita. La Commissione s'impegna pienamente a rispettare tale approccio nell'attuare il regolamento e provvederà affinché la sorveglianza macroeconomica si applichi ai paesi con disavanzi e a quelli con avanzi delle partite correnti con un'opportuna differenziazione per quanto riguarda l'urgenza delle risposte politiche e il tipo di azioni correttive necessarie.

### Attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi \*

P7\_TA(2011)0425

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS))**

(2013/C 56 E/36)

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0522),
  - visto l'articolo 126, paragrafo 14, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0396/2010),
  - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
  - visto il parere della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>,
  - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0179/2011),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata <sup>(2)</sup>;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

<sup>(1)</sup> GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.

<sup>(2)</sup> La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 23 giugno 2011 (Testi approvati, P7\_TA(2011)0288).

Mercoledì 28 settembre 2011

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## P7\_TC1-CNS(2010)0276

**Posizione del Parlamento europeo definita il 28 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 14, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere della Banca centrale europea <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all'interno dell'Unione, come stabilito dal trattato **sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**, implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.
- (2) Il patto di stabilità e crescita, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche <sup>(3)</sup>, dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi <sup>(4)</sup> e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al patto di stabilità e crescita <sup>(5)</sup>. I regolamenti (CE) n. 1466/97 e (CE) n. 1467/97 sono stati modificati nel 2005, dai regolamenti (CE) n. 1055/2005 e (CE) n. 1056/2005, rispettivamente. Inoltre, è stata adottata la relazione del Consiglio del 20 marzo 2005, intitolata "Migliorare l'attuazione del Patto di stabilità e crescita".
- (3) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane **e sostenibili** come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile supportata dalla stabilità finanziaria che favorisca la creazione di posti di lavoro.
- (4) Il quadro comune di *governance* economica deve essere migliorato, anche **potenziando la** sorveglianza di bilancio, in linea con l'alto grado di integrazione **tra le** economie degli Stati membri all'interno dell'Unione europea, e in particolare nell'area dell'euro.

<sup>(1)</sup> Parere del Parlamento europeo del 28 settembre 2011.

<sup>(2)</sup> GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

Mercoledì 28 settembre 2011

- (4 bis) *Il quadro della governance economica migliorato deve basarsi su un insieme di politiche interconnesse e tra loro coerenti a favore della crescita sostenibile e dell'occupazione, in particolare su una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione che ponga l'accento soprattutto sullo sviluppo e sul rafforzamento del mercato interno promuovendo altresì il commercio e la competitività internazionali, su un quadro efficace per la prevenzione e la correzione dei disavanzi pubblici eccessivi (il Patto di stabilità e crescita), su un solido contesto per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, su requisiti minimi per i quadri di bilancio nazionali e su un miglioramento della regolamentazione e della vigilanza dei mercati finanziari, anche per quanto concerne la vigilanza macroprudenziale da parte del Comitato europeo per il rischio sistemico.*
- (4 ter) *La realizzazione e il mantenimento di un mercato unico dinamico devono essere considerati parte integrante di un funzionamento corretto e armonioso dell'Unione economica e monetaria.*
- (4 quater) *Il Patto di stabilità e crescita e l'intero quadro della governance economica devono integrare e sostenere la strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Le interconnessioni tra i diversi filoni non devono comportare deroghe alle disposizioni del Patto di stabilità e crescita.*
- (4 quinquies) *Il rafforzamento della governance economica deve includere una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. Pur riconoscendo che, nel quadro del dialogo in questione, gli interlocutori del Parlamento europeo sono le istituzioni europee e i relativi rappresentanti, la commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato da una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del TFUE, da una raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE, da un'intimazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE, o da una decisione adottata a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni. Gli Stati membri partecipano su base volontaria.*
- (4 sexies) *L'esperienza acquisita e gli errori commessi nel corso dei primi dieci anni di funzionamento dell'Unione economica e monetaria hanno evidenziato la necessità di una più efficace governance economica dell'Unione fondata su una maggiore titolarità nazionale delle regolamentazioni e delle politiche stabilite di comune accordo e su un più solido quadro di sorveglianza delle politiche economiche nazionali a livello di Unione.*
- (4 septies) *In sede di applicazione del presente regolamento, la Commissione e il Consiglio devono tenere opportunamente conto di tutti i fattori pertinenti nonché della situazione economica e di bilancio degli Stati membri interessati.*
- (5) *La normativa sulla disciplina di bilancio deve essere rafforzata, in particolare attribuendo un ruolo più preminente al livello e all'andamento del debito e alla sostenibilità globale. Occorre inoltre un rafforzamento dei meccanismi atti a garantire il rispetto e l'applicazione di tale normativa.*
- (5 bis) *La Commissione deve svolgere un ruolo più incisivo nella procedura di sorveglianza rafforzata per quanto concerne le valutazioni specifiche dei singoli Stati membri, il monitoraggio, le missioni, le raccomandazioni e gli avvertimenti.*
- (6) *L'attuazione dell'attuale procedura per i disavanzi eccessivi sulla base sia del criterio del disavanzo che del criterio del debito necessita di un termine di riferimento numerico, che tenga conto della congiuntura economica, a partire dal quale valutare se il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato. Occorre introdurre un periodo di transizione per consentire agli Stati membri interessati da una procedura per i disavanzi eccessivi alla data di adozione del presente regolamento di adeguare le loro politiche al termine di riferimento numerico per la riduzione del debito. Un'analoga considerazione vale anche per gli Stati membri interessati da un programma di adeguamento dell'Unione europea o del Fondo monetario internazionale.*

Mercoledì 28 settembre 2011

- (7) **La non osservanza del termine di riferimento numerico per la riduzione del debito non deve costituire motivo sufficiente per constatare l'esistenza di un disavanzo eccessivo, dal momento che la stessa presuppone la considerazione anche dell'insieme dei fattori significativi indicati nella relazione della Commissione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del TFUE. In particolare, la valutazione degli effetti della congiuntura e della composizione dello "stock-flow adjustment" sull'andamento del debito può essere sufficiente a escludere la constatazione dell'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base del criterio del debito.**
- (8) Se il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo non supera il valore di riferimento, al momento di stabilire l'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base del criterio del disavanzo e dei passi a essa precedenti va preso in considerazione l'insieme dei fattori significativi indicati nella relazione della Commissione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del TFUE.
- (8 bis) **Laddove tra i fattori significativi siano prese in considerazione le riforme sistemiche dei regimi pensionistici, la valutazione principale deve riguardare l'effettiva capacità delle stesse di rafforzare la sostenibilità a lungo termine dell'intero sistema pensionistico senza aumentare i rischi per la posizione di bilancio a medio termine.**
- (9) La relazione della Commissione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del TFUE deve tener conto in modo adeguato della qualità del quadro di bilancio nazionale, in quanto riveste un ruolo essenziale per il risanamento del bilancio e la sostenibilità delle finanze pubbliche. **Si tratta di una valutazione che deve comprendere, oltre ai requisiti minimi fissati dalla direttiva del Consiglio [relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri], anche gli altri requisiti di disciplina fiscale auspicabili, stabiliti di comune accordo.**
- (10) Onde facilitare il controllo dell'osservanza delle raccomandazioni e delle intimazioni del Consiglio per la correzione delle situazioni di disavanzo eccessivo, è necessario che esse stesse indichino degli obiettivi di bilancio annuali coerenti con l'atteso risanamento, in termini corretti per il ciclo e al netto delle misure temporanee e una tantum. **In tale contesto, il parametro di riferimento annuale dello 0,5 % del PIL va inteso come base media annua.**
- (11) La valutazione dell'efficacia dell'azione trarrà vantaggio dal porre come termini di riferimento l'osservanza degli obiettivi globali di spesa delle amministrazioni pubbliche insieme all'attuazione delle previste misure specifiche sul lato delle entrate.
- (12) Al momento di valutare la possibilità di una proroga dei termini per la correzione del disavanzo eccessivo, occorre tenere nella dovuta considerazione gravi recessioni economiche **dell'area dell'euro o dell'UE nel suo complesso, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.**
- (13) È opportuno accelerare l'applicazione delle sanzioni finanziarie previste dall'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE in modo che costituiscano un reale incentivo per l'osservanza delle intimazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 9.
- (14) Per garantire l'osservanza del quadro di sorveglianza di bilancio dell'UE da parte degli Stati membri partecipanti, è opportuno stabilire regole per l'imposizione di sanzioni, sulla base dell'articolo 136 del TFUE, che garantiscano meccanismi equi, tempestivi ed efficaci per l'osservanza del Patto di stabilità e crescita.
- (14 bis) **Le ammende riscosse devono essere assegnate ai meccanismi di stabilità finalizzati all'assistenza finanziaria istituiti dagli Stati membri la cui moneta è l'euro per salvaguardare la stabilità dell'area dell'euro nel suo insieme.**

Mercoledì 28 settembre 2011

- (15) È opportuno che i riferimenti contenuti nel regolamento (CE) n. 1467/97 prendano in considerazione la nuova numerazione dell'articolato del TFUE e il fatto che il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea <sup>(1)</sup>.
- (16) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1467/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1467/97 è così modificato:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

##### "Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per l'accelerazione e il chiarimento della procedura per i disavanzi eccessivi. Lo scopo di **detta procedura** è dissuadere l'emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati; la conformità alla disciplina di bilancio viene esaminata sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblico.

2. Ai fini del presente regolamento per «Stati membri partecipanti» si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro."

2. L'articolo 2 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), qualora sia determinato da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato e **avente** rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure nel caso sia determinato da una grave recessione economica."

- b) è inserito il seguente paragrafo ■:

"1 bis. Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, se il differenziale rispetto a tale valore ■ è **diminuito in media** negli ultimi tre anni a un ritmo di un ventesimo all'anno **come parametro di riferimento, sulla base dei cambiamenti negli ultimi tre anni per i quali esistono dati disponibili. Il requisito del criterio del debito è considerato soddisfatto anche nel caso in cui le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione indichino che la riduzione necessaria del differenziale si produrrà nel triennio che comprende i due anni successivi all'ultimo anno per il quale esistono dati disponibili. Ove uno Stato membro sia interessato da una procedura per i disavanzi eccessivi al [inserire la data di adozione del presente regolamento], per un triennio a decorrere dalla correzione del disavanzo eccessivo il requisito del criterio del debito è considerato soddisfatto se, secondo la valutazione contenuta nel parere adottato dal Consiglio sul programma di stabilità o di convergenza dello Stato membro, quest'ultimo compie progressi sufficienti verso l'osservanza.**

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

Mercoledì 28 settembre 2011

***Nell'applicazione del parametro di riferimento relativo al debito occorre tenere conto dell'influenza della congiuntura sul ritmo di riduzione del debito.***

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del TFUE la Commissione prende in considerazione tutti i fattori significativi indicati in detto articolo, ***nella misura in cui essi influenzino in modo significativo la valutazione dell'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito da parte dello Stato membro interessato.*** La relazione riflette adeguatamente:

- l'evoluzione della posizione economica a medio termine, in particolare la crescita potenziale, ***compresi i diversi contributi del lavoro, dell'accumulo dei capitali e della produttività totale dei fattori, l'evoluzione congiunturale e la posizione in termini di risparmi netti del settore privato;***
- l'evoluzione ***delle posizioni*** di bilancio a medio termine (in particolare, ***lo stato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il livello del saldo primario e l'evoluzione della spesa primaria corrente e in conto capitale,*** l'attuazione di politiche nel contesto ***della prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi, l'attuazione di politiche nel contesto*** di una strategia di crescita comune dell'Unione e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo ***l'efficacia dei*** quadri di bilancio ***nazionali;***
- ***la*** relazione prende inoltre in esame ***gli*** sviluppi nella posizione del debito ***pubblico*** a medio termine, ***la sua dinamica e sostenibilità*** (in particolare ***i*** fattori di rischio, incluse la struttura delle scadenze del debito e le valute in cui è denominato, ***lo "stock-flow adjustment" e la sua composizione,*** le riserve accantonate e gli altri attivi ***finanziari,*** le garanzie, in particolare collegate al settore finanziario ***e*** le ***eventuali*** passività ***implicite*** legate all'invecchiamento della popolazione e al debito privato, nella misura in cui possano rappresentare potenziali passività implicite per le amministrazioni pubbliche);
- Inoltre, la Commissione tiene in debita ***ed esplicita*** considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente ***l'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito*** e che tale Stato membro ha sottoposto ***al Consiglio e*** alla Commissione. In tale contesto, è attribuita particolare attenzione ai contributi finanziari a sostegno della solidarietà internazionale e della realizzazione degli obiettivi delle politiche dell'Unione, ***al debito assunto sotto forma di sostegno bilaterale e multilaterale tra gli Stati membri nell'ambito della salvaguardia della*** stabilità finanziaria ***e al debito relativo alle operazioni di stabilizzazione finanziaria in occasione di gravi perturbazioni finanziarie.***

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione e il Consiglio procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi, in particolare riguardo alla loro incidenza, in qualità di fattori aggravanti o attenuanti, sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e/o del debito. Nel valutare l'osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo di cui all'articolo 126, paragrafi 4, 5 e 6, del TFUE, solo in caso sia pienamente soddisfatta la duplice condizione del principio informatore, secondo cui, prima di tenere conto dei fattori significativi, il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore è temporaneo."

***Tuttavia, nel valutare l'osservanza sulla base del criterio del debito, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.***

Mercoledì 28 settembre 2011

d bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. In sede di valutazione dell'osservanza del criterio relativo al disavanzo e al debito nonché nelle fasi successive della procedura per i disavanzi eccessivi, la Commissione e il Consiglio tengono nella debita considerazione l'attuazione di riforme delle pensioni atte a introdurre un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione, e il costo netto del pilastro a gestione pubblica. Vengono considerate, in particolare, le caratteristiche dell'intero sistema pensionistico istituito dalla riforma valutando quindi se lo stesso effettivamente promuova la sostenibilità a lungo termine senza aumentare i rischi per la posizione di bilancio a medio termine."

d ter) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Se il Consiglio, sulla base della proposta della Commissione, ha stabilito, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del TFUE, che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, il Consiglio e la Commissione tengono conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3, in quanto influenzano la situazione dello Stato membro interessato, anche nelle successive fasi della procedura di cui all'articolo 126 del TFUE rispettando altresì il disposto dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la fissazione di una scadenza per la correzione del disavanzo eccessivo e per l'eventuale proroga. Detti fattori significativi non vengono tuttavia presi in considerazione nella decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del TFUE, relativa all'abrogazione di alcune o di tutte le decisioni adottate dallo stesso Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e 11, del TFUE."

e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di Stati membri il cui disavanzo eccessivo **rispetto al valore di riferimento** rispecchi l'attuazione di una riforma delle pensioni che introduce un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio finanziato a capitalizzazione, la Commissione e il Consiglio, nel valutare l'evoluzione delle cifre del disavanzo **■** nell'ambito della procedura per disavanzo eccessivo, prendono in considerazione anche il costo della riforma, **fintanto che il disavanzo non supera in modo significativo un livello che può essere considerato vicino al valore di riferimento e il rapporto debito pubblico/PIL non supera il valore di riferimento, a condizione che sia mantenuta la sostenibilità di bilancio globale.** Il costo netto **■** è altresì preso in conto dal Consiglio per decidere a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del TFUE in merito all'abrogazione di alcune o di tutte le sue decisioni di cui all'articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e paragrafo 11, del TFUE, se il disavanzo è diminuito in modo sostanziale e continuo e ha raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento **■**."

2 bis) è inserita la seguente sezione:

#### "SEZIONE 1 bis

#### DIALOGO ECONOMICO

#### Articolo 2 bis

1. Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare i Presidenti di Consiglio e Commissione nonché, ove opportuno, il Presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo, a discutere della decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del TFUE, della raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE, dell'intimazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE e delle decisioni adottate a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, dinanzi alla commissione stessa.



Mercoledì 28 settembre 2011

**Il Consiglio è di norma tenuto a seguire le raccomandazioni e le proposte della Commissione ovvero a esporre pubblicamente la sua posizione.**

**La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato dalle suddette raccomandazioni, intimazioni e decisioni la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.**

**2. La Commissione e il Consiglio informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento."**

3. L'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Tenendo pienamente conto del parere di cui al paragrafo 1, la Commissione, se ritiene che esista un disavanzo eccessivo, trasmette al Consiglio un parere e una proposta in conformità dell'articolo 126, paragrafi 5 e 6, del **TFUE e informa il Parlamento europeo.**"

b) al paragrafo 3, il riferimento all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 è sostituito dal riferimento all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009.

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE dispone un termine **non superiore a sei mesi** entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. **Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi.** La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo, che dovrebbe essere completata nell'anno successivo alla sua constatazione, salvo sussistano circostanze particolari. Nella **sua** raccomandazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro realizzi ogni anno obiettivi di bilancio che, sulla base delle previsioni sottese alla raccomandazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nella raccomandazione."

d) è inserito il seguente paragrafo ■:

"4 bis. Entro il termine ■ di cui al paragrafo 4, lo Stato membro interessato presenta una relazione alla Commissione e al Consiglio circa il seguito dato alla raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per la spesa **e le entrate pubbliche** e per le misure discrezionali sul lato delle **spese e delle** entrate coerenti con la raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE, insieme a informazioni sulle misure adottate e su quelle previste per raggiungere tali obiettivi. La relazione è resa pubblica."

e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE e si verificano eventi economici sfavorevoli impreveduti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale raccomandazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista ai norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo

Mercoledì 28 settembre 2011

eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nella raccomandazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisi con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. **In caso di grave recessione economica dell'area dell'euro o dell'Unione europea nel suo complesso, il Consiglio può inoltre decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.**"

4. **L'articolo 4 è così modificato:**

a) **il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

**"1. L'eventuale decisione del Consiglio di rendere pubbliche le sue raccomandazioni, laddove sia accertato a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, del TFUE che tali raccomandazioni non hanno avuto seguito effettivo, è adottata immediatamente dopo lo scadere del termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento."**

b) **il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

"2. Il Consiglio, nel determinare se sia stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE, decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 bis, del presente regolamento e della sua attuazione, nonché dei provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato.

**Qualora il Consiglio accerti, a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, del TFUE, che lo Stato membro interessato non ha dato seguito effettivo, esso ne informa il Consiglio europeo."**

5. **L'articolo 5 è così modificato:**

a) **il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

"1. L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio che constata, in conformità con l'articolo 126, paragrafo 8, che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro interessato rispetti obiettivi di bilancio annuali che, sulla base delle previsioni sottese all'intimazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nell'intimazione. Il Consiglio indica inoltre le misure che consentono di raggiungere tali obiettivi."

b) **è inserito il seguente paragrafo :**

"1 bis. A seguito dell'intimazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE, lo Stato membro interessato presenta una relazione alla Commissione e al Consiglio circa il seguito dato in risposta alla stessa. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per la spesa **e le entrate pubbliche** e per le misure discrezionali sul lato delle **spese e delle** entrate, insieme a informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni specifiche del Consiglio in modo da consentire a quest'ultimo, se del caso, di prendere la decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. La relazione è resa pubblica."

Mercoledì 28 settembre 2011

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisi con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale raccomandazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nell'intimazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisi con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. **In caso di grave recessione economica dell'area dell'euro o dell'Unione europea nel suo complesso**, il Consiglio può inoltre decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE, **a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.**"

6. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

1. Nel determinare se sia stato dato seguito effettivo all'intimazione formulata a norma dell'articolo 126, paragrafo 9 del TFUE, il Consiglio decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, del presente regolamento e dell'attuazione della stessa, nonché sulla base dei provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato. **Viene preso in considerazione l'esito della missione di sorveglianza effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 10 bis.**

2. Ove ricorra la fattispecie di cui all'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, il Consiglio irroga sanzioni in conformità all'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE. Tale eventuale decisione interviene entro quattro mesi dalla decisione del Consiglio che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE."

7. L'articolo 7 ■ è sostituito **dal seguente**:

"Articolo 7

**Qualora uno Stato membro partecipante non ottemperi alle successive decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafi 7 e 9, del TFUE, la decisione del Consiglio di irrogare sanzioni in conformità dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, è adottata, di norma, entro sedici mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009. In caso di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, il termine di sedici mesi è modificato di conseguenza. In caso di disavanzo deliberatamente programmato giudicato eccessivo dal Consiglio si applica una procedura accelerata.**"

8. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, di intensificare le sanzioni, tale decisione interviene entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 12, del TFUE, di abrogare una ovvero tutte le decisioni adottate in precedenza, tale decisione interviene quanto prima e comunque entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009."

**Mercoledì 28 settembre 2011**

9. All'articolo 9, paragrafo 3, il riferimento all'articolo 6 è sostituito dal riferimento all'articolo 6, paragrafo 2.
10. L'articolo 10 è così modificato:
- a) la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:
- "1. Il Consiglio e la Commissione controllano regolarmente l'attuazione delle misure adottate."
- b) al paragrafo 3, il riferimento al regolamento (CE) n. 3605/93 è sostituito dal riferimento al regolamento (CE) n. 479/2009.

**10 bis. È inserito il seguente articolo:****"Articolo 10 bis**

**1. La Commissione mantiene un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri in linea con gli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione effettua, in particolare, missioni finalizzate a valutare la situazione economica effettiva dello Stato membro e a identificare eventuali rischi o difficoltà in relazione all'osservanza degli obiettivi del presente regolamento.**

**2. Una sorveglianza rafforzata può essere applicata agli Stati membri interessati da raccomandazioni e intimazioni formulate a seguito di una decisione a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, e da decisioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, a fini di controllo in loco. Gli Stati membri interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per la preparazione e lo svolgimento della missione.**

**3. Quando lo Stato membro interessato è uno Stato membro la cui moneta è l'euro ovvero ammesso al meccanismo di cambio (ERM II), la Commissione può, ove opportuno, invitare un gruppo di rappresentanti della Banca centrale europea a partecipare alle missioni di sorveglianza.**

**4. La Commissione riferisce al Consiglio in merito all'esito della missione di cui al paragrafo 2 e, ove opportuno, può decidere di renderne pubblici i risultati.**

**5. In fase di organizzazione delle missioni di sorveglianza di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito."**

11. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

**"Articolo 11**

Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, di irrogare sanzioni a uno Stato membro partecipante, esso commina, in linea di principio, un'ammenda. Il Consiglio può decidere di affiancare all'ammenda altre misure previste dall'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE."

12. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

**"Articolo 12**

1. L'ammenda è costituita da un elemento fisso, pari allo 0,2 % del PIL e da un elemento variabile. L'elemento variabile è pari a un decimo della differenza tra il disavanzo espresso in percentuale del PIL dell'anno precedente e il valore di riferimento per il disavanzo pubblico oppure il saldo delle amministrazioni pubbliche in percentuale del PIL che avrebbe dovuto essere raggiunto lo stesso anno a fronte dell'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE, nel caso in cui la non conformità con la disciplina di bilancio comprende il criterio del debito.

Mercoledì 28 settembre 2011

2. Per tutti gli anni successivi, sino a che la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo non sia abrogata, il Consiglio valuta se lo Stato membro partecipante interessato ha dato seguito effettivo all'intimazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE. In tale valutazione annuale il Consiglio decide, in conformità all'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, di intensificare le sanzioni, salvo che lo Stato membro partecipante interessato abbia ottemperato all'intimazione del Consiglio. Se viene decisa l'irrogazione di un'ulteriore ammenda, l'importo è calcolato con la stessa modalità utilizzata per la componente variabile di cui al paragrafo 1.

3. L'importo di ciascuna delle ammende di cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare il massimale dello 0,5 % del PIL."

13. L'articolo 13 è abrogato e il riferimento a esso che compare nell'articolo 15 è sostituito dal riferimento all'articolo 12.

14. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Le ammende di cui all'articolo 12 del presente regolamento costituiscono altre entrate ai sensi dell'articolo 311 del TFUE e sono **assegnate allo strumento europeo per la stabilità finanziaria. Nel momento in cui gli Stati membri la cui moneta è l'euro, per salvaguardare la stabilità dell'area dell'euro nel suo insieme, istituiranno un altro meccanismo di stabilità finalizzato all'assistenza finanziaria, le ammende saranno assegnate a quest'ultimo meccanismo.**"

14 bis) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 17 bis

1. **Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento.**

**La relazione valuta fra l'altro:**

**a) l'efficacia del regolamento;**

**b) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri conformemente al TFUE.**

2. **Ove opportuno la relazione è corredata da proposte di modifica del presente regolamento.**

3. **La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio."**

15. Ogni riferimento all'articolo 104 all'interno del presente regolamento è sostituito dal riferimento all'articolo 126 del TFUE;

16. Nell'allegato, al punto 2, nella prima colonna, i riferimenti all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio sono sostituiti dai riferimenti all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio."

Mercoledì 28 settembre 2011

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio  
Il presidente

---

**Requisiti applicabili ai quadri di bilancio degli Stati membri \***

P7\_TA(2011)0426

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2010)0523 – C7-0397/2010 – 2010/0277(NLE))**

(2013/C 56 E/37)

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0523),
  - visto l'articolo 126, paragrafo 14, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0397/2010),
  - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
  - visto il parere della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>,
  - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0184/2011),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata il 23 giugno 2011 <sup>(2)</sup>;
  2. approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;
  3. prende atto della dichiarazione del Consiglio allegata alla presente risoluzione;
  4. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

<sup>(1)</sup> GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2011)0289.

Mercoledì 28 settembre 2011

5. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
6. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
7. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

#### ALLEGATO

##### Dichiarazione del Parlamento europeo sulle tavole di concordanza

In merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, si dichiara che l'accordo concluso tra il Parlamento europeo e il Consiglio, nell'ambito dell'accordo globale sul pacchetto della governance economica e alla luce della circostanza che l'atto legislativo di specie è una direttiva del Consiglio, non pregiudica l'esito dei negoziati interistituzionali sulle tavole di concordanza.

##### Dichiarazione del Consiglio

Si dichiara che l'accordo globale concluso tra il Consiglio e il Parlamento europeo, riguardante il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro, il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro, il regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi e la direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, non pregiudica l'esito dei negoziati interistituzionali sulle tavole di concordanza.

##### Dichiarazione della Commissione

La Commissione rammenta l'impegno assunto per garantire che gli Stati membri elaborino tavole di concordanza recanti per ciascuna direttiva europea i provvedimenti di recepimento adottati e li comunichino alla Commissione in sede di trasposizione della legislazione dell'Unione, nell'interesse dei cittadini, di un migliore processo legislativo e di una maggiore trasparenza giuridica nonché al fine di agevolare l'esame della conformità delle norme nazionali alle disposizioni europee.

La Commissione lamenta la mancanza di sostegno alla disposizione inclusa nella proposta di direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri 2007 che mirava a rendere obbligatoria l'elaborazione di tavole di concordanza.

La Commissione, in uno spirito di compromesso e allo scopo di garantire l'immediata adozione di detta proposta, è disposta ad accettare la sostituzione della disposizione vincolante sulle tavole di concordanza inclusa nel testo con le disposizioni volte a incoraggiare gli Stati membri a seguire tale pratica.

La posizione adottata dalla Commissione nella presente procedura, tuttavia, non è da considerarsi un precedente. La Commissione continuerà ad adoperarsi per trovare, insieme al Parlamento europeo e al Consiglio, una soluzione appropriata su questa questione istituzionale orizzontale.

---

Giovedì 29 settembre 2011

**Modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione \*\*\*I**

P7\_TA(2011)0428

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD))**

(2013/C 56 E/38)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0336),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 175, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0161/2011),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
  - previa consultazione del Comitato delle regioni,
  - visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0308/2011),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

**P7\_TC1-COD(2011)0147**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,



Giovedì 29 settembre 2011

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 <sup>(2)</sup>, ha istituito il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ("FEG") per permettere all'Unione di fornire assistenza e mostrare solidarietà ai lavoratori in esubero in conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali a causa della globalizzazione.
- (2) Nel quadro della risposta alla crisi economica e finanziaria, il regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 <sup>(3)</sup>, ha modificato il regolamento (CE) n. 1927/2006, introducendo in particolare una deroga temporanea finalizzata a estendere l'ambito di applicazione per far fronte agli esuberi causati dalla crisi e un aumento temporaneo del tasso di cofinanziamento del FEG.
- (3) Alla luce dell'attuale situazione economica e finanziaria nell'Unione è opportuno prorogare tale deroga prima della sua scadenza il 30 dicembre 2011.
- (4) Occorre modificare, di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1927/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1927/2006, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tale deroga si applica a tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 2013".

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 29 settembre 2011.

<sup>(2)</sup> GU L 48 del 22.2.2008, pag. 82.

<sup>(3)</sup> GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26.



2013/C 56 E/17	Invalidi civili di guerra Dichiarazione del Parlamento europeo del 29 settembre 2011 sugli invalidi civili di guerra .....	123
----------------	---	-----

### III Atti preparatori

#### PARLAMENTO EUROPEO

##### Martedì 27 settembre 2011

2013/C 56 E/18	Scambi di prodotti agricoli e della pesca tra l'Unione europea e la Palestina *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (07770/2011 – C7-0100/2011 – 2011/0042(NLE)) .....	124
2013/C 56 E/19	Accordo UE-Messico su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra l'Unione europea e gli Stati Uniti messicani (05735/2011 – C7-0067/2011 – 2008/0161(NLE)) .....	125
2013/C 56 E/20	Accordo di partenariato UE-Capo Verde nel settore della pesca *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Capo Verde (09793/2011 – C7-0228/2011 – 2011/0097(NLE)) .....	125
2013/C 56 E/21	Memorandum di cooperazione UE-Stati Uniti in materia di ricerca e sviluppo nell'aviazione civile *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea (09390/2011 – C7-0141/2011 – 2011/0021(NLE)) .....	126
2013/C 56 E/22	Estensione dell'ambito di applicazione del regolamento relativo al trasporto professionale transfrontaliero su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sul progetto di regolamento del Consiglio sull'estensione del campo di applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (17787/2010 – C7-0025/2011 – 2010/0206(APP)) .....	127
2013/C 56 E/23	Trasporto professionale transfrontaliero su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (COM(2010)0377 – C7-0186/2010 – 2010/0204(COD)) .....	127



	P7_TC1-COD(2010)0204	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro .....	128
2013/C 56 E/24	Prodotti e tecnologie a duplice uso ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)) .....	128
	P7_TC1-COD(2008)0249	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso .....	129
	ALLEGATO .....	129
	<b>Mercoledì 28 settembre 2011</b>	
2013/C 56 E/25	Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2011: risorse proprie, flussi migratori e flussi di profughi	
	Risoluzione del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2011 dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione III – Commissione (13990/2011 – C7-0243/2011 – 2011/2128(BUD)) .....	130
2013/C 56 E/26	Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery/Danimarca	
	Risoluzione del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery, presentata dalla Danimarca) (COM(2011)0421 – C7-0194/2011 – 2011/2159(BUD)) .....	131
	ALLEGATO .....	133
2013/C 56 E/27	Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/003 DE/Arnsberg e Düsseldorf - industria automobilistica/Germania	
	Risoluzione del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in applicazione del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/003 DE/Arnsberg e Düsseldorf - industria automobilistica, presentata dalla Germania) (COM(2011)0447 – C7-0209/2011 – 2011/2163(BUD)) .....	133
	ALLEGATO .....	135
2013/C 56 E/28	Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2010/026 PT/Rohde/Portogallo	
	Risoluzione del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/026 PT/Rohde, presentata dal Portogallo) (COM(2011)0491 – C7-0222/2011 – 2011/2167(BUD)) .....	135
	ALLEGATO .....	137



2013/C 56 E/29	<p>Modifica di concessioni negli elenchi della Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'UE (accordo UE-Argentina) ***</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Argentina ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (06609/2011 – C7-0104/2011 – 2011/0027(NLE))</p>	137
2013/C 56 E/30	<p>Modifica di concessioni negli elenchi della Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'UE (accordo UE-Australia) ***</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (06603/2011 – C7-0144/2011 – 2011/0032(NLE))</p>	138
2013/C 56 E/31	<p>Modifica di concessioni negli elenchi della Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'UE (accordo UE-Nuova Zelanda) ***</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (06536/2011 – C7-0106/2011 – 2011/0029(NLE))</p>	139
2013/C 56 E/32	<p>Sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché sorveglianza e coordinamento delle politiche economiche ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2010)0280</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche</p>	139 140
2013/C 56 E/33	<p>Sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro (COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2010)0278</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro</p> <p>ALLEGATO</p>	140 141 141
2013/C 56 E/34	<p>Misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))</p>	142



	P7_TC1-COD(2010)0279	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro .....	142
2013/C 56 E/35	Prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD)) .....	143
	P7_TC1-COD(2010)0281	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici .....	143
	ALLEGATO .....	144
2013/C 56 E/36	Attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi *	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS)) .....	144
	P7_TC1-CNS(2010)0276	
	Posizione del Parlamento europeo definita il 28 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi .....	145
2013/C 56 E/37	Requisiti applicabili ai quadri di bilancio degli Stati membri *	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2010)0523 – C7-0397/2010 – 2010/0277(NLE)) .....	156
	ALLEGATO .....	157
	<b>Giovedì 29 settembre 2011</b>	
2013/C 56 E/38	Modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD)) .....	158
	P7_TC1-COD(2011)0147	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione .....	158



*Significato dei simboli utilizzati*

*	procedura di consultazione
**I	procedura di cooperazione, prima lettura
**II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
***I	procedura di codecisione, prima lettura
***II	procedura di codecisione, seconda lettura
***III	procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ¶.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ¶¶.

## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

